

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 31 luglio 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

---

**AVVISO AGLI ABBONATI**

**A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.**

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



## S O M M A R I O

---

### SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 372. Sentenza 10 - 22 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Intervento in giudizio - Provincia autonoma di Bolzano - Giustificazione dell'intervento, in relazione all'oggetto del giudizio.**

– Statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 107.

**Rilevanza della questione - Difetto - Eccezione di inammissibilità, sul presupposto della mancata impugnazione, nel giudizio *a quo*, di un precedente atto lesivo - Infondatezza.**

**Rilevanza della questione - Difetto - Eccezione di inammissibilità, sul presupposto della insussistente condizione per l'operatività del beneficio di cui si chiede l'applicazione - Infondatezza.**

**Termini normativi della questione - Norma cui è riferibile la questione - Ritenuta erronea indicazione, da parte del rimettente - Eccezione di inammissibilità - Infondatezza.**

**Rilevanza della questione - Difetto - Eccezione di inammissibilità, sul presupposto della possibile risoluzione della questione in via interpretativa - Infondatezza.**

**Provincia di Bolzano - Uffici giudiziari - Vincitori del concorso di uditori giudiziari - Necessità di assistere parenti disabili - Limite al mutamento di sede (fuori dal territorio provinciale) - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento - Non fondatezza della questione.**

– D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, art. 38, terzo comma, modificato dall'art. 3 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84.

– Costituzione, art. 3 .....

Pag. 15

N. 373. Sentenza 10 - 23 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Termini normativi della questione - Appropriata indicazione operata dal giudice rimettente - Eccezione di inammissibilità, sull'assunto contrario - Infondatezza.**

**Non manifesta infondatezza della questione - Difetto di motivazione del giudice rimettente - Esclusione - Eccezione di inammissibilità sull'assunto contrario - Infondatezza.**

**Regione Puglia - Organizzazione e personale regionale - Posti vacanti del ruolo organico di ciascuna qualifica - Copertura per la totalità dei posti mediante concorso riservato al personale dell'amministrazione regionale - Contrasto con la regola del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di altro profilo.**

– Legge Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7, art. 32, comma 1; legge Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26, art. 39 (in combinato disposto).

– Costituzione, art. 97 (e art. 3) .....

» 21

n. 374. Sentenza 10 - 23 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza sociale - Fiscalizzazione degli oneri sociali - Inapplicabilità del beneficio al contratto di formazione e lavoro - Efficacia retroattiva della norma, auto-qualificantesi di interpretazione - Prospettata violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, per superamento dei limiti alla interpretazione autentica e per disparità di trattamento fra datori di lavoro, nonché del principio di affidamento nella certezza giuridica, con incidenza anche sulle attribuzioni del potere giudiziario - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.....

Pag. 28

n. 375. Sentenza 10 - 23 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte e tasse - Imposte complementari e suppletive - Accertamento e riscossione - Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza - Applicabilità anche nelle ipotesi di situazioni non condonabili *ratione temporis* - Prospettata irragionevolezza con lesione del principio di eguaglianza, per contraddizione rispetto alla finalità del condono fiscale e per differenziato regime delle imposte - Non fondatezza della questione.**

- Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 57, comma 2, secondo periodo.
- Costituzione, art. 3 .....

» 37

n. 376. Sentenza 10 - 23 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Atto di intervento in giudizio - Deposito tardivo - Inammissibilità.**

- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23, terzo comma.

**Termini normativi e *thema decidendum* - Parametri - Riferibilità alle disposizioni costituzionali nel testo anteriore alla riforma operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001.**

**Procedimenti amministrativi - Semplificazione - Attuazione con strumenti di delegificazione - Emanazione di regolamenti statali di delegificazione in ambiti materiali e procedimenti di competenza regionale - Ricorsi delle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna - Lamentata alterazione nel rapporto tra fonti statali e regionali, con effetto abrogativo delle leggi regionali in vigore - Non fondatezza della questione.**

- Legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, lettera a).
- Costituzione, artt. 117 (primo comma) e 118 (primo comma).

**Procedimenti amministrativi - Semplificazione - Sportello unico per le attività produttive - Misure organizzative - Ricorso della Regione Liguria - Ritenuto spostamento in capo al Comune della competenza sostanziale, con declassamento delle funzioni riservate alla Regione e agli enti coinvolti - Conseguente violazione dei principî di leale collaborazione, di autonomia e decentramento, di certezza giuridica e di buon andamento - Non fondatezza della questione.**

- Legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 6.
- Costituzione, artt. 5, 70, 71, 72, 81, 97, 101, 111, 113, 117, 118, 119, 128, 129 .....

» 42

- N. 377. Ordinanza 10 - 23 luglio 2002.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.  
**Regione Valle d'Aosta - Previdenza e assicurazioni sociali - Trattamento pensionistico integrativo per gli ex combattenti residenti nella Regione - Ricorso governativo in via principale - Prospettata violazione del principio di eguaglianza - Sopravvenuta modifica costituzionale del regime d'impugnazione in via principale delle leggi regionali - Applicabilità anche alla Regione Valle d'Aosta - Improcedibilità del ricorso.**  
– Legge Regione Valle d'Aosta riapprovata il 17 ottobre 2001.  
– Costituzione, artt. 3, 127; legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, artt. 8 e 10; statuto Regione Valle d'Aosta, artt. 31 e 3, primo comma, lettera *h*); d.lgs. 28 dicembre 1989, n. 430, artt. 1 e 2 ..... Pag. 55
- N. 378. Ordinanza 10 - 23 luglio 2002.  
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma.  
**Radiotelevisione - Piano di assegnazione delle frequenze - Provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Ricorsi per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Lamentata procedura unilaterale di approvazione degli atti contestati, in assenza di intesa con la Provincia ricorrente, con violazione del principio di leale collaborazione e delle prerogative costituzionali provinciali - Sopravvenuta rinuncia ai ricorsi, accettata dalla controparte - Estinzione del processo.**  
– Deliberazioni dell'Autorità garante delle comunicazioni, 30 ottobre 1998, n. 68, 14 luglio 1999, n. 105, 23 febbraio 2000, n. 95.  
– Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 2, 4, 8, numeri 4, 5 e 6; 16 e 102; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691, art. 10; legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 2, comma 6; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 27, ultimo comma ..... » 58
- N. 379. Ordinanza 10 - 23 luglio 2002.  
Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.  
**Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un membro del Parlamento nel corso di una trasmissione televisiva - Giudizio civile per risarcimento del danno - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della Corte d'appello di Roma, sezione I civile - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità.**  
– Deliberazione della Camera dei deputati 17 gennaio 2001.  
– Costituzione, artt. 68, primo comma, e 102; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma. .... » 62
- N. 380. Ordinanza 10 - 23 luglio 2002.  
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.  
**Regione Trentino-Alto Adige - Impiego regionale - Personale non dirigente e delle camere di commercio - Accordo sindacale stipulato localmente - Recepimento con deliberazione della Giunta regionale - Ricorso per conflitto di attribuzione del Presidente del Consiglio dei ministri - Ritenuta emanazione del provvedimento impugnato sulla base di una legislazione regionale non adeguata ai principî delle leggi statali - Travalicamento dei limiti alle competenze regionali, lamentata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e interferenza con le attribuzioni assegnate al Governo - Sopravvenuta rinuncia al ricorso - Estinzione del processo.**  
– Deliberazione della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 27 ottobre 1994, n. 2327.  
– Costituzione, artt. 3, 2 e 95; d.lgs. 10 novembre 1993, n. 470, artt. 15, 17, 18 e 19; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 27, ultimo comma ..... » 65

## N. 381. Ordinanza 10 - 23 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Rilevanza della questione - Motivazione - Presunta carenza - Esclusione.**

**Processo civile - Difesa in giudizio - Impossibilità di difendersi personalmente per il laureato in giurisprudenza, il cui interesse sia confligente con quello dell'intera categoria degli avvocati - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.**

– Cod. proc. civ., art. 82, secondo e terzo comma.

– Costituzione, artt. 3 e 24 .....

Pag. 68

## N. 382. Ordinanza 10 - 23 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Regione Trentino-Alto Adige - Ordinamento degli uffici regionali e norme sul personale regionale e di enti locali - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, per mancato adeguamento alla legislazione statale di principio in materia di pubblico impiego - Sopravvenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del processo.**

– Leggi Regione Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15; 11 giugno 1987, n. 5; 21 febbraio 1991, n. 5; 5 marzo 1993, n. 4; 6 dicembre 1993, n. 22.

– D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, numero 1); legge 23 ottobre 1992, n. 421; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25. ....

» 70

## N. 383. Ordinanza 10 - 23 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Atto di costituzione in giudizio - Deposito tardivo - Inammissibilità.**

– Legge 11 novembre 1953, n. 87, art. 25, secondo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3.

**Giudizio a quo - Vicende sopravvenienti relative al rapporto *sub iudice* - Rilevanza nel giudizio di legittimità costituzionale - Esclusione.**

– Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 22.

**Elezioni - Consiglieri regionali - Cause di incompatibilità - Incompatibilità della carica di consigliere regionale con quella di assessore di un Comune compreso nel territorio della Regione - Prospettata invasione della sfera di autonomia riservata alle Regioni nonché asserito eccesso di delega - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.**

– D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 65.

– Costituzione, artt. 5, 76, 122 e 123.

**Elezioni - Consiglieri regionali - Cause di incompatibilità - Incompatibilità della carica di consigliere regionale con quella di assessore di un Comune compreso nel territorio della Regione - Prospettata lesione della sfera di autonomia regionale - Manifesta infondatezza della questione.**

– Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 4.

– Costituzione, artt. 5, 122 (sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1), e 123 .....

» 73

## N. 384. Ordinanza 10 - 23 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo civile - Procedimento cautelare - Spese del procedimento - Liquidazione delle spese solo in caso di rigetto della richiesta cautelare *ante causam* o di dichiarazione di incompetenza, e non anche nell'ipotesi di domanda cautelare in corso di causa - Prospettata irragionevole disparità di trattamento di situazioni omogenee - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. civ., art. 669-*septies*, secondo comma.
- Costituzione, art. 3 ..... Pag. 77

## N. 385. Ordinanza 10 - 23 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza - Lavoratori dello spettacolo - Previdenza gestita dall'ENPALS - Retribuzione giornaliera pensionabile - Lamentato deterioro trattamento, rispetto a quello assicurato dal regime generale (gestito dall'INPS) - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- [Legge, *recte*:] D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, settimo comma.
- Costituzione, art. 3 ..... » 79

## N. 386. Ordinanza 10 - 23 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Umbria - Disposizioni in materia di commercio - Vendite promozionali - Ritenuta competenza normativa dello Stato in materia - Sopravvenuta modifica del parametro di giudizio - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24, art. 31.
- Costituzione, artt. 41 e 117 ..... » 81

## N. 387. Ordinanza 10 - 23 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Polizia di Stato - Personale - Cessazione dal servizio per limiti di età - Esclusione dal collocamento in ausiliaria - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio di buon andamento - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 97 ..... » 83

## N. 388. Ordinanza 10 - 23 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo civile - Ricusazione del giudice - Automatica sospensione del processo, anche in caso di istanza reiterativa di altra già dichiarata inammissibile dal giudice competente - Prospettata lesione del principio della ragionevole durata del processo - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. civ., art. 52, terzo comma.
- Costituzione, artt. 3, 101 e 111 ..... » 86

## N. 389. Ordinanza 10 - 23 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Oggetto del giudizio - Disposizione normativa trasfusa in un testo unico - Trasferimento della questione - Ammissibilità.**

– D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 80.

**Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato - Limite territoriale alla scelta del difensore di fiducia - Possibilità di nominare un difensore *extra districtum*, con rimborso per le sole spese sostenute nel distretto - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento tra soggetti abbienti e non abbienti, con limitazione del diritto di difesa - Questione identica o analoga ad altre già oggetto di esame - Carezza di elementi nuovi - Manifesta infondatezza delle questioni.**

– Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 9.

– Costituzione, artt. 3 e 24, secondo e terzo comma ..... Pag. 88

## N. 390. Ordinanza 10 - 23 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Ordinamento penitenziario - Regime carcerario speciale - Possibile incompatibilità con la salute dell'imputato detenuto - Esclusione della possibilità di un sindacato, da parte del giudice procedente, sul provvedimento ministeriale di sospensione del trattamento ordinario - Competenza del tribunale di sorveglianza a decidere sui reclami avverso le prescrizioni ministeriali - Lamentata irragionevolezza, con limitazione dei poteri giurisdizionali e del principio di tutela della salute - Manifesta infondatezza della questione.**

– Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-*bis* comma 2-*bis*.

– Costituzione, artt. 3, 32 e 101 ..... » 90

## N. 391. Ordinanza 10 - 23 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Crediti di rivalsa - Privilegio speciale sui beni oggetto della cessione, con esclusione del privilegio sulla generalità dei beni mobili del debitore - Lamentata parificazione nel trattamento di situazioni diverse - Impossibilità di applicazione della norma censurata, da parte del rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.**

– Cod. civ., art. 2758, secondo comma, come sostituito dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426.

– Costituzione, art. 3 ..... » 94

## N. 392. Ordinanza 10 - 23 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte sui redditi - Errori materiali della dichiarazione - Possibilità di correzione entro il termine fissato per la dichiarazione, per il secondo periodo di imposta, e non sino al momento dell'accertamento definitivo - Lamentata violazione del principio di capacità contributiva e del canone della ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.**

– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 9, ultimo comma, introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

– Costituzione, artt. 3 e 53 ..... » 96

N. 393. Sentenza 10 - 25 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Oggetto del giudizio - Abrogazione delle norme censurate - Irrilevanza, nella specie, nel giudizio di costituzionalità.**

**Oggetto del giudizio - Norme estranee ai termini della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.L.Lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 (convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290), artt. 18 e 19.
- Costituzione, artt. 25, primo comma, 101, 108 e 111.

**Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di espropriazione - Decisioni in sede contenziosa - Giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli - Composizione - Partecipazione al collegio dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale o di un suo delegato - Carenza dei requisiti di indipendenza richiesti agli organi giurisdizionali, con lesione della regola della precostituzione del giudice - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- D.L.Lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 (convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290), art. 17, come modificato dall'art. 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131.
- Costituzione, artt. 108, secondo comma, 111, secondo comma (introdotto dalla legge cost. 23 novembre 1999, n. 2), e art. 25, primo comma.

**Espropriazione per pubblica utilità - Giudizi davanti alla Giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli - Onorario dei componenti e spese di giudizio a carico delle parti - Preteso contrasto con il diritto di agire in giudizio e con il principio di eguaglianza - Non fondatezza delle questioni.**

- D.L.Lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 (convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290), artt. 20 e 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 101 e 111 .....

Pag. 99

N. 394. Sentenza 10 - 25 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Oggetto del giudizio - Disposizione normativa cui va riferita la questione - Individuazione.**

**Processo penale - Rapporto con il procedimento disciplinare - Sentenze di applicazione della pena su richiesta - Effetto di giudicato nel procedimento disciplinare - Applicabilità retroattiva, ovvero alle pronunce intervenute anteriormente alla nuova disciplina - Violazione del diritto alla difesa esplicabile nel procedimento disciplinare - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 10, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

» 104

N. 395. Ordinanza 10 - 25 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte sui redditi - Plusvalenze da esproprio o cessione volontaria di aree fabbricabili - Lamentato effetto espropriativo della tassazione, con incidenza sul principio di capacità contributiva e disparità di trattamento per equiparazione di situazioni diverse e differenziazione di situazioni omogenee - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11.
- Costituzione, artt. 3, 42 e 53 .....

» 108

- N. 396. Ordinanza 10 - 25 luglio 2002.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Processo penale - Dibattimento - Esame testimoniale - Acquisizione al fascicolo del dibattimento di dichiarazioni rese in precedenza dal testimone, nell'ipotesi in cui risulti compromessa la genuinità dell'esame dibattimentale - Prospettata lesione del principio di parità delle parti nel processo e del principio di buon andamento - Manifesta infondatezza della questione.**  
- Cod. proc. pen., art. 500, comma 4.  
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111 ..... Pag. 111
- N. 397. Ordinanza 10 - 25 luglio 2002.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Regione Friuli-Venezia Giulia - Urbanistica - Vincoli di inedificabilità o preordinati all'espropriazione - Possibilità di reiterare i vincoli senza che sia previsto indennizzo - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.**  
- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt. 36, comma 1, 37, 38 e 39.  
- Costituzione, art. 42, terzo comma ..... » 113
- N. 398. Ordinanza 10 - 25 luglio 2002.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Elezioni - Cause di incompatibilità - Incompatibilità fra la carica di sindaco e la qualifica di primario di azienda sanitaria locale - Intervenuta abrogazione della relativa previsione di legge - Prospettato eccesso di delega, con lesione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e di eguaglianza - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**  
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 63, 66 e 274, lettera l).  
- Costituzione, artt. 3, 76 e 97 ..... » 116
- N. 399. Ordinanza 10 - 25 luglio 2002.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Questione di legittimità costituzionale - Intervenuta definizione con ordinanza di manifesta inammissibilità - Riproponibilità da parte dello stesso giudice a quo nello stesso giudizio - Condizione.**  
**Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) - Insediamento produttivo insistente sul territorio di più Comuni - Determinazione dell'imposta sulla base della superficie compresa nel territorio dell'ente di riferimento - Prospettata disparità di trattamento rispetto agli insediamenti ricadenti su un unico Comune - Manifesta infondatezza della questione.**  
- D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144), art. 1, comma 5, come modificato dal d.l. 30 settembre 1989, n. 332 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384) e dal d.l. 27 aprile 1990, n. 90 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165).  
- Costituzione, artt. 3 e 53 ..... » 119
- N. 400. Ordinanza 10 - 25 luglio 2002.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Contenzioso tributario - Giudizi in grado di appello - Divieto di eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio - Disposizione transitoria - Inapplicabilità di tale preclusione ai giudizi già pendenti davanti alla Commissione di secondo grado - Assunta carenza di principi e criteri direttivi nella delega legislativa - Manifesta infondatezza della questione.**  
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 79, comma 1.  
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 30, comma 1, lettera u), della legge 30 dicembre 1991, n. 413). ..... » 122

## N. 401. Ordinanza 10 - 25 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree fabbricabili - Riduzione dell'indennità dovuta ad un importo corrispondente al valore dichiarato dall'espropriato ai fini impositivi - Prospettata disparità di trattamento tra i soggetti proprietari anche in relazione alla diversità tra aree fabbricabili e agricole e lamentata incongruità dell'indennizzo espropriativo - Questione già oggetto di esame - Assenza di motivi ulteriori - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 1.

- Costituzione, artt. 3 e 42 ..... Pag. 124

## N. 402. Ordinanza 10 - 25 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Impossibilità di dare esecuzione immediata al provvedimento - Trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza - Assunto contrasto con le garanzie della libertà personale - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1.

- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma ..... » 126

## N. 403. Ordinanza 10 - 25 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Professioni - Reato di abusivo esercizio di una professione - Esercizio abusivo della professione di odontoiatra - Ritenuta configurabilità del reato nei confronti dei laureati in medicina e chirurgia immatricolati negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85, che non avessero esercitato la prescritta opzione per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri nel termine fissato - Prospettata diversità di trattamento di situazioni identiche - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Cod. pen., art. 348; d.lgs. 13 ottobre 1998, n. 386, art. 1, comma 4; legge 31 ottobre 1988, n. 471, art. unico (in combinato disposto).

- Costituzione, art. 3. .... » 128

## N. 404. Ordinanza 10 - 25 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Elezioni - Contenzioso elettorale - Cause di incompatibilità - Incompatibilità alla carica di sindaco, per lite pendente tra il sindaco e il Comune, promossa con azione popolare - Prospettata violazione del diritto di accesso alle cariche elettive, del principio di buon andamento amministrativo e del diritto di difesa - Sopravvenuta modifica della disposizione oggetto delle censure - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza, anche con riguardo alla prospettata questione delle norme sopravvenute - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 63, comma 1, numero 4.

- Costituzione, artt. 24, primo e secondo comma, 51, primo comma, e 97, primo comma. .... » 131

## N. 405. Ordinanza 10 - 25 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Adozione di misure cautelari personali - Dichiarazioni rese da persona offesa informata dei fatti, in caso di accertata sua sottoposizione a minaccia affinché non renda dichiarazioni o dichiarare il falso - Possibilità di valutare le precedenti dichiarazioni accusatorie rese dalla stessa persona senza applicare l'art. 192 cod. proc. pen. - Mancata previsione - Prospettata irragionevole diversità di disciplina, rispetto a quella valevole per la fase dibattimentale - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., artt. 273, comma 1-bis e 192, commi 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3 e 111, quinto comma .....

Pag. 134

## N. 406. Ordinanza 10 - 25 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Incompatibilità del giudice - Incompatibilità a tenere l'udienza preliminare anche per il giudice che, durante le indagini, abbia adottato un provvedimento di carattere interlocutorio quale la fissazione dell'interrogatorio preventivo (ex art. 289 cod. proc. pen.) non seguita in concreto dall'assunzione dell'atto da parte dello stesso giudice - Assunto contrasto con il principio di ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 34, commi 2-ter e 2-quater.
- Costituzione, art. 3 .....

» 137

## N. 407. Sentenza 10 - 26 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Legge della Regione Lombardia - Efficacia subordinata a un successivo accordo con lo Stato - Ricorso statale in via principale - Eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse - Rigetto.**

- Costituzione, art. 127.

**Regione Lombardia - Stabilimenti industriali - Attività a rischio di incidenti rilevanti - Norme di sicurezza regionali - Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri - Pretesa invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza e ambiente - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19, artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117 .....

» 139

## N. 408. Sentenza 10 - 26 luglio 2002.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma.

**Provincia di Bolzano - Personale del ruolo sanitario - Corsi di formazione manageriale - Approvazione di un disegno di legge provinciale in materia - Rinvio governativo per riesame del testo approvato - Ricorso della Provincia per conflitto di attribuzione - Prospettata lesione delle attribuzioni legislative provinciali e del potere di promulgazione spettante al Presidente della Provincia - Sopravvenuta modifica costituzionale, con soppressione del procedimento di rinvio delle leggi regionali e provinciali - Cessazione della materia del contendere.**

- Atto governativo di rinvio della legge della Provincia di Bolzano approvata il 6 ottobre 1999, n. 5/99ter.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9 e 10, e 55, ultimo comma; Costituzione, art. 127; legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, artt. 8 e 10 .....

» 145

## N. 409. Ordinanza 10 - 26 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Trasporto di cose - Contratto di trasporto per conto terzi - Norma di interpretazione autentica - Nullità del contratto privo di annotazione dei dati relativi all'iscrizione nell'albo e all'autorizzazione al trasporto - Rilevanza solo nel caso di stipula del contratto in forma scritta - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento e manifesta illogicità, nonché carenza dei presupposti richiesti per l'emanazione di un decreto-legge - Palese irrilevanza e difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.L. 3 luglio 2001, n. 256 (convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 334), art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 77 .....

Pag. 148

## N. 410. Ordinanza 10 - 26 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Contenzioso tributario - Controversie in materia di imposta di bollo - Azione giudiziaria condizionata al previo esperimento del ricorso amministrativo al Ministero delle finanze - Prospettata, ingiustificata, privazione temporanea del diritto di agire in giudizio - Omessa valutazione, da parte del rimettente, delle modifiche al quadro normativo intervenute anteriormente alla ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 33.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113. ....

» 152

## N. 411. Ordinanza 10 - 26 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Fallimento - Azione fallimentare - Esercizio d'ufficio del tribunale - Obbligo del giudice di riferire al tribunale competente, anziché al pubblico ministero, in caso di insolvenza dell'imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile - Prospettato contrasto con i principi di imparzialità e terzietà del giudice - Questione sollevata in difetto di un «giudizio» - Manifesta inammissibilità.**

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 6 e 8.
- Costituzione, art. 111, secondo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 .....

» 154

## N. 412. Ordinanza 10 - 26 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Calabria - Urbanistica - Realizzazione di reti di telecomunicazione di rilevante impatto edilizio e urbanistico - Sottoposizione al regime dell'autorizzazione, anziché a quello della concessione edilizia previsto dalle leggi dello Stato - Intervenuta modifica del parametro costituzionale invocato dal rimettente - Difetto di motivazione sul punto - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10, art. 56, commi 1 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 9 e 117; legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 3 .....

» 157

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 38. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 maggio 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali - «Sostituzione» di disposizioni della legge statale n. 108 del 1968 senza previsione del limite territoriale delle disposizioni sostitutive, con conseguente ritenuta inapplicabilità delle disposizioni statali «sostituite» su tutto il territorio nazionale.**

- Legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (in particolare, artt. 2, 3 e 4).
- Costituzione, art. 117, commi secondo e quarto; legge 17 febbraio 1968, n. 108.

**Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali - Disciplina dei casi di scioglimento del Consiglio regionale, di rimozione del Presidente della Giunta e di annullamento delle elezioni - Preteso contrasto con la competenza del legislatore statale ad integrare ed attuare le previsioni costituzionali in materia - In via subordinata: Preteso contrasto della legge regionale, approvata con procedimento ordinario, con la previsione costituzionale che riserva allo Statuto la disciplina della forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento - In via ulteriormente subordinata: Asserita reintroduzione di disposizione soppressa dal nuovo testo di revisione della Costituzione; estensione della misura temporanea della permanenza in carica (applicabile eventualmente solo alla Giunta regionale) al Consiglio regionale; mancata limitazione dell'esercizio delle funzioni prorogate ai soli affari indifferibili ed urgenti; termine eccessivamente dilatorio per la indizione delle elezioni ed in mancanza dei *'dies a quibus'* di decorrenza; prolungamento del termine di indizione, nel caso di annullamento giurisdizionale delle elezioni, decorrente dallo «spirare del termine per l'azione revocatoria».**

- Legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (in particolare, art. 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7).
- Costituzione, artt. 117, commi secondo e quarto, 123, primo comma, e 126 (in particolare, ultimo comma); legge 17 febbraio 1968, n. 108.

**Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali - Elezione del nuovo Consiglio regionale - Proroga dei poteri del precedente finché non è riunito il nuovo Consiglio - Denunciata innovazione rispetto alle previsioni della legge statale in materia (art. 3 l. n. 108/1968) - Invasione del potere statale di stabilire la durata degli organi elettivi delle Regioni e, conseguentemente, il perdurare delle loro funzioni - In via subordinata: Denunciata violazione della previsione costituzionale che riserva allo «Statuto» e non già alla legge regionale la disciplina della materia.**

- Legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (in particolare, art. 3, comma 2).
- Costituzione, artt. 122 e 123, comma primo; legge 17 febbraio 1968, n. 108.

**Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali - Denunciata inosservanza della previsione costituzionale che subordina la legislazione regionale alla previa fissazione dei principi fondamentali e dei limiti da parte del legislatore statale.**

- Legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1.
- Costituzione, art. 122, commi primo, secondo e quinto .....

Pag. 161

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 372

*Sentenza 10 - 22 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Intervento in giudizio - Provincia autonoma di Bolzano - Giustificazione dell'intervento, in relazione all'oggetto del giudizio.**

– Statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 107.

**Rilevanza della questione - Difetto - Eccezione di inammissibilità, sul presupposto della mancata impugnazione, nel giudizio a quo, di un precedente atto lesivo - Infondatezza.**

**Rilevanza della questione - Difetto - Eccezione di inammissibilità, sul presupposto della insussistente condizione per l'operatività del beneficio di cui si chiede l'applicazione - Infondatezza.**

**Termini normativi della questione - Norma cui è riferibile la questione - Ritenuta erronea indicazione, da parte del rimettente - Eccezione di inammissibilità - Infondatezza.**

**Rilevanza della questione - Difetto - Eccezione di inammissibilità, sul presupposto della possibile risoluzione della questione in via interpretativa - Infondatezza.**

**Provincia di Bolzano - Uffici giudiziari - Vincitori del concorso di uditori giudiziari - Necessità di assistere parenti disabili - Limite al mutamento di sede (fuori dal territorio provinciale) - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento - Non fondatezza della questione.**

– D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, art. 38, terzo comma, modificato dall'art. 3 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84.

– Costituzione, art. 3.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione degli uffici statali siti nella Provincia autonoma di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), quale modificato dall'art. 3 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84 (Modificazioni agli articoli 1, 35, 38, 39 e 47 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, relativi a disposizioni per la magistratura in provincia di Bolzano), promosso con ordinanza emessa

il 28 novembre 2001 dal T.A.R. del Lazio su ricorso proposto da Colombo Cristina contro Ministero della giustizia ed altro, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visti l'atto di costituzione di Colombo Cristina nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2002 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato Andrea Guarino per Colombo Cristina, gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso del giudizio promosso dalla dottoressa Cristina Colombo, vincitrice del concorso per dieci posti di uditore giudiziario riservato alla Provincia autonoma di Bolzano, avverso il diniego opposto dal Consiglio superiore della magistratura alla richiesta della ricorrente di ottenere l'assegnazione della sede di servizio in Genova o sede limitrofa, in forza dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), al fine di potere assistere alcuni parenti affetti da handicap grave ai sensi della stessa legge e con lei conviventi, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — sezione I con ordinanza del 28 novembre 2001, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, terzo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione degli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), quale modificato dall'art. 3 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84 (Modificazioni agli articoli 1, 35, 38, 39 e 47 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, relativi a disposizioni per la magistratura in provincia di Bolzano), assumendo che tale norma, nella parte in cui prevede che i magistrati reclutati mediante concorso speciale nella provincia di Bolzano possono proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci anni dalla loro nomina, violi l'art. 3 della Costituzione.

1.1. — Il tribunale rimettente evidenzia come sia pacifica tra le parti non solo l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, ma anche l'applicabilità di tale normativa ai magistrati, compresi quelli che prestano servizio nella Provincia autonoma di Bolzano, nonché il fatto che anche tali magistrati facciano parte del ruolo nazionale del personale della magistratura.

Non vi sarebbero, dunque, preclusioni di principio ad ammettere che il vincitore di un concorso speciale — avente tuttavia i caratteri di concorso nazionale, come quello per uditore giudiziario nella Provincia autonoma di Bolzano — benefici dei meccanismi previsti dal quinto comma dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992 concernenti la assegnazione di sede.

1.2. — Alla piena esplicazione della operatività dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 anche rispetto al caso in questione è, però, di ostacolo l'art. 38, terzo comma, del d.P.R. n. 752 del 1976, in base al quale è possibile «proporre domande di trasferimento solo dopo dieci anni dalla nomina in ruolo» limite da ritenere *a fortiori* riferibile anche alle domande di prima assegnazione.

L'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, conseguentemente, sarebbe applicabile ai magistrati vincitori del concorso per uditore giudiziario della Provincia autonoma di Bolzano unicamente ai fini dell'assistenza di congiunti handicappati residenti della stessa provincia.

L'assetto normativo così delineato, ad avviso del giudice *a quo*, limitando la tutela dei diritti dell'handicappato in relazione al territorio della Provincia autonoma di Bolzano, appare «illogicamente ed iniquamente discriminatorio», dal momento che la norma impugnata verrebbe a determinare un assetto nel cui contesto «i diritti costituzionali [...] (possono) trovare diversa tutela a seconda che il malato assistito abbia, o non abbia, la ventura di risiedere in un determinato ambito territoriale».

In punto di rilevanza il rimettente, dopo aver evidenziato di ritenere infondata l'eccezione di tardività opposta dalla Avvocatura dello Stato nel giudizio *a quo*, sottolinea come «la norma della cui costituzionalità si dubita imporrebbe la reiezione del ricorso, laddove la sua caducazione [...] condurrebbe a un esito opposto».

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo, innanzitutto per l'inammissibilità della questione, dal momento che il ricorso della dottoressa Colombo dinanzi al Tribunale amministrativo del Lazio sarebbe tardivo a causa della natura meramente ricognitiva della delibera effettivamente impugnata, rispetto a precedente delibera del Consiglio superiore della magistratura, non impugnata tempestivamente; vi sarebbe, dunque, difetto di rilevanza.

2.1. — La questione di legittimità costituzionale sarebbe inoltre infondata.

A sostegno di tale assunto, la difesa erariale ricorda le peculiarità che contraddistinguono la disciplina dettata per il personale della magistratura addetto agli uffici giudiziari di Bolzano. Tali peculiarità trovano il proprio fondamento nell'articolo 116 della Costituzione, nell'articolo 89 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché nelle corrispondenti norme di attuazione dello statuto dettate dal d.P.R. n. 752 del 1976, che, al Titolo III, detta norme speciali per la magistratura nella Provincia autonoma di Bolzano. Da tale assetto normativo risulterebbe che il conferimento delle funzioni giudiziarie presso gli uffici giudiziari di Bolzano sarebbe condizionato al superamento di un concorso speciale bandito dal Ministro della giustizia, finalizzato esclusivamente alla copertura di quelle sedi specifiche preventivamente individuate.

In connessione con le argomentazioni appena richiamate, l'Avvocatura menziona l'indirizzo giurisprudenziale concernente l'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, secondo il quale l'inciso «ove possibile» contenuto in tale disposizione, deve essere interpretato nel senso di ritenere limitata la possibilità del familiare del disabile di scegliere la sede di servizio più vicina al familiare medesimo allorché l'esercizio di tale diritto venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro.

3. — Si è costituita la dottoressa Cristina Colombo, chiedendo di dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, ovvero, in subordine, di risolvere in via interpretativa la proposta questione di legittimità costituzionale.

La ricorrente aderisce alle argomentazioni dell'ordinanza di remissione, evidenziando peraltro come la capacità espansiva delle norme di attuazione trovi un limite nello stesso statuto e nella specifica funzione cui le norme di attuazione sono preposte. Ove tali limiti vengano superati, infatti, le norme di attuazione dovrebbero essere considerate viziate.

La norma impugnata, d'altra parte, avrebbe l'effetto di sancire la prevalenza dell'organizzazione giurisdizionale sui diritti costituzionali del singolo: ciò che proverebbe, senza ombra di dubbio, la sua illegittimità costituzionale.

La parte privata invita da ultimo la Corte a tener conto della possibilità di risolvere il prospettato dubbio di costituzionalità in via interpretativa: ciò, in quanto l'art. 38, terzo comma, del d.P.R. n. 752 del 1976 riguarderebbe soltanto il trasferimento in via ordinaria dei magistrati, e non invece il «diritto a scegliere la sede» nel caso di straordinario bisogno, contemplato dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992. Una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in questione, dunque, porterebbe a ritenere quest'ultima non applicabile nella vicenda *de qua*.

4. — È intervenuta, altresì, la Provincia autonoma di Bolzano nel giudizio incidentale, preliminarmente richiamando l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale che ritiene ammissibile tale atto allorché si controverta di aspetti normativi direttamente concernenti l'autonomia provinciale.

4.1. — Sulla rilevanza della questione, la difesa della Provincia osserva che la norma di cui si chiede l'applicazione presupporrebbe l'attuale convivenza tra il disabile ed il familiare che invoca il beneficio previsto dalla suddetta legge: tale requisito sarebbe stato in concreto mancante, e ciò determinerebbe l'irrilevanza del prospettato dubbio di costituzionalità.

4.2. — Nel merito, la Provincia, a differenza del tribunale rimettente ed in adesione agli argomenti dell'Avvocatura, sostiene che la norma impugnata troverebbe la sua «giustificazione negli articoli 89, 99 e 100 dello statuto speciale di autonomia approvato con il d.P.R. n. 670/1972, che detta misure di tutela per la minoranza linguistica in provincia».

Proprio «per garantire la tutela di tali diritti costituzionali direttamente espressivi del principio generale di tutela delle minoranze linguistiche vengono indetti i concorsi speciali ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. 752/1976».

5. — In prossimità dell'udienza, la difesa della dottoressa Colombo ha presentato un'ulteriore memoria in cui ha replicato sia alle eccezioni di irrilevanza sia alle argomentazioni nel merito prospettate dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Avvocatura generale dello Stato.

5.1. — In particolare, in relazione ai rilievi formulati nel merito dagli intervenienti, la difesa della parte privata ribadisce che essi muovono dall'erroneo presupposto della specialità del ruolo dei magistrati di Bolzano: circostanza questa pacificamente esclusa dal Consiglio superiore della magistratura, nonché dalla giurisprudenza amministrativa sul punto. Si insiste, inoltre, sulla possibilità di risolvere la questione in via interpretativa, potendosi ritenere, coerentemente con il sistema e con esigenze di razionalità ed equità costituzionale, che le norme dell'art. 38, terzo comma, «non si applichino ai casi in cui il trasferimento è chiesto volontariamente dal magistrato [...] nell'esercizio di un altro diritto costituzionale».

Dopo aver ribadito tali rilievi generali, la memoria si impegna in una analitica disamina dei singoli argomenti prospettati *ex adverso*.

6. — Infine, ha depositato una ulteriore memoria anche la Provincia autonoma di Bolzano, nella quale si sostiene, in completo disaccordo con quanto sostenuto dalla ricorrente nel giudizio *a quo* e nella stessa ordinanza di rimessione, che «per il personale della magistratura di Bolzano è stato creato un ruolo locale, che l'art. 89 dello statuto sottrae alla disciplina relativa ad altri ruoli locali istituiti per il personale civile dello Stato». In conseguenza di ciò, aderendo alla ricostruzione dell'Avvocatura di Stato, «il bando, *lex specialis*, ha delimitato l'ambito delle sedi di lavoro nel cui contesto soltanto può trovare applicazione l'art. 33, comma 5, della legge n.104/1992».

Sulla base di tale presupposto, la memoria della Provincia ribadisce le proprie considerazioni anche a riguardo delle ulteriori osservazioni contenute nella memoria di costituzione della dottoressa Colombo.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione I - dubita della legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia autonoma di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), quale modificato dall'art. 3 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84 (Modificazioni agli articoli 1, 35, 38, 39 e 47 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, relativi a disposizioni per la magistratura in provincia di Bolzano).

Il rimettente muove dal rilievo che questa disposizione limita la piena applicazione dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate) alla sola sfera territoriale della Provincia autonoma di Bolzano e quindi sarebbe censurabile ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, poiché determinerebbe una disparità di trattamento né ragionevole né giustificabile in sede di bilanciamento degli interessi.

Infatti, il mancato riconoscimento ai vincitori del concorso per uditore giudiziario riservato alla Provincia autonoma di Bolzano del «diritto a scegliere, ove possibile la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio», ove assistano con continuità «un parente od un affine entro il terzo grado handicappato» (articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992), sull'intero territorio nazionale, sarebbe in contrasto con la comunanza di ruolo e di *status* tra i vincitori dei diversi concorsi per uditore giudiziario.

Dal momento che il conflitto tra il terzo comma dell'art. 33 del d.P.R. n. 752 del 1976 e il comma 5 della legge n. 104 del 1992 non può essere risolto in via interpretativa tramite il criterio della successione delle leggi nel tempo, poiché il d.P.R. n. 752 del 1976 è una norma di attuazione di uno statuto speciale e possiede quindi una particolare forza di resistenza dinanzi a leggi o atti con forza di legge, l'unica via disponibile resterebbe l'istanza di dichiarazione di illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 33 del d.P.R. n. 752 del 1976.

2. — È intervenuta nel presente giudizio, presentando due memorie, la Provincia autonoma di Bolzano. Questo intervento appare giustificato in relazione all'oggetto del giudizio di costituzionalità, relativo ad una norma di attuazione dello statuto regionale, adottata secondo la speciale procedura di cui all'articolo 107 dello statuto e relativa ad una disposizione finalizzata alla stabilità degli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano,

composti in modo da tutelare la presenza di tutti i gruppi linguistici presenti nella provincia e da garantire il bilinguismo nell'attività giudiziaria (conformemente si vedano l'ordinanza n. 277 del 1997, con allegata ordinanza letta nell'udienza pubblica del 20 maggio 1997, e la sentenza n. 353 del 2001).

3. — L'Avvocatura dello Stato e la Provincia autonoma di Bolzano hanno sollevato quattro diverse eccezioni di inammissibilità: la prima riferita alla affermata tardività del ricorso al t.a.r. presentato dall'interessata, poiché non avrebbe impugnato la prima, ma solo la seconda delibera del Consiglio superiore della magistratura, che sarebbe meramente ricognitiva della prima; la seconda, riferita alla asserita mancata convivenza dell'interessata con la madre, condizione che renderebbe inapplicabile il comma 5 dell'articolo 38 della legge 104 del 1992; la terza, riferita al fatto che la norma da impugnare da parte di un vincitore del concorso per uditore giudiziario avrebbe dovuto essere non l'art. 38 del d.P.R. n. 752, ma l'art. 37 che si riferisce alla destinazione agli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano dei vincitori dei concorsi per uditore; la quarta, riferita al fatto che il t.a.r. avrebbe potuto risolvere la questione in via interpretativa.

Le eccezioni di inammissibilità non possono essere accolte.

La prima, in quanto l'eccezione di tardività del ricorso è stata esaminata dal tribunale rimettente e risolta nel senso dell'infondatezza.

La seconda, perché, a prescindere dalle diverse ricostruzioni della situazione di fatto, il comma 5 dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 non impone più, per la sua applicabilità, la convivenza dell'interessato con la «persona handicappata», dal momento che l'art. 19 della legge 8 marzo 2000 n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città) ha esplicitamente soppresso questa condizione per l'applicabilità del comma 5 dell'articolo 33.

La terza, perché l'articolo 37 del d.P.R. n. 752 del 1976 si riferisce alle varie modalità di copertura dei posti vacanti negli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano, mentre è l'articolo 38 che determina alcune regole speciali relative allo stato giuridico di questi giudici.

La quarta, perché il t.a.r. rimettente appare pienamente convinto dell'interpretazione da dare all'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, salva l'insuperabile preclusione derivante appunto dalla disposizione dell'articolo 38, quinto comma, del d.P.R. n. 752 del 1976, riferibile anche alle prime assegnazioni dei vincitori del concorso, norma rispetto alla quale, non a caso, il t.a.r. solleva questione di legittimità costituzionale.

4. La questione non è fondata.

La legge n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, come ha più volte avuto occasione di affermare questa Corte anche con specifico riferimento all'art. 33, comma 5 (*cfr.* sentenza n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997).

Peraltro né l'istituto di cui all'articolo 33, comma 5, è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della «persona handicappata», né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso «ove possibile».

Nel caso di specie, la possibilità di applicare questa disposizione sull'intero territorio nazionale e non limitatamente al territorio della Provincia autonoma di Bolzano è preclusa dalla particolare normativa relativa ai vincitori del concorso per uditore giudiziario previsto dall'art. 35 della stessa norma di attuazione (d.P.R. n. 752 del 1976), ma anche dall'art. 20 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali a norma dell'art. 17, commi 113 e 114 della legge 15 maggio 1997 numero 127), quale modificato dall'articolo 11, comma 2a) della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura).

Tale insieme di disposizioni configura una disciplina legislativa speciale per questo tipo di concorso, ma anche uno stato giuridico in parte differenziato per coloro che lo vincano, pur all'interno di un unico ruolo nazionale dei magistrati (l'unicità del ruolo è resa palese da quanto previsto dal secondo comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 752 del 1976, oltre che dalla trasferibilità dei magistrati vincitori del concorso a sedi giudiziarie estranee al territorio della Provincia di Bolzano, seppure dopo almeno 10 anni).

Pur in presenza di un ruolo unico a livello nazionale possono, infatti, esservi normative specifiche per la tutela di rilevanti interessi collettivi, che in varia misura limitano l'espletamento dell'attività lavorativa a determinate sfere territoriali.

Ciò è appunto quanto si verifica con la normativa relativa al concorso «per la copertura dei posti di uditore giudiziario nella Provincia autonoma di Bolzano» (articolo 35, primo comma, del d.P.R. n. 752 del 1976), in attuazione delle disposizioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

La normativa contenuta nel Titolo III del d.P.R. n. 752 del 1976 sviluppa ed articola quanto disciplinato non solo nell'articolo 89 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ma anche nell'articolo 100 del medesimo statuto, relativo al bilinguismo da garantire nei pubblici uffici.

In particolare, l'articolo 38 del d.P.R. n. 752 del 1976 introduce una serie di istituti finalizzati ad assicurare una significativa stabilità di sede per i magistrati operanti presso gli uffici giudiziari di Bolzano, al fine evidente di garantire una migliore funzionalità di questi uffici, i cui componenti «a qualsiasi gruppo linguistico appartengano» assicurano lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nel rispetto di un effettivo bilinguismo. Mentre, infatti, la seconda parte del settimo comma dell'articolo 89 dello statuto regionale garantisce ai singoli magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco «la stabilità di sede nella Provincia stessa [...] ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità» l'articolo 38 della norma di attuazione stabilisce che tutti i magistrati assegnati agli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano non possono essere trasferiti fuori dal territorio provinciale, se non a domanda, facendo salvi i soli casi elencati al secondo comma dello stesso art. 38 («Restano ferme le norme dell'ordinamento giudiziario in materia di incompatibilità e di trasferimento d'ufficio quale sanzione disciplinare accessoria, nonché le norme in materia di trasferimento d'ufficio per incompatibilità funzionale o ambientale di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 e successive modificazioni e integrazioni»).

In questo contesto il terzo comma — oggetto del presente giudizio — stabilisce appunto che i magistrati assunti tramite gli speciali concorsi disciplinati dall'art. 35 della medesima norma di attuazione non possano proporre domande di trasferimento se non «dopo dieci anni dalla nomina in ruolo», ponendo quindi un limite al mutamento volontario della sede di servizio fuori dal territorio della Provincia autonoma di Bolzano, limite non irragionevole ove si consideri l'esigenza di una particolare stabilità di questi uffici giudiziari.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, terzo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione degli uffici statali siti nella Provincia autonoma di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), quale modificato dall'art. 3 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84 (Modificazioni agli articoli 1, 35, 38, 39 e 47 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, relativi a disposizioni per la magistratura in provincia di Bolzano), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, prima sezione, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* DE SIERVO

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 373

*Sentenza 10 - 23 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Termini normativi della questione - Appropriata indicazione operata dal giudice rimettente - Eccezione di inammissibilità, sull'assunto contrario - Infondatezza.**

**Non manifesta infondatezza della questione - Difetto di motivazione del giudice rimettente - Esclusione - Eccezione di inammissibilità sull'assunto contrario - Infondatezza.**

**Regione Puglia - Organizzazione e personale regionale - Posti vacanti del ruolo organico di ciascuna qualifica - Copertura per la totalità dei posti mediante concorso riservato al personale dell'amministrazione regionale - Contrasto con la regola del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di altro profilo.**

- Legge Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7, art. 32, comma 1; legge Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26, art. 39 (in combinato disposto).
- Costituzione, art. 97 (e art. 3).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 32, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale), e dell'art. 39 della legge della Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26 (Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1982-1984. Accordo nazionale del 29 aprile 1983), promossi con ordinanze emesse il 5 luglio (n. cinque ordinanze), e il 6 dicembre 2001 (n. due ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, rispettivamente iscritte ai numeri 39, 40, 41, 42, 43, 62 e 69 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 6, 7 e 8, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione di Arnaldo Caiazza e di Maurizio Catamerò, nonché gli atti di intervento della Regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2002 il Giudice relatore Franco Bile;

Uditi gli avvocati Luigi Paccione per Arnaldo Caiazza, Francesco Cipriani per Maurizio Catamerò e gli avvocati Antonio De Feo e Nicolò Zanon per la Regione Puglia.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con l'ordinanza iscritta al n. 39 del registro ordinanze del 2002, emessa il 24 novembre 2001, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale «del combinato disposto» dell'articolo 32, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale), e dell'articolo 39 della legge della Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26 (Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1982-1984. Accordo nazionale del 29 aprile 1983), «nella parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno».

L'ordinanza è stata resa nel corso del giudizio proposto contro la Regione Puglia da un suo dipendente, formalmente inquadrato nel ruolo unico regionale nella sesta qualifica funzionale, munito del titolo di studio (laurea) richiesto per accedere alla ottava qualifica, per l'annullamento del provvedimento con cui era stato escluso, per mancanza dei requisiti richiesti, dal «concorso interno per titoli ed esami a 482 posti di ottava qualifica - funzionario», bandito con delibera della Giunta regionale del 30 dicembre 1997, nonché degli atti connessi e conseguenti.

Il giudice rimettente rileva che il comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 7 del 1997 aveva disposto che, entro due anni dalla sua entrata in vigore e comunque per una sola volta e prima del processo di trasferimento delle funzioni al sistema delle autonomie locali, si sarebbe provveduto alla copertura dei posti vacanti del ruolo organico regionale di ciascuna qualifica secondo le modalità di cui allo stesso articolo, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 26 del 1984, confermato dall'art. 61 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13 (Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1985-1987. Accordo Nazionale per il periodo 1985-1987), e dall'art. 46, comma 2, della legge regionale 5 maggio 1990, n. 22 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell'Accordo Nazionale per il triennio 1988/1990); che a sua volta il citato art. 39 della legge regionale n. 26 del 1984 aveva disposto che «in occasione delle operazioni di ristrutturazione connesse all'attuazione della presente legge, sulla base della legge regionale di organizzazione, e anche per un definitivo riequilibrio della applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, il 100% dei posti vacanti in ciascuna qualifica funzionale, dalla seconda all'ottava, è coperto mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con un'anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo e in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza»; che con l'impugnata deliberazione l'Amministrazione regionale aveva bandito i concorsi interni riservati al personale regionale ed in particolare il concorso interno per 482 posti di ottava qualifica funzionale, prescrivendo come requisiti di partecipazione quelli indicati dal predetto art. 39; che il ricorrente — escluso dal concorso non avendo i requisiti per partecipare ad esso, in particolare non possedendo la qualifica immediatamente inferiore all'ottava — aveva dedotto in primo luogo che la normativa regionale andava intesa nel senso di non imporre congiuntamente per il concorso interno il requisito del titolo di studio e la qualifica immediatamente inferiore, ed in secondo luogo di possedere il requisito del titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso (cioè la laurea), onde «la illegittimità derivata» del bando, in quanto gli precludeva la possibilità di concorrere indipendentemente dalla qualifica di appartenenza.

Il giudice rimettente ritiene, quindi, la questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata, ed all'uopo richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui:

a) «modalità prevalente di selezione del personale delle pubbliche amministrazioni [è] quella del pubblico concorso, in ossequio al disposto dell'art. 97 Cost. che impone il buon andamento degli uffici attraverso la migliore selezione del personale garantita appunto dalla maggior partecipazione alle procedure selettive assicurate dal concorso esterno»;

b) l'art. 97 si correla agli articoli 51 e 98 della Costituzione, nel senso che nell'ordinamento democratico, essendo affidato all'amministrazione, «separata nettamente da quella di governo (politica per definizione), il perseguimento delle finalità pubbliche obiettive» il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizione di imparzialità, valore che imporrebbe «che l'esame sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei vari concorrenti»;

c) la possibilità di selezionare diversamente il personale presuppone esigenze del tutto peculiari ed eccezionali, idonee a giustificare la deroga per garantire il buon andamento;

d) analoghe conclusioni valgono con riferimento al passaggio di impiegati alla categoria superiore;

e) la diffusione della pratica del concorso interno nel passaggio da un livello ad un altro produce una distorsione, in quanto, oltre a tradursi in una surrettizia reintroduzione del sistema delle carriere in un sistema che ne presuppone invece il superamento, incide sul principio del buon andamento;

f) l'accesso al concorso può essere condizionato al possesso dei requisiti fissati in base alla legge, in modo da non escludersi *a priori* che possa richiedersi il possesso di una precedente esperienza nell'ambito dell'amministrazione, ove si configuri come requisito professionale secondo ragionevolezza, mentre, quando ciò non ricorra, la sostituzione di meccanismi selettivi esclusivamente interni ad un apparato amministrativo non sarebbe giustificata sul piano costituzionale.

Nel caso di specie, ad avviso del giudice rimettente, non sarebbe ragionevole che la selezione riservata agli interni costituisca l'unica forma di selezione, in quanto prevista per il 100% dei posti messi a concorso, «con gli effetti paradossali e ingiustificati indicati dal ricorrente, al quale, pur essendo in possesso del titolo richiesto per l'accesso dall'esterno ed in astratto idoneo, è inibita la partecipazione al concorso giacché riservata ai titolari di mera «rendita di posizione» costituita dal possesso della qualifica immediatamente inferiore a quella messa a concorso in ossequio ad una anacronistica scelta di cooptazione generalizzata che si traduce in una sorta di globale scivolamento verso l'alto del personale di servizio».

1.2. — Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, depositando memoria, nella quale sostiene la inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione.

L'inammissibilità deriverebbe dall'errore in cui il rimettente sarebbe incorso sia censurando il comma 1 anziché il comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 7 del 1997, che sarebbe la disposizione contenente la riserva dei posti, sia non censurando anche gli artt. 61 della legge regionale n. 13 del 1988 e 46, comma 2, della legge regionale n. 22 del 1990, che il primo comma dell'art. 32 richiama al pari dell'art. 39 della legge regionale n. 26 del 1984.

La questione sarebbe poi inammissibile anche perché il rimettente non avrebbe specificato sotto quali profili i principi costituzionali evocati risulterebbero violati dalle disposizioni denunciate, onde la motivazione in punto di non manifesta infondatezza sarebbe assolutamente generica.

Quanto all'infondatezza della questione, la Regione rileva anzitutto che la sentenza n. 1 del 1999 aveva ritenuto incostituzionale la normativa allora censurata in quanto la riserva dei posti era consentita anche ai dipendenti non appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore, in tal modo attribuendosi all'anzianità di servizio una funzione del tutto abnorme anche in mancanza del titolo di studio prescritto ed a prescindere dall'esercizio di fatto delle mansioni superiori, nonché prevedendosi il superamento di una prova scritta di contenuto più che mai generico e di un corso ed un esame di contenuto altrettanto generico ed anche la possibilità di esercitare in via provvisoria le funzioni connesse alla qualifica superiore prima dell'esaurimento del corso e dell'esame finale. Viceversa, nel caso in esame l'accesso alla qualifica superiore è strettamente legato all'appartenenza alla qualifica immediatamente inferiore, al possesso del titolo di studio prescritto e, circostanza ancor più rilevante, al necessario superamento di due prove scritte e di una prova orale «idonee a consentire una seria verifica della professionalità richiesta per la qualifica da ricoprire».

La Regione illustra poi le motivazioni delle proprie scelte legislative. Rileva innanzi tutto che la Corte avrebbe più volte ritenuto legittime procedure di concorso interno motivate da peculiari esigenze o valutazioni non lesive del principio di buon andamento della amministrazione. Sottolinea, quindi, che la copertura dei posti vacanti mediante l'esclusivo ricorso ai concorsi interni è stata assoggettata a condizioni, rappresentate dal periodo di tempo limitato per l'espletamento e dalla loro utilizzabilità per una sola volta, ed è giustificata dalla stessa legge n. 7 del 1997 con l'esigenza specifica e contingente, da essa stessa derivante, di riorganizzazione della copertura dei posti rimasti vacanti nel ruolo di ciascuna qualifica. La temporaneità della deroga al principio del concorso aperto consentirebbe «di comprendere la motivazione della scelta legislativa e di collegarla in concreto alle peculiari situazioni che la Amministrazione si è trovata ad affrontare».

Inoltre il concorso interno, rispondendo alla aspirazione del dipendente a migliorare la propria posizione al fine di fornire una prestazione di più elevato livello, costituirebbe un incentivo per stimolare gli elementi più capaci ed intraprendenti e valorizzerebbe le esperienze acquisite all'interno dell'Amministrazione, consentendo di coprire le vacanze rapidamente, così direttamente ricollegandosi all'art. 97 della Costituzione.

2. — Con l'ordinanza iscritta al n. 40 del registro ordinanze del 2002, pronunciata il 23 novembre 2001, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, ha proposto la stessa questione nel corso di un giu-

dizio introdotto da quattro dipendenti di ruolo laureate, per ottenere l'annullamento del provvedimento con cui erano state escluse dal concorso bandito dalla Regione, «perché prive dell'inquadramento nella qualifica immediatamente inferiore o dell'anzianità di tre anni nella qualifica».

Con l'ordinanza iscritta al n. 41 del registro ordinanze del 2002, pronunciata il 23 novembre 2001, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, ha proposto identica questione nel corso di un giudizio introdotto da un dipendente regionale di ruolo laureato inquadrato nella quarta qualifica funzionale, avente lo stesso oggetto di quello di cui all'ordinanza n. 40.

Con l'ordinanza iscritta al n. 42 del registro ordinanze del 2002, pronunciata il 23 novembre 2001, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, ha proposto la stessa questione nel corso di due giudizi riuniti introdotti da due dipendenti regionali di ruolo laureati inquadrati nella quarta qualifica, del pari esclusi dal concorso in esame per difetto dei requisiti richiesti dal bando.

Con l'ordinanza iscritta al n. 43 del registro ordinanze del 2002, pronunciata il 23 novembre 2001, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, ha proposto la stessa questione nel corso di due giudizi riuniti introdotti da dipendenti regionali di ruolo laureate inquadrata nella sesta qualifica, del pari escluse dal concorso in esame per difetto dei requisiti richiesti dal bando.

Con l'ordinanza iscritta al n. 62 del registro ordinanze del 2002, pronunciata il 6 dicembre 2001, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, ha proposto la stessa questione nel corso del giudizio introdotto da una dipendente regionale di ruolo laureata inquadrata nella sesta qualifica funzionale, per ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione dal sopra citato concorso, motivato dal mancato possesso dei requisiti per parteciparvi.

Con l'ordinanza iscritta al n. 69 del registro ordinanze del 2002, pronunciata il 6 dicembre 2001, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, ha proposto la stessa questione nel corso del giudizio introdotto da tre dipendenti regionali di ruolo laureate inquadrata nella sesta qualifica funzionale, per ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione dal citato concorso, motivato dal mancato possesso dei requisiti per parteciparvi.

Le motivazioni di queste ordinanze sono di tenore assolutamente identico a quella dell'ordinanza n. 39 del 2002 ed in ciascun giudizio la Regione Puglia ha depositato una memoria, di contenuto identico a quella depositata nel giudizio di cui alla ricordata ordinanza.

3. — Nel giudizio di cui all'ordinanza n. 41 si è costituita la parte privata, depositando memoria nella quale sostiene la fondatezza della questione, adducendo il proprio diritto, in quanto munito del diploma di laurea, «a partecipare a tutti i concorsi pubblici per l'accesso alla VIII qualifica funzionale come da vigente contratto collettivo di lavoro e come da previsione dell'art. 97 della Costituzione». L'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1997, restringendo ai soli dipendenti già inquadrati nella VII qualifica funzionale il diritto di partecipare al concorso per l'accesso alla VIII qualifica, opererebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti meritevoli di pari tutela, travolgendo ogni principio di logicità e di razionalità delle leggi e vulnerando la prescrizione costituzionale del pubblico concorso come mezzo esclusivo di accesso nel pubblico impiego e «di ascesa nelle superiori qualifiche». D'altro canto, la procedura derogatoria e speciale di cui all'art. 39 della legge regionale n. 26 del 1984, illegittimamente «recuperata» ad onta della sua natura eccezionale, sarebbe finalizzata alla valorizzazione delle professionalità formatesi all'interno dell'ente. L'eccezionalità della previsione sarebbe provata dal fatto che i concorsi riservati avrebbero dovuto essere indetti entro il 21 dicembre 1984, al fine di impedire ai dipendenti privi di titolo alla data di entrata in vigore della legge di maturare i requisiti soggettivi per parteciparvi dopo di essa. La Regione Puglia, avvalendosi della norma eccezionale a distanza di quattordici anni, avrebbe consentito illegittimamente a dipendenti di VII qualifica *medio tempore* laureatisi di ricoprire il 100% di posti vacanti della qualifica apicale della carriera di concetto senza il confronto del concorso pubblico con altri candidati. La violazione della Costituzione sarebbe manifesta.

4. — Nel giudizio di cui all'ordinanza n. 42 si è costituita la parte privata, depositando memoria nella quale sostiene la fondatezza della questione, sulla base di principi ricavati dalla giurisprudenza della Corte. Del tutto irragionevolmente la norma impugnata precluderebbe la partecipazione al concorso a chi è in possesso della laurea, richiesta per l'accesso al posto dall'esterno, e la consente a chi, pur in servizio con la qualifica immediatamente inferiore, ne sia sprovvisto, restando incomprensibile perché tre anni di servizio nella qualifica inferiore debbano valere più della laurea.

Inoltre il concorso in esame avrebbe determinato lo «scivolamento» verso l'alto di circa 2.500 unità di personale interno, cioè della totalità dei partecipanti.

5. — Nell'imminenza della pubblica udienza la Regione ha depositato memorie illustrative di identico contenuto.

Ribadite le eccezioni di inammissibilità già formulate, la Regione afferma che il richiamo alle sentenze di questa Corte n. 1 del 1999 e n. 194 del 2002 non sarebbe pertinente per la particolarità delle fattispecie da esse esaminate. Ed anche l'ulteriore giurisprudenza della Corte sui concorsi interni risulterebbe relativa a profili del tutto diversi da quelli presenti in questo giudizio.

Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione si configurerebbe solo nei casi in cui la disciplina impugnata risulti arbitraria o irragionevole, essendo rimessa al legislatore un'ampia discrezionalità nella scelta dei sistemi e delle procedure di progressione in carriera dei pubblici dipendenti, riconosciuta anche a proposito dell'ammissione di particolari categorie di pubblici dipendenti a concorsi riservati.

I principi sulla derogabilità della regola del concorso sarebbero stati del resto applicati dalla Corte in un caso simile a quello in oggetto, deciso dalla sentenza n. 331 del 1988.

Infine la legge regionale n. 7 del 1997, nella parte relativa al concorso di cui trattasi, avrebbe recepito ed applicato l'accordo nazionale 1982-1984 e sarebbe applicativa di norma di diretta derivazione pattizia, per cui il sindacato sulle scelte sindacali e sugli esiti contrattuali delle stesse sarebbe possibile solo in caso di previsioni palesemente arbitrarie e contraddittorie.

Nei giudizi di cui alle ordinanze nn. 41 e 42, le memorie della Regione replicano alle memorie di costituzione delle parti private.

In particolare la Regione ritiene che, al contrario di quanto sostenuto dalle parti private, la scelta del concorso riservato non sarebbe lesiva dei principi costituzionali invocati, ed in particolare assume che la deroga al concorso pubblico sarebbe giustificata da esigenze specifiche ed eccezionali, legate alla riorganizzazione dell'ordinamento regionale, rigorosamente indicate nel provvedimento impugnato.

Inoltre, con riferimento alla deduzione secondo cui non sarebbe stato possibile «recuperare» la procedura concorsuale della risalente legge del 1984, la Regione sostiene che, essendo tale procedura ancorata alla riorganizzazione realizzata con la legge n. 7 del 1997, ne risulterebbe la contestualità fra la riforma e l'indizione del concorso, onde la deroga alla regola generale del concorso pubblico sarebbe legittima.

6. — Nell'imminenza della pubblica udienza la parte privata del giudizio di cui all'ordinanza n. 42 ha depositato una memoria illustrativa, in primo luogo contestando le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Puglia.

Esattamente il rimettente avrebbe impugnato il comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 7 del 1997, e non anche il comma 2, perché è il primo che prevede la copertura dei posti mediante il concorso di cui all'art. 39 della legge regionale n. 26 del 1984, onde l'oggetto del giudizio di costituzionalità è ben individuato. La mancata censura delle norme delle leggi regionali n. 13 del 1988 e n. 22 del 1990 è priva di rilievo, essendo esse confermate dalla legge regionale n. 26 del 1984.

Quanto all'altra eccezione di inammissibilità, la parte rileva che il rimettente, dopo aver richiamato i principi della giurisprudenza costituzionale, li ha puntualmente applicati al caso di specie e non ha affatto motivato *per relationem*.

La memoria si sofferma, quindi, sulla tesi della Regione — secondo cui la deroga alla regola del concorso pubblico discenderebbe nella specie da specifiche e contingenti esigenze — rilevando che nessuna delle leggi regionali che hanno previsto la copertura dei posti con concorsi riservati ne reca l'indicazione.

E contesta, infine, le altre argomentazioni della Regione, relative sia alla derivazione pattizia della norma censurata, che non potrebbe sottrarre la norma al vaglio della Corte, sia alla lesione dell'interesse dei candidati esterni.

#### *Considerato in diritto*

1. — Con le ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, ha sollevato, con identica motivazione, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale «del combinato disposto» dell'articolo 32, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale) e dell'articolo 39 della legge della Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26 (Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1982-1984. Accordo nazionale del 29 aprile 1983), «nella parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno».

L'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1997 dispone che entro due anni dalla sua entrata in vigore, e comunque per una sola volta, i posti vacanti del ruolo organico regionale di ciascuna qualifica sono coperti secondo le modalità di cui allo stesso articolo, «ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, confermato dalle successive leggi regionali 13 aprile 1988, n. 13, art. 61, e 5 maggio 1990, n. 22, art. 46, comma 2».

A sua volta l'art. 39 della legge regionale n. 26 del 1984 prevedeva al primo comma che «in occasione delle operazioni di ristrutturazione connesse all'attuazione della presente legge, sulla base della legge regionale di organizzazione, e anche per un definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, il 100% dei posti vacanti in ciascuna qualifica funzionale, dalla seconda all'ottava, è coperto mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con un'anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo e in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza». Il secondo comma precisava che «i concorsi devono essere indetti entro il 21 dicembre 1984».

Pertanto il combinato disposto delle due norme comporta che la copertura dei posti vacanti del ruolo organico regionale di ciascuna qualifica, prevista dall'art. 32, comma 1, della legge n. 7 del 1997, avvenga, per effetto del rinvio all'art. 39 della legge 9 maggio 1984, n. 26, mediante concorso riservato, per la totalità dei posti, al personale dell'amministrazione regionale in possesso dei requisiti prima ricordati.

Le ordinanze sono state rese in giudizi promossi da dipendenti regionali — inquadrati in qualifiche funzionali inferiori alla settima, ma muniti della laurea richiesta per accedere alla ottava — per l'annullamento dei provvedimenti che li avevano esclusi dal concorso interno per titoli ed esami a 482 posti di ottava qualifica, per difetto del requisito dell'inquadramento nel livello immediatamente inferiore, richiesto dal bando ai sensi della normativa impugnata.

2. — Poiché le ordinanze propongono identica questione, i sette giudizi devono essere riuniti.

3. — Le eccezioni di inammissibilità proposte dalla Regione Puglia sono infondate.

Per quanto concerne l'art. 32 della legge n. 7 del 1997, l'impugnazione del solo comma 1 — e non anche del comma 2 — non comporta inammissibilità per erronea indicazione delle norme applicabili: il giudice rimettente ha correttamente individuato la norma disciplinatrice delle fattispecie nel comma 1, contenente in ragione del rinvio all'art. 39 della legge n. 26 del 1984 la riserva di tutti i posti a concorso ai dipendenti regionali, mentre il comma 2 si limita a ribadire tale riserva, applicandola anche ai corsi-concorso da esso previsti.

Quanto poi alla mancata impugnazione degli art. 61 della legge n. 13 del 1988 e 46, comma 2, della legge n. 22 del 1990 (pure richiamati dal censurato comma 1 dell'art. 32 della legge n. 7 del 1997), essa è spiegata dal rilievo che tali norme — recanti, ad altri fini, limitate proroghe dei tempi di applicabilità dell'art. 39 della legge n. 26 del 1984 — non incidono direttamente sulle fattispecie all'esame del rimettente.

4. — Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente ha infatti motivato sufficientemente, richiamando molte decisioni di questa Corte e formulando ulteriori analitiche considerazioni.

5. — Nel merito la questione è fondata.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che anche il passaggio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una fascia funzionale superiore — comportando l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate — è soggetto alla regola del pubblico concorso enunciata dal terzo comma dell'art. 97 della Costituzione (fra le altre, sentenze n. 320 del 1997, n. 1 del 1999, n. 194 e n. 218 del 2002).

In realtà «il pubblico concorso in quanto metodo che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci» è «un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell'amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi; forme che possono considerarsi ragionevoli solo in presenza di particolari situazioni, che possano giustificare per una migliore garanzia del buon andamento dell'amministrazione» (sentenza n. 194 del 2002).

L'accesso al concorso può, ovviamente, essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, e non è da escludere *a priori* che possa stabilirsi anche il possesso di una precedente esperienza nell'ambito dell'amministrazione, ove ragionevolmente configurabile quale requisito professionale. Ma quando ciò non si verifichi, la sostituzione al concorso di meccanismi selettivi esclusivamente interni ad un dato apparato amministrativo non si giustifica rispetto ai citati parametri costituzionali (sentenza n. 1 del 1999).

In particolare questi principi sono stati ritenuti violati nel caso di riserva di tutti i posti disponibili di una data qualifica ai dipendenti in servizio ad una certa data, pur se non appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore (sentenza n. 1 del 1999); mentre la riserva limitata al 50% dei posti messi a concorso, in favore del personale della qualifica immediatamente inferiore con almeno cinque anni di servizio, è stata ritenuta non irragionevole e non lesiva del ricordato precetto costituzionale (sentenza n. 234 del 1994).

6. — L'art. 32, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 7 del 1997 non rispetta i principi appena richiamati.

Il concorso da esso previsto infatti — in ragione della riserva integrale dei posti disponibili a favore del personale dipendente — si pone sullo stesso piano di quello di cui alla norma dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 1 del 1999, ed è invece significativamente diverso da quello regolato dalla norma ritenuta conforme a Costituzione dalla sentenza n. 234 del 1994. Infatti rispetto a quest'ultimo le differenze non si limitano alle dimensioni quantitative della riserva, ma riguardano anche i requisiti di anzianità richiesti ai dipendenti intenzionati a fruirne.

7. — La Regione ritiene apoditticamente che il concorso riservato sia funzionale alla riorganizzazione dell'amministrazione regionale attuata con la legge in esame. Pertanto non può dirsi che la scelta di riservare totalmente il concorso ai dipendenti regionali risulti determinata da ragioni atte ad escludere la lesione del principio del buon andamento dell'amministrazione, cui la garanzia del concorso pubblico è correlata.

Ne discende l'ininfluenza del richiamo, fatto dalla Regione, alla sentenza n. 331 del 1988, che ha ritenuto non irragionevole una norma legislativa della Regione Lombardia che riservava l'ammissione ad un corso-concorso, per il conseguimento della prima qualifica dirigenziale, ai dipendenti investiti ad una certa data dell'incarico di responsabile di un ufficio. A questa decisione la sentenza è infatti pervenuta considerando che tale riserva nella fase di passaggio dell'ordinamento del personale regionale da un regime ad un altro — mirava ad offrire ai responsabili di uffici già inquadrati al settimo livello, automaticamente trasferiti all'ottava qualifica funzionale nella quale non avrebbero conservato la posizione di responsabilità, la possibilità di sottrarsi a siffatto sbarramento partecipando ad un corso-concorso ad essi riservato, il cui superamento avrebbe comportato l'accesso alla prima qualifica dirigenziale e il mantenimento della responsabilità dell'ufficio: è con specifico riferimento a questa peculiare situazione che la Corte ha escluso l'arbitrarietà e l'irragionevolezza della riserva.

La Regione valorizza anche la circostanza che la legge preveda un concorso per titoli e per esami. Ma l'astratta serietà del meccanismo di selezione del personale interno non toglie che l'esclusione dei candidati esterni, muniti dei titoli richiesti per l'accesso alla qualifica posta a concorso, si risolva pur sempre — per le ragioni prima indicate — in lesione dell'art. 97 della Costituzione.

8. — Pertanto deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 32, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7, e dell'art. 39 della legge della Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26, nella parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno, per violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Resta assorbito ogni altro profilo di censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 32, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale) e dell'art. 39 della legge della Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26 (Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1982-1984. Accordo nazionale del 29 aprile 1983), nella parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* BILE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 374

*Sentenza 10 - 23 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza sociale - Fiscalizzazione degli oneri sociali - Inapplicabilità del beneficio al contratto di formazione e lavoro - Efficacia retroattiva della norma, autoqualificantesi di interpretazione - Prospettata violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, per superamento dei limiti alla interpretazione autentica e per disparità di trattamento fra datori di lavoro, nonché del principio di affidamento nella certezza giuridica, con incidenza anche sulle attribuzioni del potere giudiziario - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), promossi con ordinanze emesse il 18 maggio 2001 dal Tribunale di Trieste, il 12 maggio 2001 dal Tribunale di Torino, il 24 maggio 2001 dal Tribunale di Gorizia, il 31 maggio 2001 dal Tribunale di Torino e il 9 maggio 2001 dalla Corte di cassazione, rispettivamente iscritte ai numeri 642, 643, 658, 665 e 945 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 35, 36, 37 e 49, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione dell'Astroflex S.p.a., della Fincantieri S.p.a., della CF Gomma S.p.a. e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 2002 il Giudice relatore Franco Bile;

Uditi gli avvocati Enrica Origlia per Astroflex S.p.a., Luciano Spagnuolo Vigorita per Fincantieri S.p.a., Francesco Rocco di Torrepadula e Mario Capaccioli per CF Gomma S.p.a., Fabio Fonzo per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con l'ordinanza iscritta al n. 642 del registro ordinanze del 2001, emessa il 18 maggio 2001, il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), che ha dettato l'interpretazione autentica del sesto comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e delle sue successive modificazioni, disponendo che esso si deve interpretare «nel senso che ai contratti di formazione lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali».

L'ordinanza è stata resa nel corso di un giudizio instaurato da una società nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), per ottenere il riconoscimento del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, ai sensi del citato art. 3 del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863 del 1984, con riferimento ai contributi versati in relazione alla posizione di lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

Nel giudizio si è costituito l'I.N.P.S., contestando le pretese dell'attrice, assumendo di non poter aderire, per ragioni economiche, all'orientamento della giurisprudenza formatasi in materia e di aver interessato in proposito anche il Ministero competente.

Nel motivare la sollevata questione — prospettata anche dalla parte attrice — il rimettente osserva preliminarmente che, prima dell'entrata in vigore della norma censurata, la fattispecie era disciplinata dall'art. 3, quinto e sesto comma, del citato d.l. n. 726 del 1984, i quali, rispettivamente, prevedevano che ai contratti di formazione e lavoro si applicassero le disposizioni legislative disciplinanti il rapporto di lavoro subordinato, in quanto non derogate dallo stesso provvedimento legislativo e che «per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1995, n. 25 e successive modificazioni ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori».

Ricorda, quindi, il rimettente che alla luce di tali disposizioni l'I.N.P.S. aveva ritenuto che la minore contribuzione così prevista per i contratti di formazione e lavoro non fosse cumulabile con il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali e che ciò aveva dato luogo nell'arco di circa un quindicennio a vertenze giudiziali che, invece, erano sempre state risolte in senso contrario, a favore delle imprese, sia dai giudici di merito, sia dai giudici di legittimità.

Il legislatore sarebbe, dunque, intervenuto con la disposizione censurata ponendo «una norma interpretativa del tutto nuova», priva di un'efficacia generale ed astratta (tenuto conto che la fiscalizzazione non opera più) ed avente, invece, un'efficacia provvedimento retroattiva; inoltre, utilizzando lo strumento della norma interpretativa, avrebbe inciso direttamente su fattispecie ancora *sub iudice*, costringendo il giudice «in osservanza del nuovo dettato legislativo a dissentire dalla interpretazione giurisprudenziale costante adottata in materia negli ultimi anni».

Per tali ragioni la norma censurata violerebbe gli artt. 101, 102, 104 della Costituzione — essendo diretta intenzionalmente ad incidere sui giudizi in corso — e l'art. 3 Cost., poiché il legislatore, oltrepassando i limiti della ragionevolezza avrebbe definito come interpretativa una norma del tutto innovativa, non chiarendo un suo significato oscuro, né privilegiando una delle tante possibili interpretazioni, ma incidendo in modo nuovo sul sesto comma della norma, «che è poi direttamente connessa a quella contenuta nel quinto comma».

La novità dell'intervento legislativo contrasterebbe con i limiti posti da questa Corte per la retroattività delle norme in materia civile, individuati nei principi di ragionevolezza ed uguaglianza, di tutela della certezza dell'ordinamento giuridico, e del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

1.1. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria, nella quale ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione.

Al riguardo ricorda che circolari emanate dall'I.N.P.S., su conforme parere del Ministero del lavoro, avevano ritenuto l'inapplicabilità della fiscalizzazione degli oneri sociali al contratto di formazione e lavoro. Sostiene, inoltre, che l'argomento in contrario desunto dal rinvio alle disposizioni in materia di lavoro subordinato non poteva concernere il regime dei benefici, attesa la diversa natura dei rapporti in considerazione e come confermerebbe il

fatto che, qualora il lavoratore, al termine del contratto di formazione e lavoro fosse stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dalla data di efficacia di quest'ultimo il diritto dell'impresa alla fiscalizzazione veniva riconosciuto secondo le norme e i criteri di carattere generale.

Rileva, infine, che l'accoglimento della questione comporterebbe, secondo una valutazione dell'I.N.P.S., oneri a carico della finanza pubblica per circa 1.300 miliardi di lire.

1.2. — Si è costituito l'I.N.P.S., depositando memoria in cui sostiene l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione.

Sotto il primo aspetto, sostiene che il giudice rimettente avrebbe dato per scontata la rilevanza della questione, senza preventivamente domandarsi se sia consentito chiedere ora per allora il riconoscimento di un beneficio contributivo che avrebbe lo scopo principale ed esclusivo di incrementare l'occupazione attraverso un sostegno economico alle imprese.

Nel merito, la questione sarebbe infondata, in quanto riconosciuta la legittimità di interventi di interpretazione autentica, essi non potrebbero ritenersi limitati ai casi in cui si fossero verificati contrasti giurisprudenziali.

L'I.N.P.S. sottolinea, quindi, che l'interpretazione contraria all'applicabilità della fiscalizzazione degli oneri sociali al contratto di formazione e lavoro — alla quale esso si era attenuto — era stata fatta propria dal Governo, come risultava da una circolare del Ministero del lavoro del 4 ottobre 1993. D'altro canto, il legislatore avrebbe discrezionalità in materia di agevolazioni contributive «sulla base di autonomi parametri di bilancio e di politica legislativa».

Per il caso, invece, che questo rilievo non si condivida, l'I.N.P.S. sostiene che un impedimento al legislatore ad introdurre la deroga attraverso una norma interpretativa o innovativa e retroattiva non potrebbe derivare dal principio dell'affidamento, posto che nella specie un affidamento nell'interpretazione difforme da quella accolta dal legislatore non vi sarebbe stato, come si evincerebbe anche dal fatto che l'attrice non aveva applicato il beneficio.

Infine, non potrebbe impedirsi al legislatore di innovare retroattivamente una disciplina agevolativa.

2. — Con l'ordinanza iscritta al n. 643 del registro ordinanze del 2001, pronunciata il 12 maggio 2001, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato anch'esso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5, della legge n. 388 del 2000, in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione.

L'ordinanza è stata resa nel giudizio promosso da una S.p.a. contro l'I.N.P.S., per ottenerne la condanna alla restituzione di contributi a suo dire indebitamente versati, fondando la pretesa per la quasi totalità della somma richiesta in restituzione, sull'applicabilità — con riferimento a contratti di formazione e lavoro — del regime di fiscalizzazione degli oneri sociali.

L'I.N.P.S., costituitosi in giudizio, ha invocato la norma censurata, sostenendone l'efficacia retroattiva, in quanto norma di interpretazione autentica, e l'attrice ha replicato adducendo che la norma avrebbe invece carattere innovativo e non troverebbe applicazione ai rapporti sorti anteriormente alla sua emanazione. In subordine, ne ha eccepito l'incostituzionalità.

Il rimettente, disattesa la replica, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata.

Al riguardo osserva anzitutto come fosse pacifico l'orientamento interpretativo che — per i contratti di formazione e lavoro — riteneva cumulabili i due benefici, della ridotta misura dei contributi gravanti sul datore di lavoro e della fiscalizzazione degli oneri sociali. La norma censurata non sarebbe, dunque, intervenuta a sanare alcun dissidio interpretativo.

Afferma quindi che la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile «l'interpretazione, con efficacia retroattiva, di norme già esistenti», ritenendole non lesive degli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, a meno che esse non incidano sul giudicato già formatosi «o non siano intenzionalmente dirette ad incidere sui giudizi in corso» ed assoggettandole al sindacato di ragionevolezza.

Richiama, quindi, la sentenza di questa Corte n. 402 del 1993, assumendo che essa avrebbe ritenuto ammissibile anche un intervento di interpretazione autentica motivato dall'intento di contrastare un'opzione interpretativa consolidatasi in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore, ma a condizione che la diversa interpretazione legislativamente imposta fosse ragionevolmente prospettabile

come alternativa a quella consolidatasi. Ma tale presupposto non ricorrerebbe nel caso di specie, in quanto — come emergerebbe dalla giurisprudenza della Cassazione — l'orientamento favorevole all'applicabilità della fiscalizzazione costituiva l'unica soluzione interpretativa razionalmente prospettabile.

Sulla base di tali motivazioni, il rimettente assume la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Quanto alla violazione degli altri parametri, rileva che, essendo ormai cessato dal 1998 il beneficio della fiscalizzazione, il problema della cumulabilità si poneva solo per il passato: onde la norma censurata avrebbe avuto esclusivamente la finalità di intervenire su giudizi in corso.

2.1. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si è costituito l'I.N.P.S. Le relative memorie sono di tenore identico rispetto a quelle depositate nel giudizio di cui all'ordinanza n. 642 del 2001.

2.2. — Si è costituita, altresì, la parte privata, depositando memoria, nella quale — dopo un'ampia premessa ricostruttiva sull'evoluzione della normativa sui contratti di formazione e lavoro ed in particolare sul loro regime contributivo, nonché sulla fiscalizzazione degli oneri sociali — sostiene l'impossibilità di negare l'applicabilità della fiscalizzazione ai contratti di formazione e lavoro.

Rileva, poi, che, intervenuto l'art. 3, quinto comma, del decreto-legge n. 726 del 1984, introdotto dalla legge di conversione n. 863 del 1984, l'equiparazione dei contratti di formazione e lavoro ai normali rapporti di lavoro subordinato avrebbe confermato che essi beneficiavano della fiscalizzazione.

D'altro canto, l'intenzione del legislatore di consentire l'applicabilità della fiscalizzazione derivava dalla comunanza di scopi delle leggi sulla fiscalizzazione e di quelle sui contratti di formazione e lavoro, mirando le une e le altre a ridurre il costo del lavoro al fine di incrementare l'occupazione.

Ne deriverebbe la conferma del carattere di norma innovativa della disposizione censurata, da riferire non solo all'art. 3 del decreto-legge n. 726 del 1984, ma anche agli artt. 5 del decreto-legge n. 173 del 1988 e 8, commi 1, 2 e 3, della legge n. 407 del 1990.

A sostegno della fondatezza della questione in relazione all'art. 3 della Costituzione, richiama poi una serie di decisioni di questa Corte, per desumerne il principio che quando il legislatore definisce interpretativa una norma innovativa, conferendole efficacia retroattiva, sarebbe violato l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza.

Per il caso in cui la norma censurata si dovesse considerare invece interpretativa, sostiene che la retroattività del suo operare sarebbe nella specie lesiva del principio di ragionevolezza, sia perché l'effetto retroattivo opererebbe per ben sedici anni, così sacrificando l'affidamento dei destinatari della norma interpretata, sia perché l'interpretazione proposta dalla norma censurata è intervenuta non in una situazione di contrasto giurisprudenziale ma, al contrario, in senso opposto ad un orientamento pacifico e senza che l'interpretazione accolta si possa configurare come una delle interpretazioni possibili.

La società sostiene ancora che l'art. 3 Cost. sarebbe violato anche quanto al principio di eguaglianza, per l'ingiustificata disparità di trattamento tra i datori di lavoro, secondo che la stipula dei contratti di formazione e lavoro fosse o meno avvenuta sotto il vigore della norma autenticamente interpretata, senza una ragione giustificativa della diversità di trattamento.

Infine, aderisce alla prospettazione dell'ordinanza di rimessione con riferimento ai parametri degli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione.

3. — Con l'ordinanza iscritta al n. 658 del registro ordinanze del 2001, pronunciata il 24 maggio 2001, il Tribunale di Gorizia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato anch'esso questione di legittimità dell'art. 68, comma 5, della legge n. 388 del 2000, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nel corso di un giudizio introdotto da una S.p.a. contro l'I.N.P.S. per ottenere il riconoscimento del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali in relazione alla posizione di lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e per la conseguenziale condanna dell'I.N.P.S. al rimborso parziale della contribuzione versata.

Il rimettente muove dalla premessa che la norma censurata non sarebbe di interpretazione autentica, ma avrebbe carattere innovativo con efficacia retroattiva, sia per l'assenza di contrasti interpretativi, sia per il notevole lasso di tempo intercorso fra norma interpretata e norma interpretante. Il contrasto fra il fine perseguito dal legislatore ed il mezzo utilizzato configurerebbe «un caso esemplare di sviamento strumentale della funzione legislativa». Con violazione dell'art. 3 Cost., per intrinseca irragionevolezza.

Richiama, quindi, giurisprudenza di questa Corte per sottolineare che nel giudizio di legittimità costituzionale sarebbe irrilevante verificare se una norma abbia carattere interpretativo od innovativo con efficacia retroattiva, perché nell'uno come nell'altro caso la legge è sempre soggetta al controllo di conformità al canone generale di ragionevolezza, dovendo la retroattività (non impedita a livello costituzionale fuori della materia penale) pur sempre trovare adeguata giustificazione su quel piano e non porsi in contrasto con altri principi o valori costituzionalmente protetti, fra i quali vi sarebbe l'affidamento del cittadino nella sicurezza.

La norma censurata violerebbe l'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di affidamento, sia in considerazione della pregressa esistenza del segnalato unanime orientamento giurisprudenziale, sia del rilevante lasso di tempo trascorso dall'intervento della norma interpretata, sia per l'insussistenza di un'adeguata ragione giustificativa della sua retroattività, tenuto conto della piena compatibilità fra i due istituti della fiscalizzazione e del contratto di formazione e lavoro, rispettivamente volti a favorire l'occupazione attraverso un sostegno alle imprese ed a favorire l'occupazione giovanile, nonché della circostanza che il beneficio della riduzione contributiva accordato al datore di lavoro per i contratti di formazione e lavoro a far tempo dal 1° giugno 1988 si è progressivamente attenuato, fino ad arrivare al 25% in meno dell'onere contributivo normale (essendo venuta meno per effetto del d.l. n. 173 del 1988, convertito nella legge n. 291 del 1988, l'equiparazione alla categoria degli apprendisti, che sola avrebbe potuto offrire un appiglio alla tesi dell'esclusione dell'applicabilità della fiscalizzazione).

3.1. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si è costituito l'I.N.P.S. Le relative memorie sono di tenore identico rispetto a quelle depositate nel giudizio di cui all'ordinanza n. 642 del 2001.

3.2. — Si è costituita la parte privata, depositando memoria, nella quale sostiene la fondatezza della questione.

A suo avviso, la norma censurata avrebbe avuto il solo fine di introdurre un nuovo precetto normativo dotato di portata retroattiva e non sarebbe una norma interpretativa, giacché il carattere distintivo di quest'ultima — fermo che l'autoqualificazione sarebbe da sola insufficiente — si individuerebbe nello stretto collegamento con la legge da interpretare, occorrendo che la scelta assunta dalla norma interpretativa rientri tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale del testo interpretato. In difetto, la legge non può essere considerata realmente interpretativa.

La norma censurata non rispetterebbe questi criteri, poiché con il suo testo non sarebbero connesse né la norma dell'art. 3 del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito con modificazioni nella legge n. 863 del 1984, né l'art. 5 del decreto-legge n. 173 del 1988, convertito nella legge n. 108 del 1991, né l'art. 8 della legge n. 407 del 1990.

Sulla base di tali premesse, sostiene che la norma censurata violerebbe l'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza, ed anche per la disparità di trattamento a beneficio dei datori di lavoro che prima dell'intervento della norma avevano ottenuto una sentenza già passata in giudicato favorevole al riconoscimento della fiscalizzazione. Sotto tale profilo, sarebbe violato anche l'art. 41 della Costituzione.

Inoltre, deduce la violazione del principio dell'affidamento, per l'ampio spazio temporale intercorso fra la norma asseritamente interpretata e quella censurata e per l'inesistenza di un contrasto interpretativo.

La memoria si chiude con argomentazioni a sostegno dell'illegittimità della norma per violazione degli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, che, tuttavia, non sono evocati dall'ordinanza di rimessione.

4. — Con l'ordinanza iscritta al n. 665 del registro ordinanze del 2001, pronunciata il 31 maggio 2001, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato anch'esso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5, della legge n. 388 del 2000 in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza è stata resa nel corso del giudizio introdotto da una S.p.a. nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenere la condanna alla restituzione di contributi indebitamente versati in relazione a vari contratti di formazione e lavoro, da essa stipulati.

Dopo avere osservato che la domanda sarebbe stata accoglibile alla stregua dell'art. 3, quinto e sesto comma, del decreto-legge n. 726 del 1984, sulla base dell'orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole al cumulo fra il sistema contributivo previsto per detta tipologia di contratti e quello della fiscalizzazione, il rimettente rileva che questa soluzione è esclusa dalla norma censurata. Assume, quindi, che essa sarebbe diretta non a chiarire il senso delle disposizioni preesistenti o ad escludere una delle alternative interpre-

tative dal suo testo potenzialmente desumibili, perché nessun dubbio interpretativo era emerso sulla applicabilità della fiscalizzazione, bensì ad intervenire sui giudizi in corso in contrasto con un'interpretazione che si era ormai consolidata.

Ciò non sarebbe consentito dall'art. 3 della Costituzione. D'altronde nella specie non ricorrerebbe nemmeno la possibilità di prospettare ragionevolmente la interpretazione contraria a quella della giurisprudenza.

4.1. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si è costituito l'I.N.P.S. Le relative memorie sono di tenore identico rispetto a quelle depositate nel giudizio di cui all'ordinanza n. 642 del 2001.

5. — Con l'ordinanza iscritta al n. 945 del registro ordinanze del 2001, pronunciata il 9 maggio 2001, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato anch'essa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5, della legge n. 388 del 2000, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

L'ordinanza è stata resa in sede di esame del ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro una S.p.a., per la cassazione di una sentenza resa in grado d'appello dal Tribunale di Torino a conferma di quella di primo grado del Pretore di Torino, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dalla società avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dall'I.N.P.S. per contributi non versati per effetto della cumulativa applicazione, sulle retribuzioni corrisposte a lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, delle riduzioni di aliquota contributiva e della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Al ricorso dell'I.N.P.S. la società ha resistito con controricorso, fra l'altro eccependo l'illegittimità costituzionale della norma censurata.

La Corte rimettente ricorda anzitutto di avere affrontato numerose volte la questione della compatibilità fra contratto di formazione e lavoro e fiscalizzazione degli oneri sociali, risolvendola positivamente, sulla base dell'argomento della mancanza di un'espressa deroga legislativa, in particolare, considerando che la normativa relativa alla fiscalizzazione non esclude esplicitamente dal beneficio i lavoratori assunti con quella tipologia contrattuale.

La Corte rimettente — preso atto che la norma censurata contraddice l'orientamento da essa espresso e che non ne è possibile una diversa lettura — motiva la sollevata questione ricordando anzitutto gli argomenti con cui l'eccezione di illegittimità costituzionale è stata fatta valere dalla controricorrente, imperniati sul contrasto della norma censurata con l'art. 3 Cost. per il carattere innovativo della stessa, sulla disparità di trattamento che si sarebbe venuta a creare tra datori di lavoro cui il beneficio era stato accordato e datori di lavoro che lo rivendicano in giudizio e sulla lesione dell'affidamento.

Rileva, quindi, che, in base alla giurisprudenza costituzionale, il legislatore può emanare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative anche in presenza di un orientamento omogeneo della Corte di cassazione, purché la scelta interpretativa imposta rientri tra le varianti possibili del senso del testo interpretato e siano rispettati il principio di ragionevolezza ed eguaglianza, la tutela dell'affidamento e le funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

Secondo la rimettente, nel caso di specie verrebbe in rilievo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che non potrebbe essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti. Inoltre, la finalità di contrazione della spesa pubblica sottesa alla norma censurata non sarebbe sufficiente a giustificare la violazione degli indicati principi.

La rimettente rileva poi come la norma censurata sia intervenuta a distanza di oltre sedici anni dalla norma interpretata, quando ormai le disposizioni sulla fiscalizzazione degli oneri sociali non erano, in gran parte, più in vigore; possa determinare distorsioni della concorrenza fra datori di lavoro che abbiano già definito la vertenza contributiva con l'I.N.P.S. prima della sua entrata in vigore e datori di lavoro che non l'abbiano definita; e leda l'affidamento del cittadino nella possibilità di operare sulla base delle condizioni normative esistenti in un dato periodo storico senza una ragionevole necessità.

Infine, la rimettente osserva che nel giudizio *a quo* l'I.N.P.S. aveva richiesto ed ottenuto con il decreto ingiuntivo anche le sanzioni relative ai contributi omessi e che nel campo previdenziale non esiste una norma come l'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), che esclude l'irrogazione di sanzioni tutte le volte in cui la violazione dipenda da condizioni obiettive di incertezza sull'ambito della norma tributaria, ed anzi l'art. 116, commi 8, 10, 11 e 15, lettera *a*), della stessa legge n. 38 del 2000, di cui fa parte la norma impugnata, prevede, in ipotesi analoghe in campo previdenziale, solo una riduzione delle sanzioni civili.

5.1. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si è costituito l'I.N.P.S. Le relative memorie sono di tenore identico rispetto a quelle depositate nel giudizio di cui all'ord. n. 642 del 2001.

5.2. — Si è costituita, altresì, la parte privata, depositando memoria.

Dopo avere ricordato la giurisprudenza della Corte sulla qualificazione di una norma come di interpretazione autentica, afferma che, dall'esame comparativo fra la norma interpretata e la norma interpretatrice impugnata, emergerebbe il carattere innovativo di quest'ultima, e rileva che non è contestabile il potere del legislatore di dettare norme retroattive, con il limite per il settore penale dell'art. 25 della Costituzione e comunque degli altri precetti costituzionali.

Sostiene che la disposizione censurata sarebbe lesiva del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., sia sotto il profilo della razionalità, sia sotto quello dell'affidamento del cittadino, mancando nella specie il presupposto giustificativo dell'esistenza di gravi anfibologie o interpretazioni contrastanti ed essendo, in conseguenza, priva di ogni giustificazione la retroattività della norma.

La violazione del principio di eguaglianza emergerebbe, in particolare, confrontando la posizione di coloro che, in applicazione dell'originario dettato normativo avevano ottenuto pronunce definitive di rigetto di pretese contributive dell'I.N.P.S. analoghe a quelle oggetto del giudizio *a quo* e la posizione di coloro che, a causa del protrarsi dei giudizi, oppure del tardivo esercizio da parte dell'ente dei suoi diritti, si vedono gravati di una nuova e non prevedibile, all'epoca, obbligazione contributiva.

L'irrazionalità della norma censurata sarebbe evidenziata dalla scelta del legislatore di procedere all'interpretazione di una norma che era stata per lungo tempo interpretata in modo incontrovertito, e di attribuire alla norma interpretata un significato nuovo. Con specifico riguardo alla lesione dell'affidamento del cittadino, osserva anche che la finalità di contrazione della spesa pubblica sottesa alla disposizione impugnata non sarebbe ragione sufficiente a salvare la norma.

#### *Considerato in diritto*

1. — Le ordinanze propongono la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), secondo cui l'art. 3, sesto comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, «si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali».

I giudizi, concernendo la stessa disposizione, possono essere riuniti.

2. — Il contratto di formazione e lavoro è stato introdotto dal citato decreto-legge n. 726 del 1984 per i lavoratori di età compresa fra i 15 ed i 29 anni.

In particolare l'art. 3 — premesso al quinto comma che a tale contratto si applica la disciplina relativa al rapporto di lavoro subordinato, se non espressamente derogata — dispone al sesto comma che la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura fissa prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato). L'entità di questi contributi è stata poi (salve talune eccezioni) sganciata dalla misura stabilita per gli apprendisti e fissata in una frazione dell'importo normale (art. 5 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito nella legge 26 luglio 1988, n. 291; art. 8, commi 1, 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, Disposizioni diverse per la attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993).

Sorto il problema se i datori di lavoro possano cumulare con il beneficio della misura ridotta della contribuzione anche quello della fiscalizzazione degli oneri sociali, la soluzione negativa — a lungo sostenuta in sede giudiziaria dall'I.N.P.S., con risultati prevalentemente sfavorevoli — è ora imposta dalla norma impugnata, che si autoqualifica di interpretazione autentica.

3. — Secondo i rimettenti, la norma viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza (tutte le ordinanze), per lesione dell'affidamento del cittadino nella certezza dei rapporti giuridici (ordinanze nn. 642, 658 e 945) e per disparità di trattamento (ordinanza n. 945), nonché le attribuzioni del potere giudiziario di cui agli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione (ordinanze nn. 642 e 643).

La questione è infondata sotto ogni profilo.

4. — Tutte le ordinanze, nel denunciare la norma per irragionevolezza, partono dall'esame della sua natura e rilevano come la giurisprudenza non avesse dubbi sull'applicabilità del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali al contratto di formazione e lavoro.

Da questa premessa, le ordinanze nn. 642 e 658 deducono che la norma, pur definendosi interpretativa, è in realtà innovativa e retroattiva e perciò lede il principio di ragionevolezza; invece le ordinanze nn. 643, 665 e 945 non contestano che la norma sia interpretativa, ma la ritengono irragionevole perché eccede i limiti entro cui possono essere dettate norme di interpretazione autentica, come tali retroattive.

5. — Questa Corte ha più volte affermato che non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Infatti, il divieto di retroattività della legge — pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore ordinario deve in principio attenersi — non è stato elevato a dignità costituzionale, salva per la materia penale la previsione dell'art. 25 della Costituzione. Quindi il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare norme con efficacia retroattiva — interpretative o innovative che siano — purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. E proprio sotto l'aspetto del controllo di ragionevolezza, può rilevare la c.d. funzione di interpretazione autentica che una norma sia chiamata a svolgere con efficacia retroattiva (fra le altre, sentenza n. 229 del 1999).

La Corte ha anche affermato che il legislatore può porre norme che precisino il significato di altre norme non solo ove sussistano situazioni di incertezza nell'applicazione del diritto o siano insorti contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di indirizzi omogenei, se la scelta imposta per vincolare il significato ascrivibile alla legge anteriore rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario: in tali casi, il problema da affrontare riguarda non la natura della legge, ma i limiti che incontra la sua portata retroattiva, alla luce del principio di ragionevolezza (sentenza n. 525 del 2000).

6. — Nella specie è ben vero che, prima della norma impugnata, la giurisprudenza riteneva applicabile al contratto di formazione e lavoro il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Ma è anche vero che l'I.N.P.S. aveva sempre contestato questo orientamento, emanando circolari di opposto contenuto e inducendo incertezza fra i datori di lavoro, come dimostrano le fattispecie sottoposte ai rimettenti: esse si riferiscono sia ad azioni proposte contro l'I.N.P.S. da datori di lavoro che, avendo calcolato i contributi senza tener conto della fiscalizzazione, chiedevano la restituzione di somme a loro avviso indebitamente versate, sia ad azioni proposte dall'I.N.P.S. contro datori di lavoro per omissioni contributive derivanti dall'applicazione, ritenuta dall'Istituto illegittima, di quel beneficio.

Considerando la situazione non più tollerabile, il legislatore è intervenuto stabilendo che la disciplina del contratto di formazione e lavoro deve essere interpretata — secondo una delle possibili letture del testo originario — nel senso dell'inapplicabilità della fiscalizzazione. Il carattere retroattivo di tale intervento mira ad evitare il prolungamento dell'incertezza, per le rilevanti dimensioni del contenzioso in corso e la gravità dei suoi riflessi sulla spesa previdenziale.

Perciò deve escludersi che la norma sia irragionevole o leda valori e interessi costituzionalmente protetti.

7. — L'ordinanza n. 945 ritiene poi che la norma in esame provochi una disparità di trattamento fra datori di lavoro, alterando la concorrenza a favore di quelli che, prima della sua entrata in vigore, avessero già definito i loro rapporti con l'I.N.P.S.

Ma la sottrazione di taluni datori di lavoro agli effetti retroattivi della norma — derivante dalla definizione di quei rapporti, comunque avvenuta — è un dato di mero fatto, collegato al fluire del tempo e al comportamento degli interessati, che di per sé non lede il principio di eguaglianza (sentenze nn. 6 del 1994 e 311 del 1995).

8. — Secondo le ordinanze nn. 642, 658 e 945, la norma impugnata è irragionevole perché viola l'affidamento del cittadino nella certezza delle situazioni giuridiche.

La censura — estranea ai casi in cui i datori di lavoro abbiano calcolato i contributi senza avvalersi della fiscalizzazione, così mostrando di non nutrire su di essa alcun affidamento — si può riferire solo alle opposte fattispecie in cui sia l'I.N.P.S. ad agire per omissioni contributive di datori di lavoro che della fiscalizzazione abbiano invece tenuto conto.

Tale affidamento si riferirebbe peraltro alla spettanza di un'agevolazione, la cui attribuzione postula valutazioni e scelte, ampiamente discrezionali, di politica legislativa; e comunque nella specie non è configurabile, per le ragioni prima indicate (*retro* n. 6), una situazione in cui possa essere avanzata una pretesa di affidamento costituzionalmente tutelabile.

9. — L'ordinanza n. 945 argomenta infine che le violazioni di obblighi previdenziali dipendenti (come nel caso di specie) da obiettiva incertezza sull'ambito della norma impositiva sarebbero soggette ad un regime ingiustificatamente diverso da quello delle corrispondenti violazioni in materia tributaria: per queste infatti l'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) esclude l'irrogazione di sanzioni, mentre per le prime l'art. 116, commi 8, 10, 11 e 15, lettera *a*), della stessa legge n. 388 del 2000, di cui fa parte la norma impugnata, prevede solo una riduzione delle sanzioni civili.

Ma — a parte ogni altra considerazione — le norme da cui il regime differenziato discenderebbe non sono state dalla rimettente specificamente censurate.

10. — Infondata è anche la censura formulata dalle ordinanze nn. 642 e 643, secondo cui la norma impugnata, intervenendo direttamente sui giudizi in corso relativi all'applicabilità della fiscalizzazione, lederebbe le attribuzioni del potere giudiziario, così violando gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione.

La Corte ha più volte affermato che l'intervento legislativo retroattivo, tanto con norma di interpretazione autentica quanto con norma innovativa, opera sul piano delle fonti, ossia della *regula juris* che il giudice deve applicare, e quindi non incide sulla potestà di giudicare e sull'ambito riservato alla funzione giurisdizionale (fra le altre, sentenze nn. 432 del 1997 e 229 del 1999).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), sollevata dal Tribunale di Trieste e dal Tribunale di Torino, rispettivamente con le ordinanze iscritte al n. 642 ed al n. 643 del registro ordinanze del 2001, in riferimento agli articoli 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, e dal Tribunale di Gorizia, dal Tribunale di Torino e dalla Corte di cassazione, rispettivamente con le ordinanze iscritte al n. 658, al n. 665 ed al n. 945 del registro ordinanze del 2001, in riferimento al solo articolo 3 della Costituzione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* BILE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 375

*Sentenza 10 - 23 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte e tasse - Imposte complementari e suppletive - Accertamento e riscossione - Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza - Applicabilità anche nelle ipotesi di situazioni non condonabili *ratione temporis* - Prospettata irragionevolezza con lesione del principio di eguaglianza, per contraddizione rispetto alla finalità del condono fiscale e per differenziato regime delle imposte - Non fondatezza della questione.**

- Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 57, comma 2, secondo periodo.
- Costituzione, art. 3.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 2, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 2001 dalla Commissione tributaria regionale di Milano sul ricorso proposto da Finanziaria TEMA s.p.a. contro l'Ufficio del registro di Brescia, iscritta al n. 566 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il Giudice relatore Franco Bile.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza emessa il 25 gennaio 2001 la Commissione tributaria regionale di Milano, nel corso del giudizio promosso con ricorso proposto da una società per azioni contro l'Ufficio del registro di Brescia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 2, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone la proroga (*rectius*: sospensione) dei termini degli accertamenti tributari anche con riguardo alle situazioni escluse *ratione temporis* dal condono fiscale previsto dalla legge medesima.

La società ricorrente, nell'impugnare l'avviso di liquidazione notificatole il 10 aprile 1996, recante la rettifica del valore finale dell'immobile non censito oggetto dell'atto di trasferimento registrato il 2 agosto 1991, aveva dedotto innanzi tutto la nullità dell'avviso di liquidazione perché non preceduto da avviso di accertamento di valore come previsto dagli artt. 51 e 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), pur riconoscendo di aver espressamente richiesto nell'atto di trasferimento l'applicazione dell'art. 12 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, risultando l'unità non ancora censita in catasto con attribuzione della rendita catastale.

La società eccepiva poi la nullità dell'avviso di liquidazione per decorrenza del termine triennale di decadenza dell'azione accertatrice decorrente dalla richiesta di registrazione (art. 76, secondo comma, lettera *a*), del d.P.R. n. 131 del 1986).

L'Ufficio del registro resisteva alla impugnazione deducendo che non era tenuto a notificare alcun atto di accertamento, ma soltanto l'avviso di liquidazione, entro il triennio dalla registrazione, suo compito essendo solo quello di liquidare il tributo eventualmente risultante dall'applicazione della rivalutazione delle rendite catastali che l'UTE avrebbe attribuito. Quanto all'eccepita decadenza, l'Ufficio rilevava che nel caso di specie trovava applicazione la proroga dei termini per l'accertamento prevista dall'impugnato art. 57 della legge n. 413 del 1991.

La Commissione tributaria provinciale di Brescia, con sentenza del 27 marzo 1998, riteneva la tardività del ricorso introduttivo, dichiarandolo inammissibile.

Proposto appello dalla società, la Commissione tributaria regionale, ritenendo preliminare l'eccezione di tardività dell'azione accertatrice, afferma che nella specie non era necessario un previo atto di accertamento prima della liquidazione dell'imposta a seguito dell'intervenuto classamento dell'immobile, e che la proroga disposta con il comma 2 dell'art. 57 della legge n. 413 del 1991 è applicabile anche agli accertamenti concernenti gli atti esclusi *ratione temporis* dal condono fiscale consentito dalla legge medesima.

Rileva poi come rispetto alla finalità del condono fiscale sia contraddittoria una disposizione che, viceversa, abbia l'effetto di allungare i tempi del contenzioso per situazioni e pendenze estranee all'ambito di applicazione del condono.

Né — prosegue la Commissione — è coerente che il legislatore ordinario, per un verso, emani disposizioni intese ad agevolare la definizione delle situazioni tributarie pendenti e, al tempo stesso, introduca una disposizione che abbia l'effetto contrario di allungare i tempi di definizione delle situazioni tributarie non condonabili. La proroga dei termini di accertamento per le pendenze tributarie non condonabili è destinata a ripercuotersi sul contenzioso tributario, con la conseguenza che il beneficio che il legislatore ha inteso perseguire con le norme agevolative risulta svilito.

Il principio di ragionevolezza sarebbe poi violato dalla proroga dei termini d'accertamento anche per le situazioni non condonabili perché, oltre al profilo dell'identica regolamentazione prevista con riguardo a situazioni tra loro differenti, un'ingiustizia intrinseca deriva dall'assoggettamento alla proroga dei termini delle situazioni tributarie non condonabili sorte nell'arco di tempo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993, rispetto alle identiche situazioni tributarie anch'esse non condonabili, successive a detto periodo.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità.

L'Avvocatura sostiene che la disposizione censurata, letta nel contesto normativo in cui è inserita, non viola l'art. 3 della Costituzione, considerando l'impatto che l'attuazione delle disposizioni in materia di condono tributario avrebbe avuto, in termini di aumento del carico di lavoro, per l'amministrazione finanziaria dello Stato e per i suoi uffici periferici, accentuato dalla particolare ampiezza del termine previsto per le dichiarazioni integrative e per le istanze di definizione (fino al 20 giugno 1993).

In tale contesto normativo è infatti del tutto ragionevole, anche sul piano dell'ampia discrezionalità che caratterizza l'attività del legislatore, presumere che gli uffici finanziari sarebbero stati in estrema difficoltà di fronte allo straordinario carico di lavoro che improvvisamente si sarebbe abbattuto su di essi, consistente nella complessa attività di controllo e di liquidazione delle dichiarazioni integrative e delle istanze di definizione agevolata.

#### *Considerato in diritto*

1. — È stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 2, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui dispone la proroga (*rectius*: la sospensione) dei termini degli accertamenti tributari anche con riguardo alle situazioni escluse *ratione temporis* dal condono fiscale previsto dalla legge medesima.

Tale disposizione, nel contesto della disciplina del condono, prevede che i termini per l'accertamento relativamente ai periodi di imposta per i quali può essere presentata dichiarazione integrativa, non scaduti alla data del 31 dicembre 1991, siano prorogati di due anni nei confronti dei soggetti che non hanno presentato la predetta dichiarazione. E contempla poi, parallelamente, un'ipotesi di sospensione dei termini, prevedendo che, relativamente ai tributi di cui al comma 1 dell'art. 53 della medesima legge n. 413 del 1991 (imposta di registro catastale e ipotecaria, imposta sulle successioni e donazioni, l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), siano altresì sospesi, sino al 31 dicembre 1993, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte complementari e suppletive (ad eccezione dei termini di cui all'art. 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 1989, n. 154, che nella fattispecie non rilevano).

In quest'ultima parte, la norma censurata — che, nella sua formulazione originaria, riguardava unicamente i termini per la riscossione delle imposte suddette — è stata novellata dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, che ha esteso la sospensione anche ai termini per l'accertamento delle medesime imposte. Tale sospensione è appunto censurata dalla Commissione tributaria rimettente, la quale ipotizza la violazione sia del principio di ragionevolezza (perché la normativa impugnata — producendo l'effetto di allungare i tempi del contenzioso relativamente alle situazioni ed alle pendenze estranee all'ambito di applicazione del condono fiscale — sarebbe contraddittoria rispetto alla *ratio* del condono stesso, rivolto ad agevolare la definizione delle pendenze tributarie esistenti alle date individuate dal legislatore in rela-

zione alle varie fattispecie condonabili), sia del principio di eguaglianza (in ragione essenzialmente dell'identica regolamentazione prevista, quanto alla sospensione dei termini suddetti, per situazioni tra loro profondamente differenti, quali sono quelle non condonabili rispetto alle condonabili).

2. — La questione è rilevante, attesa la non implausibilità del duplice presupposto interpretativo da cui muove la Commissione tributaria rimettente, aderendo all'iniziale giurisprudenza di legittimità in materia, seppur non ancora consolidata in diritto vivente.

In primo luogo, la Commissione ritiene che non occorra un atto di accertamento del valore degli immobili non ancora censiti ove l'acquirente abbia dichiarato nell'atto di trasferimento di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 154, sicché l'esercizio di tale opzione rende applicabile il quarto comma dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per cui l'ufficio non può rettificare il valore dell'immobile per un importo superiore alla rendita catastale attribuita moltiplicata per un determinato coefficiente al fine di capitalizzarne il valore, ma può solo procedere a recuperare l'imposta complementare mediante mero atto di liquidazione, quale quello oggetto di impugnazione nel giudizio *a quo*.

Inoltre, la Commissione ritiene che la sospensione dei termini (fino al 31 dicembre 1993), prevista dal comma 2 del citato art. 57, concerna (tra l'altro) l'imposta di registro, ipotecaria e catastale a prescindere dalla contestuale possibilità di beneficiare, o no, del condono, così dichiaratamente accogliendo l'interpretazione letterale secondo cui tale sospensione dei termini per l'accertamento e la riscossione delle imposte complementari e suppletive non è limitata ai soli atti condonabili.

3. — Nel merito la questione non è fondata.

3.1. — Il regime differenziato introdotto dalla disposizione censurata mira ad ovviare al sensibile aggravio di lavoro che prevedibilmente sarebbe derivato agli uffici finanziari dalla necessità di eseguire le operazioni di verifica richieste dalle dichiarazioni integrative dei contribuenti che si sarebbero avvalsi del condono, con conseguenti rischi di disservizio e di decorrenza degli ordinari termini di prescrizione e di decadenza della pretesa fiscale.

Per fronteggiare questa eccezionale e transitoria situazione, il legislatore è intervenuto sui termini in questione, perché, per un limitato periodo di tempo, gli uffici potessero essere sgravati di alcune attività, tra cui quelle connesse all'accertamento e alla liquidazione delle suddette imposte complementari e suppletive. La finalità della disposizione censurata è pertanto pur sempre riconducibile ad una ragione di tutela dell'interesse dell'Amministrazione finanziaria al regolare accertamento e riscossione delle imposte.

Ai fini della valutazione di bilanciamento di valori, richiesta dalla censura mossa dal giudice rimettente, è determinante il rilievo che la tutela della pretesa fiscale dell'Amministrazione, sottesa al complessivo sistema tributario, trova una precisa garanzia nell'art. 53, primo comma, della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche.

In ragione del rango costituzionale della ricordata garanzia, questa Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina che prevede la possibilità di proroga dei termini di decadenza e di prescrizione nel caso di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, affermando in particolare che l'attività di accertamento e di riscossione delle imposte ha carattere di specialità e natura di valore primario, onde è giustificata la dilatazione di quei termini qualora una situazione contingente, come il disservizio degli uffici, possa comprometterla (sentenza n. 177 del 1992; *cf.* anche la sentenza n. 238 del 1984, relativa ad un'ipotesi di proroga legale dei termini di prescrizione e decadenza correlata alla soppressione di numerosi uffici del registro ed alla ristrutturazione di altri).

Pertanto — come si è ritenuto che non sia costituzionalmente illegittima la facoltà di proroga dei termini di prescrizione e decadenza in caso di accertato disservizio degli uffici finanziari — analogamente deve considerarsi immune da censure una disposizione, quale quella impugnata, che in via preventiva preveda, per un limitato periodo di tempo, la sospensione di tali termini in una situazione di effettivo e concreto rischio di disservizio conseguente alla gestione amministrativa del condono.

Né tale sospensione contraddice la finalità del condono fiscale che mira anche a definire le pendenze tributarie (sentenze nn. 361 del 1992 e n. 321 del 1995); questa finalità non è affatto compromessa dalla sorte delle pendenze non condonabili o per le quali in concreto non sia stata esercitata dal contribuente la facoltà di avvalersi del condono.

3.2. — Neppure è violato il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), parimenti evocato dalla Commissione tributaria rimettente.

Questa Corte ha più volte richiamato il principio della polisistematicità dell'ordinamento tributario (sentenza n. 430 del 1995), in ragione del quale per tributi diversi possono essere previste discipline diverse sicché rientra nella discrezionalità del legislatore adattare ai vari tributi istituiti comuni, quali la prescrizione e la decadenza della pretesa fiscale, per cui eventuali differenze di regolamentazione non vulnerano di per sé sole l'evocato principio di eguaglianza.

Nella fattispecie, il legislatore ha operato proprio questa differenziazione, prevedendo per alcune imposte la proroga dei termini di accertamento (primo periodo del comma 2 dell'impugnato art. 57 della legge n. 413 del 1991), e per altre la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per l'accertamento e la riscossione (secondo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 57).

La già evidenziata *ratio* di tale norma induce a ritenere che il legislatore ben poteva operare una valutazione differenziata delle imposte, e conseguentemente dei relativi uffici finanziari, per liberare temporaneamente risorse umane e materiali in vista del maggior carico di lavoro derivante dal condono fiscale.

Del resto, con riferimento al precedente condono fiscale del 1982 (decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516), questa Corte (sentenza n. 575 del 1988) ha ritenuto non illegittima la proroga dei termini disposta per la sola IVA e non anche per le imposte dirette, considerando la diversità di disciplina fra l'accertamento della prima imposta e quello delle altre.

4. — La questione è pertanto infondata sotto entrambi i profili di censura dedotti dal giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 2, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* BILE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 376

*Sentenza 10 - 23 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Atto di intervento in giudizio - Deposito tardivo - Inammissibilità.**

- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23, terzo comma.

**Termini normativi e *thema decidendum* - Parametri - Riferibilità alle disposizioni costituzionali nel testo anteriore alla riforma operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001.**

**Procedimenti amministrativi - Semplificazione - Attuazione con strumenti di delegificazione - Emanazione di regolamenti statali di delegificazione in ambiti materiali e procedimenti di competenza regionale - Ricorsi delle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna - Lamentata alterazione nel rapporto tra fonti statali e regionali, con effetto abrogativo delle leggi regionali in vigore - Non fondatezza della questione.**

- Legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, lettera *a*).
- Costituzione, artt. 117 (primo comma) e 118 (primo comma).

**Procedimenti amministrativi - Semplificazione - Sportello unico per le attività produttive - Misure organizzative - Ricorso della Regione Liguria - Ritenuto spostamento in capo al Comune della competenza sostanziale, con declassamento delle funzioni riservate alla Regione e agli enti coinvolti - Conseguente violazione dei principi di leale collaborazione, di autonomia e decentramento, di certezza giuridica e di buon andamento - Non fondatezza della questione.**

- Legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 6.
- Costituzione, artt. 5, 70, 71, 72, 81, 97, 101, 111, 113, 117, 118, 119, 128, 129.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, lettera *a*, e 6 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi — Legge di semplificazione 1999), promossi con ricorsi della regione Liguria e della regione Emilia-Romagna, notificati il 22 e il 27 dicembre 2000, depositati in cancelleria il 29 dicembre 2000 e il 4 gennaio 2001 ed iscritti al n. 25 del registro ricorsi 2000 ed al n. 2 del registro ricorsi 2001.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché l'atto di intervento del Comune di Genova;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2002 il Giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Barbara Baroli per la regione Liguria, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1.1. — Con ricorso notificato il 22 dicembre 2000 e depositato il successivo 29 dicembre (reg. ric. n. 25 del 2000), la regione Liguria ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto, rispettivamente, l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, lettera *a*, e l'art. 6 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999).

La prima censura — concernente l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, lettera *a*, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) — viene sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione.

I commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, che disciplinano la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti amministrativi individuati negli allegati A e B alla legge, e la lettera *a*, del comma 4, la quale dispone che «nelle materie di cui all'articolo 117, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima», intervengono — osserva la regione — sul rapporto intercorrente tra regolamenti delegati di semplificazione e competenze normative regionali, riconosciute e garantite dell'articolo 117 della Costituzione, considerato che l'elenco dei procedimenti allegato alla legge n. 340 del 2000 comprende procedimenti riservati alla competenza legislativa delle regioni. Secondo la ricorrente, la competenza del Governo all'emanazione dei regolamenti delegati di semplificazione dovrebbe necessariamente essere circoscritta alle materie di competenza statale; mentre i procedimenti relativi alle materie attribuite alla competenza regionale dovrebbero essere semplificati solo dal legislatore regionale sulla base di principi stabiliti dal legislatore statale.

Le disposizioni denunciate realizzerebbero pertanto una illegittima compressione della competenza legislativa regionale garantita dall'art. 117 della Costituzione: i regolamenti governativi non potrebbero disciplinare materie di competenza regionale e lo strumento della delegificazione non sarebbe abilitato ad operare per fonti tra le quali vi è un rapporto di competenza e non di gerarchia.

La seconda censura ha ad oggetto l'art. 6 della legge n. 340 del 2000, che introduce l'art. 27-*bis* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Tale disposizione, nel porre, apparentemente, una norma di per sé ovvia ed implicita nella normativa vigente, si proporrebbe, secondo la ricorrente, lo scopo effettivo di qualificare espressamente come «atti istruttori» gli atti ed i provvedimenti propri dei diversi enti coinvolti (Stato nelle sue diverse articolazioni, regioni, province, enti parco, aziende sanitarie locali, e così via) al fine di attribuire al comune la competenza sostanziale all'esercizio delle funzioni relative agli insediamenti produttivi.

In realtà, secondo la regione, con tale «degradazione» ad atti istruttori, si tenderebbe a concentrare in un unico ente l'intera potestà autorizzativa, residuando in capo agli altri soggetti coinvolti (Stato, regioni, province) un potere istruttorio «non riservato» ed «eventuale».

Si delinerebbe, in tal modo, un quadro in cui il comune sarebbe il titolare di tutte le funzioni autorizzative relative agli insediamenti produttivi, funzioni che potrebbe svolgere direttamente o avvalendosi di altri enti pubblici.

Questa linea normativa troverebbe completamento e conferma interpretativa in una correlata modificazione al d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, approvata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 novembre 2000, che sopprimerebbe ogni riferimento ai termini «procedimentale», «provvedimento» e «procedimento», per sostituirli con le parole «atti istruttori».

La regione ricorrente osserva che in sede di conferenza Stato-regioni e di conferenza unificata la nuova previsione era stata oggetto di richiesta di specifica modifica per ragioni di costituzionalità e che la finalità sottesa all'art. 6 della legge n. 340 del 2000 non è stata adeguatamente evidenziata nella relazione al disegno di legge, restando così «occulta» la disposizione.

La norma censurata eluderebbe i principi di collaborazione tra Stato e regioni e le procedure legislative come delineate dalla Costituzione, ledendo così, per un primo profilo, gli articoli 70, 71 e 72 della Costituzione (in connessione con gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione), «per gli aspetti relativi alla formazione delle leggi», nonché gli articoli 5, 128 e 129 della Costituzione, siccome lesiva «sia dei principi dell'autonomia e del decentramento riconosciuti alle autonomie locali (art. 5), per i quali sono le leggi generali della Repubblica che determinano le funzioni dei comuni e delle province e non un insieme di disposizioni sparse, derivanti da fonti normative diverse, continuamente modificate (art. 128), sia dei principi sul decentramento (statale e regionale), per cui sono i comuni e le province le circoscrizioni di esercizio del medesimo (art. 129)».

Inoltre l'art. 6 sarebbe lesivo delle competenze legislative e amministrative delle regioni di cui agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nella parte in cui «riconferma, sostanzialmente, procedure e competenze in materie, quali sono quasi tutte quelle riconducibili allo sportello unico per le imprese, di competenza legislativa concorrente della regione», e perché «altera la disciplina regionale vigente, per le numerose funzioni delegate alle province o alle comunità montane, riconducibili allo sportello unico, ... incidendo gravemente sulla autonomia regionale».

L'art. 6 contrasterebbe poi con l'art. 81 della Costituzione, giacché «attribuisce competenze ai comuni senza la correlativa copertura finanziaria e, nel contempo, altera la copertura già prevista nelle leggi e nei bilanci delle regioni che hanno delegato numerose funzioni riconducibili allo sportello unico, prevedendone il relativo finanziamento».

La norma denunciata comporterebbe infine violazione tanto dei principi di certezza del diritto e di chiarezza della normativa quanto di quelli di legalità e di buon andamento della pubblica amministrazione sottesi agli articoli 70, 71, 72, 97, 101, 111 e 113 della Costituzione, perché, degradando a funzioni istruttorie le attività provvedimentali degli enti diversi dal comune, introdurrebbe «situazioni normative non chiare sia per le pubbliche amministrazioni in oggi titolari delle funzioni», «sia per i cittadini e per le imprese che necessitano di norme chiare e certe al fine di poter legittimamente esercitare i propri diritti e concorrere allo sviluppo della comunità nazionale».

1.2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la prima questione sia dichiarata non fondata e che il secondo motivo del ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque non fondato.

Premesso che la delegificazione, consistendo in una complessa operazione di riordino e di «bonifica» della normativa, sarebbe rivolta ad assicurare il miglior funzionamento del sistema-Paese, e che le leggi per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi devono essere qualificate leggi di principio, anzi di riforma, vincolanti per i legislatori regionali, l'Avvocatura osserva che l'art. 1, comma 4, lettera *a*, della legge n. 340 del 2000 ha confermato il carattere «cedevole» dei regolamenti governativi di delegificazione rispetto alla legislazione regionale (ovviamente nelle materie di competenza delle regioni) già in precedenza desumibile dal sistema normativo. Tale disposizione avrebbe così salvaguardato le autonomie regionali, razionalmente contemplando con esse le finalità di «interesse nazionale» perseguite dalle leggi per la delegificazione.

La produzione ad opera dell'esecutivo statale di regolamenti «cedevoli», oltre a non comprimere le autonomie delle regioni (ad esse rimanendo la facoltà di normare diversamente le materie senza assillo di «tempi»), dovrebbe essere collocata nel novero delle modalità di leale cooperazione. Non sarebbe corretto raffigurare l'ambito delle competenze regionali concorrenti alla stregua di un «recinto chiuso» nel quale apporti normativi di provenienza statale (diversi dalla legislazione di principio) non possano trovare ingresso; e neppure sarebbe corretto negare rilevanza alle peculiari funzione e forza dei regolamenti «delegati» di delegificazione, sia perché l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, reca solo una delle molteplici disposizioni legislative precedenti l'effetto di delegificazione «condizionata e differita», sia perché soltanto per i regolamenti di cui al comma 1, lettera *b*, dello stesso art. 17 è prevista l'esclusione con riguardo a materie riservate alla competenza regionale.

Osserva inoltre l'Avvocatura che le disposizioni legislative statali di delegificazione per loro natura inciderebbero sulla, e sarebbero riconducibili alla, normativa di principio, sicché l'eventuale effetto di abrogazione di disposizioni regionali si configurerebbe come una normale abrogazione da modificazione della anzidetta normativa. Inoltre, la disposizione denunciata concernerebbe soltanto aspetti procedurali, prevedendo un mero snellimento delle forme dell'agire amministrativo, e non toccherebbe gli aspetti sostanziali, disciplinati pur sempre dalla normativa statale o regionale di riferimento.

La doglianza della regione, infine, sarebbe formulata in modo astratto, non essendo specificamente indicate le procedure elencate negli allegati A e B alle quali la regione stessa intende riferirsi.

Il secondo motivo, riguardante lo «sportello unico» per le attività produttive, sarebbe inammissibile, in quanto sull'argomento la disciplina è stata posta dagli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, avverso i quali il motivo sarebbe sostanzialmente rivolto. In ogni caso la censura, pur evocando molti parametri costituzionali, sarebbe formulata in modo allusivo e non esauriente. La denuncia sarebbe anche infondata nel merito.

1.3. — In data 15 marzo 2001 ha depositato atto di intervento il Comune di Genova, affermando di vantare un interesse — in quanto destinatario, ai sensi degli artt. 23 e ss. del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, delle funzioni in materia di rilascio dell'autorizzazione unica alle imprese — alla corretta applicazione del sistema normativo che presiede al procedimento dello sportello unico, e chiedendo che la questione avente ad oggetto l'art. 6 della legge n. 340 del 2000 sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

2.1. — Con ricorso notificato il 27 dicembre 2000 e depositato il successivo 4 gennaio 2001 (reg. ric. n. 2 del 2001) la regione Emilia-Romagna ha sollevato, in relazione agli artt. 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, e ai principi costituzionali relativi all'esercizio del potere regolamentare, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera *a*, della legge n. 340 del 2000, in quanto, nel sostituire il comma 2 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997, dispone che «nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione», sia pure «solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima».

Secondo la ricorrente, sul tema della incompetenza dei regolamenti delegati di delegificazione a disciplinare procedimenti nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, il disposto dell'art. 20 non era chiaro. Il testo originario del comma 2 prevedeva che il Governo, nel disegno di legge di semplificazione, avrebbe provveduto ad individuare «i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali», e ad indicare «i principi che restano regolati con legge della Repubblica, ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione». Alle regioni era ed è invece dedicato il comma 7 dello stesso art. 20, secondo cui esse «regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia».

La ricorrente ricorda poi come queste norme fossero state impugnate da parte di una regione, e come la Corte avesse «fugato ogni dubbio» affermando, nella sentenza n. 408 del 1998, che, «fermo il valore di principio, legittimamente vincolante per i legislatori regionali, dei criteri indicati nell'art. 20, comma 4», all'espressione del comma 7 non è possibile attribuire «un significato che riguardi o comprenda l'attitudine di future norme regolamentari a disciplinare materie di competenza regionale». La sentenza della Corte, dunque, nell'escludere che la legislazione statale in vigore preveda l'ingresso dei regolamenti delegati nella disciplina delle materie regionali, indicherebbe che le regioni hanno in proprio, nelle materie di loro competenza, la responsabilità di riordinare la propria normazione adeguandola agli stessi principi cui lo Stato dà attuazione, nei settori di propria competenza, mediante tali regolamenti. La disposizione ora impugnata avrebbe invece il significato inequivoco di estendere il potere regolamentare del Governo alla disciplina dei procedimenti regionali, e dunque essa recherebbe quel *vulnus* alla competenza regionale che la sentenza n. 408 aveva allora escluso.

La regione ricorrente afferma che la disposizione andrebbe intesa nel senso che, secondo l'intenzione di essa, la disciplina stabilita con il regolamento di delegificazione vale ad abrogare, nelle parti incompatibili e potenzialmente *in toto*, la previgente legislazione regionale, sostituendosi ad essa nella disciplina della materia e rimanendo in vigore fino a quando non venga eventualmente sostituita da nuova autonoma disciplina regionale. Dunque, il regolamento statale di delegificazione prevarrebbe sulle precedenti leggi regionali, e sarebbe invece (in linea puramente teorica) cedevole rispetto a norme regionali successive.

L'altra interpretazione possibile, che comunque presenterebbe problemi di costituzionalità, secondo cui i regolamenti statali opererebbero nella regione soltanto in quanto non sia attualmente operante una autonoma disciplina regionale, non corrisponderebbe al senso della modifica portata dalla legge n. 340 del 2000, la quale ha introdotto il meccanismo contestato al fine palese di realizzare rapidamente e coattivamente il processo di semplificazione, mediante l'introduzione automatica di una disciplina governativa, lasciando alle regioni la cura di modificarla se lo ritenessero opportuno.

Una ulteriore interpretazione, che avrebbe il pregio di far venire meno l'irrazionalità intrinseca della disposizione impugnata (tenendo conto del fatto che a tre anni di distanza dalla legge n. 59 del 1997 le regioni hanno

già provveduto a disciplinare con proprie leggi molte materie di loro competenza), ma non la sua incostituzionalità, sarebbe quella secondo cui le disposizioni regolamentari statali si sovrappongono, abrogandola, alla disciplina legislativa regionale precedente alla legge n. 59 del 1997, e soltanto ove questa non abbia provveduto ad applicare i principi di semplificazione. Anche seguendo questa interpretazione, tuttavia, si avrebbe lesione della prerogativa costituzionale delle regioni, per cui la legge regionale sarebbe in rapporto di parziale subordinazione rispetto alla sola legge statale e agli atti ad essa equiparati (con l'unica eccezione degli atti di indirizzo e coordinamento).

Che i regolamenti governativi non possano intervenire nella disciplina delle materie affidate alla potestà legislativa concorrente delle regioni deriverebbe innanzitutto dall'art. 117, primo comma, della Costituzione, secondo cui la regione emana norme legislative, nelle materie ivi elencate, «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato». La garanzia costituzionale si riferirebbe in astratto alle fonti, ma includerebbe anche un aspetto per così dire soggettivo, nel senso che i limiti all'organo legislativo regionale possono derivare solo dall'organo legislativo statale, o da atti del Governo di rango legislativo.

Sarebbe invece escluso che una volontà normativa espressa dall'organo governativo possa incidere sull'autonomia legislativa regionale, salva l'eccezione (criticata da parte della dottrina) dei regolamenti per l'attuazione delle direttive comunitarie: eccezione fondata su cogenti ragioni di responsabilità internazionale dello Stato, e dunque di stretta interpretazione, e subordinata dalla stessa giurisprudenza costituzionale al limite del principio di legalità. Limite che, fra l'altro, se si volesse applicare al caso di specie, i regolamenti di delegificazione non rispetterebbero.

Al di fuori della necessità di dare attuazione alla normativa comunitaria, l'inammissibilità costituzionale di una disciplina regolamentare in materia regionale emergerebbe in modo esplicito anche dalla costante e consolidata giurisprudenza costituzionale.

L'eventuale «interesse nazionale» alla semplificazione dei procedimenti delle regioni dovrebbe pur sempre trovare espressione nelle forme tipiche del rapporto tra la legge regionale e le fonti costituzionalmente idonee a vincolarla. La potestà legislativa concorrente concorrerebbe con la potestà legislativa statale, mai con quella regolamentare del Governo. Nel caso, poi, mancherebbero persino i nuovi principi della materia: non sarebbero tali, infatti, i principi e criteri di semplificazione, che hanno carattere metodologico e operano trasversalmente alle materie, esprimendo un indirizzo di riforma, ma non nuovi principi di materia.

2.2. — Anche in questo secondo giudizio si è costituito dinanzi alla Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Dopo avere svolto osservazioni del tutto analoghe a quelle proposte in relazione alla prima censura del ricorso iscritto al reg. ric. n. 25 del 2000, di cui si è riferito al punto 1. 2. , l'Avvocatura rileva che nel ricorso la regione Emilia-Romagna fa presente di avere già provveduto a disciplinare con proprie leggi molte delle procedure considerate dalla legge di semplificazione 1999, e osserva che, se ciò fosse accaduto, non vi sarebbe materia del contendere, «non sussistendo quella incompatibilità che costituisce presupposto di qualsiasi abrogazione non esplicitamente statuita».

3. 1. — In relazione al ricorso iscritto al reg. ric. n. 25 del 2000, in prossimità dell'udienza hanno depositato memorie la regione Liguria, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Comune di Genova.

La regione Liguria sottolinea, con riguardo alla censura concernente l'art. 1 della legge n. 340 del 2000, che permane l'interesse a veder eliminata l'impugnata disposizione, pur a seguito del radicale mutamento del quadro costituzionale intervenuto con la legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto il nuovo art. 117 della Costituzione, al sesto comma, limita esplicitamente l'ambito di operatività dei regolamenti governativi alle sole materie di competenza esclusiva statale, come enumerate tassativamente al secondo comma, ed attribuisce la potestà regolamentare alle regioni in ogni altra materia.

Con riferimento al secondo motivo dell'impugnativa, la regione ricorda di aver dato attuazione alla normativa statale in materia di sportello unico delle imprese con la legge regionale 24 marzo 1999, n. 9. Senonché, mentre le originarie previsioni contenute nel d.lgs. n. 112 del 1998 e la normativa regionale lasciavano inalterato il valore sostanziale degli atti imputabili alle varie amministrazioni intervenienti nel procedimento, limitandosi a concentrare tali atti in un modello procedimentale unico, gestito dal comune in qualità di soggetto con funzioni di coordinamento procedimentale, tale quadro normativo sarebbe stato illegittimamente alterato con l'entrata in vigore dell'impugnato art. 6 della legge n. 340 del 2000. Esso avrebbe degradato ad «attività istruttorie» l'apporto delle varie amministrazioni intervenienti nel procedimento, mutando il valore sostanziale degli atti permissivi

occorrenti per l'insediamento produttivo, che giungono a perdere il valore di «provvedimenti» per ridursi ad atti endoprocedimentali, con conseguente individuazione del comune quale ente titolare esclusivo e responsabile dell'attività amministrativa in materia di insediamenti produttivi.

In altri termini, l'impiego della locuzione «atti istruttori» in luogo di «autorizzazioni» condurrebbe alla elisione delle competenze autorizzatorie sostanziali esistenti in capo ai vari enti pubblici coinvolti (tra cui la regione) a beneficio della struttura «sportello unico», alla quale verrebbe attribuita non tanto la regia di tutte le fasi di cui il modello procedimentale si compone, ma addirittura la titolarità degli atti di consenso occorrenti al privato imprenditore.

Le norme denunciate, già contrastanti con le norme costituzionali vigenti all'epoca dell'introduzione del giudizio, sarebbero ancor più confliggenti con il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, ed in particolare con l'assetto di competenze introdotto dal nuovo art. 117.

3.2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede in via preliminare di dichiarare improcedibile o inammissibile il primo motivo del ricorso, in quanto formulato con riferimento a parametri costituzionali non più utilizzabili per la decisione della controversia, come dimostrerebbero le recenti pronunce della Corte costituzionale di improcedibilità dei ricorsi statali e di restituzione degli atti nei giudizi incidentali. La regione — osserva l'Avvocatura — entro il termine decorrente dall'entrata in vigore della novella costituzionale avrebbe forse potuto riproporre — ma non lo ha fatto — la doglianza, riformulandola mediante un nuovo ricorso ed in relazione ai sopravvenuti parametri costituzionali; e non sarebbe dato sapere se la mancata riproposizione stia a significare abbandono di fatto della controversia *in parte qua*, od invece speranza nell'adozione di quel criterio di continuità normativa e di «conversione» delle doglianze che fino ad oggi è stato invece rifiutato.

La censura mossa all'art. 1, comma 3, e, in parte, al comma 1, sarebbe altresì inammissibile in quanto l'allegato B della legge avrebbe contenuti inidonei a ledere le autonomie regionali, ed entrambi gli allegati (A e B) elencherebbero soltanto fonti normative statali. Le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge, dunque, che tali allegati richiamano, prospettando la sostituzione delle fonti legislative con regolamenti cedevoli, per loro natura più deboli e meno vincolanti per le autonomie regionali, comporterebbero un ampliamento delle autonomie regionali rispetto al tessuto normativo ancora vigente alla data della loro entrata in vigore, e non una maggiore compressione delle autonomie stesse. Il primo motivo sarebbe poi inammissibile perché troppo generico e privo delle indicazioni necessarie per valutare la sussistenza dell'interesse a ricorrere.

Quanto al secondo motivo del ricorso, l'Avvocatura fa proprie e riproduce le motivazioni a sostegno dell'inammissibilità e della non fondatezza della censura contenute nell'atto di intervento del Comune di Genova. La disposizione recata dall'art. 27-bis del d.lgs. n. 112 del 1998 (introdotto dall'art. 6 della legge n. 340 del 2000) si limiterebbe a porre una regola che garantisce il coordinamento dei tempi delle attività endoprocedimentali con il termine per la conclusione del procedimento e, nel qualificare «istruttorie» dette attività, ricalcherebbe puntualmente la dizione contenuta nel precedente art. 25.

Peraltro, secondo la difesa del Presidente del Consiglio, tutto il secondo motivo di ricorso sarebbe superato, nello spirito prima ancora che negli argomenti, dai parametri costituzionali introdotti dalla legge costituzionale di modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, i quali non soltanto avrebbero molto ampliato i compiti dei comuni, ma avrebbero anche ad essi assegnato una più rilevante collocazione costituzionale.

3.3. — La memoria del Comune di Genova insiste nelle conclusioni già assunte nell'atto di costituzione.

4.1. — Nell'imminenza della medesima udienza pubblica, in relazione al ricorso iscritto al reg. ric. n. 2 del 2001 hanno depositato memoria sia la regione Emilia-Romagna che il Presidente del Consiglio dei ministri.

La ricorrente chiede in via principale che, previa constatazione della avvenuta abrogazione della disposizione impugnata ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001 — la quale, riformulando l'art. 117 della Costituzione, ha previsto, al sesto comma di tale articolo, che «la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni», e che «la potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia» — la Corte accolga il ricorso, nei termini originariamente formulati ed in base ai parametri costituzionali precedenti la modifica costituzionale, in relazione al periodo per il quale la disposizione è stata in vigore; in subordine, ove ritenga la perdurante vigenza della disposizione impugnata, ne dichiari la illegittimità costituzionale per le ragioni formulate nel ricorso ed in base ai parametri costituzionali precedenti la modifica costituzionale; in ulteriore subordine, dichiari la illegittimità costituzionale della stessa disposizione sulla base del contrasto tra essa e il testo attuale dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

Nella sua memoria la regione, replicando all'atto di costituzione dell'Avvocatura dello Stato, precisa che la questione non sta nella qualificazione della legge o delle leggi di semplificazione come «di principio» o «di riforma», ma nel fatto che alla semplificazione e al riordinamento della normativa regionale deve provvedere la regione stessa e non lo Stato, neppure in via temporanea, tramite l'uso dei regolamenti di delegificazione. Per questo motivo non rileverebbe affatto che l'abrogazione delle leggi regionali sia fatta risalire alla legge di delegificazione piuttosto che al regolamento: l'utilizzo dei regolamenti statali di delegificazione nelle materie regionali sarebbe comunque illegittimo. Ancora, dovrebbe escludersi che costituisca «interesse nazionale», come afferma l'Avvocatura, la delegificazione della disciplina regionale dei procedimenti: la scelta della fonte, nei limiti in cui non è costituzionalmente vincolata, sarebbe rimessa alla regione, e inoltre, se il legislatore ravvisasse un urgente interesse alla semplificazione procedurale di determinati procedimenti regionali, dovrebbe pur sempre provvedervi — sin dove consentito — direttamente con lo strumento legislativo. Non apparirebbe poi pertinente il richiamo al principio di leale collaborazione, né avrebbe pregio l'argomento fondato sul tenore letterale del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1998, che non esclude i regolamenti di delegificazione nelle materie di competenza della regione, al contrario di quanto disposto dal comma 1, lettera *b*: quest'ultimo, infatti, conferisce al Governo un potere regolamentare di attuazione esercitabile in generale, senza necessità di ulteriore base legislativa, per cui si rende opportuno chiarire direttamente i limiti del potere; mentre il comma 2 prelude ad una ulteriore legge, rispetto alla quale non sarebbe utile ribadire il divieto, già derivante dalla Costituzione, di incidere sulle materie regionali.

Quanto poi agli effetti della nuova disciplina costituzionale sulla legislazione preesistente, la regione ritiene che, nella situazione di contrasto palese tra il nuovo sesto comma dell'art. 117 della Costituzione e le precedenti disposizioni attributive di poteri normativi secondari, il regime della diretta abrogazione si addica al caso in questione meglio del regime della illegittimità costituzionale sopravvenuta. Da un lato, infatti, si tratterebbe qui di pura e semplice cessazione di un potere, e non di sue limitazioni o trasformazioni; dall'altro, affermare che le norme che prevedono poteri regolamentari statali sono ancora operanti, benché costituzionalmente illegittime, comporterebbe che i titolari di tali poteri dovrebbero continuare ad esercitarli, dando origine a contenziosi nei quali le regioni ed altri eventuali interessati dovrebbero far valere con i mezzi ad essi consentiti (cioè mediante il conflitto sugli atti secondari ovvero mediante il giudizio in via incidentale) la illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative attributive del potere.

L'abrogazione della disposizione oggetto del giudizio, tuttavia, non potrebbe determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio stesso, perché tale disposizione da un lato manterrebbe anche dopo l'abrogazione la propria operatività quale fonte legittimante gli atti normativi secondari emanati sulla sua base, dall'altro ne stabilirebbe il regime giuridico quali disposizioni in grado di abrogare le precedenti disposizioni legislative regionali dettate nella materia. Sussisterebbe dunque l'interesse della regione a che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione per il periodo in cui essa ha operato o è stata suscettibile di operare.

4.2. — Anche nella memoria relativa a questo secondo ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto in via preliminare la dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità del ricorso regionale, sulla base di considerazioni analoghe a quelle già svolte in relazione alla prima censura del ricorso iscritto al reg. ric. n. 25 del 2000, di cui si è riferito al punto 3.2.

#### *Considerato in diritto*

1. — I due ricorsi, promossi rispettivamente dalla regione Liguria (reg. ric. n. 25 del 2000) e dalla regione Emilia-Romagna (reg. ric. n. 2 del 2001), sollevano questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni, parzialmente coincidenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999). I giudizi possono dunque essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia.

2. — Deve preliminarmente essere dichiarato inammissibile l'intervento spiegato dal Comune di Genova nel giudizio promosso con ricorso della regione Liguria (reg. ric. n. 25 del 2000), per l'assorbente ragione che il relativo atto è stato depositato quando il termine di cui all'art. 23, terzo comma, delle norme integrative era scaduto, anche se dovesse computarsene la decorrenza dal giorno della pubblicazione del ricorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. — Entrambe le regioni ricorrenti impugnano l'art. 1 della legge n. 340 del 2000: la regione Liguria censura i commi 1, 2, 3 e 4, lettera *a*; la regione Emilia-Romagna censura il solo comma 4, lettera *a*. Ma la sostanza delle due impugnazioni non è diversa. Infatti i primi tre commi dell'art. 1 prevedono «la delegificazione e la semplificazione», ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge n. 59 del 1997, di una serie di procedimenti amministrativi e di adempimenti elencati nell'allegato A alla legge e la soppressione di quelli elencati nell'allegato B (comma 1); alla delegificazione e alla semplificazione si provvede mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'art. 20 della legge n. 59 del 1997 (comma 2); quanto ai procedimenti soppressi, le relative disposizioni sono abrogate a far tempo dall'entrata in vigore della stessa legge n. 340 del 2000 (comma 3). Il comma 4, lettera *a*, sostituisce il testo dell'art. 20, comma 2, della citata legge n. 59 del 1997, stabilendo che «nelle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima» e che «resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e dall'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» (questi due ultimi rinvii normativi si riferiscono alla potestà riconosciuta alle regioni e agli enti locali di disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni rispettivamente conferite).

In entrambi i ricorsi si lamenta che la previsione della emanazione di regolamenti di delegificazione si estenda a materie e a procedimenti di competenza regionale, come risulterebbe, secondo il ricorso della regione Liguria, dal fatto che l'elenco allegato alla legge comprenderebbe appunto anche procedimenti di spettanza regionale, e, secondo il ricorso della regione Emilia-Romagna, dalla esplicita statuizione del nuovo testo dell'art. 20, comma 2, della legge n. 59 del 1997 (applicabile a tutti i regolamenti di delegificazione in tema di procedimenti amministrativi, emanati sia sulla base della stessa legge n. 59 del 1997, sia sulla base delle successive leggi annuali «di semplificazione», come la legge n. 340 del 2000), il quale, nel prevedere il carattere «cedevole» della disciplina regolamentare rispetto alla sopravveniente legislazione regionale, implicitamente disporrebbe l'efficacia dei regolamenti nelle materie regionali, e anzi la loro idoneità a prevalere, abrogandole, sulle leggi regionali preesistenti.

Le ricorrenti sostengono, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, che la disciplina dei procedimenti afferenti alle materie di competenza regionale spetta alle regioni, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali che si traggono da leggi, e non da regolamenti, statali; che questi ultimi non possono dettare norme sui procedimenti regionali, e comunque norme che prevalgano sulle leggi regionali preesistenti, ancorché «cedevoli» rispetto alle leggi regionali sopravvenute; e che il meccanismo della delegificazione previsto da una legge dello Stato non può operare nei confronti di fonti regionali. Per queste ragioni le disposizioni impugnate violerebbero gli articoli 117 e 118 della Costituzione (nel testo in vigore prima della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

4. — La questione deve essere decisa avendo riguardo esclusivamente alle disposizioni costituzionali nel testo anteriore alla riforma recata alla legge costituzionale n. 3 del 2001, trattandosi di ricorso proposto anteriormente all'entrata in vigore di quest'ultima, che invoca quindi come parametri dette disposizioni.

La Corte non ha invece motivo per porsi, in questa sede, in assenza di nuove impugnazioni, il diverso problema della compatibilità della legge impugnata con il sistema cui ha dato vita il nuovo Titolo V, Parte II, della Costituzione, che non solo ha posto su basi rinnovate il riparto delle competenze normative fra Stato e regioni, ma ha stabilito che la potestà regolamentare spetta allo Stato solo «nelle materie di legislazione [statale] esclusiva», mentre «spetta alle regioni in ogni altra materia» (art. 117, sesto comma, Cost., nel nuovo testo).

D'altronde, mentre la sorte dei regolamenti che fossero stati legittimamente emanati, prima della riforma, in base alla norma impugnata, discenderebbe dal principio di continuità, per cui restano in vigore le norme preesistenti, stabilite in conformità al passato quadro costituzionale, fino a quando non vengano sostituite da nuove norme dettate dall'autorità dotata di competenza nel nuovo sistema (cfr. sentenza n. 13 del 1974), le regioni non mancherebbero di strumenti processuali per censurare eventuali nuove manifestazioni di potestà regolamentare statale, che fossero ritenute in contrasto con le attribuzioni ora ad esse spettanti, aprendo così anche la strada, ove necessario, ad una valutazione della ulteriore applicabilità e della compatibilità della norma di legge qui impugnata nel nuovo quadro costituzionale.

5. — La questione, così delimitata, è infondata nei termini di seguito specificati.

Nel sistema del vecchio art. 117 della Costituzione, costituivano punti fermi le seguenti affermazioni:

a) nelle materie di competenza propria delle regioni, i principi fondamentali della disciplina, vincolanti nei confronti dei legislatori regionali, potevano trarsi solo da leggi o da atti aventi forza di legge dello Stato, con esclusione dunque degli atti regolamentari;

b) le leggi regionali potevano essere abrogate, oltre che da leggi regionali sopravvenute, solo per effetto del sopravvenire di nuove leggi statali recanti norme di principio, con le quali la legge regionale preesistente fosse incompatibile, secondo il meccanismo previsto dall'art. 10 della legge n. 62 del 1953.

Tali principi, che derivavano dalla configurazione del sistema costituzionale delle fonti e dei rapporti fra Stato e regioni, devono essere qui ribaditi.

Essi comportavano, di conseguenza, che l'intervento di regolamenti statali fosse di norma precluso nelle materie attribuite alle regioni, come risultava anche dal disposto dell'articolo 17, comma 1, lettera *b* della legge n. 400 del 1988, che escludeva le materie di competenza regionale da quelle nelle quali potevano essere emanati regolamenti statali per disciplinare «l'attuazione e l'integrazione» dei principi recati da provvedimenti legislativi (cfr. ad es. sentenze n. 204 del 1991, n. 391 del 1991, n. 461 del 1992, n. 250 del 1996, n. 61 del 1997, n. 420 del 1999, n. 84 del 2001).

Non diversamente si poneva il problema dei regolamenti detti «di delegificazione», previsti dall'art. 17, comma 2, della stessa legge n. 400, destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva «assoluta» di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove «norme generali regolatrici della materia» stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite. Anche per tali regolamenti era di norma esclusa la possibilità di operare nelle materie spettanti alla potestà legislativa delle regioni, quanto meno in assenza di ragioni giustificatrici particolari che abilitassero il legislatore statale a sostituirsi a quelli regionali nella disciplina di qualche aspetto delle materie medesime (cfr. ad es. sentenze n. 465 del 1991 e n. 482 del 1995).

Si deve tuttavia ricordare che in molte materie, pur attribuite alla competenza regionale, la mancanza di una compiuta disciplina dettata da leggi regionali ha fatto sì che continuassero a spiegare efficacia leggi statali previgenti, non solo come fonti da cui si desumevano i principi fondamentali vincolanti per le regioni (secondo la previsione dell'art. 9, primo comma, della legge n. 62 del 1953, come modificato dall'art. 17 della legge n. 281 del 1970), ma anche come disciplina di dettaglio efficace in assenza dell'intervento del legislatore locale. Per di più la giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza n. 214 del 1985, ha ammesso che la legge statale, allorché interveniva a modificare i principi di disciplina di una materia di competenza regionale (con effetto eventualmente abrogativo delle leggi regionali preesistenti divenute incompatibili, ai sensi del citato art. 10 della legge n. 62 del 1953), potesse altresì, al fine di garantire l'attuazione immediata dei nuovi principi, recare una normativa di dettaglio, immediatamente operativa, idonea a disciplinare la materia fino a quando non venisse sostituita da una legislazione regionale conforme ai nuovi principi (anzi, talvolta si è ammesso espressamente che potessero anche essere dettate — in mancanza di legislazione regionale — norme regolamentari «cedevoli», per dare esecuzione a leggi statali o a norme comunitarie operanti in materie regionali: cfr. ad es. sentenze n. 226 del 1986, n. 165 del 1989, n. 378 del 1995, n. 425 del 1999, n. 507 del 2000, ordinanza n. 106 del 2001). Si aggiunga la circostanza che, non di rado, la legge statale continuava a disciplinare, sul piano sostanziale e procedurale, in base alle previsioni costituzionali degli articoli 118, primo comma, e 128 (vecchi testi) della Costituzione, l'esercizio di funzioni attribuite agli enti locali, pur in ambiti materiali spettanti in via di principio alla competenza regionale.

Tutto ciò spiega perché il legislatore statale, allorché si è posto, in anni recenti, il problema di interventi generalizzati volti a realizzare la «semplificazione» dei procedimenti amministrativi, in vista della riduzione dei tempi e degli oneri per i cittadini che chiedessero provvedimenti abilitativi o concessivi o prestazioni dovute dalla pubblica amministrazione, si sia trovato di fronte ad un corpo di norme statali in vigore di grado legislativo, talora assai risalenti, altre volte rinnovate in epoca più recente, ancora di fatto operanti, in taluni casi, in ambiti appartenenti, in tutto o in parte, alla sfera della competenza regionale.

L'art. 20 della legge n. 59 del 1997 ha previsto, all'uopo, l'emanazione di una legge annuale di semplificazione che operasse mediante meccanismi di delegificazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nel quadro dell'indirizzo generale, seguito nella legislazione più recente, di favore per un consistente passaggio da una disciplina legislativa ad una regolamentare di molti aspetti dell'organizzazione e dell'attività amministrativa, salvo quelli coperti da riserva di legge secondo la Costituzione. La semplificazione era l'obiettivo, la delegificazione lo strumento: i nuovi regolamenti avrebbero dovuto da un lato realizzare l'obiettivo, prevedendo procedimenti «semplificati», dall'altro sostituire la disciplina legislativa in vigore con una modificabile, anche in seguito, mediante l'esercizio della potestà regolamentare.

La delegificazione — cioè la sostituzione di una disciplina di livello regolamentare ad una preesistente di livello legislativo riguardava però (e poteva riguardare) solo la legislazione *statale* preesistente: ed infatti nell'elenco di provvedimenti legislativi elencati, nell'allegato alla legge n. 59 e negli allegati alle successive leggi annuali di semplificazione, come fonti di disciplina dei procedimenti destinati ad essere ridisegnati e «semplificati», compaiono solo leggi dello Stato.

Riguardo al problema dei procedimenti afferenti a materie di competenza regionale, il legislatore del 1997 indicava un modo di procedere conforme ai principi consolidati in tema di rapporto fra fonti statali e regionali. Il comma 2 dell'art. 20 della legge n. 59, nel testo originario, prevedeva che con la legge annuale di semplificazione fossero individuati altresì «i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali», e fossero contestualmente indicati «i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione» (si consideravano dunque insieme sia le materie di competenza propria delle regioni, che quelle di competenza «integrativa-delegata» delle regioni stesse e quelle attribuite alla competenza amministrativa degli enti locali, nelle quali potesse dispiegarsi la potestà regolamentare di questi ultimi, riconosciuta in generale dall'art. 2, comma 2, della stessa legge n. 59 del 1997). Si indicavano poi, al comma 5 dell'art. 20, i «criteri e principi» di semplificazione cui avrebbero dovuto conformarsi i regolamenti di delegificazione. Il comma 7 prevedeva che le regioni a statuto ordinario regolassero «le materie disciplinate dai commi da 1 a 6» — cioè, più propriamente, i procedimenti afferenti all'ambito delle materie di propria competenza, ai quali potessero riferirsi i principi della «semplificazione» — «nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi [cioè nei commi da 1 a 6] contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico». Si sanciva cioè il vincolo per le regioni a rispettare, nella propria legislazione di semplificazione dei procedimenti, i «criteri e principi» indicati nel comma 5 (e ciò era conforme al sistema, trattandosi di principi espressi in disposizioni legislative). Si aggiungeva poi che «tali disposizioni [vale a dire, sembrerebbe, sempre quelle dei commi da 1 a 6] operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia»: previsione invero di oscuro significato, dato che non era chiaro come principi quali quelli di semplificazione, riduzione di procedimenti e di termini, regolazione uniforme di procedimenti dello stesso tipo, accelerazione delle procedure contabili, sostituzione di organi collegiali con conferenze di servizi (cfr. il citato comma 5), potessero operare direttamente in assenza di una disciplina attuativa.

Comunque fosse, il comma 7 dell'art. 20, come ebbe a riconoscere questa Corte con la sentenza n. 408 del 1998, non conteneva alcuna previsione di possibile efficacia dei regolamenti statali di delegificazione, da emanarsi ai sensi del comma 1, per la disciplina di materie di competenza regionale.

Dopo una prima modifica, irrilevante in questa sede, apportata all'art. 20 con l'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, il comma 2 venne sostituito dall'art. 2 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (legge di semplificazione per il 1998), che integrò anche l'indicazione dei criteri e principi da rispettare nell'emanazione dei regolamenti (comma 5). Il nuovo testo del comma 2 stabiliva che «in sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 241 [che riguarda la conferenza Stato-regioni e la conferenza unificata Stato-regioni-città], i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali»: dizione che sembrava alludere ad una disciplina in sede regolamentare, sia pure eventualmente in funzione solo ricognitiva, dell'ambito della competenza regionale.

La disposizione in esame è stata poi nuovamente sostituita dall'art. 1, comma 4, lettera *a*, della legge n. 340 del 2000, impugnato in questa sede. Il testo attuale non allude più ad una normativa regolamentare che riguardi la competenza regionale per la disciplina dei procedimenti, ma si limita a prevedere che nelle materie attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa delle regioni i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino al sopravvenire di una autonoma disciplina regionale: sancendo dunque espressamente il carattere «cedevole» della disciplina regolamentare nei confronti della successiva normazione di fonte regionale, ma implicitamente confermando che i regolamenti possono riguardare procedimenti in materie regionali, anche se viene ribadita la competenza delle regioni ad attuare i principi di semplificazione in tali materie, ai sensi dell'invariato comma 7 dello stesso art. 20.

6. — Se, come sostiene in particolare la ricorrente regione Emilia-Romagna, ciò significasse che la legge attribuisce ai regolamenti di delegificazione l'efficacia di sostituire la preesistente disciplina delle leggi regionali (dettata o meno in attuazione dei nuovi criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi), causandone l'abrogazione, sarebbe giocoforza concludere che la disposizione impugnata altera il rapporto costituzionalmente dovuto tra fonti statali e fonti regionali. Ma le disposizioni impuginate consentono, e dunque richiedono, una diversa lettura, rispettosa invece di quel rapporto.

La premessa sta nei principi che si sono richiamati all'inizio, e che la legge impugnata non smentisce. La delegificazione è solo lo strumento adottato dal legislatore statale per realizzare l'obiettivo della semplificazione dei procedimenti nell'ambito di ciò che era già disciplinato dalle leggi statali precedentemente in vigore. La sostituzione, *in parte qua* con norme regolamentari riguarda esclusivamente le preesistenti disposizioni di leggi statali, come confermano i riferimenti negli allegati delle leggi di semplificazione: e dunque, per ciò che rileva in questa sede, le disposizioni di leggi statali che già operavano nelle materie di competenza regionale.

Tali leggi (a parte i casi di interventi particolari che lo Stato avesse effettuato sulla base di specifici titoli costituzionalmente giustificati, e che però in quanto tali si collocavano, propriamente, al di fuori dell'ambito delle attribuzioni regionali) potevano spiegare efficacia ad un doppio titolo: in quanto recanti le disposizioni da cui si desumevano i principi fondamentali vincolanti per i legislatori regionali, o in quanto recanti disposizioni immediatamente operative (di dettaglio) applicabili a titolo suppletivo in mancanza di legislazione regionale.

L'operazione di delegificazione non riguarda e non può riguardare il primo tipo di disposizioni (e infatti l'originario testo dell'art. 20, comma 2, della legge impugnata prevedeva espressamente che i principi delle materie restassero «regolati con legge della Repubblica»), poiché la sostituzione di norme legislative con norme regolamentari esclude di per sé che da queste ultime possano trarsi principi vincolanti per le regioni: come è testualmente confermato, del resto, dalla esplicita ammissione del carattere «cedevole» dei regolamenti.

La delegificazione riguarda dunque e può riguardare — oltre a disposizioni di leggi statali regolanti oggetti a qualsiasi titolo attribuiti alla competenza dello Stato — solo disposizioni di leggi statali che, nelle materie regionali, già avessero carattere di norme di dettaglio cedevoli la cui efficacia si esplicava nell'assenza di legislazione regionale. La delegificazione, anzi, è in grado di introdurre, da questo punto di vista, un elemento di chiarezza: mentre in presenza di norme tutte legislative, nel cui ambito non si faceva alcuna distinzione, poteva sussistere il dubbio circa la loro natura di principio o di dettaglio, vincolante o cedevole, in presenza invece di norme regolamentari non può sussistere dubbio alcuno sull'assenza di ogni loro carattere di norme di principio, come tali vincolanti per le regioni, e dunque sulla loro inidoneità a prevalere sulle disposizioni di leggi regionali.

Quanto alle leggi regionali preesistenti, su di esse non può spiegare alcun effetto abrogativo l'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari. Esse potrebbero ritenersi abrogate solo dall'entrata in vigore di nuove norme legislative statali di principio, con le quali risultino incompatibili. È vero che lo stesso art. 20 della legge n. 59 stabilisce «criteri e principi» di semplificazione dei procedimenti, affermandone espressamente il carattere vincolante anche per le regioni (comma 7). Ma — a parte il fatto che si tratta di principi procedurali, di massima inidonei, per il loro contenuto, a causare l'abrogazione per incompatibilità delle leggi regionali anteriormente vigenti (tanto che lo stesso legislatore statale li qualifica alla stregua di «principi generali dell'ordinamento giuridico»: comma 7 dell'art. 20) —, l'ipotetica abrogazione sarebbe effetto autonomo dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative contenenti i principi (secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 62 del 1953), e non già dell'entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione, che condiziona soltanto secondo il meccanismo sancito dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e ribadito dall'art. 20, comma 4, secondo periodo, della legge n. 59 del 1997 l'abrogazione delle disposizioni di leggi statali delegificate.

Conclusivamente: fermo restando il consueto rapporto fra legislazione regionale e principi fondamentali desumibili dalle leggi statali, l'emanazione dei regolamenti statali di delegificazione, riguardanti eventualmente ambiti materiali di competenza regionale, non ha alcun effetto abrogativo né invalidante sulle leggi regionali in vigore, sia emanate in attuazione dei principi di semplificazione, sia semplicemente preesistenti, né produce effetti di vincolo per i legislatori regionali. Le norme regolamentari vanno semplicemente a sostituire, *in parte qua*, le norme legislative statali di dettaglio che già risultassero applicabili, a titolo suppletivo e cedevole, in assenza di corrispondente disciplina regionale.

È questa l'unica lettura della norma impugnata che si rivela coerente con il sistema e con i presupposti costituzionali. Così intesa, essa non incorre nelle censure di costituzionalità mosse dalle regioni ricorrenti.

7. — La sola ricorrente regione Liguria impugna altresì l'art. 6 della legge n. 340 del 2000, che introduce nel capo IV del d.lgs. n. 112 del 1998 (intitolato «Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive») un art. 27-bis (Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese).

L'art. 23, comma 1, del decreto legislativo attribuisce ai comuni «le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie». L'art. 24, comma 1, stabilisce che «ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento» (comma 1), e che «presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedu-

rale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato». L'art. 25, a sua volta, prescrive che «il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico» e che «l'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza»; e detta i principi cui si ispira tale procedimento, «disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

L'art. 27-*bis* aggiunto dalla disposizione impugnata in questa sede, stabilisce che «le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento».

Secondo la regione ricorrente, tale disposizione avrebbe lo scopo, ancorché «occultato» sotto l'apparenza di una previsione ovvia, di qualificare espressamente come «atti istruttori» gli atti e i provvedimenti propri dei diversi enti coinvolti nel procedimento, fra cui la regione, e ciò al fine di spostare in capo al comune la competenza sostanziale all'esercizio delle relative funzioni, lasciando agli altri enti solo un potere istruttorio «non riservato» ed «eventuale».

In questo modo, prosegue la regione, omettendo di mettere in evidenza tale scopo concreto e di accedere alle richieste di modifica avanzate in proposito dalla Conferenza Stato-regioni e dalla conferenza unificata, si sarebbero violati anzitutto i principi costituzionali sulla collaborazione fra Stato e regioni e sulle procedure legislative (articoli 70, 71, 72, in connessione con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione), nonché i principi di autonomia e decentramento (artt. 5, 128 e 129 della Costituzione). Sotto un secondo profilo, sarebbero lese le competenze delle regioni di cui agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, per avere ri-conformato sostanzialmente procedure e competenze, incidendo anche sulla disciplina regionale vigente in tema di deleghe di funzioni alle province e alle comunità montane. Sotto un terzo profilo, sarebbe violato l'art. 81 della Costituzione per l'attribuzione di competenze ai comuni senza copertura finanziaria e per l'alterazione della copertura già prevista dalle leggi regionali che hanno delegato funzioni ad altri enti. Infine sarebbero violati i principi di certezza del diritto, di chiarezza normativa, di legalità e di buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 70, 71, 72, 97, 101, 111 e 113 della Costituzione), perché si sarebbero introdotte situazioni normative non chiare sia per le amministrazioni titolari delle funzioni, sia per i cittadini e per le imprese.

8. — La questione non è fondata.

Anche tale questione deve essere valutata alla luce delle norme costituzionali, invocate dalla ricorrente, come risultanti dal testo anteriore alla riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione recata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. L'eventuale incidenza delle nuove norme costituzionali, in termini di modifiche delle competenze rispettive di Stato e regione, sarebbe infatti suscettibile di tradursi solo in nuove e diverse possibilità di intervento legislativo della regione o dello Stato, senza che però venga meno, in forza del principio di continuità, l'efficacia della normativa preesistente conforme al quadro costituzionale in vigore all'epoca della sua emanazione (cfr. sentenza n. 13 del 1974).

La disciplina concernente il cosiddetto «sportello unico per le attività produttive» è dettata dagli articoli da 23 a 27 del d.lgs. n. 112 del 1998, non contestati in questa sede. Essa è fondata sulla concentrazione in una sola struttura, istituita dal comune, della responsabilità dell'unico procedimento attraverso cui i soggetti interessati possono ottenere l'insieme dei provvedimenti abilitativi necessari per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, nonché sulla concentrazione nello «sportello unico», presso la predetta struttura, dell'accesso a tutte le informazioni da parte dei medesimi soggetti interessati: ciò al fine di evitare che la pluralità delle competenze e degli interessi pubblici oggetto di cura in questo ambito si traduca per i cittadini in tempi troppo lunghi e in difficoltà di rapporti con le amministrazioni.

Quello che la legge configura è una sorta di «procedimento di procedimenti», cioè un iter procedimentale unico in cui confluiscono e si coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo a diverse competenze, richiesti dalle norme in vigore perché l'insediamento produttivo possa legittimamente essere realizzato. In questo senso, quelli che erano, in precedenza, autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano «atti istruttori» al fine dell'adozione dell'unico provvedimento conclusivo, titolo

per la realizzazione dell'intervento richiesto (*cf.* art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 447 del 1998, come modificato dall'art. 1 del d.P.R. n. 440 del 2000). Ciò non significa però che vengano meno le distinte competenze e le distinte responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti: tanto è vero che, nel cosiddetto «procedimento semplificato», ove una delle amministrazioni chiamate a decidere si pronuncia negativamente, «il procedimento si intende concluso», salva la possibilità per l'interessato di chiedere la convocazione di «una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa» (art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 447 del 1998, come modificato dall'art. 1 del d.P.R. n. 440 del 2000).

In ogni caso, la configurazione delle competenze in questa materia risulta dai citati articoli da 23 a 27 del d.lgs. n. 112 del 1998. La disposizione in questa sede impugnata ha lo scopo e la portata, assai più modesti, di prevedere che ciascuna delle diverse amministrazioni competenti adotti, nella propria autonomia, le misure organizzative necessarie perché le attività ad essa demandate siano svolte nel modo più rapido, così da coordinare i termini stabiliti per ciascuna di tali attività con i termini previsti per il compimento del procedimento unico di cui all'art. 25, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 112 del 1998. Un'esigenza di coordinamento, questa, che si correla naturalmente con l'intento unificante e semplificante che sta a base della scelta del legislatore.

9. — Stante l'effettiva portata della norma impugnata, quale emerge dalle considerazioni svolte, sono prive di fondamento le censure mosse dalla ricorrente sotto i profili della affermata violazione delle competenze regionali, che non sono modificate da detta norma, del principio di leale collaborazione e della presunta incidenza sulla finanza regionale, che non è toccata. Ma risultano altresì privi di consistenza anche gli altri profili di censura, che si richiamano alle regole del procedimento legislativo e ai principi di certezza del diritto, di chiarezza normativa e di buon andamento dell'amministrazione, senza che la Corte debba porsi il problema della loro ammissibilità nel giudizio in via principale promosso da una regione nei confronti di una legge dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, lettera a della legge 24 novembre 2000, n. 340 (*Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999*), sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Liguria con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 25 del 2000);

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera a, della predetta legge n. 340 del 2000, sollevata, in riferimento agli articoli 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché ai principi costituzionali relativi all'esercizio del potere regolamentare, dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 2 del 2001);

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della predetta legge n. 340 del 2000, sollevata, in riferimento agli articoli 5, 70, 71, 72, 81, 97, 101, 111, 113, 117, 118, 119, 128 e 129 della Costituzione, dalla regione Liguria con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 25 del 2000).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 377

*Ordinanza 10 - 23 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Regione Valle d'Aosta - Previdenza e assicurazioni sociali - Trattamento pensionistico integrativo per gli ex combattenti residenti nella Regione - Ricorso governativo in via principale - Prospettata violazione del principio di eguaglianza - Sopravvenuta modifica costituzionale del regime d'impugnazione in via principale delle leggi regionali - Applicabilità anche alla Regione Valle d'Aosta - Improcedibilità del ricorso.**

- Legge Regione Valle d'Aosta riapprovata il 17 ottobre 2001.
- Costituzione, artt. 3, 127; legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, artt. 8 e 10; statuto Regione Valle d'Aosta, artt. 31 e 3, primo comma, lettera *h*); d.lgs. 28 dicembre 1989, n. 430, artt. 1 e 2.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione autonoma Valle d'Aosta concernente «Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli *ex* combattenti», riapprovata il 17 ottobre 2001, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6 novembre 2001, depositato in cancelleria il 15 successivo e iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2001.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Valle d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione autonoma Valle d'Aosta.

Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta nella seduta del 17 ottobre 2001 (Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli *ex* combattenti), in relazione all'art. 3 della Costituzione;

che, secondo quanto premette il ricorrente, la delibera — con la quale si riconosce agli *ex* combattenti, residenti in Valle d'Aosta, di cui alle leggi 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici *ex* combattenti ed assimilati), e successive integrazioni e modificazioni, e 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumenti della pensione sociale), un «assegno inte-

grativo reversibile regionale mensile» in misura pari alla maggiorazione del trattamento pensionistico per gli *ex* combattenti stabilita dall'art. 6 della citata legge n. 140 del 1985 — è stata approvata il 20 giugno 2001 e rinviata dalla Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta il successivo 25 luglio, sulla base di due ordini di rilievi:

a) il provvedimento legislativo violerebbe il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione nei confronti dei cittadini italiani residenti nelle altre regioni, poiché i meriti militari e morali degli *ex* combattenti non sono diversi a seconda dell'appartenenza regionale;

b) non sarebbe coerente con le competenze regionali in materia di previdenza e assicurazioni sociali l'attribuzione di un beneficio ad una categoria per vicende accadute in passato, tali da non giustificare una tutela differenziata;

che il ricorrente riassume le considerazioni svolte, nella relazione di accompagnamento alla delibera legislativa riapprovata, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, la quale ritiene che la delibera legislativa impugnata costituisca espressione della potestà legislativa integrativo-attuativa riconosciuta alla Regione dall'art. 3, primo comma, lettera *h*), dello statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e dagli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali), e che l'organo di controllo non abbia rilevato un difetto di competenza legislativa regionale nella materia, ma ne abbia solo contestato le modalità di esercizio;

che il ricorrente, in particolare, ritiene non pertinente l'affermazione della Regione, secondo la quale la valutazione in ordine al rispetto del principio di uguaglianza da parte del legislatore deve svolgersi con riferimento agli oggetti, localizzati sul territorio, rispetto ai quali il legislatore regionale esercita la propria competenza, poiché la discriminazione censurata nel caso di specie atterrebbe ai soggetti, non a circostanze oggettive locali;

che, secondo l'Avvocatura dello Stato, la disciplina integrativa del trattamento pensionistico disposta dal legislatore della Valle d'Aosta non risponde ad alcuna esigenza, giustificabile con la particolarità della situazione, correlata al riconoscimento costituzionale dell'autonomia regionale;

che si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato, in quanto formulato in modo generico e insufficientemente motivato, risultando privo dell'indicazione puntuale del contrasto tra la delibera legislativa impugnata, o di sue singole disposizioni, e il principio costituzionale di cui si prospetta la violazione;

che la difesa regionale osserva inoltre che il ricorrente, pur non contestando che il provvedimento impugnato costituisca espressione delle competenze legislative integrativo-attuarie della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di previdenza e assicurazioni sociali, intende sottoporre il concreto esercizio della potestà normativa primaria ad «un giudizio di opportunità da parte dell'autorità statale» tale da costituire una grave ingerenza nella sfera di autonomia della resistente;

che nel merito, secondo la Regione, ove si ritenesse discendere dal principio costituzionale di uguaglianza il divieto di disporre in ambito regionale trattamenti integrativi in materia di previdenza e di assicurazioni sociali, risulterebbe «totalmente svuotata del suo contenuto» la competenza prevista dall'art. 3, primo comma, lettera *h*), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e dalle norme di attuazione dettate dal decreto legislativo n. 430 del 1989, poiché — seguendo una simile impostazione — ogni intervento legislativo disposto su base territoriale sarebbe destinato a tradursi in una disparità di trattamento a danno di coloro che, non risiedendo nella Regione, non potrebbero avvalersi della disciplina regionale;

che la valutazione riguardo alla natura discriminatoria delle norme impuginate dovrebbe invece, ad avviso della resistente, compiersi con esclusivo riferimento all'unico ambito — quello regionale — nel quale il legislatore può dettare norme: poiché in tale ambito il beneficio, nel caso in esame, è corrisposto a tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste, non sarebbe ravvisabile alcuna discriminazione;

che, a sostegno delle proprie argomentazioni, la Regione riporta infine l'esempio della legge della Regione Trentino-Alto Adige 21 luglio 1991, n. 13 (Estensione di benefici previsti in favore dei combattenti e reduci ai trentini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche), mediante la quale sono stati estesi ai cittadini residenti nella Provincia di Trento che hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche durante la seconda guerra mondiale i benefici accordati ai soli altoatesini dalla legge 2 aprile 1958, n. 364;

che, in prossimità dell'udienza, entrambe le parti hanno depositato memorie nelle quali ribadiscono le considerazioni svolte rispettivamente nel ricorso e nell'atto di costituzione in giudizio.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta nella seduta del 17 ottobre 2001 (Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti);

che il procedimento di impugnazione delle delibere legislative della Regione autonoma Valle d'Aosta è regolato dall'art. 31 dello statuto speciale in modo analogo a quello previsto, per le regioni a statuto ordinario, dall'originaria formulazione dell'art. 127 della Costituzione;

che, per effetto della modificazione dell'art. 127 della Costituzione, introdotta dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è stato soppresso il controllo di costituzionalità che, in base al testo originario dello stesso art. 127, il Governo poteva chiedere alla Corte nei confronti della delibera legislativa regionale prima della promulgazione;

che l'art. 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001 prevede che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni di essa si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite»;

che, come già ha rilevato in passato e in linea generale questa Corte (sentenza n. 38 del 1957), vi è una stretta correlazione tra le particolari forme e condizioni di autonomia di cui godono le regioni a statuto speciale e le province autonome e le modalità di impugnazione delle leggi regionali;

che la soppressione del meccanismo di controllo preventivo delle leggi regionali, in quanto consente la promulgazione e l'entrata in vigore della legge regionale, anche in pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso prima della citata riforma costituzionale, si traduce in un ampliamento delle garanzie di autonomia rispetto a quanto previsto dall'art. 31 dello statuto speciale della Valle d'Aosta;

che, di conseguenza, la nuova anzidetta disciplina posta dall'art. 127 della Costituzione è applicabile, a norma dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, anche al procedimento di impugnazione in via principale delle leggi della Regione autonoma Valle d'Aosta;

che pertanto il presente giudizio non può avere ulteriore seguito, non potendo più il controllo di costituzionalità della Corte esercitarsi sulla delibera legislativa regionale prima che quest'ultima sia stata promulgata e pubblicata, salva la facoltà del Governo di impugnare successivamente la legge regionale, nei termini e nei modi di cui al nuovo testo dell'art. 127 della Costituzione (sentenza n. 17 e ordinanza n. 65 del 2002);

che il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri deve quindi essere dichiarato improcedibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'improcedibilità del ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ZAGREBELSKY

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 378

*Ordinanza 10 - 23 luglio 2002*

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma.

**Radiotelevisione - Piano di assegnazione delle frequenze - Provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Ricorsi per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Lamentata procedura unilaterale di approvazione degli atti contestati, in assenza di intesa con la Provincia ricorrente, con violazione del principio di leale collaborazione e delle prerogative costituzionali provinciali - Sopravvenuta rinuncia ai ricorsi, accettata dalla controparte - Estinzione del processo.**

- Deliberazioni dell'Autorità garante delle comunicazioni, 30 ottobre 1998, n. 68, 14 luglio 1999, n. 105, 23 febbraio 2000, n. 95.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 2, 4, 8, numeri 4, 5 e 6; 16 e 102; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691, art. 10; legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 2, comma 6; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 27, ultimo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi per conflitti di attribuzione sorti a seguito delle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

a) n. 68 del 30 ottobre 1998, recante l'approvazione del «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva»;

b) n. 105 del 14 luglio 1999, recante «Integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva»;

c) n. 95 del 23 febbraio 2000, recante «Integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva», promossi con ricorsi della provincia autonoma di Trento, notificati l'8 gennaio e il 14 ottobre 1999 e l'8 maggio 2000, depositati in cancelleria il 14 gennaio e il 21 ottobre 1999 e il 12 maggio 2000, e iscritti ai nn. 2 e 34 del registro conflitti 1999 e al n. 20 del registro conflitti 2000.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che la provincia autonoma di Trento, con un primo ricorso (reg. conflitti n. 2/1999), ha proposto conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 30 ottobre 1998, n. 68, con la quale è stato approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze, e ne ha chiesto l'annullamento, in quanto adottata in violazione degli artt. 2, 4, 8, numeri 4), 5) e 6), 16 e 102 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione (art. 10 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691), del principio di leale cooperazione, nonché dell'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e dell'art. 1, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122 (Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive);

che la provincia autonoma ricorrente — richiamando *a*) la propria competenza esclusiva in materia di usi e costumi locali, istituzioni culturali aventi carattere provinciale, manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, urbanistica e tutela del paesaggio, nonché il principio di tutela delle minoranze linguistiche, quali risultanti dallo statuto, e *b*) le norme di attuazione che riservano alla provincia stessa la facoltà di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina e il collegamento con aree culturali europee — rileva che, sulla base delle citate disposizioni, la Corte costituzionale in passato ha riconosciuto alla provincia particolari garanzie in materia radiotelevisiva, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), che non prevedeva l'intesa tra lo Stato e la provincia autonoma relativamente alla localizzazione degli impianti prevista dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze (sentenza n. 21 del 1991), annullando poi (sentenza n. 6 del 1993) il piano medesimo, per mancato completamento del procedimento diretto a conseguire l'intesa, e inoltre che, a seguito di tale giurisprudenza, il legislatore ha ribadito la necessità di intesa con l'art. 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997, aggiungendo inoltre — con l'art. 1, comma 3, della legge n. 122 del 1998 — che l'Autorità garante può adottare il piano nazionale delle frequenze anche in assenza dell'intesa, dovendo però in tal caso indicare i motivi e le ragioni di interesse nazionale che determinano la decisione unilaterale;

che nel caso di specie, secondo la ricorrente, l'Autorità garante avrebbe adottato l'atto in questione senza che fosse maturata l'intesa con la provincia autonoma di Trento, come risulterebbe dalla documentazione prodotta in giudizio, dalla quale emergerebbe che, dopo una prima fase di trattative, improntate al principio collaborativo, da un certo momento in poi l'Autorità garante non avrebbe più dato seguito alle richieste di incontri avanzate dalla provincia, approvando un piano che non tiene conto, nella localizzazione dei siti, delle esigenze della comunità provinciale e che non contiene alcuna motivazione sulle ragioni di interesse nazionale che hanno portato all'adozione unilaterale dell'atto, affermandosi al contrario ingiustificatamente, nelle premesse della delibera, essere stata raggiunta l'intesa, ciò che delinea la violazione delle prerogative costituzionali lamentata dalla provincia autonoma ricorrente;

che con altro ricorso (reg. conflitti n. 34/1999) la provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzioni in riferimento alla successiva delibera dell'Autorità garante del 14 luglio 1999, n. 105, con la quale è stato integrato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze, e ne ha chiesto l'annullamento, in quanto adottata anch'essa in violazione dell'autonomia provinciale, come definita dalle norme e dai principi sopra indicati, lamentando che anche per tale deliberazione non sarebbe intervenuta alcuna intesa con la provincia autonoma, né essendo indicata la motivazione che ha portato alla adozione unilaterale dell'atto, nelle cui premesse, inoltre,

si afferma erroneamente essere state rispettate le procedure stabilite dall'art. 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997, come integrato dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 122 del 1998; tutto ciò, anche in questo caso, in violazione delle prerogative costituzionali della ricorrente;

che con un terzo ricorso (reg. conflitti n. 20/2000) la provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzioni in riferimento ad altra delibera dell'Autorità garante del 23 febbraio 2000, n. 95, con la quale è stato ulteriormente integrato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze, chiedendone l'annullamento per gli stessi motivi — mancanza di intesa e di contatti a essa finalizzati, nonché carenza di motivazione circa l'adozione unilaterale dell'atto — dedotti nei precedenti ricorsi, tenuto altresì conto che neppure questa ulteriore integrazione ha portato al raggiungimento della copertura radioelettrica contenuta nella iniziale proposta provinciale, e ciò nonostante l'affermazione del Presidente dell'Autorità garante — contenuta in una nota successiva ai chiarimenti intercorsi in relazione alla seconda delibera del luglio 1999 — secondo cui i siti a suo tempo proposti dalla provincia sarebbero stati recepiti nel piano;

che in tutti e tre i giudizi così promossi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità o l'infondatezza dei ricorsi;

che in particolare, con riferimento al primo conflitto, l'Avvocatura afferma che la sola presenza di una illegittimità — se non addirittura di un errore materiale — nelle premesse del provvedimento non giustifica il conflitto di attribuzione: pure a ritenere il provvedimento viziato per carenza di motivazione, il conflitto sarebbe inammissibile, in quanto l'Autorità ha il potere di assegnare le frequenze anche in assenza dell'intesa e in quanto le competenze costituzionalmente garantite della provincia autonoma (finalizzate alla tutela delle comunità linguistiche) e dello Stato (quale responsabile della elaborazione del piano nazionale delle frequenze) sarebbero state rispettate, cosicché con il ricorso non si lamenterebbe l'avvenuta rottura dell'equilibrio tra interessi provinciali e statali, ma soltanto il cattivo uso del potere riconosciuto allo Stato, ciò che potrebbe eventualmente essere fatto valere di fronte al giudice amministrativo;

che negli identici atti di costituzione relativi ai due successivi conflitti, l'Avvocatura sostiene l'inammissibilità dei ricorsi, in quanto concernenti atti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale rientrerebbe tra quelle autorità amministrative indipendenti i cui atti non possono essere imputati al Governo, e che non potrebbe neppure essere considerata organo costituzionale dotato di legittimazione passiva in un conflitto costituzionale di attribuzioni, contestando poi nel merito l'affermazione della provincia autonoma ricorrente circa il mancato raggiungimento dell'intesa in base alla corrispondenza intercorsa e alle audizioni svoltesi e affermando che, anche a ritenere che le delibere siano state adottate in violazione dell'art. 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997, si tratterebbe comunque di un vizio procedimentale da fare valere innanzi al giudice amministrativo, come sarebbe dimostrato dal fatto che la provincia ha impugnato gli atti in questione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio;

che successivamente la difesa della provincia autonoma ha depositato memorie in riferimento a tutti e tre i conflitti;

che nell'udienza pubblica del 12 dicembre 2000, questa Corte, in relazione al motivo, preliminare e comune a tutti e tre i conflitti, del mancato raggiungimento dell'intesa, ha disposto, con ordinanza istruttoria, l'acquisizione di specifica documentazione, indicata come allegata nel primo ricorso ma non prodotta dalla provincia autonoma, nonché di ogni ulteriore elemento documentale e informativo eventualmente esistente, utile a illustrare le modalità del procedimento che ha portato all'approvazione degli atti oggetto di impugnazione attraverso i conflitti;

che all'esito dell'ordinanza istruttoria così disposta la provincia autonoma di Trento ha depositato, in data 7 marzo 2001, i documenti espressamente richiesti dalla Corte e, a sua volta, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha depositato, oltre a parte della medesima documentazione prodotta dalla ricorrente, altresì talune note interne nonché documentazione di carattere tecnico;

che successivamente, con unico atto depositato presso la cancelleria della Corte in data 20 febbraio 2002, la provincia autonoma di Trento — rilevato:

*a)* che, parallelamente allo svolgimento del giudizio costituzionale, sono intercorsi contatti tra le parti al fine di raggiungere l'intesa sul piano di assegnazione delle frequenze;

*b)* che tale intesa è stata infine raggiunta, e che essa è stata formalizzata con deliberazione della giunta provinciale di Trento del 14 dicembre 2001, n. 3371, con la quale è stata subordinata la rinuncia ai tre ricorsi per conflitto di attribuzioni al formale recepimento, nel nuovo piano nazionale delle frequenze, delle modifiche oggetto di intesa;

*c)* che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 9 gennaio 2002 la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 19 dicembre 2001, n. 467, recante la «Variazione al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva per la provincia di Trento», nella quale si accolgono le modifiche al piano concordate tra l'Autorità garante e la provincia autonoma;

*d)* che in conseguenza di quanto sopra la giunta provinciale di Trento, con deliberazione n. 118 del 1° febbraio 2002, ha ritenuto di non coltivare ulteriormente i ricorsi, essendone venuto meno l'interesse — ha dichiarato di rinunciare ai tre ricorsi per conflitto di attribuzioni, e che l'Avvocatura dello Stato ha aderito a detta rinuncia con atto depositato in data 30 aprile 2002.

Considerato che, avendo i tre ricorsi proposti dalla provincia autonoma di Trento a oggetto comune il procedimento relativo all'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, ed essendo gli stessi ricorsi fondati sulle medesime censure, i relativi giudizi debbono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;

che a norma dell'art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale la rinuncia ai ricorsi, seguita dalla relativa accettazione della controparte, produce l'effetto di estinguere i processi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara estinti per rinuncia i processi relativi ai ricorsi indicati in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ZAGREBELSKY

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 379

*Ordinanza 10 - 23 luglio 2002*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un membro del Parlamento nel corso di una trasmissione televisiva - Giudizio civile per risarcimento del danno - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della Corte d'appello di Roma, sezione I civile - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 17 gennaio 2001.
- Costituzione, artt. 68, primo comma, e 102; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 17 gennaio 2001 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti di Giuseppe Arlacchi, promosso dalla Corte d'appello di Roma, sezione I civile, con ricorso depositato il 17 luglio 2001 e iscritto al n. 196 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che la Corte d'appello di Roma, sezione I civile, con ordinanza del 15 giugno-16 luglio 2001, depositata presso la cancelleria di questa Corte il 17 luglio 2001, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera, da quest'ultima adottata nella seduta di Assemblea del 17 gennaio 2001, che ha stabilito che le dichiarazioni pronunciate dal deputato Vittorio Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 13 gennaio 1996 nei riguardi di Giuseppe (Pino) Arlacchi, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, con conseguente insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che la ricorrente premette che Pino Arlacchi ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma, n. 4142 del 14 settembre 1999, che ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi e della società R.T.I. Reti televisive italiane S.p.a., per le dichiarazioni di contenuto diffamatorio che sarebbero state pronunciate in occasione della citata trasmissione;

che in particolare la Corte d'appello riferisce in fatto che, traendo spunto da un processo allora in corso presso il Tribunale di Palermo nei confronti del senatore Giulio Andreotti e da un libro scritto da Pino Arlacchi, intitolato «Il processo. Giulio Andreotti sotto accusa a Palermo», pubblicizzato sulla prima pagina di un quotidiano nazionale, il deputato Vittorio Sgarbi ha espresso, nella trasmissione televisiva, giudizi da Pino Arlacchi ritenuti lesivi della sua identità e del suo impegno scientifico, politico e civile contro i fenomeni di criminalità organizzata, essendo egli stato dipinto come un «mercante della giustizia», che avrebbe tratto immeritate fortune e vantaggi anche economici attraverso l'opera dei «pentiti» nonché sfruttando il fenomeno mafioso, e che avrebbe lucrato «sulla pelle» di imputati per reati di mafia, tra cui lo stesso Andreotti, aggiungendo l'ulteriore notazione secondo cui Pino Arlacchi era stato nominato consulente del Ministero dell'interno del Governo presieduto proprio dal senatore Andreotti, ricevendo per detto incarico la somma di duecento milioni di lire;

che, in pendenza del giudizio d'appello, proposto da Pino Arlacchi per inesistenza degli estremi della scriminante del diritto di critica e di cronaca (riconosciuta in favore del deputato con la pronuncia di primo grado), è intervenuta, in prossimità della decisione sul gravame, la delibera della Camera dei deputati del 17 gennaio 2001, che ha ritenuto nella specie sussistere la prerogativa costituzionale;

che, ciò premesso, la ricorrente ritiene che la Camera dei deputati abbia esercitato male il proprio potere, affermando arbitrariamente l'esistenza del nesso funzionale tra le espressioni ritenute diffamatorie e l'attività parlamentare del deputato convenuto per risarcimento del danno, in quanto, secondo la Corte d'appello, le frasi pronunciate nella trasmissione televisiva non possono dirsi collegate all'esercizio della funzione parlamentare, costituendo esse semplici apprezzamenti personali formulati dal deputato alla stregua di un qualsiasi privato cittadino: non potrebbe in particolare ritenersi — afferma la ricorrente — che la trasmissione televisiva in discorso costituisca divulgazione e «continuazione» dell'attività parlamentare tipica, giacché le dichiarazioni incriminate sono state rese nell'ambito della conduzione di un programma televisivo («Sgarbi quotidiani») e in attuazione di un contratto di prestazione d'opera retribuita stipulato tra il deputato e la rete televisiva privata per commentare ed esprimere opinioni su vicende d'attualità;

che la ricorrente ritiene quindi la delibera parlamentare lesiva delle proprie attribuzioni — essendo stato il potere conferito al Parlamento dall'art. 68 della Costituzione esercitato in modo arbitrario — a tal fine facendo richiamo a talune pronunce della Corte costituzionale nelle quali si è affermato che nel giudizio per conflitto instaurato in base all'art. 68 della Costituzione la Corte è chiamata ad accertare la non arbitrarietà della delibera parlamentare (sentenza n. 1150 del 1988), ovvero a verificare se vi sia stato un uso distorto del potere da parte del Parlamento, tale da vulnerare le attribuzioni della giurisdizione o da interferire sul relativo esercizio (sentenze n. 443 del 1993 e n. 289 del 1998), conformemente al principio che «l'immunità copre il membro del Parlamento soltanto se per le dichiarazioni concorre il contesto funzionale» (sentenza n. 11 del 2000), ciò che nella specie — conclude la ricorrente — non può dirsi sussistere;

che, per tali considerazioni, la Corte d'appello solleva il conflitto di attribuzione, «vertendosi in materia di interferenza dell'esercizio del potere conferito alla Camera dei deputati dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, nelle attribuzioni previste e garantite dall'art. 102 della Costituzione», chiedendo a questa Corte di accertare e dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68 della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi secondo quanto deliberato nella seduta del 17 gennaio 2001 e, conseguentemente, di annullare la suddetta deliberazione parlamentare.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche relativamente all'ammissibilità;

che, sotto l'aspetto soggettivo, la Corte d'appello è legittimata a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, poiché, come ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 84, n. 37 e n. 6 del 2002), i singoli organi giurisdizionali sono legittimati, nell'esercizio della funzione a essi assegnata dalla Costituzione ed esercitata in piena indipendenza, a essere parti nei conflitti costituzionali di attribuzione;

che del pari, in relazione alla definizione dell'ambito dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati a essere parte del conflitto costituzionale, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, la ricorrente Corte d'appello lamenta la lesione della sfera delle attribuzioni a essa costituzionalmente garantite in conseguenza dell'adozione, da parte della Camera di appartenenza del parlamentare, di una deliberazione che ha affermato — in modo che si assume arbitrario — l'insindacabilità delle opinioni espresse da quest'ultimo, secondo l'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che dal ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia, come prescritto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma, sezione I civile, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso in epigrafe;*

*Dispone:*

*a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, sezione I civile, ricorrente;*

*b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ZAGREBELSKY

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 380

*Ordinanza 10 - 23 luglio 2002*

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

**Regione Trentino-Alto Adige - Impiego regionale - Personale non dirigente e delle camere di commercio - Accordo sindacale stipulato localmente - Recepimento con deliberazione della Giunta regionale - Ricorso per conflitto di attribuzione del Presidente del Consiglio dei ministri - Ritenuta emanazione del provvedimento impugnato sulla base di una legislazione regionale non adeguata ai principi delle leggi statali - Travalicamento dei limiti alle competenze regionali, lamentata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e interferenza con le attribuzioni assegnate al Governo - Sopravvenuta rinuncia al ricorso - Estinzione del processo.**

- Deliberazione della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 27 ottobre 1994, n. 2327.
- Costituzione, artt. 3, 2 e 95; d.lgs. 10 novembre 1993, n. 470, artt. 15, 17, 18 e 19; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 27, ultimo comma.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige n. 2327 del 27 ottobre 1994, recante «Recepimento normativa risultante dall'accordo sindacale di data 20 ottobre 1994 riguardante il personale non dirigente della Regione e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano e contenente prime misure di omogeneizzazione interna al comparto in attuazione dell'articolo 6 dell'accordo sindacale 3 febbraio 1994 in attesa della futura contrattazione», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 gennaio 1995, depositato in cancelleria il 3 febbraio 1995 e iscritto al n. 3 del registro conflitti 1995.

Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Trentino-Alto Adige.

Ritenuto che con ricorso notificato il 28 gennaio 1995 e depositato il successivo 3 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione alla deliberazione della giunta regionale 27 ottobre 1994, n. 2327 (Recepimento normativa risultante dall'accordo sindacale di data 20 ottobre 1994 riguardante il personale non dirigente della Regione e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano e contenente prime misure di omogeneizzazione interna al comparto in attuazione dell'articolo 6 dell'accordo sindacale 3 febbraio 1994 in attesa della futura contrattazione), assumendo il contrasto di detta delibera con gli artt. 15, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), e chiedendone, conseguentemente, l'annullamento;

che il Governo rileva che il provvedimento per il quale è insorto il conflitto è stato emanato sulla base di una legislazione della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento e stato giuridico ed economico del personale regionale che non è stata adeguata, nei modi e nei termini prescritti dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), alla legislazione nazionale di principio, costituita (a) dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), (b) dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), nonché (c) dai decreti legislativi, correttivi del precedente, n. 470 del 1993 e 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego);

che, in particolare, il ricorrente, richiamata la procedura prevista per la contrattazione collettiva nel pubblico impiego con l'intervento della Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 470 del 1993 — che prevede che i contratti concernenti i «comparti» del personale regionale, provinciale e comunale devono essere preceduti da un contratto collettivo nazionale stipulato tra l'Agenzia e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo uno schema il cui fine principale è quello del contenimento della spesa pubblica del personale regionale e degli enti locali, con la riserva allo Stato della competenza alla definizione del trattamento economico uniforme di detto personale su tutto il territorio nazionale — e rilevato che tra le parti è stato stipulato un protocollo d'intesa, approvato con d.P.C.m. 28 aprile 1994, osserva (a) che la delibera per cui è promosso il conflitto rende evidente che la contrattazione in essa considerata è disciplinata da atti amministrativi attuativi della legislazione regionale, la quale però non è stata adeguata ai principi della legislazione statale in materia, (b) che per questo mancato adeguamento è stato in precedenza promosso, dallo stesso Governo, separato ricorso (iscritto al reg. ricorsi n. 57 del 1994), a norma del citato art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, (c) che l'«esito scontato» del giudizio per mancato adeguamento renderebbe «evidente» come la Regione Trentino-Alto Adige, con l'adozione del decreto impugnato, abbia travalicato i limiti della propria competenza, con il recepimento delle clausole di un accordo stipulato in sede locale al quale la Giunta regionale avrebbe piuttosto dovuto negare efficacia, (d) che, inoltre, l'atto per cui è insorto il conflitto viola l'art. 3 della Costituzione, introducendo un'ingiustificata disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici, l'art. 2 della Costituzione, sottraendo una categoria di dipendenti al dovere di concorrere all'interesse generale, e l'art. 95 della Costituzione, interferendo gravemente con la direzione politica generale del Paese assegnata al Governo, (e) che per le suddette ragioni l'atto in questione deve essere annullato;

che nel giudizio così promosso si è costituita la Regione Trentino-Alto Adige, chiedendo il rigetto del ricorso, perché inammissibile e infondato, osservando, in una memoria successivamente depositata, che, secondo l'art. 2 della legge n. 421 del 1992, i principi e criteri direttivi posti al legislatore delegato costituiscono, per le regioni e le province autonome, «norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica», e che la medesima formulazione è ripetuta anche nell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, con la conseguenza, secondo la resistente, che in nessun momento il legislatore statale ha pensato che si dovesse arrivare a una normativa uniforme dell'impiego statale e dell'impiego nelle regioni ad autonomia differenziata, dovendosi piuttosto ragionare in termini di discipline autonome, nei limiti dei principi di riforma contenuti nella legge di delega, e con l'ulteriore conseguenza che la costituzionalità del sistema di contrattazione collettiva istituito in Trentino-Alto Adige deve essere valutata con esclusivo riferimento a quanto stabilito nella legge n. 421 del 1992, restando estraneo — perché inoperante nei confronti della Regione resistente — il contenuto del decreto legislativo n. 29 del 1993 e relative integrazioni;

che, secondo le suddette argomentazioni, la Regione Trentino-Alto Adige non potrebbe dunque essere ricompresa nell'area di disciplina del sistema di contrattazione in tema di pubblico impiego delineato dalla legislazione statale, poiché le regioni a statuto speciale, sostiene la resistente, possono — non debbono — avvalersi, nella contrattazione, dell'attività dell'Agenzia;

che la difesa della Regione Trentino-Alto Adige conclude osservando che l'atto regionale nel suo complesso non potrebbe dirsi in contrasto con alcun principio di riforma desumibile dalle norme statali, avendo essa «semplicemente preferito, nell'ambito della propria autonomia costituzionale, una diversa via per dare disciplina provvisoria a taluni aspetti economici del rapporto con il personale, nell'attesa della disciplina definitiva»;

che con successiva memoria, depositata il 15 maggio 2002, la Regione resistente ha rilevato che nel citato giudizio in via principale per «mancato adeguamento» di cui al ricorso n. 57 del 1994, obiettivamente connesso al conflitto in quanto avente a oggetto la legislazione regionale sulla base della quale è stata adottata la delibera della giunta oggetto del conflitto medesimo, il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri ha formulato atto di rinuncia, con il che il giudizio di legittimità costituzionale per mancato adeguamento è comunque destinato a estinguersi, anche se precisa la Regione la materia del contendere dovrebbe dirsi già cessata a seguito della approvazione della legge regionale del Trentino-Alto Adige 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale), con la quale è stata dettata una normativa adeguata ai principi della legge statale n. 421 del 1992;

che con atto depositato il 20 maggio 2002, l'Avvocatura dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha rilevato che la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione disposta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ha mutato il rapporto tra la potestà legislativa dello Stato e quella delle Regioni, in particolare nel senso che l'interesse nazionale non costituisce più un limite generale all'esercizio delle competenze legislative regionali, e che per questo il ricorso per conflitto di attribuzioni, in quanto «conseguenza immediata del ricorso per il mancato adeguamento della legislazione regionale a quella statale» fondato sul ricordato principio, «ha perso interesse»;

che pertanto l'Avvocatura dello Stato ha dichiarato per il Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme delibera di quest'ultimo adottata in data 3 maggio 2002, di rinunciare al ricorso per conflitto di attribuzioni;

che in prossimità dell'udienza la difesa della Regione Trentino-Alto Adige ha a sua volta depositato, su conforme delibera della giunta regionale del 17 aprile 2002, atto di accettazione della rinuncia.

Considerato che, a norma dell'art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della controparte, produce l'effetto di estinguere il processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara estinto il processo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ZAGREBELSKY

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 381

*Ordinanza 10 - 23 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Rilevanza della questione - Motivazione - Presunta carenza - Esclusione.**

**Processo civile - Difesa in giudizio - Impossibilità di difendersi personalmente per il laureato in giurisprudenza, il cui interesse sia confliggente con quello dell'intera categoria degli avvocati - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. civ., art. 82, secondo e terzo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 18 luglio 2001 dal Tribunale di Parma nel procedimento civile vertente tra l'Ordine degli avvocati di Parma e la Giary group s.p.a. ed altro, iscritta al n. 884 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione dell'Ordine degli avvocati di Parma nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Parma nei confronti di una società ritenuta responsabile di aver gestito un servizio telefonico di consulenza legale senza averne i titoli, il Tribunale di Parma ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 82, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile;

che il giudizio in corso, conseguente alla concessione di un provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., è stato promosso dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Parma allo scopo di impedire alla società convenuta di continuare a gestire, tramite quattro laureati in giurisprudenza (fra cui anche un avvocato), un servizio telefonico denominato «Avvocato in linea»;

che, radicatosi il contraddittorio, uno dei quattro laureati ora menzionati non si costituiva col ministero di un difensore e veniva, pertanto, dichiarato contumace; nel contempo, però, il medesimo depositava una memoria eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 82 cod. proc. civ. nella parte in cui tale norma non prevede l'esonero dall'obbligo di munirsi di un difensore abilitato in favore della parte che, in possesso di laurea in giurisprudenza, sia portatrice di un interesse oggettivamente in conflitto con quello del difensore che dovrebbe assisterla;

che, ad avviso del Tribunale di Parma, in situazioni simili la parte non ha alternativa tra rimanere contumace oppure farsi difendere da un legale della cui indipendenza è lecito dubitare;

che, in particolare, il laureato in giurisprudenza privo del titolo di avvocato si troverebbe «in una posizione di ingiustificata disparità di trattamento rispetto al laureato che è anche avvocato e che può difendere da solo i propri interessi»;

che, dopo aver affermato che la questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini della decisione, il giudice *a quo* chiede che l'art. 82 cod. proc. civ. venga dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente alla parte laureata in giurisprudenza di difendersi personalmente in giudizio nei casi in cui il suo interesse sia confliggente con quello dell'intera categoria degli avvocati;

che si è costituito in giudizio il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Parma, in persona del suo Presidente eccependo in rito l'inammissibilità e sostenendo nel merito l'infondatezza della questione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo analogamente che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che è priva di fondamento l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla parte privata in ordine ad una presunta carenza di motivazione sulla rilevanza della questione, poiché dalla lettura globale del provvedimento di remissione si deducono con sufficiente chiarezza gli effetti di ordine processuale derivanti da un eventuale accoglimento della questione;

che analogamente è infondata l'eccezione di difetto di rilevanza conseguente all'intervenuta — declaratoria di contumacia di una delle parti convenute declaratoria dalla quale deriverebbe la consumazione del potere decisorio in ordine alla norma impugnata — poiché è possibile la revoca del provvedimento a suo tempo emesso (art. 177 cod. proc. civ.);

che la funzione e la natura della professione di avvocato, anche alla luce del vigente codice di deontologia forense, rendono del tutto ipotetica una situazione di conflitto tra l'interesse dell'avvocato e quello del cliente, poiché è pacifico che il primo dovere del difensore è quello di tutelare gli interessi dell'assistito, anche se ciò dovesse tradursi in un contrasto con quelli del proprio ordine di appartenenza;

che, comunque, qualora la parte che ha bisogno dell'assistenza tecnica di un difensore ritenga di non potersi affidare al patrocinio di un iscritto all'albo territoriale dove il giudizio è in corso, ha la facoltà di scegliere un difensore che proviene da un altro ordine professionale, con ciò eliminando ogni possibilità di conflitto di interessi e di sudditanza psicologica, non configurabile, quindi, rispetto all'intera categoria degli avvocati;

che non è pertanto ipotizzabile che la presenza di un difensore avente la qualifica professionale di avvocato si risolva in un danno per la parte assistita;

che l'invocato paragone, ipotizzato dal Tribunale di Parma in termini di violazione del principio di eguaglianza, tra il semplice laureato in giurisprudenza ed il laureato che è anche avvocato non è giuridicamente fondato, perché il conseguimento della laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione forense sono situazioni profondamente diverse; e, d'altra parte, al legislatore è consentito subordinare l'esercizio di determinate professioni all'inserimento in un apposito albo, da compiersi dopo il superamento di un esame di abilitazione che costituisce garanzia del conseguimento di un'adeguata capacità tecnica;

che, pertanto, la proposta questione di legittimità costituzionale deve ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Parma con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* AMIRANTE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 382

*Ordinanza 10 - 23 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Regione Trentino-Alto Adige - Ordinamento degli uffici regionali e norme sul personale regionale e di enti locali - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, per mancato adeguamento alla legislazione statale di principio in materia di pubblico impiego - Sopravvenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del processo.**

- Leggi Regione Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15; 11 giugno 1987, n. 5; 21 febbraio 1991, n. 5; 5 marzo 1993, n. 4; 6 dicembre 1993, n. 22.
- D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, numero 1); legge 23 ottobre 1992, n. 421; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi regionali del Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale); 11 gennaio [*recte*: giugno] 1987, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, «Ordinamento degli uffici regionali, e norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale»); 21 febbraio 1991, n. 5 (Norme per potenziare il servizio di traduzioni nell'amministrazione regionale, norme urgenti in materia di personale nonché norme sul personale delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano e norme per l'uso della lingua ladina per i dipendenti dei comuni ladini della Provincia di Bolzano); 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali), e 6 dicembre 1993, n. 22 (Adeguamento normativo della dirigenza e disposizioni urgenti in materia di personale), per mancato adeguamento, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), alle disposizioni di riforma del pubblico impiego di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e ai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470 (Disposizioni correttive del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), e 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 agosto 1994, depositato in cancelleria il 26 successivo e iscritto al n. 57 del registro ricorsi 1994.

Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 18 agosto 1994 e depositato il successivo 26 agosto, ha sollevato, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e in relazione agli artt. 4 e 8, numero 1), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questione di legittimità costituzionale di numerose norme contenute nella legislazione regionale del Trentino-Alto Adige, perché non adeguate ai nuovi principi in materia di pubblico impiego dettati dalla legislazione statale, in particolare dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e dalle «relative norme di attuazione»;

che il ricorrente ricorda di avere proposto un precedente ricorso per «mancato adeguamento» — in riferimento alle medesime norme oggi in discussione e in relazione ai principi della legislazione statale contenuti sia nel citato art. 2 della legge n. 421 del 1992 sia nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) dichiarato peraltro inammissibile dalla Corte costituzionale (sentenza n. 256 del 1994) per genericità della delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri, che non specificava né le disposizioni delle leggi regionali il cui mancato adeguamento veniva censurato, né i principi della legislazione statale cui quelle stesse disposizioni avrebbero dovuto essere adeguate;

che, afferma il ricorrente, ciò non ha peraltro effetto sulla proposizione del ricorso attuale, poiché nel frattempo sono intervenuti decreti legislativi correttivi del decreto n. 29 del 1993 — il decreto legislativo 10 dicembre 1993, n. 470 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), e il decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego) — , emanati in attuazione dei criteri indicati nell'art. 2 della legge n. 421 del 1992 per la razionalizzazione e riorganizzazione del pubblico impiego, i quali partecipano della stessa natura del decreto oggetto di correzione e dunque si qualificano anch'essi come norme fondamentali di riforma economico-sociale, rilevanti agli effetti dell'obbligo di adeguamento della legislazione del Trentino-Alto Adige entro il termine prescritto, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992;

che, in particolare, il Governo ricorrente formula numerose censure relativamente alle seguenti leggi regionali del Trentino-Alto Adige: 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale); 11 giugno 1987, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, «Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale»); 21 febbraio 1991, n. 5 (Norme per potenziare il servizio di traduzioni nell'amministrazione regionale, norme urgenti in materia di personale nonché norme sul personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano e norme per l'uso della lingua ladina per i dipendenti dei comuni ladini della Provincia di Bolzano); 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali), e 6 dicembre 1993, n. 22 (Adeguamento normativo della dirigenza e disposizioni urgenti in materia di personale), con argomentazioni e rilievi sia di ordine generale — perché le leggi regionali sopra indicate, eccetto l'ultima, sarebbero «globalmente» in contrasto con i principi della normativa statale, la quale stabilisce che il rapporto di lavoro dei dipendenti della Regione e dei relativi enti strumentali avrebbe dovuto essere disciplinato in base alle norme del diritto civile e della disciplina privatistica sul rapporto di lavoro subordinato, anche in relazione ai rapporti tra le fonti che regolano questa materia (contratti collettivi e leggi a essi sopravvenute) — sia di ordine particolare, su disposizioni delle citate

leggi puntualmente indicate di volta in volta nel ricorso, in tema di impegni e di limiti di spesa, di assistenza della parte pubblica in sede di negoziazione collettiva, di delegazioni sindacali, di composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi, di poteri dei dirigenti e relativi ruoli, nonché di specifici aspetti di svolgimento dei rapporti di lavoro e sindacali, di reclutamento dei dipendenti e di profili organizzativi;

che nel giudizio così promosso è intervenuta la Regione Trentino-Alto Adige, (a) deducendo che il legislatore regionale non sarebbe vincolato dalle disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993 né da quelle correttive dello stesso, ma solo dai principi posti dalla legge di delegazione n. 421 del 1992, onde il ricorso del Governo, in quanto rivolto a far valere i vincoli derivanti dalla legge n. 421, sarebbe inammissibile perché proposto tardivamente e, in quanto riferito ai decreti legislativi n. 470 e n. 546 del 1993, sarebbe infondato perché riferito a norme non aventi carattere di parametro del giudizio, e (b) svolgendo numerose puntuali osservazioni sul merito di ciascuna censura dedotta dal ricorrente, per concludere nel senso dell'infondatezza del ricorso statale;

che, dopo numerosi rinvii a nuovo ruolo del giudizio in questione, disposti su istanza della Regione resistente, quest'ultima ha depositato, in data 9 marzo 1999, una memoria, per dedurre che con una legge regionale emanata in pendenza del giudizio (23 ottobre 1998, n. 10) la normativa concernente il personale degli enti locali nella Regione sarebbe stata adeguata ai principi posti dalla legge-delega n. 421 del 1992, con la previsione di norme in larga parte corrispondenti a quelle dei decreti legislativi attuativi invocate dal Governo, concludendo pertanto, sotto questo profilo, per una dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere, in particolare in relazione all'impugnazione della legge regionale n. 4 del 1993;

che successivamente, con atto depositato il 9 aprile 2002, l'Avvocatura generale dello Stato — rilevando che con la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione disposta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è profondamente mutato il rapporto tra potestà legislativa regionale e vincoli della legislazione statale, in particolare nel senso che l'interesse nazionale non costituisce più un limite generale all'esercizio delle competenze legislative regionali, e che per questo il ricorso per «mancato adeguamento» della legislazione della Regione Trentino-Alto Adige ha perso interesse — ha dichiarato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, di rinunciare al ricorso stesso;

che la Regione Trentino-Alto Adige ha a sua volta depositato in data 31 maggio 2002, su conforme delibera della Giunta regionale del 17 aprile 2002, atto di accettazione della rinuncia.

Considerato che, a norma dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della controparte, produce l'effetto di estinguere il processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara estinto il processo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ZAGREBELSKY

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 383

*Ordinanza 10 - 23 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Atto di costituzione in giudizio - Deposito tardivo - Inammissibilità.**

- Legge 11 novembre 1953, n. 87, art. 25, secondo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3.

**Giudizio a quo - Vicende sopravvenienti relative al rapporto *sub iudice* - Rilevanza nel giudizio di legittimità costituzionale - Esclusione.**

- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 22.

**Elezioni - Consiglieri regionali - Cause di incompatibilità - Incompatibilità della carica di consigliere regionale con quella di assessore di un Comune compreso nel territorio della Regione - Prospettata invasione della sfera di autonomia riservata alle Regioni nonché asserito eccesso di delega - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 65.
- Costituzione, artt. 5, 76, 122 e 123.

**Elezioni - Consiglieri regionali - Cause di incompatibilità - Incompatibilità della carica di consigliere regionale con quella di assessore di un Comune compreso nel territorio della Regione - Prospettata lesione della sfera di autonomia regionale - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 4.
- Costituzione, artt. 5, 122 (sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1), e 123.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), promosso con ordinanza del 5 ottobre 2001 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione di Ugo Sodano, di Simone Gargano, del comune di Roma e della Regione Lazio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2002 il Giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Andrea Guarino per Ugo Sodano, Federico Tedeschini e Piero Sandulli per Simone Gargano, Achille Chiappetti e Aldo Rivela per la Regione Lazio.

Ritenuto che — nel corso di un giudizio promosso dal primo dei non eletti per sentire dichiarare la decadenza per incompatibilità dalla carica di un consigliere della Regione Lazio, candidatosi nella stessa lista elettorale del ricorrente, in quanto successivamente nominato assessore del Comune di Roma — il Tribunale di Roma, con ordinanza del 5 ottobre 2001, pervenuta a questa Corte il 29 gennaio 2002, ha sollevato, in riferimento agli articoli 5, 76 (quest'ultimo deducibile, anche se solo in maniera implicita, dal contesto della motivazione), 122 e 123 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale);

che il remittente, esposto lo svolgimento del processo dinanzi a lui pendente, osserva che le norme denunciate prevederebbero l'incompatibilità della carica di consigliere regionale con quella di assessore di un Comune compreso nel territorio della Regione;

che il giudice *a quo* ritiene l'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000, interpretato come norma di disciplina delle situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità dei consiglieri regionali, costituzionalmente illegittimo, sia per invasione della sfera di autonomia riservata alle Regioni dall'art. 122 della Costituzione (il quale, nel testo risultante dalle modificazioni introdotte dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, attribuisce alla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, la disciplina del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali), sia per superamento dei limiti della delega legislativa conferita al Governo con l'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (in contrasto quindi con l'art. 76 della Costituzione);

che anche l'art. 4 della legge n. 154 del 1981 violerebbe l'art. 122 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti Ugo Sodano, ricorrente nel giudizio *a quo* nonché Simone Gargano e la Regione Lazio, parti convenute nel giudizio medesimo, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

che la difesa di Ugo Sodano ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o (manifestamente) infondata;

che la questione di costituzionalità avente ad oggetto l'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sarebbe inammissibile per irrilevanza, dato che questa norma, inserita nel testo unico sull'ordinamento degli enti locali, disciplinerebbe soltanto l'incompatibilità alla carica di consigliere comunale e provinciale;

che l'unica disposizione applicabile sarebbe l'art. 4 della legge n. 154 del 1981, ma rispetto a quest'ultima disposizione il giudice remittente non avrebbe motivato le ragioni del presunto contrasto con l'art. 122 della Costituzione, contravvenendo all'obbligo di motivazione delle ragioni di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale;

che, in ogni caso, la questione avente ad oggetto l'art. 4 della legge n. 154 del 1981 sarebbe manifestamente infondata: in primo luogo perché dalla norma transitoria dettata dall'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 si ricaverebbe che il legislatore costituzionale ha disposto il mantenimento in vita della legislazione statale vigente finché la Regione non abbia esercitato il potere normativo ad essa attribuito dal nuovo art. 122 della Costituzione; in secondo luogo perché nelle materie riservate alla potestà concorrente di Stato e Regioni le disposizioni statali di dettaglio continuerebbero ad applicarsi fino a quando la Regione non abbia provveduto ad adeguare la disciplina normativa di sua competenza ai principi posti dal legislatore statale; in terzo luogo perché l'art. 4 della legge n. 154 del 1981 sarebbe norma di principio, posta a tutela del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione degli enti locali, essendo volta a garantire il libero espletamento delle cariche elettive;

che la difesa di Simone Gargano — dopo aver ricordato che il Consiglio regionale del Lazio, nella seduta del 4 luglio 2001, ha approvato una modifica del proprio regolamento interno, dettando, all'art. 116, una «misura di salvaguardia» che sospende qualsiasi procedimento volto all'accertamento delle cause di incompatibilità dei consiglieri regionali — ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia accolta, in particolare osservando che l'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sarebbe incostituzionale, perché la legislazione statale che continua a dettare la disciplina di una materia riservata alla competenza della Regione si porrebbe in contrasto con l'art. 122 della Costituzione (anche alla luce della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione conseguente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); e che l'incostituzionalità dell'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non determinerebbe la reviviscenza dell'art. 4 della legge n. 154 del 1981, non essendo configurabile una rinnovata vigenza di una norma ormai abrogata e contrastante con una norma di rango costituzionale;

che la Regione Lazio, premesso che, nelle more della pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, il Sindaco del Comune di Roma ha accolto le dimissioni del Gargano, il quale non riveste più la carica di assessore, ha concluso perché la questione sia dichiarata inammissibile per difetto sopravvenuto di rilevanza, e in subordine sia accolta;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso per il rigetto dei dubbi di legittimità costituzionale, sul rilievo che il novellato art. 122 della Costituzione non precluderebbe l'applicazione della normativa statale vigente là dove la Regione non abbia ancora esercitato la propria potestà legislativa; e perché non sussisterebbe il denunciato vizio di eccesso di delega riguardante l'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dato che la norma si riferirebbe esclusivamente all'ordinamento degli enti locali;

che, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Lazio ha articolato le proprie difese ribadendo in via preliminare che la cessazione dalla carica di assessore determinerebbe il sopravvenuto difetto di rilevanza della questione ed osservando che la disposta modifica del regolamento interno del Consiglio regionale avrebbe «congelato» ogni procedimento diretto all'accertamento di situazioni di incompatibilità fino all'adozione della nuova disciplina regionale in materia elettorale; e nel merito sostenendo che l'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000 si presterebbe ad una lettura restrittiva, conforme a Costituzione, nel senso che esso riguardi esclusivamente amministratori comunali e provinciali e consiglieri di questi enti locali, mentre l'art. 4 della legge n. 154 del 1981 sarebbe in contrasto con l'art. 122 della Costituzione, non potendosi, in mancanza di un'apposita legge di principio, assegnare valore cogente ai casi di incompatibilità indicati dalle leggi statali vigenti, emanate quando la competenza legislativa statale in materia era piena;

che anche Ugo Sodano ha depositato, in prossimità dell'udienza, una memoria illustrativa, nella quale si esclude che la questione di costituzionalità sia divenuta irrilevante per effetto della rimozione del Gargano dall'incarico di assessore comunale, in quanto detta rimozione sarebbe tardiva e non idonea a sanare la causa di incompatibilità, atteso che con l'inizio del procedimento amministrativo contemplato dall'art. 7 della legge n. 154 del 1981 o con la proposizione del ricorso al tribunale civile la situazione di incompatibilità da accertare si «cristallizzerebbe» a quel momento;

che in data 5 giugno 2002 si è costituito il Comune di Roma, chiedendo che sia disposta la restituzione degli atti al giudice remittente per una nuova valutazione della rilevanza della questione.

Considerato che deve essere preliminarmente dichiarato inammissibile l'atto di costituzione del Comune di Roma, in quanto depositato dopo che era trascorso il termine perentorio, stabilito dall'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella *Gazzetta Ufficiale* (tra le molte, ordinanza n. 309 del 2002);

che l'accettazione, da parte del Sindaco del Comune di Roma, delle sopravvenute dimissioni di Simone Gargano dall'incarico di assessore comunale — a prescindere dall'idoneità della stessa a rimuovere la denunciata situazione di incompatibilità — non impone la restituzione degli atti al Tribunale remittente, giacché il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice *a quo* non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato (art. 22 delle norme integrative: cfr., da ultimo, ordinanza n. 110 del 2000);

sche la questione concernente l'art. 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è irrilevante: la norma denunciata, inserita nel testo unico sull'ordinamento degli enti locali, si riferisce infatti alle cause ostative alla carica di (sindaco o di) assessore di un Comune compreso nel territorio della Regione (nonché di presidente della Provincia o di assessore provinciale), mentre nel giudizio *a quo* si controverte di una causa di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, ipotesi che continua ad essere disciplinata dall'art. 4 della legge n. 154 del 1981, considerato che l'art. 274, comma 1, lettera *l*, del citato testo unico, nel disporre l'abrogazione di quest'ultima legge, fa espressamente salve «le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali»;

che il dubbio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 4 della legge n. 154 del 1981, sollevato in riferimento all'art. 122 della Costituzione (e agli artt. 5 e 123 della Costituzione, questi ultimi tuttavia richiamati soltanto nel dispositivo dell'ordinanza di remissione, senza alcuna specifica motivazione), è manifestamente infondato;

che, infatti, il nuovo testo dell'art. 122 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 — che riserva alla Regione la competenza legislativa in materia, tra l'altro, di incompatibilità dei consiglieri regionali (con il rispetto dei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica) — dà luogo solo a nuove e diverse possibilità di intervento legislativo della Regione, senza che però venga meno, nel frattempo, in forza del principio di continuità (cfr. sentenza n. 13 del 1974 e ordinanza n. 269 del 1974), l'efficacia della normativa statale preesistente conforme al quadro costituzionale in vigore all'epoca della sua emanazione;

che l'intervenuta modifica del regolamento interno del Consiglio regionale, con cui si dispone la sospensione delle procedure di esame delle cause di incompatibilità fino all'entrata in vigore della legge regionale in materia, non integra una disciplina regionale delle cause di incompatibilità medesime, suscettibile di sostituirsi a quella della legge statale in vigore.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara:*

*a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 76, 122 e 123 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

*b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 122 e 123 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 384

Ordinanza 10 - 23 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo civile - Procedimento cautelare - Spese del procedimento - Liquidazione delle spese solo in caso di rigetto della richiesta cautelare *ante causam* o di dichiarazione di incompetenza, e non anche nell'ipotesi di domanda cautelare in corso di causa - Prospettata irragionevole disparità di trattamento di situazioni omogenee - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. civ., art. 669-*septies*, secondo comma.
- Costituzione, art. 3.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669-*septies*, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 1° agosto 2001 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Caffè Fiocucci S.n.c. e Giuseppe Maggio, iscritta al n. 914 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ordinanza in data 1° agosto 2001, il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-*septies*, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere sulle spese nel caso di pronuncia di rigetto o di dichiarazione di incompetenza sulla domanda di provvedimento cautelare proposta nel corso della causa di merito;

che la questione è stata proposta nel corso del giudizio introdotto dalla s.n.c. Caffè Fiocucci contro Giuseppe Maggio, per ottenere la riduzione del prezzo della compravendita di un'azienda, in pendenza del quale la società attrice ha presentato un'istanza *ex art.* 700 del codice di procedura civile, chiedendo che fosse ordinata la sospensione del pagamento delle cambiali all'uopo rilasciate;

che il rimettente — premesso che l'istanza cautelare è infondata, per carenza dei requisiti del *fumus boni juris* e dell'irreparabilità del pregiudizio — rileva di non poter pronunciare sulle spese del procedimento, perché l'art. 669-*septies* secondo comma, del codice di procedura civile ammette la liquidazione delle spese solo in caso di rigetto della misura cautelare richiesta *ante causam* o di dichiarazione di incompetenza a provvedere su di essa;

che ne deriverebbe — ad avviso del rimettente — un'ingiustificata disparità di trattamento, lesiva dell'art. 3 della Costituzione, tra due situazioni omogenee, secondo che la soccombenza riguardi una domanda cautelare proposta *ante causam* o in corso di causa, potendo la condanna alle spese seguire solo nel primo caso e non anche nel secondo;

che inoltre la mancata previsione della regolazione delle spese nei casi di rigetto delle istanze cautelari proposte nel corso del processo non potrebbe essere ragionevolmente giustificata con l'argomento che tale regolazione potrà avvenire con la sentenza che definisce il giudizio, perché non sempre i processi si chiudono con sentenza; perché non mancano ipotesi di provvedimenti provvisori (viene citato l'art. 186-*quater* cod. proc. civ.), per i quali si prevede la regolazione di spese; perché la differenza di trattamento non servirebbe a deflazionare, ed anzi incrementerebbe, «il ricorso ad un esagitato uso dell'azione cautelare atipica»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memoria, nella quale ha sostenuto l'infondatezza della questione.

Considerato che in tema di condanna nelle spese giudiziali civili vige la regola generale per cui essa è correlata alla chiusura del procedimento avanti al giudice (art. 91 del codice di procedura civile);

che di tale regola l'art. 669-*septies* del codice di procedura civile, concernente la liquidazione delle spese in caso di rigetto della domanda cautelare proposta *ante causam*, rappresenta un'applicazione, in quanto — non essendo previsto alcun automatismo per l'inizio del giudizio di merito — il provvedimento di rigetto definisce il procedimento cautelare;

che, invece, il provvedimento di rigetto della domanda cautelare proposta in corso di causa non «chiude» il processo avanti al giudice (semmai definisce solo un sub-procedimento interno al giudizio a cognizione piena), e per tale ragione la decisione sulle spese relative alla domanda cautelare è rimessa al momento della definizione del giudizio di merito;

che pertanto la censura di disparità di trattamento fra l'ipotesi del rigetto *ante causam* e quella del rigetto in corso di causa, fra le quali non sussiste alcuna omogeneità, è manifestamente infondata;

che altrettanto deve dirsi per la censura di irragionevolezza, prospettata in ragione del rilievo che non sempre il giudizio di merito è definito con sentenza;

che infatti tale ipotesi si verifica in caso di estinzione del giudizio, la quale — che avvenga per rinuncia agli atti, ovvero per inattività delle parti — non solo trova nel codice precise regole riguardo alle spese (art. 306, ultimo comma; art. 310, ultimo comma), ma comunque si correla ad una decisione delle parti (e, quindi, anche di quella che vede rigettata l'altrui domanda cautelare);

che — circa l'ulteriore profilo di censura relativo all'esistenza di provvedimenti provvisori che regolano le spese pur non definendo il giudizio avanti al giudice che li pronuncia, discostandosi dalla regola emergente dall'art. 91 cod. proc. civ. (come nel caso, citato dal remittente, della liquidazione delle spese recata dall'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione *ex art. 186-quater* cod. proc. civ., ma anche nei casi del decreto ingiuntivo *ex art. 641* cod. proc. civ. e dell'ordinanza-ingiunzione *ex art. 186-ter* cod. proc. civ.) — è decisivo il rilievo che queste deroghe alla regola generale non possono essere assunte come *tertia comparationis* perché, al di là delle peculiarità di struttura e funzione di ciascun istituto, sono correlate all'attitudine di tali provvedimenti ad acquisire successivamente un certo grado di stabilità circa l'assetto degli interessi coinvolti, eventualmente con la forza del giudicato o con la possibilità di essere posti in discussione solo in successivi giudizi a cognizione piena;

che questo rilievo vale in particolare per l'istituto (ricordato dal remittente) di cui all'art. 186-*quater* cod. proc. civ., il quale sul piano dei presupposti, della struttura (per la natura della cognizione che lo caratterizza) e della funzione non ha alcun punto di contatto con la cognizione cautelare;

che l'ultima argomentazione del remittente — secondo cui la mancata previsione della statuizione sulle spese non scongiurerebbe la riproposizione di istanze cautelari — si limita a prospettare un inconveniente, rispetto al quale può soccorrere l'istituto di cui all'art. 96 cod. proc. civ.;

che, conclusivamente, la questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 669-septies, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale di Torino, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* BILE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 385

*Ordinanza 10 - 23 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza - Lavoratori dello spettacolo - Previdenza gestita dall'ENPALS - Retribuzione giornaliera pensionabile - Lamentato deterioro trattamento, rispetto a quello assicurato dal regime generale (gestito dall'INPS) - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- [Legge, *recte*:] D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, settimo comma.
- Costituzione, art. 3.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, settimo comma, della legge (*recte*: d.P.R.) 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 2001 dal Tribunale di Sanremo nel procedimento civile vertente tra Bruzzone Mirko e l'ENPALS, iscritta al n. 954 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Bruzzone Mirko e dell'ENPALS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale, promossa nei confronti dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo per ottenere il ricalcolo della pensione sulla base della retribuzione giornaliera effettivamente percepita, il Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 12, settimo comma, della legge (*recte*: d.P.R.) 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo);

che la norma impugnata — tanto nella sua versione originaria quanto in quella attualmente vigente — stabilisce che il limite massimo della retribuzione giornaliera utilizzabile per il computo del trattamento pensionistico è fissato in lire 315.000, mentre per i lavoratori assicurati col regime generale, gestito dall'Istituto nazionale della

previdenza sociale, l'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, prevede che la retribuzione eccedente quella fissata nel tetto pensionabile venga computata, con aliquota decrescente, ai fini della determinazione di un'ulteriore quota di pensione che va a costituire parte integrante di quella già erogata;

che a dire del remittente, in sostanza, i lavoratori assicurati dall'ENPALS vengono a trovarsi in una situazione peggiore rispetto a quella di tutti gli altri, poiché la soglia della retribuzione pensionabile è per loro fissata in lire 315.000 giornaliere, il che costituisce ancor più violazione del principio di eguaglianza in quanto l'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971 stabilisce che le retribuzioni fino ad un milione di lire vengono assoggettate a prelievo contributivo in favore del Fondo pensioni gestito dall'ENPALS;

che il sistema normativo così delineato verrebbe a creare una «grave discriminazione tra categorie omogenee di cittadini», tale da imporre una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui fissa la soglia di lire 315.000 per la retribuzione giornaliera pensionabile;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

che si sono costituiti la parte privata ricorrente e l'ENPALS, entrambi con atto depositato fuori termine.

Considerato che l'ordinanza del Tribunale di Sanremo non contiene elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza del requisito preliminare della rilevanza, poiché non fornisce le necessarie informazioni sulla fattispecie concreta posta all'esame del giudice;

che, in particolare, non vengono specificati il momento in cui il ricorrente è stato collocato in pensione e quale sia il titolo della medesima, né viene chiarito se ed in quale misura le retribuzioni giornaliere da lui percepite abbiano ecceduto la soglia pensionabile di lire 315.000;

che tale carenza di descrizione della fattispecie concreta, traducendosi in un vizio di motivazione sulla rilevanza, determina la manifesta inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* AMIRANTE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 386

*Ordinanza 10 - 23 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Umbria - Disposizioni in materia di commercio - Vendite promozionali - Ritenuta competenza normativa dello Stato in materia - Sopravvenuta modifica del parametro di giudizio - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24, art. 31.
- Costituzione, artt. 41 e 117.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), promosso con ordinanza del 25 ottobre 2001 dal giudice di pace di Foligno nel procedimento civile vertente tra la s.a.s. Brunozzi Angela e il Comune di Foligno, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento della Regione Umbria;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione proposto in base alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di pace di Foligno ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 41 e 117 della Costituzione, dell'art. 31 della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

che il giudice remittente — dopo aver osservato che la questione è rilevante perché «dalla sua soluzione dipende direttamente la legittimità del potere impositivo in forza del quale è stato emesso l'impugnato provvedimento» — rileva che l'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, distingue le vendite straordinarie in vendite di liquidazione, vendite di fine stagione e vendite promozionali, delegando alla potestà normativa delle Regioni soltanto la regolazione dei primi due tipi di vendite, con esclusione di quelle promozionali;

che, pertanto, essendo indiscutibilmente in corso una vendita promozionale, a suo dire non appare infondato il dubbio di legittimità costituzionale della norma impugnata, dovendosi ritenere che la regolazione di tale forma commerciale sia rimasta di competenza normativa dello Stato, sicché la norma regionale in questione andrebbe a violare entrambi i parametri costituzionali richiamati;

che è intervenuta in giudizio la Regione Umbria, con articolata memoria difensiva, rilevando in rito l'inammissibilità e nel merito l'infondatezza della prospettata questione.

Considerato che, successivamente alla proposizione della presente questione di legittimità costituzionale, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione), il cui articolo 3 ha totalmente modificato l'art. 117 Cost., invocato come parametro nel giudizio *a quo*;

che, in considerazione di tale modifica che va ad innovare l'intero quadro normativo, si rende preliminarmente necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente perché riesamini i termini della questione a suo tempo sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al giudice di pace di Foligno.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* AMIRANTE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 387

*Ordinanza 10 - 23 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Polizia di Stato - Personale - Cessazione dal servizio per limiti di età - Esclusione dal collocamento in ausiliaria - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio di buon andamento - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), promosso con ordinanza del 18 settembre 2001 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, sul ricorso proposto da Zanghì Salvatore contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di costituzione di Zanghì Salvatore, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato Aldo Tigano per Zanghì Salvatore e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da un ispettore superiore della Polizia di Stato per l'annullamento del provvedimento col quale il Ministro dell'interno aveva respinto la sua richiesta di collocamento in ausiliaria, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera *g*), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego);

che il ricorrente, posto in congedo, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1° settembre 2000, avrebbe teoricamente diritto ad essere trattenuto in ausiliaria fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, secondo quanto disposto dalla norma impugnata, il che darebbe conto della rilevanza della questione;

che a tale trattenimento osta il tenore della norma medesima la quale, letta in coordinamento con l'art. 1 dello stesso decreto legislativo, dimostra che il collocamento in ausiliaria è un istituto che riguarda esclusivamente il personale militare, sicché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la norma oggetto del presente giudizio non sarebbe suscettibile di una lettura estensiva;

che l'esclusione dell'ausiliaria per il personale appartenente alla Polizia di Stato, cioè non avente una struttura «militare», appare tuttavia al T.A.R. in contrasto con gli indicati parametri costituzionali;

che i rigorosi limiti temporali di applicabilità di tale istituto, infatti, non possono giustificarsi per il fatto che il personale militare venga collocato a riposo prima di quello della Polizia di Stato, perché l'art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 1997 ha equiparato i limiti di età per la cessazione dal servizio nei confronti di tutto il personale di cui all'art. 1, di modo che la denunciata diversità di trattamento fra le varie Forze di polizia sarebbe in contrasto col principio di eguaglianza;

che la menzionata esclusione appare al remittente in contrasto anche con i principi di cui all'art. 97 della Costituzione, perché le modalità di utilizzazione del personale collocato in ausiliaria non corrispondono necessariamente ai compiti che detto personale svolgeva quando era in servizio, sicché non consentire agli appartenenti alla Polizia di Stato di essere utilizzati in mansioni solitamente di carattere amministrativo si risolve nella privazione, per la pubblica amministrazione, della possibilità di fruire di personale dotato di una qualificazione professionale del tutto corrispondente a quella del personale militare;

che il T.A.R., pertanto, chiede a questa Corte una sentenza che dichiari l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede la possibilità di collocamento in ausiliaria di tutto il personale indicato nell'art. 1 del decreto legislativo n. 165 del 1997;

che si è costituito in giudizio il ricorrente, insistendo per l'accoglimento della questione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nella parte in cui non prevede la possibilità di collocamento in ausiliaria di tutto il personale indicato nell'art. 1 del medesimo decreto, e perciò anche degli appartenenti alla Polizia di Stato, corpo ad ordinamento civile;

che il giudice remittente, nel prospettare le presunte violazioni degli invocati parametri costituzionali, ha ommesso di tenere presente che il comma 7 del denunciato art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 1997 prevede per il personale «di cui all'art. 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età» un incremento del montante individuale dei contributi pari a cinque volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione;

che in tal modo il legislatore delegato dimostra di aver accolto, su questo punto, i suggerimenti emersi nel corso del dibattito svoltosi presso la competente Commissione della Camera dei deputati in sede di emanazione del parere sullo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo;

che l'incremento del montante contributivo individuale, traducendosi in un aumento del trattamento pensionistico effettivamente erogato, assume carattere compensativo, per il personale che ne fruisce, della mancata applicazione dell'istituto dell'ausiliaria;

che, ad ulteriore conferma che il legislatore ha inteso in questo modo procedere ad una sostanziale uniformità di trattamento tra le varie Forze di polizia, sta il fatto che per il personale ad ordinamento militare il menzionato incremento del montante contributivo «opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato»;

che, pertanto, la presunta violazione del principio di eguaglianza non sussiste, perché la legge prevede un beneficio alternativo a quello del collocamento in ausiliaria per il personale che da quest'ultima è escluso;

che, una volta esclusa ogni lesione dell'art. 3 della Costituzione, vengono meno anche le censure prospettate in riferimento all'art. 97 della Costituzione, perché le regole del buon andamento nei pubblici uffici non impongono al legislatore di continuare ad utilizzare per un certo tempo tutto il personale in servizio, anche dopo il superamento dei limiti di età;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve ritenersi manifestamente infondata in riferimento ad entrambi i parametri richiamati.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* AMIRANTE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 388

Ordinanza 10 - 23 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo civile - Ricusazione del giudice - Automatica sospensione del processo, anche in caso di istanza reiterativa di altra già dichiarata inammissibile dal giudice competente - Prospettata lesione del principio della ragionevole durata del processo - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. civ., art. 52, terzo comma.
- Costituzione, artt. 3, 101 e 111.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del codice di procedura civile (*Ricusazione del giudice*), promosso con ordinanza in data 3 ottobre 2001 dal Tribunale di Sondrio, iscritta al n. 943 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare, il Tribunale di Sondrio, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 3 ottobre 2001, pervenuta a questa Corte il 20 novembre 2001, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del codice di procedura civile (*Ricusazione del giudice*), il quale prevede che «la ricusazione sospende il processo»;

che — premesso che nella specie il debitore esecutato aveva presentato, fuori termine, una istanza di ricusazione priva di riferimento a motivi specifici ed identica ad altra già dichiarata inammissibile dal giudice competente — il remittente osserva che la disposizione censurata lo obbliga a dichiarare la sospensione del processo, non essendo ancora intervenuta decisione alcuna sull'istanza di ricusazione da parte del tribunale, ancorché l'istanza di ricusazione sia, come nella specie, esclusivamente finalizzata ad ottenere un provvedimento sospensivo della procedura esecutiva in corso;

che il remittente ricorda che, con la sentenza n. 10 del 1997, la Corte costituzionale — nel dichiarare l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 101 della Costituzione, dell'art. 37, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, qualora fosse riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, faceva divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non fosse intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione — ha già affermato che istituti e regole processuali sono da censurare, alla luce del principio dell'ineffettibile ed efficiente svolgimento della funzione giurisdizionale, allorquando si prestino ad un uso distorto;

che il giudice *a quo* ritiene l'ipotesi al suo esame analoga a quella già scrutinata dalla Corte, in quanto ad una prima istanza di ricusazione immotivata (dichiarata inammissibile dal tribunale) ha fatto seguito una seconda parimenti immotivata, che tuttavia dovrebbe condurre, applicando la norma censurata, alla sospensione del procedimento, essendo inibita al giudice ricusato qualsiasi valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso per ricusazione;

che l'art. 52, terzo comma, cod. proc. civ. si porrebbe inoltre in contrasto anche con l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto l'automatica sospensione del processo conseguente al ricorso per ricusazione del giudice consentirebbe alla parte privata, mediante il reiterato deposito di istanze di ricusazione meramente ripropositive di altre già dichiarate inammissibili dal giudice competente, di paralizzare unilateralmente l'*iter* processuale, e ciò in violazione del principio della ragionevole durata del processo, che è compito della legge assicurare;

che nel giudizio dinanzi alla Corte non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che il Tribunale di Sondrio, nel sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del codice di procedura civile, interpreta questa norma nel senso che la sola proposizione del ricorso per ricusazione determinerebbe l'automatica sospensione del processo anche quando l'istanza di ricusazione, costituendo mera reiterazione di altra istanza già dichiarata inammissibile dal giudice competente, appaia carente dei requisiti formali posti dal codice per la sua ammissibilità ed espressione di un uso distorto, teso all'esclusivo fine di procrastinare o di paralizzare l'attività giurisdizionale;

che, nonostante l'apparente rigidità della formula, l'art. 52, terzo comma, cod. proc. civ. si presta, secondo la giurisprudenza di legittimità di gran lunga prevalente, la quale raccoglie le osservazioni di una diffusa dottrina, ad una lettura diversa, che riconosce in capo al giudice della causa — obbligato in ogni caso a dare corso all'istanza mediante la trasmissione del fascicolo relativo alla ricusazione al giudice competente — il potere di delibare preventivamente i presupposti formali della valida ricusazione ai fini della sospensione del giudizio, in tal modo escludendosi che un ricorso per ricusazione presentato senza rispettare le condizioni e i termini prescritti produca la sospensione del processo, non integrando esso la fattispecie che tale sospensione impone;

che, pertanto, muovendo da un erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal remittente deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del codice di procedura civile (Ricusazione del giudice), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Sondrio con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 389

Ordinanza 10 - 23 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Oggetto del giudizio - Disposizione normativa trasfusa in un testo unico - Trasferimento della questione - Ammissibilità.**

– D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 80.

**Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato - Limite territoriale alla scelta del difensore di fiducia - Possibilità di nominare un difensore *extra districtum*, con rimborso per le sole spese sostenute nel distretto - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento tra soggetti abbienti e non abbienti, con limitazione del diritto di difesa - Questione identica o analoga ad altre già oggetto di esame - Carezza di elementi nuovi - Manifesta infondatezza delle questioni.**

– Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 9.

– Costituzione, artt. 3 e 24, secondo e terzo comma.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promossi con due ordinanze emesse il 13 giugno 2001 del Tribunale di sorveglianza di Brescia sulle istanze proposte da Atzeni Franco e da Marelli Giovanni, iscritte ai nn. 866 e 913 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 43 e 46, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Brescia, con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia, da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dell'erario, ai professionisti iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, anziché prevedere che, nel caso di nomina di un difensore iscritto ad albi di altri distretti, venga escluso il rimborso delle spese di trasferta e comunque effettuate al di fuori del distretto da parte del difensore;

che il rimettente è investito dell'esame di due procedimenti nei quali i condannati hanno chiesto di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed hanno nominato, quali loro difensori, avvocati iscritti ad albi diversi da quelli del distretto di Brescia;

che, dopo aver rilevato come la questione sia rilevante nei giudizi *a quibus* il Tribunale di sorveglianza di Brescia richiama espressamente la motivazione di una propria precedente ordinanza di rimessione alla Corte, osservando come la disposizione impugnata crei un'evidente disparità di trattamento fra chi, essendo abbiente, può scegliere liberamente il proprio difensore e chi, essendo al contrario privo di mezzi e perciò ammesso al patrocinio a spese dell'erario, è obbligato a scegliere il difensore esclusivamente in ambito distrettuale, col sacrificio di rapporti fiduciari già consolidati;

che, come osserva ancora il giudice *a quo* la Corte ha già esaminato un'analoga questione di legittimità costituzionale, ritenendola però infondata con la sentenza n. 394 del 2000;

che, sempre secondo il Tribunale di sorveglianza di Brescia, se la *ratio* della disposizione impugnata sta nell'eventuale maggior onere finanziario che si creerebbe per l'erario in caso di scelta del difensore oltre l'ambito distrettuale, a tale esigenza meglio corrisponderebbe la limitazione del diritto al rimborso alle sole spese sostenute dall'avvocato nell'ambito del distretto, restando a carico dell'interessato gli ulteriori esborsi;

che, come ricorda infine il rimettente, la disposizione in esame è stata oggetto di un disegno di legge col quale si sarebbe voluto eliminare il limite territoriale oggi previsto, ma che la successiva legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) non ha poi innovato la materia, lasciando peraltro impregiudicata la questione della legittimità costituzionale della disposizione censurata;

che nei giudizi di legittimità costituzionale è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione manifestamente infondata perché già esaminata dalla Corte con la citata sentenza n. 394 del 2000 e con la successiva ordinanza n. 79 del 2001.

Considerato che le due ordinanze del Tribunale di sorveglianza di Brescia sono identiche e devono perciò essere decise con unico provvedimento;

che il rimettente dubita della legittimità dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia, da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, agli iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, anziché prevedere il solo rimborso delle spese sostenute nel distretto con esclusione delle altre spese;

che la disposizione censurata è stata ora trasfusa, con alcune modificazioni che peraltro non rilevano in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice *a quo* nell'art. 80 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), pubblicato nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» del 15 giugno 2002 (n. 126/L), sul quale la questione deve intendersi quindi trasferita;

che secondo il giudice *a quo* vi sarebbe violazione degli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, poiché la norma impugnata creerebbe una disparità di trattamento tra soggetti abbienti e non abbienti e limiterebbe l'effettivo esercizio del diritto di difesa delle parti nel processo penale;

che questioni in parte identiche ed in parte analoghe a quelle oggi esaminate sono già state scrutinate dalla Corte con la sentenza n. 394 del 2000 e con le ordinanze n. 79 del 2001 e n. 139 del 2002;

che in tutti i casi la Corte ha ritenuto che la limitazione alla nomina del difensore tra quelli iscritti agli albi del distretto di corte di appello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento non viola gli artt. 3 e 24 Cost., rappresentando uno dei possibili modi di contemperamento dei principi di difesa e di eguaglianza con altre esigenze meritevoli di considerazione, e che tale possibilità di scelta, essendo sufficientemente ampia, non è irragionevole (principio ribadito, da ultimo, anche dall'ordinanza n. 214 del 2002);

che le presenti ordinanze del Tribunale di sorveglianza di Brescia non apportano alcun ulteriore elemento atto a modificare le ragioni delle precedenti pronunce di questa Corte;

che le questioni sono quindi manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CONTRI

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 390

*Ordinanza 10 - 23 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Ordinamento penitenziario - Regime carcerario speciale - Possibile incompatibilità con la salute dell'imputato detenuto - Esclusione della possibilità di un sindacato, da parte del giudice procedente, sul provvedimento ministeriale di sospensione del trattamento ordinario - Competenza del tribunale di sorveglianza a decidere sui reclami avverso le prescrizioni ministeriali - Lamentata irragionevolezza, con limitazione dei poteri giurisdizionali e del principio di tutela della salute - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-*bis*, comma 2-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 32 e 101.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41-*bis* comma 2-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza del 29 ottobre 2001, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-*bis* comma 3 [*recte*: comma 2-*bis*], della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui «non prevede l'esistenza del potere del giudice, che procede al giudizio penale nel cui ambito è stato emesso il titolo cautelare in esecuzione, di sindacare il contenuto del decreto ministeriale di sottoposizione al regime carcerario speciale, nei limiti in cui tale verifica si renda assolutamente necessaria ai fini di tutela del diritto alla salute dell'imputato detenuto»;

che la Corte rimettente premette di essere investita, *ex art. 299* del codice di procedura penale, di una richiesta di revoca o sostituzione, per motivi di salute, della custodia cautelare in carcere nei confronti di un imputato per il quale era stato adottato (e reiterato nel tempo) il decreto ministeriale di sospensione delle regole ordinarie di trattamento a norma dell'art. 41-*bis* comma 2, dell'ordinamento penitenziario;

che a causa dell'insorgenza di un «rilevante disturbo psichico» da porsi in stretta correlazione con le condizioni di vita carceraria e, in particolare, con la limitata possibilità di fruire di colloqui con i propri familiari (il decreto ministeriale prevedeva un unico colloquio mensile), il collegio giudicante aveva prospettato con «diversi provvedimenti» all'autorità ministeriale competente la necessità di incrementare, ad esclusivi fini terapeutici, il numero di colloqui mensili e che a seguito di tali provvedimenti l'autorità ministeriale aveva disposto l'ammissione temporanea (dal febbraio al luglio del 2001) dell'imputato a due colloqui mensili con i familiari;

che da una successiva perizia medico-legale era emerso che il temporaneo e parziale incremento del numero dei colloqui aveva contribuito ad evitare, pur nella sostanziale stabilità del quadro patologico già riscontrato, un peggioramento delle condizioni di salute dell'imputato, e che quindi risultava necessario che egli continuasse ad usufruire di tale «possibilità terapeutica mediante un'ammissione con carattere di stabilità ai colloqui con i familiari»;

che il collegio, investito di una precedente richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, nel rigettare la relativa domanda aveva sollecitato la competente autorità ministeriale ad ammettere l'imputato in via permanente alla fruizione di quattro colloqui mensili, ma detta autorità aveva confermato «la sussistenza del regime detentivo speciale al quale il detenuto [...] è sottoposto e l'inopportunità di prorogare ulteriormente il provvedimento con cui il detenuto è stato ammesso a fruire di due colloqui visivi senza il vetro divisorio»;

che, nel prendere in esame la nuova richiesta di revoca della misura cautelare, il giudice rimettente rileva che, allo stato, la «condizione patologica del detenuto» non è tale da determinare una «assoluta incompatibilità con la carcerazione» dal momento che dai risultati delle perizie medico-legali emerge che il protrarsi della detenzione sarebbe possibile ove fosse «assicurato in concreto, oltre al supporto farmacologico, un ulteriore supporto terapeutico consistente, quantomeno, nella ordinaria fruibilità dei colloqui tra il detenuto e i suoi familiari»; possibilità peraltro preclusa dalla decisione negativa dell'autorità amministrativa;

che, al riguardo, il rimettente osserva che in base all'attuale formulazione dell'art. 41-*bis*, comma 2-*bis*, dell'ordinamento penitenziario il controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento ministeriale è demandato in via esclusiva al tribunale di sorveglianza, mentre al giudice che procede, pure competente a valutare ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen. l'adeguatezza della misura cautelare in atto, non è consentito sindacare il contenuto delle prescrizioni ministeriali neppure al fine di tutelare la salute dell'imputato;

che nel caso di specie la mancata previsione di un potere di controllo affidato al giudice procedente determinerebbe l'impossibilità di contemperare le esigenze cautelari con il diritto alla salute dell'imputato;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il collegio rileva che in base «agli artt. 273 e seguenti» cod. proc. pen. al giudice che procede è affidato il compito di verificare il permanere delle condizioni di legittimità della misura cautelare e la sua adeguatezza anche a fronte dell'insorgere di condizioni di salute patologiche, tali da richiedere il ricorso a trattamenti terapeutici;

che sarebbe dunque evidente il contrasto dell'art. 41-*bis* comma 2-*bis* dell'ordinamento penitenziario con l'art. 32 Cost., in quanto al giudice procedente è precluso qualsiasi intervento modificativo a fini terapeutici del provvedimento ministeriale di sospensione delle ordinarie regole di trattamento, nonché con gli artt. 3 e 101 Cost., giacché il medesimo giudice risulta «irragionevolmente destinatario di determinazioni insindacabili dell'autorità amministrativa che incidono sui diritti del soggetto imputato, diritti che il sistema processuale (art. 275 cod. proc. pen.) affida alle determinazioni del suddetto organo giurisdizionale, e ciò proprio in virtù del loro rilievo costituzionale»;

che, infine, la tutela dei diritti dell'imputato non potrebbe dirsi assicurata attraverso il reclamo al tribunale di sorveglianza previsto dal comma 2-*bis* dell'art. 41-*bis* considerato che: 1) «in presenza di patologie riscontrate a mezzo accertamento peritale, la decisione sulla «adeguatezza» della misura cautelare in corso è di esclusiva competenza del giudice investito della cognizione processuale, individuabile *ex art. 279* cod. proc. pen.»; 2) «a tale giudice, pertanto, andrebbero devolute tutte le questioni che attengono al rapporto tra la legittimità della protrazione della misura detentiva e la tutela della salute dell'imputato»; 3) «in tale contesto, ove si ipotizzi un contrasto

tra il contenuto del decreto ministeriale e le esigenze di tutela della salute, la decisione dell'organo giurisdizionale competente *ex artt. 279 e 275 cod. proc. pen.* non può farsi dipendere dall'attivazione di un ulteriore procedimento (il reclamo) innanzi a giudice diverso»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che secondo l'Avvocatura il giudice, tenuto ad orientare le proprie scelte secondo il principio del necessario contemperamento fra le esigenze di cautela processuale e la tutela della salute dell'imputato, deve privilegiare la scelta di misure cautelari meno afflittive là dove il regime carcerario sia in concreto incompatibile con lo stato di salute del soggetto e a tal fine può prendere in considerazione anche la circostanza che l'imputato sia sottoposto al regime derogatorio di cui all'art. 41-*bis* comma 2, dell'ordinamento penitenziario;

che d'altra parte l'attribuzione in via esclusiva al tribunale di sorveglianza del potere di sindacare la legittimità dei provvedimenti ministeriali soddisfa l'esigenza di garantire un controllo giurisdizionale da parte di un organo specializzato, idoneo a evitare che in concreto i provvedimenti ministeriali contraddicano le finalità rieducative della pena, comportino trattamenti contrari al senso di umanità, ovvero violino diritti della persona.

Considerato che il giudice rimettente, investito di una richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere per motivi di salute, vorrebbe essere abilitato, nei limiti in cui sia necessario per tutelare il diritto alla salute, a sindacare il contenuto del decreto ministeriale di sospensione delle ordinarie regole di trattamento disposto nei confronti dell'imputato a norma dell'art. 41-*bis* comma 2, dell'ordinamento penitenziario;

che, ad avviso del rimettente, l'art. 41-*bis* comma 2-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che attribuisce in via esclusiva al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro della giustizia emessi a norma del comma 2 del medesimo articolo, si pone in contrasto con gli artt. 3, 32 e 101 Cost., in quanto al giudice che procede è irragionevolmente precluso qualsiasi controllo sui contenuti del provvedimento ministeriale di sospensione delle ordinarie regole di trattamento al fine di tutelare il diritto alla salute del detenuto;

che nel caso di specie il giudice *a quo* pur ritenendo che il «rilevante disturbo psichico» dell'imputato, provocato dalle condizioni di vita carceraria e, in particolare, dalla limitazione dei colloqui con i familiari imposta con il decreto ministeriale, non fosse, allo stato, tale da determinare una incompatibilità assoluta con la custodia cautelare a norma degli artt. 299, comma 4-*ter* e 275, comma 4-*bis* cod. proc. pen., aveva sollecitato, peraltro senza esito, la competente autorità ministeriale ad ammettere l'imputato a fruire di quattro colloqui mensili con i familiari;

che, a norma degli artt. 299, comma 4-*ter*, e 275, commi 4-*bis* e *ter* cod. proc. pen., il giudice non può disporre né mantenere la custodia cautelare in carcere quando le condizioni di salute dell'imputato risultano incompatibili con lo stato di detenzione ovvero sono comunque tali da non consentire adeguate cure in carcere;

che, nell'ambito dei provvedimenti di sua competenza, il giudice che procede, al fine di dare piena attuazione al diritto alla salute, è certamente abilitato a intervenire anche nei confronti del detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-*bis* comma 2, dell'ordinamento penitenziario, valutandone gli effetti sulle condizioni di salute dell'imputato ai fini del giudizio di compatibilità in concreto con lo stato di detenzione;

che la competenza del giudice che procede opera su un piano diverso e non confliggente con quella del tribunale di sorveglianza che, a norma dell'art. 41-*bis* comma 2-*bis* dell'ordinamento penitenziario, decide sui reclami avverso i provvedimenti ministeriali di sospensione delle ordinarie regole di trattamento;

che, ove il sindacato sul contenuto del provvedimento ministeriale di sospensione venisse attribuito, come richiesto dal rimettente, anche al giudice che procede, ne deriverebbe una sovrapposizione delle competenze del giudice di cognizione e del tribunale di sorveglianza, che potrebbe dare luogo a contrasti di pronunce tra i due organi ed anche tra diversi giudici che procedono nei confronti del medesimo imputato;

che a tali possibili contrasti ha appunto inteso porre rimedio l'art. 41-*bis*, comma 2-*bis* dell'ordinamento penitenziario, prevedendo che sui reclami avverso il provvedimento ministeriale è sempre competente il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto a cui è assegnato il detenuto, anche nel caso di trasferimenti disposti a norma dell'art. 42 del medesimo ordinamento;

che del resto, già prima della introduzione nell'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario del comma 2-*bis* ad opera della legge 7 gennaio 1998, n. 11, questa Corte aveva affermato che la competenza a sindacare la legittimità dei provvedimenti di sospensione delle ordinarie regole di trattamento «deve riconoscersi a quello stesso organo giurisdizionale cui è demandato il controllo sull'applicazione [...] del regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'art. 14-*ter* dell'ordinamento penitenziario» posto che tale istituto «nella sua concreta applicazione viene ad assumere un contenuto largamente coincidente con il regime differenziato» previsto dall'art. 41-*bis* comma 2, del medesimo ordinamento (v. sentenza n. 410 del 1993, che a sua volta richiama la sentenza n. 349 del 1993);

che, in particolare, questa Corte ha avuto modo di precisare che, ai fini del sindacato del tribunale di sorveglianza sui provvedimenti disposti *ex art.* 41-*bis* comma 2, dell'ordinamento penitenziario, «appaiono particolarmente pregnanti» le indicazioni contenute nell'art. 14-*quater* comma 4, dell'ordinamento penitenziario (v. sentenza n. 351 del 1996), tra le quali figura — per quanto rileva nel caso di specie — un richiamo alle esigenze di tutela della salute;

che la tutela del diritto alla salute, di cui l'imputato detenuto lamenta la lesione a causa dei contenuti del provvedimento ministeriale di sospensione delle regole ordinarie di trattamento, risulta così assicurata, da un lato, dai poteri conferiti in materia di libertà personale al giudice che procede e, dall'altro, dal controllo esercitato, in sede di reclamo, dal tribunale di sorveglianza a garanzia dei diritti del detenuto;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata in riferimento a tutti i parametri evocati dal rimettente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-*bis* comma 2-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 101 della Costituzione, dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 391

Ordinanza 10 - 23 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Crediti di rivalsa - Privilegio speciale sui beni oggetto della cessione, con esclusione del privilegio sulla generalità dei beni mobili del debitore - Lamentata parificazione nel trattamento di situazioni diverse - Impossibilità di applicazione della norma censurata, da parte del rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Cod. civ., art. 2758, secondo comma, come sostituito dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426.
- Costituzione, art. 3.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2758, secondo comma, del codice civile, come sostituito dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi), promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 2001 dal giudice istruttore del Tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra Moro Ambrogio S.p.a. e Fallimento Brenna S.r.l., iscritta al n. 960 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice istruttore del Tribunale di Monza, con ordinanza emessa il 30 luglio 2001 e depositata il 16 settembre 2001, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2758, secondo comma, del codice civile, come sostituito dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi);

che la questione è detta rilevante in quanto il credito dell'opponente, relativo a rivalsa per imposta sul valore aggiunto gravante su forniture di olii minerali, era stato collocato in chirografo, con esclusione del privilegio speciale di cui alla norma impugnata, non essendo stati rinvenuti dal curatore i beni cui il medesimo credito di rivalsa si riferiva;

che il suddetto art. 5 della legge n. 426 del 1975 avrebbe tacitamente abrogato, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, l'art. 18, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina della imposta sul valore aggiunto), che viceversa attribuiva al credito di rivalsa, se relativo alla cessione di beni mobili, il privilegio sulla generalità dei mobili del debitore;

che la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma denunciata, comportando — ad avviso del rimettente — la reviviscenza della normativa previgente, consentirebbe l'accoglimento dell'opposizione, con la collocazione in via privilegiata del credito dell'opponente;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* osserva che il privilegio speciale previsto dalla norma impugnata sarebbe concretamente inoperante, allorché il bene oggetto della cessione sia costituito da beni consumabili, come nel caso di specie, ovvero da energie;

che, pertanto, la norma stessa, assoggettando ad uguale trattamento situazioni diverse, violerebbe, in maniera non meramente eventuale, il principio di eguaglianza;

che tale violazione non potrebbe ritenersi, d'altro canto, superata — secondo il medesimo rimettente — dalla disposizione contenuta nell'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, che attribuisce al soggetto passivo dell'imposta, nel caso di accertata incapienza patrimoniale del cessionario o committente, la facoltà di emettere una nota di variazione IVA, in quanto tale facoltà presuppone, nell'ipotesi di fallimento, l'avvenuta approvazione del piano di riparto finale e può, quindi, essere di norma esercitata solo a considerevole distanza di tempo dall'insorgenza del debito;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata — diversamente da quanto si legge nella sentenza di inammissibilità n. 25 del 1984, riguardante la medesima disposizione — comportando la reviviscenza del precedente art. 18, comma quinto, del d.P.R. n. 633 del 1972, escluderebbe qualsiasi discrezionalità da parte di questa Corte in ordine alla definizione della nuova disciplina;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza della questione;

che, ad avviso della parte pubblica, il rimettente, in quanto giudice istruttore in una causa, di opposizione allo stato passivo, attribuita alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 50-*bis*, numero 2, del codice di procedura civile, sarebbe privo della legittimazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale;

che, inoltre, il medesimo rimettente, chiedendo in sostanza alla Corte di ripristinare il privilegio generale che assisteva i crediti di rivalsa IVA prima della modifica introdotta dalla legge n. 426 del 1975, solleciterebbe una vera e propria innovazione normativa, per sua natura estranea alla competenza della Corte costituzionale;

che la questione, nel merito, sarebbe comunque infondata in quanto la possibilità che, in concreto, il privilegio speciale non possa operare per il venir meno del bene su cui esso grava rientrerebbe — secondo l'Avvocatura — nella normale alea di una procedura esecutiva e non darebbe, perciò, luogo ad alcun vizio di legittimità costituzionale, tanto meno nel caso di specie, ove l'eventuale pregiudizio di fatto sarebbe comunque compensato dal meccanismo di recupero previsto dall'art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 2758, secondo comma, del codice civile, come sostituito dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi), in quanto attribuisce ai crediti di rivalsa verso il cessionario, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, il privilegio speciale sui beni che hanno formato oggetto della cessione, anziché il privilegio sulla generalità dei beni mobili del debitore;

che il medesimo rimettente, in quanto giudice istruttore, non è tuttavia chiamato a fare applicazione della norma impugnata, essendo la causa di opposizione allo stato passivo attribuita alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 50-*bis*, numero 2, del codice di procedura civile;

che, difettando, pertanto, il requisito della rilevanza, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2758, secondo comma, del codice civile, come sostituito dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Monza con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 392

*Ordinanza 10 - 23 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte sui redditi - Errori materiali della dichiarazione - Possibilità di correzione entro il termine fissato per la dichiarazione, per il secondo periodo di imposta, e non sino al momento dell'accertamento definitivo - Lamentata violazione del principio di capacità contributiva e del canone della ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 9, ultimo comma, introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera *a*), della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera *a*) della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Delege al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo sul ricorso proposto da Arturo Cassina s.a.s. contro l'Ufficio Imposte dirette di Palermo, iscritta al n. 971 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di impugnazione avverso un avviso di accertamento tributario e di irrogazione di sanzioni, la Commissione tributaria provinciale di Palermo, con ordinanza del 12 ottobre 1999, pervenuta a questa Corte il 14 dicembre 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera *a*) della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui fissa il limite temporale per correggere gli errori materiali contenuti nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche alla data prevista per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque contestata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973;

che, secondo quanto riferito nell'ordinanza, nel caso sottoposto all'esame del rimettente, all'esito di una verifica fiscale eseguita su una società commerciale, era stata accertata, relativamente all'anno 1990, l'esistenza di un maggior reddito derivante dal recupero a tassazione di una ingente somma indicata in diminuzione nella dichiarazione presentata dalla società;

che, nell'impugnare l'accertamento, la ricorrente si era difesa affermando che la predetta somma era stata portata in diminuzione dal reddito complessivo per mero errore materiale nella compilazione della dichiarazione;

che il rimettente, ha escluso, sulla base della legislazione vigente, la possibilità di correzione dell'errore addotto dalla ricorrente, stante l'avvenuto superamento del limite temporale stabilito dalla norma censurata;

che, tuttavia, sempre ad avviso del rimettente, ogni limite alla correzione della dichiarazione dei redditi che non coincida con la definitività dell'accertamento (conseguente alla mancata impugnazione di quest'ultimo ovvero alla sua conferma con decisione non più impugnabile) violerebbe il principio di capacità contributiva, posto a fondamento della obbligazione tributaria, e il criterio di ragionevolezza;

che la questione sarebbe rilevante nel giudizio *a quo* avendo la ricorrente sostanzialmente chiesto, in base all'assunto che la somma recuperata a tassazione in occasione dell'accertamento impugnato era stata portata in diminuzione per mero errore materiale, la correzione della dichiarazione dei redditi a suo tempo presentata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della questione;

che, in particolare, la difesa pubblica osserva che, secondo quanto affermato dalla stessa ricorrente, sarebbe lo stesso bilancio relativo all'anno 1990 ad essere affetto da errori. Con la conseguenza che, non avendo la ricorrente provveduto alla rettifica del bilancio ed essendo inammissibile una correzione della dichiarazione dei redditi non coerente con le risultanze di bilancio, sarebbe irrilevante ogni questione relativa alla legittimità del termine per procedere alla correzione della dichiarazione stessa;

che, nel merito, l'Avvocatura rileva, per un verso, la inconferenza del richiamo all'art. 53 della Costituzione, posto che il principio di capacità contributiva atterrebbe alla garanzia sostanziale della proporzionalità dell'imposta alla capacità del contribuente e non riguarderebbe la materia procedimentale e del processo tributario e, per altro verso, che non sarebbe dubbia la ragionevolezza del limite temporale «introdotto per la presentazione di dichiarazioni correttive»;

che, infatti, in assenza di esso, il contribuente sarebbe indotto ad attendere, prima della spontanea correzione della dichiarazione dei redditi, l'esito dei controlli disposti dall'amministrazione finanziaria.

Considerato che va disattesa la eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalla Avvocatura, non risultando dall'ordinanza l'ammissione, da parte della ricorrente, di errori, oltre che nella dichiarazione dei redditi, anche nel bilancio societario;

che, censurando il rimettente la impossibilità di procedere, successivamente all'avviso di accertamento di maggior reddito, alla correzione degli errori materiali contenuti nella dichiarazione dei redditi, risulta del tutto inconferente l'indicazione, quale parametro costituzionale violato, dell'art. 53 della Costituzione, attenendo il principio di capacità contributiva alla garanzia sostanziale della proporzionalità della imposta alla capacità del contribuente e non alla disciplina processuale dell'imposizione (*cfr.* sentenza n. 18 del 2000; ordinanza n. 430 del 2000);

che la norma impugnata non è, neppure, lesiva del principio di ragionevolezza garantito dall'art. 3 della Costituzione, essendo indubbio che, ove fosse possibile, come preteso dal giudice *a quo* procedere alla correzione della dichiarazione dei redditi sino al momento dell'accertamento definitivo del maggior reddito, la correzione stessa cesserebbe di essere un rimedio accordato dal legislatore per ovviare ad un errore del contribuente, per trasformarsi in un mezzo elusivo delle sanzioni predisposte dal legislatore per l'inosservanza delle disposizioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata, in relazione ad entrambi i parametri evocati, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi di fronte alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a) della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 393

*Sentenza 10 - 25 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Oggetto del giudizio - Abrogazione delle norme censurate - Irrilevanza, nella specie, nel giudizio di costituzionalità.**

**Oggetto del giudizio - Norme estranee ai termini della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.L.Lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 (convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290), artt. 18 e 19.
- Costituzione, artt. 25, primo comma, 101, 108 e 111.

**Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di espropriazione - Decisioni in sede contenziosa - Giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli - Composizione - Partecipazione al collegio dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale o di un suo delegato - Carenza dei requisiti di indipendenza richiesti agli organi giurisdizionali, con lesione della regola della precostituzione del giudice - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- D.L.Lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 (convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290), art. 17, come modificato dall'art. 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131.
- Costituzione, artt. 108, secondo comma, 111, secondo comma (introdotto dalla legge cost. 23 novembre 1999, n. 2), e art. 25, primo comma.

**Espropriazione per pubblica utilità - Giudizi davanti alla Giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli - Onorario dei componenti e spese di giudizio a carico delle parti - Preteso contrasto con il diritto di agire in giudizio e con il principio di eguaglianza - Non fondatezza delle questioni.**

- D.L.Lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 (convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290), artt. 20 e 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 101 e 111.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 17, 18, 19, 20 e 21 del d.l. luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219 (Provvedimenti per la città di Napoli), convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1290 e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131 (Espropriazioni da eseguirsi dall'Alto Commissario per la Provincia di Napoli), promossi con quattro ordinanze emesse il 24 gennaio 2001 dalla Corte di cassazione e depositate rispettivamente il 29 marzo 2001, il 28 marzo 2001, il 20 aprile 2001 ed il 28 marzo 2001, iscritte ai nn. 673, 674, 675 e 676 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 37, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

*Ritenuto in fatto*

Con quattro ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 673, 674, 675 e 676 del 2001), emesse in data 24 gennaio 2001, e depositate rispettivamente il 29 marzo 2001, il 28 marzo 2001, il 20 aprile 2001 ed il 28 marzo 2001, su ricorsi proposti nei confronti di sentenze della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli relative alla determinazione di indennità di espropriazione, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219 (Provvedimenti per la città di Napoli), convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131 (Espropriazioni da eseguirsi dall'Alto Commissario per la Provincia di Napoli).

Nelle ordinanze si traccia, anzitutto, un quadro normativo della struttura e del funzionamento della Giunta speciale per le espropriazioni, istituita con l'art. 17 del citato d.l.lgt. che attribuisce ad essa la determinazione, in via contenziosa, delle indennità per le espropriazioni relative a beni immobili siti nel comune di Napoli per le quali siano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli. L'art. 18 precisa poi che sono devolute alla competenza esclusiva della Giunta tutte le questioni che, in applicazione della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica), sarebbero di competenza dell'autorità giudiziaria; e l'art. 19 indica come non suscettibili di gravame le decisioni della Giunta, prevedendo contro di esse il ricorso per revocazione e il ricorso dinanzi alle sezioni unite della Cassazione. La composizione della Giunta, come prevista dallo stesso d.l.lgt. — un magistrato della Corte di appello di Napoli, con funzioni di presidente, e due ingegneri, di cui almeno uno funzionario governativo, nominati dal Presidente della Corte di appello di Napoli — è stata successivamente modificata dall'art. 1 della legge n. 1131 del 1935, nel senso che i due componenti tecnici sono l'uno, *ex lege*, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza di Napoli (l'Ufficio tecnico erariale); l'altro, un ingegnere particolarmente esperto nella materia. Infine, l'art. 20 del d.l.lgt. n. 219 del 1919 pone a carico delle parti le spese del giudizio, e l'art. 21 rinvia ad un regolamento le norme per il funzionamento della Giunta speciale e la procedura da seguire dinanzi alla stessa. Detto regolamento, approvato con r. d. 17 aprile 1921, n. 762, che rinvia, per quanto non stabilito direttamente, alle norme del codice di procedura civile, agli artt. 13 e 14, disciplina gli onorari spettanti ai componenti della Giunta, il compenso al segretario e le spese del giudizio, stabilendone la ripartizione a norma dell'art. 30 (*recte*: 37) della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e la liquidazione, per ciascun giudizio, con decreto del Presidente della Corte d'appello di Napoli.

Premesso di propendere per la natura di giurisdizione speciale della Giunta, la Corte di cassazione rimettente sospetta, in particolare, la violazione degli artt. 101, 111, 24 e 3 della Costituzione che determinerebbe la previsione di un onorario in favore dei componenti della Giunta, posto direttamente a carico delle parti, e liquidato dallo stesso Presidente della Corte d'appello, componente della Giunta (in assenza di altro magistrato da lui designato), ritenendo che essa non possa garantire il requisito della indipendenza del giudice, e, per altro verso, sia idonea a determinare una irragionevole limitazione del diritto delle parti di agire in giudizio, poiché il pagamento di un corrispettivo, ponendo l'attività di giudizio in una relazione sinallagmatica, potrebbe rappresentare un ostacolo frapposto all'esercizio di quel diritto.

In relazione alla medesima previsione, nella ordinanza di rimessione si formulano sospetti di illegittimità costituzionale per contrasto con i principi di parità di trattamento e razionalità di cui all'art. 3 della Costituzione, comportando il semplice fatto dell'essere situato l'immobile nel territorio del comune di Napoli un gravoso onere aggiuntivo per i litiganti.

Viene, inoltre, censurata, in riferimento agli artt. 101, 111 e 25, primo comma, della Costituzione, la previsione della designazione del componente tecnico nella persona dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale: il dubbio di illegittimità costituzionale, secondo il Collegio rimettente, deriva dalla considerazione che tale ufficio (UTE) costituisce l'organo tecnico che esprime le valutazioni degli immobili, e che dette valutazioni sono di regola poste a base della determinazione amministrativa dell'indennità. La partecipazione ad un organo giurisdizionale di componente non indipendente, si rileva, è sufficiente a minare l'imparzialità dell'organo; al riguardo viene

richiamata la sentenza di questa Corte n. 33 del 1968 (che si basa, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, sui principi di imparzialità ed indipendenza dei giudici sanciti dagli artt. 101, comma secondo, e 108, secondo comma, della Costituzione).

Sotto altro profilo, rileva il Collegio che l'ingegnere capo dell'UTE ha facoltà di delegare la funzione di cui si tratta ad altro ingegnere dell'ufficio: tale delega, non essendo il supplente precostituito, ma indicato volta per volta, comporterebbe una configurazione della disciplina dei tempi e modi di investitura non conforme al principio di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione, che non ammette una designazione in relazione ad una specifica controversia già insorta.

### *Considerato in diritto*

1. — Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte in via incidentale all'esame della Corte dalle quattro identiche ordinanze delle sezioni unite della Corte di cassazione sono duplici: la prima, in ordine logicamente prioritario, riguarda la composizione dell'organo esercitante funzioni giurisdizionali, ed, in particolare, concerne gli artt. 17 — come modificato dall'art. 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131 (Espropriazioni da eseguirsi dall'Alto Commissario per la Provincia di Napoli) —, 18 e 19 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219 (Provvedimenti a favore della città di Napoli), convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, nella parte in cui prevedono la presenza, tra i componenti della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, quale tecnico, dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo delegato. Viene denunciata la violazione degli artt. 101 e 111 nonché — attraverso il richiamo alla sentenza n. 33 del 1968 — dell'art. 108 della Costituzione, essendo l'UTE l'organo tecnico che esprime le valutazioni degli immobili, di regola poste a base della determinazione amministrativa; nonché dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, avendo, inoltre, l'ingegnere capo facoltà di delegare altro ingegnere dell'ufficio, senza alcuna precostituzione del supplente.

La seconda questione attiene agli artt. 20 e 21 dello stesso d.l.lgt. n. 219 del 1919, in quanto si prevede un onorario in favore dei componenti della Giunta speciale a carico delle parti. In realtà, le disposizioni denunciate prevedono semplicemente che «le spese dei giudizi innanzi alla giunta speciale saranno a carico delle parti nei limiti indicati dall'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359», e che le norme per il funzionamento della stessa giunta speciale e per la procedura saranno determinate con «speciale regolamento». Solo nel regolamento si prevede un onorario spettante ai componenti della Giunta e le modalità di ripartizione e liquidazione nonché di anticipazione a carico dell'ente espropriante.

Viene denunciata la violazione degli artt. 101, 111, 24 e 3 della Costituzione, sotto i profili:

- a) di contrasto con il principio di indipendenza del giudice;
- b) di limitazione al diritto di agire in giudizio, fungendo l'onere delle spese da deterrente al ricorso alla tutela giurisdizionale;
- c) di disparità di trattamento, per il gravoso onere aggiuntivo imposto alle parti per la semplice circostanza dell'essere l'immobile situato nel territorio del comune di Napoli.

2. — Stante la identità delle questioni sollevate, può essere disposta la riunione dei quattro giudizi di legittimità costituzionale relativi alle stesse norme, affinché siano decisi con unica sentenza.

3. — Preliminarmente, deve essere sottolineato che il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità), all'art. 58, numero 50, ha disposto l'abrogazione (non retroattiva) del denunciato d.l.lgt. n. 219 del 1919. Tuttavia detta disposizione non ha prodotto, né può produrre ancora, effetti, in quanto, in data anteriore a quella della originaria entrata in vigore, fissata al 1° gennaio 2002 (art. 59 t.u.), è sopravvenuto l'art. 5 del d.l. n. 411 del 2001 (Proroghe e differimento di termini), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 dicembre 2001, n. 463, che ha operato un ulteriore differimento di sei mesi, a sua volta prorogato al gennaio 2003 con l'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122.

Inoltre, è evidente che, nell'attuale giudizio, l'abrogazione del complesso delle norme speciali per le espropriazioni nel comune di Napoli risalenti al 1919, e, quindi, anche della previsione di un giudice speciale (Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli) anteriore a Costituzione (sopravvissuto in attesa di revisione ai sensi della VI disposizione transitoria della Costituzione), è assolutamente irrilevante rispetto alle questioni di legittimità costituzionale. Infatti le questioni riguardano norme sulla composizione dell'anzidetto speciale collegio giurisdizionale e sull'onere delle spese giudiziali, e l'effetto abrogativo è sopravvenuto dopo che si è conclusa la fase processuale davanti a detto giudice speciale, con pronuncia di sentenza, ancorché impugnata per cassazione.

4. — La prima questione, proposta sotto il profilo della composizione della Giunta speciale con la presenza dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli o di un suo delegato, coinvolge, in realtà, il solo art. 17 del d.l.lgt. n. 219 del 1919: gli artt. 18 e 19 dello stesso decreto sono, infatti, del tutto estranei alla materia della composizione di detta Giunta e, pertanto, erroneamente il giudice *a quo* ha individuato in essi le disposizioni cui riferire le censure sollevate. Va, pertanto, dichiarata la manifesta inammissibilità della relativa questione.

4. 1. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.l.lgt. n. 219 del 1919 è fondata.

4. 2. — La previsione che il dirigente (in servizio) dell'ufficio, investito, in sede amministrativa, di compiti di valutazione del bene espropriando, faccia parte del collegio con funzioni giurisdizionali, con competenza a determinare in sede contenziosa l'indennità di espropriazione, risulta chiaramente in contrasto con i requisiti di imparzialità ed indipendenza che ciascun componente di un organo giurisdizionale deve possedere (v. sentenza n. 33 del 1968). Come posto in rilievo dal giudice *a quo*, l'Ufficio tecnico erariale partecipa al procedimento amministrativo di stima dei beni immobili soggetti ad espropriazione, esprimendo una valutazione, normalmente posta a base della indennità offerta dall'amministrazione, la quale a sua volta costituisce l'oggetto del giudizio che deve essere emesso in sede giurisdizionale dalla Giunta speciale. Ed appunto, in tutti i casi di specie, la Corte rimettente ha sottolineato che la Giunta speciale aveva operato un diretto riferimento alle valutazioni dell'UTE, essendo chiamata a decidere anche sul merito delle valutazioni e quindi ad esprimersi sulla loro congruità o meno.

5. — Tale situazione di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 108, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione (nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, recante «Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione»), viene ulteriormente aggravata dalla prevista facoltà di delega ad altro soggetto da parte dello stesso dirigente l'ufficio, senza alcuna garanzia di predeterminazione del supplente. Con ciò si determina la ulteriore violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, potendo la delega intervenire anche di volta in volta, in occasione di singola assenza ed impedimento, perfino di singolo procedimento, e con assoluta discrezionalità nella designazione senza alcuna garanzia, necessaria in relazione alle funzioni giurisdizionali da esercitare. Tale sistema è quindi in contrasto anche con l'art. 25, primo comma, della Costituzione, che assicura l'individuazione del giudice attraverso criteri precostituiti per legge sì da garantire l'assoluta imparzialità (sentenza n. 327 del 1998). La norma costituzionale, stabilendo che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, esclude che vi possa essere una designazione tanto da parte del legislatore con norme singolari, che derogano a regole generali, quanto da altri soggetti, dopo che la controversia sia insorta (sentenze n. 419 del 1998; n. 460 del 1994 e n. 56 del 1967).

6. — La questione di legittimità costituzionale relativa al sistema di onere delle spese è, invece, priva di fondamento. Infatti, la norma di legge che lo disciplina (art. 20 del d.l.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219) si limita a prevedere l'onere delle spese dei giudizi innanzi alla giunta speciale a carico delle parti, e a fare rinvio ai limiti indicati nell'art. 30 (*recte*: 37) della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La previsione di onere delle spese di giudizio a carico delle parti non può comportare, di per sé, alcuna violazione dei principi costituzionali invocati dal giudice *a quo* (artt. 3, 24, 101, 111 della Costituzione), costituendo anzi principio pacifico che la legge può imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui confronti si eserciti

una attività di giudizio, non esistendo una generale garanzia di gratuità della protezione giudiziaria (sentenze n. 268 del 1984; n. 30 del 1964; n. 41 del 1972). D'altro canto la norma è destinata ad operare per tutti i giudizi avanti alla Giunta, essendo irrilevanti i modi di ripartizione e i limiti previsti per i giudizi presso altro giudice.

La normativa, invece, relativa a un onorario a favore dei componenti della Giunta posto direttamente a carico delle parti e liquidato dallo stesso Presidente della Corte d'appello di Napoli è contenuta nell'art. 13 del regolamento per la esecuzione degli articoli 17 e seguenti del d.l. luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, recante «Provvedimenti per la città di Napoli» approvato con r.d. 17 aprile 1921, n. 762, emanato in base alla previsione dell'art. 21 del citato d.l. n. 219 del 1919. Giova ricordare, per completare il quadro normativo di livello regolamentare di esecuzione, che l'art. 14 dell'anzidetto regolamento pone, altresì, un onere di anticipazione — quale che sia la prassi applicativa — degli onorari e spese a carico dell'Amministrazione espropriante, salvo il diritto di rivalsa, mediante trattenuta, sulla somma delle indennità liquidate, della quota a carico degli espropriati.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17 del d.l. luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219 (Provvedimenti per la città di Napoli), convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'art. 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131 (Espropriazioni da eseguirsi dall'Alto Commissario per la Provincia di Napoli), nella parte in cui prevede che faccia parte della Giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli o un suo delegato;*

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 19 del predetto d.l. n. 219 del 1919, sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, 108 e 111 della Costituzione, dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe;*

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 dello stesso d.l. n. 219 del 1919, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 394

*Sentenza 10 - 25 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Oggetto del giudizio - Disposizione normativa cui va riferita la questione - Individuazione.**

**Processo penale - Rapporto con il procedimento disciplinare - Sentenze di applicazione della pena su richiesta - Effetto di giudicato nel procedimento disciplinare - Applicabilità retroattiva, ovvero alle pronunce intervenute anteriormente alla nuova disciplina - Violazione del diritto alla difesa esplicabile nel procedimento disciplinare - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 10, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), promosso con ordinanza emessa in data 4 giugno 2001 e depositata in data 27 luglio 2001 dalla Corte di cassazione, iscritta al n. 947 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza emessa in data 4 giugno 2001 e depositata in data 27 luglio 2001, la Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), «nella parte in cui dispone l'applicabilità degli articoli 1 e 2 della stessa legge (concernenti gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nel giudizio disciplinare) ai patteggiamenti perfezionati anteriormente alla nuova legge».

La Corte remittente premette di essere chiamata a decidere sul ricorso proposto da un ginecologo avverso la decisione con la quale in data 10 aprile 2000 la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie aveva confermato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre a lui irrogata dalla Commissione medici chirurghi della Provincia di Napoli all'esito di un procedimento disciplinare, nel quale gli era stato addebitato di avere cagionato interruzioni volontarie di gravidanza a dieci donne in contrasto con la legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione della gravidanza) e di avere tentato di commettere lo stesso reato nei confronti di altre due donne, fatti per i quali, con sentenza resa in data 22 maggio 1998 ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Napoli, gli era stata applicata la pena di anni uno e mesi due di reclusione.

2. — La Corte di cassazione rileva che, successivamente alla proposizione del ricorso, è entrata in vigore la legge 27 marzo 2001, n. 97, che, con l'articolo 1, ha modificato l'articolo 653 del codice di procedura penale, riconoscendo efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità alla sentenza penale irrevocabile di condanna (e non solo a quella di assoluzione, come era precedentemente previsto), quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

A tale sentenza di condanna — prosegue la Cassazione — è stata poi equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, mediante la modifica apportata dall'articolo 2 della citata legge n. 97 del 2001 all'articolo 445 del codice di procedura penale, il cui nuovo testo esclude il giudizio disciplinare dal principio secondo cui il patteggiamento «non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi».

Conseguentemente, rispetto al giudizio disciplinare, la sentenza di patteggiamento è stata equiparata ad una pronuncia di condanna, secondo la regola generale dettata dall'ultima parte dell'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale.

3. — La Corte remittente osserva che il titolo della legge n. 97 del 2001 e il testo dell'articolo 1 di tale nuova disciplina, che riconosce efficacia di giudicato alla sentenza penale di condanna nel «giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità», potrebbero far pensare che il legislatore abbia voluto limitare l'ambito del suo intervento al procedimento disciplinare relativo ai dipendenti pubblici. Ritiene tuttavia che, poiché la novellazione investe gli articoli 653 e 445 del codice di procedura penale, che regolano in generale gli effetti del giudicato penale sul giudizio disciplinare, la nuova disciplina sia applicabile anche ai procedimenti disciplinari dei professionisti, come quello su cui è chiamata a decidere, in quanto «il procedimento che si svolge dinanzi all'Ordine ha natura amministrativa e gli ordini professionali hanno personalità giuridica pubblica».

4. — Nell'ordinanza di rimessione si puntualizza che, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 97 del 2001, le disposizioni in essa contenute «si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa» (fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, avvenuta il 5 aprile 2001).

Poiché il ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie introduce un vero e proprio giudizio civile che continua attraverso il giudizio in Cassazione, la Corte remittente rileva che le innovazioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge n. 97 del 2001 sono, per espressa previsione del citato articolo 10, applicabili al giudizio disciplinare instaurato contro il ricorrente, per il quale, quindi, secondo la nuova legge, la sentenza di patteggiamento avrebbe efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto ed all'affermazione di averlo commesso.

5. — Proprio l'espressa previsione della retroattività della disciplina in esame e la sua applicabilità anche ai patteggiamenti perfezionatisi anteriormente alla nuova legge suscita i dubbi di costituzionalità del giudice remittente.

La Corte di cassazione, pur aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale che considera il divieto di retroattività della legge non elevato a dignità costituzionale, eccettuata la previsione dell'articolo 25 della Costituzione limitatamente alla legge penale, ritiene, tuttavia, che il legislatore ordinario possa adottare norme con efficacia retroattiva solo a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti.

La disposizione censurata, ad avviso del giudice *a quo*, si porrebbe, invece, in contrasto con il canone di ragionevolezza, in quanto, prevedendo l'applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso e, dunque, alle sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 97 del 2001, assocerebbe alle sentenze di patteggiamento effetti che, con riguardo alla disciplina anteriore, esse non avevano, così frustrando il legittimo affidamento di chi, in ragione del quadro normativo esistente, aveva deciso di addivenire al patteggiamento.

L'autorità del giudicato penale escluderebbe poi che il giudice civile possa valutare liberamente la sussistenza e la commissione del fatto, cosicché, per effetto della retroattività della nuova disciplina, sarebbe violato, sotto un concorrente profilo, anche l'articolo 24 della Costituzione, in quanto perderebbero rilevanza le difese svolte in proposito dall'interessato.

*Considerato in diritto*

1. — La Corte di cassazione dubita, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge 27 marzo 2001, n. 97, «nella parte in cui dispone l'applicabilità degli articoli 1 e 2 della stessa legge (concernenti gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nel giudizio disciplinare) ai patteggiamenti perfezionatisi anteriormente alla nuova legge». Benché la censura sia nominalmente estesa all'intero articolo 10, il complesso della motivazione dell'ordinanza, nella quale è puntualmente individuato il contenuto normativo che si intende sottoporre al giudizio di questa Corte, induce a ritenere che il dubbio di legittimità costituzionale investa il solo primo comma.

La disposizione censurata, ad avviso della Corte remittente, si porrebbe in contrasto con il canone di ragionevolezza, in quanto collegherebbe alle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti effetti che, con riguardo alla disciplina anteriore, esse non avevano e verrebbe a frustrare il legittimo affidamento di chi, in ragione del quadro normativo esistente, aveva deciso di addivenire al patteggiamento.

Infatti — prosegue la Cassazione — in base al diritto vivente, la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale non aveva efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, nell'ambito del quale l'accertamento dei fatti addebitati doveva avvenire in modo autonomo, sicché la retroattività della nuova disciplina comporterebbe che il professionista, il quale, vigenti le precedenti disposizioni, aveva ritenuto di accedere al patteggiamento nella legittima aspettativa che la sua scelta non avrebbe avuto incidenza preclusiva sull'accertamento di sussistenza e di commissione del fatto da compiersi nel procedimento disciplinare, vedrebbe modificata e definitivamente pregiudicata la propria posizione, non potendo pretendere un autonomo accertamento sul punto nella sede non penale.

Infine, ad avviso del giudice *a quo*, per effetto della retroattività della nuova disciplina, perderebbero di rilevanza le difese svolte dall'interessato in ordine alla sussistenza ed alla commissione del fatto, in quanto l'autorità del giudicato penale escluderebbe che il giudice civile possa esprimere liberamente le proprie valutazioni in proposito.

2. — La questione è fondata.

È acquisito alla giurisprudenza costituzionale che il rito speciale regolato dagli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, pur in presenza di autonomi e consistenti poteri del giudice, trova il suo fondamento nell'accordo tra pubblico ministero e imputato sul merito dell'imputazione. Nel patteggiamento, infatti, l'imputato è posto di fronte a una alternativa che investe principalmente il suo diritto di difesa: concordare la pena e uscire rapidamente dal processo ovvero esercitare la facoltà di contestare l'accusa (sentenze n. 251 del 1991; n. 313 e n. 66 del 1990). Il sistema è costruito in modo che l'imputato possa determinarsi alla sua scelta con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche derivanti dall'applicazione della pena su richiesta, così da poterne adeguatamente ponderare i benefici e gli svantaggi. Tra i benefici, in primo luogo, l'applicazione di una pena, diminuita fino a un terzo, che, se detentiva, non può essere superiore a due anni; quindi l'esonero dal pagamento delle spese del procedimento, la non applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, l'estinzione del reato e di ogni effetto penale alle condizioni previste dall'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale e, infine, alla stregua della originaria disciplina, la previsione che la sentenza di patteggiamento non avesse efficacia nei giudizi civili o amministrativi (articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale). In particolare, per quanto riguarda quest'ultimo beneficio, era ampiamente consolidato l'orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, riferito dal remittente, secondo il quale la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale non aveva efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, nell'ambito del quale l'accertamento dei fatti e la loro riferibilità all'incolpato doveva avvenire in modo autonomo.

3. — La componente negoziale propria dell'istituto del patteggiamento, resa evidente anche dalla facoltà concessa al giudice di verificare la volontarietà della richiesta o del consenso (articolo 446, comma 5, del codice di procedura penale), postula certezza e stabilità del quadro normativo che fa da sfondo alla scelta compiuta dall'imputato e preclude che successive modificazioni legislative vengano ad alterare *in pejus* effetti salienti dell'accordo suggellato con la sentenza di patteggiamento. Ed effetto saliente dell'accordo, secondo la disciplina previgente, era indubbiamente la garanzia per l'imputato patteggiante che il suo diritto di difesa sarebbe rimasto integro in tutti i successivi giudizi (civili, amministrativi e disciplinari) nei quali il medesimo fatto avesse avuto rilievo.

La novella del 2001 ha innanzitutto modificato, con il suo articolo 1, l'articolo 653 del codice di procedura penale, attribuendo efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche auto-

rità non più solo, come in precedenza, alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione, ma anche a quella di condanna quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Il nuovo testo dell'articolo 445 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2 della legge n. 97 del 2001, ha ribadito, in riferimento alle sentenze di patteggiamento, il principio secondo cui esse non hanno efficacia nei giudizi civili e amministrativi, escludendone però, con la locuzione che figura nell'ultimo periodo del primo comma [«Salvo quanto previsto dall'art. 653 (...)»], l'operatività nei giudizi disciplinari. Infine, l'articolo 10 della predetta legge, sotto la rubrica «disposizioni transitorie», ha stabilito che le nuove regole, ivi comprese quelle concernenti l'efficacia del giudicato della sentenza di applicazione della pena su richiesta, riguardano anche i procedimenti disciplinari in corso (comma 1).

L'anzidetta disposizione transitoria, in contrasto con il congiunto operare delle garanzie poste dagli articoli 3 e 24 della Costituzione, ha radicalmente innovato alla disciplina che l'imputato aveva avuto presente nel ponderare l'opportunità di addivenire al patteggiamento ed ha retroattivamente attribuito al consenso prestato l'ulteriore significato di una rinuncia alla difesa anche nel successivo procedimento disciplinare; rinuncia pressoché totale, deve aggiungersi, posto che l'efficacia di giudicato della sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale si estende a tutti gli elementi della fattispecie. In tal modo l'articolo 10, comma 1, poc'anzi citato, non tanto ha violato una aspettativa generica e non titolata di permanente vigenza di una determinata disciplina legislativa — aspettativa, che, in termini così generali, questa Corte ha sempre escluso potesse essere tutelata — quanto ha leso un affidamento qualificato dal suo intimo legame con l'effettività del diritto di difesa nel procedimento disciplinare e quindi costituzionalmente protetto dal simultaneo agire, nella presente fattispecie, dei parametri evocati dal giudice remittente. Proprio per la già rilevata componente negoziale insita nell'istituto del patteggiamento, che esige una consapevole manifestazione di volontà dell'imputato ed impone di preservare la genuinità dell'accordo, il quadro normativo entro il quale è maturata la scelta dell'imputato non poteva non essere assunto dal legislatore come elemento determinante della strategia processuale del patteggiante. Quella disciplina, dunque, nel suo nucleo essenziale, che investe l'effettività della difesa nel giudizio disciplinare, non poteva essere retroattivamente rimossa, ma doveva essere preservata, in quanto indefettibile condizione della già intervenuta applicazione della pena su richiesta.

L'articolo 10, comma 1, della legge n. 97 del 2001 va pertanto dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede che gli articoli 1 e 2 della stessa legge si riferiscono anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciate anteriormente alla sua entrata in vigore.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che gli articoli 1 e 2 della stessa legge si riferiscono anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciate anteriormente alla sua entrata in vigore.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* MEZZANOTTE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 395

*Ordinanza 10 - 25 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte sui redditi - Plusvalenze da esproprio o cessione volontaria di aree fabbricabili - Lamentato effetto espropriativo della tassazione, con incidenza sul principio di capacità contributiva e disparità di trattamento per equiparazione di situazioni diverse e differenziazione di situazioni omogenee - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11.
- Costituzione, artt. 3, 42 e 53.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Padova sul ricorso proposto da Consorzio Zona industriale e porto fluviale di Padova ed altro contro il Dipartimento regionale delle entrate per il Veneto sezione di Padova ed altro, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione del Consorzio Zona industriale e porto fluviale di Padova ed altro nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2002 il Giudice relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato Luigi Manzi per il Consorzio Zona industriale e porto fluviale di Padova e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Padova, con ordinanza emessa il 23 dicembre 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nella parte in cui, estendendo le previsioni dell'art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), assoggetta a tassazione, come redditi diversi, le plusvalenze da esproprio, corrisposte nel caso di espropriazione o cessione volontaria di aree fabbricabili;

che la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso di un giudizio proposto dal Consorzio Zona industriale e porto fluviale di Padova, quale sostituto d'imposta, e dall'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, quale soggetto passivo d'imposta, avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso delle c.d. «plusvalenze da esproprio», a dire dei ricorrenti illegittimamente versate, in seguito alla cessione volontaria di alcuni terreni dell'Istituto al Consorzio espropriante;

che, secondo il giudice rimettente, il presupposto impositivo, individuabile nel fatto economico rivelatore di capacità contributiva nel caso di traslazione di beni per effetto di procedure di tipo ablativo-espropriativo, ivi compresa la cessione volontaria, poteva ritenersi giustificato finché la misura dell'indennizzo espropriativo era commisurata al valore venale dei terreni edificabili;

che la giustificazione era venuta meno dopo l'entrata in vigore dell'art. 5-*bis* del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, che — commisurando l'indennità, approssimativamente, alla metà del valore venale (ovvero alla semisomma di questo con un valore convenzionale prossimo allo zero, quale il reddito dominicale rivalutato), con ulteriore decurtazione del 40% nell'ipotesi di mancata stipulazione di cessione volontaria alle condizioni stabilite dall'espropriante — approdava ad un risultato finale pari a circa il 30% del valore;

che, secondo il rimettente, la tassazione prevista dall'art. 11 della legge n. 413 del 1991 contrasterebbe con l'art. 53 della Costituzione, poiché non sarebbe assunto a presupposto dell'imposta un reale incremento di ricchezza, dato che l'indennità per l'esproprio di aree edificabili (ed il prezzo della cessione volontaria) determinati secondo il criterio riduttivo dell'art. 5-*bis* della legge n. 359 del 1992, indurrebbe a qualificare l'espropriazione come grave impoverimento del contribuente rispetto al valore patrimoniale prima posseduto, e non come reale e riscontrabile manifestazione di capacità contributiva;

che la tassazione dell'indennità di esproprio determinata secondo l'art. 5-*bis* comporterebbe altresì la violazione dell'art. 42, con riferimento all'art. 53 Cost., per l'effetto doppiamente espropriativo della tassazione dell'indennizzo determinato in misura sensibilmente inferiore al valore di mercato, in contrasto con il principio costituzionale per cui il sacrificio della proprietà privata per motivi d'interesse generale, deve essere serio e non meramente simbolico, mentre in presenza di un sistema di tassazione da «plusvalenze da esproprio», rimasto immutato nonostante la sopravvenienza di un nuovo sistema di determinazione dell'indennizzo, sarebbe stato necessario un intervento del legislatore fiscale per un sostanziale riequilibrio patrimoniale;

che il sistema di tassazione dell'indennità espropriativa comporterebbe anche la violazione dell'art. 3 Cost., quanto alla ragionevolezza e coerenza della disciplina, venendo equiparate sotto il profilo tributario fattispecie diverse (riguardo a chi è stato tassato, prima dell'introduzione dell'art. 5-*bis* per un valore prossimo a quello corrente di mercato) e nel contempo differenziate situazioni omogenee (riguardo ad espropriazioni che rimarrebbero indenni da tassazione, come nel caso di ablazioni di edifici, a valore venale, e di aree edificabili in zone urbanistiche E o F);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della questione — sotto il profilo che con essa si solleciterebbe un sindacato sul mancato esercizio del potere legislativo per correggere la distorsione del sistema introdotto dalla norma impugnata scaturita dalla sopravvenuta entrata in vigore dell'art. 5-*bis* del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 359 del 1992 — e comunque la sua infondatezza;

che nel giudizio si è costituito il Consorzio Zona industriale e porto fluviale di Padova, che, con riserva di più ampie argomentazioni, chiede dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991, per contrasto con i parametri indicati dal giudice *a quo*.

Considerato, riguardo all'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, che la possibilità di interventi riequilibratori rimessi alla discrezionalità del legislatore, non toglie che la legittimità costituzionale di una norma possa esser valutata alla luce di un mutato quadro normativo (sentenza n. 124 del 1991);

che nel merito occorre ribadire l'orientamento di questa Corte, secondo cui — ferma l'esigenza di ricondurre alla medesima *ratio* legislativa la tassazione per ogni tipo di trasferimento di beni (sentenze nn. 315 del 1994 e 324 del 1996, ordinanza n. 109 del 2002) — non è irragionevole la tassazione delle plusvalenze derivanti da cessione volontaria, per l'oggettiva lievitazione del prezzo dei suoli derivante non da un'attività produttiva del proprietario, ma dalla destinazione edificatoria in sede di programmazione urbanistica (sentenze nn. 533 del 1995 e 171 del 2000, ordinanza n. 109 del 2002);

che del resto la Corte ha più volte affermato — da un lato — che l'individuazione degli indici di ricchezza e della capacità contributiva è rimessa alla discrezionalità legislativa (sentenze nn. 362 del 1995, 111 del 1997, 412 del 2000, 155 e 156 del 2001), e — dall'altro — che per la nozione di reddito occorre far riferimento a ciò che, nei limiti della ragionevolezza, è dal legislatore qualificato tale (sentenza n. 410 del 1995, ordinanze nn. 452 del 1995, n. 109 del 2002);

che, riguardo alla lamentata assenza di un reale incremento di ricchezza per effetto dell'espropriazione, in sostanza indennizzata secondo valori lontani dal prezzo di mercato, la facoltà, attribuita al contribuente dal comma 7 dell'impugnato art. 11 della legge n. 413 del 1991, di optare per la tassazione ordinaria, gli consente di dimostrare la non configurabilità, di fatto, di una plusvalenza da esproprio;

che — riguardo alla prospettata violazione dell'art. 42 (con riferimento all'art. 53) Cost., per il preteso effetto doppiamente espropriativo della tassazione dell'indennizzo — il parametro costituzionale non è correttamente richiamato, poiché occorre distinguere gli aspetti fiscali da quelli sostanziali-indennitari, con rigorosa delimitazione dei rispettivi ambiti di riferimento, nel senso che la questione circa la congruità dell'indennizzo è estranea all'area di operatività dell'art. 53 Cost. (sentenze nn. 283 del 1993 e 148 del 1999) e, all'inverso, quando sia censurata una misura fiscale alla stregua di provvedimento ablatorio, la denuncia di incostituzionalità è disattesa ove sia rinvenibile una giustificazione economica alla specifica imposizione, indipendentemente dall'incidenza sul patrimonio del soggetto passivo, purché sussista il collegamento oggettivo del tributo ad un concreto presupposto impositivo (sentenza n. 21 del 1996);

che — riguardo ai vari profili di irragionevolezza e disparità di trattamento — il mero decorso del tempo, secondo che la tassazione sia intervenuta prima o dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina indennitaria di cui all'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992, non può esser considerato rilevante ai fini del sindacato sul rispetto del principio di uguaglianza (sentenze nn. 322 del 1985 e 21 del 1996);

che inoltre non sussiste un rapporto di omogeneità, quanto ai presupposti impositivi, tra espropriazione di aree fabbricabili, oggetto della norma censurata, e espropriazione di aree edificate, posta da un lato l'eccezionalità dell'esproprio di queste ultime, per la quale non è neppure dettata una disciplina specifica sulla indennità di esproprio (sulla non comparabilità di situazioni eccezionali: sentenze nn. 272 e 298 del 1994 e 295 del 1995), e dall'altro la non ravvisabilità, per i fabbricati, di una lievitazione del prezzo, paragonabile a quella che caratterizza i terreni cui sia assegnata destinazione edificatoria;

che l'inidoneità di situazioni disomogenee a costituire *tertia comparationis* è altresì ravvisabile riguardo alle aree agricole (zona E) per le quali la destinazione urbanistica non edificatoria esclude che si determini una lievitazione di valore, tanto che l'indennizzo è calcolato con un metodo diverso (criterio del valore agricolo medio di cui all'art. 16 della legge n. 865 del 1971);

che, riguardo alle aree destinate a impianti, servizi e attrezzature pubbliche (zona F) l'affermazione della loro generalizzata edificabilità non trova riscontro nella giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, secondo le quali invece (sentenze nn. 172 e 173 del 2001) quelle aree sono in genere inedificabili, ove la destinazione sia riconducibile alla ripartizione del territorio in zone omogenee, in base a criteri topografici generali e astratti, onde valgono per esse le considerazioni esposte per i terreni in zona E; mentre, in caso di destinazione a utilizzazioni pubblicistiche all'interno di zone edificabili (c.d. localizzazione), le singole aree, di cui sia prevista l'inedificabilità in base a determinazioni a titolo particolare, vengono indennizzate secondo le caratteristiche della zona, a prescindere dall'incidenza del vincolo e quindi con riferimento alla disciplina urbanistica vigente prima della sua imposizione;

che, pertanto, la questione sollevata deve reputarsi manifestamente infondata, sotto ogni profilo.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* BILE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 396

Ordinanza 10 - 25 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Esame testimoniale - Acquisizione al fascicolo del dibattimento di dichiarazioni rese in precedenza dal testimone, nell'ipotesi in cui risulti compromessa la genuinità dell'esame dibattimentale - Prospettata lesione del principio di parità delle parti nel processo e del principio di buon andamento - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 500, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 4, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 2001 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Z.N.B.H., iscritta al n. 51 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza del 14 novembre 2001, il Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 4, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che siano acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni contenute nel fascicolo del P.M. precedentemente rese dal testimone qualora risultino altre situazioni, diverse da quelle ivi previste, che hanno compromesso la genuinità dell'esame»;

che il rimettente — dopo aver premesso che, nel corso del dibattimento, i principali testimoni d'accusa avevano modificato sensibilmente le circostanziate dichiarazioni rese nella fase delle indagini, valendosi delle quali il pubblico ministero aveva proceduto alle contestazioni *ex art.* 500, comma 2, cod.proc.pen. — rileva come la possibilità di utilizzare le precedenti dichiarazioni ai soli fini della credibilità del dichiarante si ponga in contrasto con una serie di parametri costituzionali;

che, innanzitutto, risulterebbe violato l'art. 3 Cost., in ragione dei diversi effetti che scaturirebbero dalle dichiarazioni dibattimentali rese dal teste la cui credibilità si deve valutare, a seconda che le stesse siano favorevoli all'accusa ovvero alla difesa: nel primo caso, infatti, la valutazione negativa di credibilità di un teste di accusa comporterebbe, «in mancanza di altri elementi», l'assoluzione dell'imputato; viceversa, nella ipotesi di dichiarazioni favorevoli all'imputato, sul giudizio di inattendibilità del teste non potrebbe comunque fondarsi una sentenza di condanna;

che, in conseguenza, sarebbe leso anche il principio di parità delle parti nel processo, espresso nell'art. 111, secondo comma, Cost. e che infine — risolvendosi la contestazione delle precedenti dichiarazioni in un'attività processuale «sostanzialmente inutile» — sarebbe compromesso anche il principio del buon andamento dell'amministrazione, sancito nell'art. 97, primo comma, Cost.;

che, a parere del giudice *a quo*, la rilevata «incongruenza» dell'art. 500, comma 2, cod.proc.pen. deriverebbe «dalla ristrettezza delle ipotesi di deroga previste dal 4 comma [del medesimo articolo], che limita ai casi di violenza o minaccia o di offerta di utilità la possibilità di acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone»: senza invece contemplare ipotesi diverse, quali «il timore autonomo del teste», ovvero la semplice «volontà [...] di ritrattare» in tutto o in parte le precedenti dichiarazioni e, in generale, tutte le situazioni idonee a compromettere la genuinità dell'esame.

Considerato che il giudice rimettente sollecita l'adozione di una pronuncia additiva, volta ad estendere la specifica disciplina dettata dal comma 4 dell'art. 500 cod.proc.pen. — a norma del quale è eccezionalmente consentita, in determinate ipotesi, l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone — ad ogni ipotesi in cui, in esito alle contestazioni, sia stata accertata una «compromissione di genuinità» della dichiarazione dibattimentale;

che, peraltro, tale *petitum* pur se formalmente orientato su di una norma diversa, mira in realtà a censurare il regime di limitazione probatoria delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, disciplinato dall'art. 500, comma 2, cod.proc.pen;

che tali censure sono già state ampiamente deliberate da questa Corte e ritenute infondate (vedi ordinanza n. 36 del 2002), in forza del rilievo che il regime denunciato appare in realtà pienamente coerente con il risalto costituzionale espressamente attribuito dall'art. 111 Cost. al principio del contraddittorio «anche nella prospettiva della impermeabilità del processo, quanto alla formazione della prova, rispetto al materiale raccolto in assenza della dialettica tra le parti»: ciò che spiega, dunque, l'esigenza di impedire «che l'istituto delle contestazioni — proprio perché configurato quale veicolo tecnico di utilizzazione processuale di dichiarazioni raccolte prima ed al di fuori del contraddittorio — si atteggi alla stregua di meccanismo di acquisizione illimitato ed incondizionato di quelle dichiarazioni»;

che la pronuncia additiva richiesta sul comma 4 dell'art. 500 cod.proc.pen. varrebbe a dissolvere la rigorosa tipicità delle eccezioni al principio della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti, espressa dalla suddetta disposizione, che a sua volta rappresenta la diretta applicazione, da parte della legge ordinaria, del principio sancito dall'art. 111, quinto comma della Costituzione: norma, quest'ultima, che espressamente delimita le eccezioni al principio della formazione della prova nel contraddittorio esclusivamente nell'ambito delle ipotesi di consenso dell'imputato, di accertata impossibilità di natura oggettiva o di provata condotta illecita;

che, pertanto, la pronuncia additiva invocata dal giudice *a quo*, lungi dall'emendare le asserite e inesistenti «incongruenze» del sistema, si porrebbe in aperta antitesi con il richiamato precetto costituzionale, di cui rappresenterebbe una completa e palese elusione;

che si rivela inconferente la pretesa violazione dell'art. 97 Cost., avendo questa Corte costantemente affermato che il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all'organizzazione ed al funzionamento dell'amministrazione della giustizia (cfr., *ex plurimis* la sentenza n. 115 del 2001).

che, pertanto, la questione è da ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 397

Ordinanza 10 - 25 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Friuli-Venezia Giulia - Urbanistica - Vincoli di inedificabilità o preordinati all'espropriazione - Possibilità di reiterare i vincoli senza che sia previsto indennizzo - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt. 36, comma 1, 37, 38 e 39.
- Costituzione, art. 42, terzo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma 1, 37, 38, e 39 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 2001 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Marmifera Gorlato s.r.l. contro il comune di Duino Aurisina ed altra, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione della Marmifera Gorlato s.r.l., nonché della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Vittorio Biagetti per Marmifera Gorlato s.r.l. e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto che, nel corso del procedimento promosso avverso la deliberazione del Consiglio comunale di Duino Aurisina n. 36 del 29-30 settembre 1999, con la quale era stata approvata la variante generale n. 18 al piano regolatore generale, nonché avverso il decreto n. 0173/pres. del 25 maggio 2000, con il quale il Presidente della Giunta regionale aveva confermato la esecutività della delibera di approvazione di detta variante, disponendo l'introduzione delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve formulate in ordine alla variante medesima, così reiterando i vincoli urbanistici decaduti per scadenza del termine di legge, l'adito Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, su eccezione della società ricorrente, ha sollevato, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 36, comma 1, 37, 38 e 39 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica);

che la questione è sollevata nella parte in cui detta normativa consente all'amministrazione la reiterazione di vincoli urbanistici scaduti, preordinati alla espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di un indennizzo secondo modalità legislativamente previste;

che, in punto di rilevanza della questione, il collegio rimettente ha osservato che il precedente vincolo espropriativo, rubricato «zona di interesse collettivo», poi decaduto, sull'area di proprietà della società ricorrente, era stato reiterato con la dicitura «servizi ed attrezzature collettive», senza alcuna previsione di indennizzo;

che nella ordinanza di rimessione vengono richiamate le argomentazioni svolte nella sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1999, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale delle «analoghe» norme urbanistiche — combinato disposto degli art. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e dell'art. 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica) —, nella parte in cui tale normativa consentiva all'amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportassero l'inedificabilità, senza previsione di indennizzo;

che il collegio rimettente aggiunge che la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia», all'art. 4, indica le materie, tra le quali figura l'urbanistica, in cui la Regione esercita potestà legislativa in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni: da ciò il T.a.r. del Friuli-Venezia Giulia trae la conclusione che detta Regione, nel disciplinare i vincoli urbanistici incidenti sulla proprietà privata, è soggetta in particolare alla Costituzione ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica;

che nel giudizio si è costituita la parte privata del procedimento *a quo* che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa censurata, alla stregua di argomentazioni adesive a quelle illustrate nella ordinanza di rimessione, insistendo in particolare sulla rilevanza della questione;

che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha spiegato intervento, concludendo per la inammissibilità o infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale;

che in una seconda memoria la difesa della Regione Friuli-Venezia Giulia ha dedotto in via preliminare l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza e per difetto di motivazione sulla stessa: la caducazione della normativa impugnata non produrrebbe alcun effetto nel giudizio *a quo* non riguardando l'indennizzabilità dei vincoli ma la scadenza degli stessi e il regime urbanistico del bene dopo tale scadenza;

che, secondo la Regione, le norme censurate non si attaglierebbero alla fattispecie oggetto del giudizio *a quo* riferito ad area soggetta non già a vincoli scaduti, ma a vincoli attuali ed operanti, stabiliti da una variante generale. Inoltre vi sarebbe incertezza sulla rilevanza allo stato degli atti; risulterebbe, infatti, evidente che il ricorso, dal quale ha tratto origine il procedimento *a quo*, mirerebbe in primo luogo non all'indennizzo, ma alla liberazione dal vincolo di inedificabilità in relazione ad argomentazioni non finanziarie, ma di stretta legittimità urbanistica: sicché, solo ove tali ragioni si rivelassero infondate, si porrebbe la questione dell'indennizzo;

che, sempre secondo la Regione, il giudice *a quo* avrebbe dovuto, pertanto, prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale, procedere ad una verifica della infondatezza delle domande poste in via principale, il cui accoglimento, tra l'altro, avrebbe offerto migliore soddisfazione all'interesse del ricorrente ad ottenere per la propria area una diversa destinazione urbanistica;

che nel merito, ad avviso della Regione, le stesse ragioni addotte per argomentare la irrilevanza delle questioni sollevate varrebbero altresì a dimostrarne la manifesta infondatezza, non presentando le disposizioni impugnate il contenuto ad esse attribuito dal giudice *a quo*; in realtà, in assenza di una normativa regionale sulla reiterazione dei vincoli o sulla possibilità di indennizzo, il giudice dovrebbe applicare i principi della disciplina statale in materia, anche con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1999.

Considerato che è preliminare l'esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della Regione;

che dette eccezioni non possono essere accolte, in quanto l'ordinanza di rimessione della questione fornisce una motivazione plausibile circa la rilevanza della questione sulla base di considerazioni sulla avvenuta reiterazione di un vincolo preordinato alla espropriazione (servizi per attrezzature collettive) e comportante la assoluta inedificabilità (verde pubblico), senza che vi sia previsione di indennizzo, con conseguente asserita influenza sulla legittimità degli atti impugnati e sulla pretesa di misura riparatoria (indennizzo per la reiterazione del vincolo);

che non è possibile, in questa sede, ridiscutere ai fini della rilevanza le considerazioni da cui risulta una motivazione plausibile della stessa rilevanza, come valutata dal giudice *a quo*;

che, nel merito, è sufficiente osservare, ai fini del giudizio di manifesta infondatezza della questione sollevata, che è erroneo il presupposto interpretativo secondo il quale le disposizioni denunciate consentirebbero una indiscriminata reiterazione dei vincoli anzidetti e comporterebbero una esclusione di indennizzo, nel caso che il vincolo sia reiterato;

che in realtà neppure si rinvengono altre disposizioni che contengano una disciplina dello specifico settore dell'indennizzabilità o meno dei vincoli urbanistici reiterati, dettata dal legislatore regionale (Friuli-Venezia Giulia), in ogni caso tenuto ad osservare i principi costituzionali desumibili dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione ed indicati dalla sentenza della Corte n. 179 del 1999;

che, di conseguenza, in base all'art. 64 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, si sarebbe dovuta applicare la disciplina relativa alla indennizzabilità degli anzidetti vincoli dopo il primo periodo di durata temporanea (periodo di franchigia da ogni indennizzo) contenuta nelle leggi statali, quale risultante dall'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 179 del 1999) del combinato disposto degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza previsione di indennizzo;

che il giudice rimettente avrebbe dovuto applicare i principi già esistenti nell'ordinamento e fare riferimento all'anzidetto quadro normativo statale, quale risultante a seguito della citata sentenza della Corte n. 179 del 1999, anche indipendentemente dalla esistenza o dall'entrata in vigore di uno specifico intervento legislativo sulla quantificazione e sulle modalità di liquidazione dell'indennizzo e, quindi, anche prima della entrata in vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), già prorogata dall'art. 5 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 (Proroghe e differimenti di termini), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 dicembre 2001, n. 463, e ulteriormente differita, a norma dell'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma 1, 37, 38 e 39 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 398

Ordinanza 10 - 25 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Elezioni - Cause di incompatibilità - Incompatibilità fra la carica di sindaco e la qualifica di primario di azienda sanitaria locale - Intervenuta abrogazione della relativa previsione di legge - Prospettato eccesso di delega, con lesione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e di eguaglianza - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 63, 66 e 274, lettera l).
- Costituzione, artt. 3, 76 e 97.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 63, 66 e 274, lettera l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), promosso con ordinanza del 20 dicembre 2001 dal Tribunale di Forlì, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione di Giancarlo Biserna ed altro e di Franco Rusticali, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2002 il Giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Antonio Zavoli e Paolo Santoro per Giancarlo Biserna ed altro, Guido Calvi per Franco Rusticali.

Ritenuto che, con ordinanza del 20 dicembre 2001, pervenuta a questa Corte il 15 febbraio 2002, il Tribunale di Forlì ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione, degli articoli 63, 66 e 274, lettera l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

che il remittente premette che due elettori hanno proposto azione popolare, ai sensi dell'art. 70 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la decadenza dalla carica del Sindaco di Forlì, sostenendone la incompatibilità, ai sensi degli articoli 3 e 8, numero 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154, vigente all'epoca delle elezioni, in quanto dipendente, in qualità di primario ospedaliero, della azienda sanitaria locale di Forlì, nonché «per conflitto di interessi in violazione dell'art. 97 della Costituzione»; che l'eletto resisteva eccependo anzitutto «l'inammissibilità dell'azione popolare per il mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 82 d.P.R. n. 570 del 1960 richiamato dall'art. 70 d.lgs. n. 267 del 2000», e sostenendo, nel merito, la riconducibilità del rapporto contestato alla disciplina normativa sopravvenuta, che avrebbe abrogato le incompatibilità sussistenti al momento delle elezioni;

che il giudice *a quo* ritiene di dover valutare la sussistenza della incompatibilità alla stregua della normativa in vigore alla scadenza del termine di dieci giorni dalla proposizione del ricorso, momento al quale la fattispecie si «cristallizzerebbe», escludendo sia la possibilità di rimuovere successivamente la causa di incompatibilità, sia la rilevanza di «cause legittimanti» derivanti da norme sopravvenute rispetto a tale data; e pertanto, nella specie, alla stregua delle norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. n. 267 del 2000, già in vigore alla data predetta: testo unico che da un lato ha disciplinato, agli artt. 63 e 66, le situazioni di incompatibilità con la carica di sindaco, senza riprodurre la causa di incompatibilità già prevista dall'art. 8, numero 2, della legge n. 154 del 1981 per i dipendenti delle unità sanitarie locali rispetto alla carica, fra l'altro, di sindaco del comune il cui territorio coincide con quello dell'unità sanitaria locale da cui dipendono (mentre è sancita solo la incompatibilità delle cariche di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere con la carica, fra l'altro, di sindaco: art. 66 del testo unico); dall'altro lato, ha operato l'abrogazione della legge n. 154 del 1981, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali (art. 274, lettera *l*);

che, peraltro, a giudizio del remittente, l'art. 274, lettera *l*, del citato testo unico non andrebbe esente da censura di incostituzionalità nella parte in cui, abrogando la legge n. 154 del 1981, non fa salva, quanto alla funzione di primario di divisione ospedaliera nella locale unità sanitaria, l'incompatibilità già prevista da tale legge al numero 2 dell'art. 8 per i dipendenti delle unità sanitarie locali;

che detta abrogazione sarebbe, in primo luogo, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega, in relazione all'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, contenente la delega a riunire e coordinare in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali, che indica, fra le leggi alle quali si sarebbe dovuto avere riguardo, anche la legge n. 154 del 1981: la delega, anche se interpretata nel senso di un'attività non meramente compilativa, non si sarebbe estesa all'innovazione sostanziale della disciplina e all'abrogazione di norme esistenti; e in ogni caso, nella fattispecie, l'abrogazione della causa di incompatibilità prevista dall'art. 8, numero 2, della legge n. 154 del 1981 non risponderebbe a nessuna esigenza di coordinamento e di coerenza dell'assetto normativo nella materia considerata;

che, in secondo luogo, l'abrogazione della incompatibilità fra la carica di sindaco e la funzione di primario ospedaliero sarebbe in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, né si giustificerebbe, sotto il profilo del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e del principio di ragionevolezza, rispetto alla previsione di altre cause di incompatibilità legate alle nuove figure di dirigenti delle aziende sanitarie, in quanto, pur dopo la riforma di dette aziende, che ha ridotto i poteri gestori dei comuni nei confronti di esse, permarranno funzioni di controllo e di indirizzo del comune, per il ruolo rilevante del sindaco, da solo o nel contesto della conferenza dei sindaci, nella formazione del programma, nell'indirizzo sanitario e nel controllo contabile dell'azienda: ciò che metterebbe in evidenza una immanente possibilità di conflitto di interessi tra sindaco e componente della struttura sanitaria;

che per gli stessi motivi incorrerebbero nel dubbio di costituzionalità, secondo il remittente, gli artt. 63 e 66 del testo unico n. 267 del 2000 nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità della carica di sindaco con la funzione di primario di divisione nella locale unità sanitaria;

che si sono costituiti i due elettori, ricorrenti con azione popolare nel giudizio *a quo* chiedendo, in via principale, che la questione sia dichiarata inammissibile, o infondata, tra l'altro, per avere il remittente ritenuto pregiudiziale lo scioglimento del dubbio di costituzionalità, riferito ad una causa di incompatibilità, laddove avrebbe potuto comunque pronunciare la decadenza dell'eletto in relazione ad altre due cause di incompatibilità prospettate nell'atto introduttivo, e per aver presupposto l'applicabilità della disciplina dell'elettorato passivo vigente al momento della proposizione dell'azione, e non di quella vigente all'epoca dell'elezione, violando così il principio di irretroattività delle leggi; e, in subordine, che il d.lgs. n. 267 del 2000 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega, per aver abrogato la disposizione dell'art. 8, numero 2, della legge n. 154 del 1981, che prevedeva la causa di incompatibilità non riprodotta nel testo unico;

che si è costituito il Sindaco eletto, eccependo anzitutto l'inammissibilità della questione per irrilevanza, per non avere l'ordinanza di rimessione valutato l'eccezione pregiudiziale, sollevata nel giudizio *a quo*, di inammissibilità dell'azione popolare, perché proposta oltre il termine perentorio fissato dall'art. 82 del d.P.R. n. 570 del 1980; e, nel merito, concludendo per la manifesta infondatezza, in quanto all'epoca del conferimento, con la legge n. 265 del 1999, della delega legislativa per il testo unico, la causa di incompatibilità prevista dall'art. 8,

numero 2, della legge n. 154 del 1981 sarebbe già stata abrogata dalla riforma del sistema sanitario realizzata dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e, quindi, dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, che avevano sottratto le neo istituite aziende sanitarie alla dipendenza ed al controllo del comune;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo in primo luogo l'inammissibilità della questione, tra l'altro, per non essersi pronunciato il remittente sull'eccezione di inammissibilità, per tardività, dell'azione popolare proposta; e chiedendo, nel merito, che la questione sia dichiarata infondata, in quanto il legislatore delegato, non inserendo nel testo unico sull'ordinamento degli enti locali la causa di incompatibilità già prevista dall'art. 8, numero 2, della legge n. 154 del 1981, avrebbe preso atto dell'evoluzione del quadro normativo, rimuovendo dall'ordinamento una norma non più attuale e virtualmente superata dalla riforma dell'ordinamento sanitario, disegnata con il d.lgs. n. 502 del 1992, il quale peraltro aveva previsto, all'art. 3, comma 9, specifiche cause di incompatibilità riferite alle sole figure del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende sanitarie.

Considerato che l'ordinanza di rimessione riferisce che il Sindaco eletto, resistendo alla domanda diretta a farne pronunciare la decadenza per incompatibilità, ha eccepito fra l'altro l'inammissibilità dell'azione popolare per il mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 570 del 1960 (ai cui sensi il ricorso contro le deliberazioni del consiglio comunale in materia di eleggibilità deve essere proposto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data finale di pubblicazione, ovvero dalla data di notificazione, quando sia necessaria, della deliberazione impugnata), richiamato dall'art. 70, comma 3, del testo unico approvato con d.lgs. n. 267 del 2000 (che, nel disciplinare l'azione giudiziale popolare per la dichiarazione di decadenza degli amministratori locali, dispone che per tali giudizi si osservano le norme di procedura e i termini stabiliti dal citato art. 82 del d.P.R. n. 570 del 1960);

che la medesima ordinanza omette, però, qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto il giudicante a non pronunciarsi su detta eccezione, logicamente preliminare, e a sollevare, invece, una questione di legittimità costituzionale rilevante solo ai fini della decisione di merito ad esso richiesta;

che tale omissione si traduce in un palese difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, la quale deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, lettera l del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Forlì con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 399

Ordinanza 10 - 25 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Questione di legittimità costituzionale - Intervenuta definizione con ordinanza di manifesta inammissibilità - Riproponibilità da parte dello stesso giudice a quo nello stesso giudizio - Condizione.**

**Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) - Insiediamento produttivo insistente sul territorio di più Comuni - Determinazione dell'imposta sulla base della superficie compresa nel territorio dell'ente di riferimento - Prospettata disparità di trattamento rispetto agli insediamenti ricadenti su un unico Comune - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144), art. 1, comma 5, come modificato dal d.l. 30 settembre 1989, n. 332 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384) e dal d.l. 27 aprile 1990, n. 90 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165).
- Costituzione, artt. 3 e 53.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal d.l. 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, nonché dal decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Biella sul ricorso proposto da T.M.T. Manenti S.r.l. contro il comune di Bioglio, iscritta al n. 596 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che con ordinanza del 10 maggio 2001, la Commissione tributaria provinciale di Biella ha sollevato — nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento degli avvisi di liquidazione ICIAP emessi dal comune di Bioglio — questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, così come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito, con modificazioni nella legge 27 novembre 1989, n. 384, nonché dal decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, nella parte in cui stabiliscono che — in presenza di un insediamento produttivo insistente sul territorio di più comuni — il tributo è dovuto in misura unica a ciascun comune sulla base della superficie complessiva ricompresa nell'ambito territoriale degli enti di riferimento;

che il giudice rimettente premette che con ordinanza n. 242 del 2000 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dallo stesso giudice con ordinanza del 23 novembre 1998 per avere questi:

a) impugnato il d.l. 30 dicembre 1988, n. 549 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), non convertito in legge e la legge 24 aprile 1989, n. 144 (indicata come legge di conversione), che ha, invece, convertito, con modifiche, il d.l. 2 marzo 1989, n. 66;

b) non tenuto conto che la norma denunciata è stata, a sua volta, interamente sostituita nell'art. 1 con una norma (parzialmente diversa) contenuta nell'art. 1 del d.l. 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384;

che, ad avviso del giudice *a quo*, anche le norme successivamente modificative non garantirebbero il rispetto dei principi costituzionali stabiliti dagli artt. 3 e 53, prevedendo, infatti, che il tributo dovuto sia determinato in relazione alla superficie, sui cui insiste in ciascun comune l'insediamento produttivo, e potrebbero determinare una maggiorazione di imposta nei casi — come quello di specie — in cui ciascuna porzione di superficie rientra in classi alle quali corrisponde un tributo complessivamente superiore a quello corrispondente alla classe di superficie dello stabilimento industriale unitariamente considerato;

che, sempre secondo il giudice rimettente, l'applicazione della norma impugnata creerebbe una «disparità di trattamento tra insediamenti della stessa tipologia ricadenti su un unico comune rispetto a quelli ricadenti su due o più comuni», verificandosi nel caso specifico un'eccedenza di imposta;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via preliminare, che la questione venga dichiarata inammissibile:

a) perché mirerebbe a provocare il riesame della stessa questione già sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale con ordinanza di rimessione del 23 novembre 1998;

b) perché solleciterebbe l'adozione di un diverso criterio di tassazione con consequenziale invadenza della sfera riservata alla discrezionalità del legislatore;

che la difesa statale sostiene, nel merito, che la questione sarebbe manifestamente infondata sulla base di quanto già affermato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 61 del 2001, in relazione ad una fattispecie simile; le situazioni poste in comparazione dal giudice rimettente sarebbero, infatti, secondo l'Avvocatura diverse, in quanto l'ubicazione dello stabilimento in più comuni comporta per ciascun ente oneri maggiori (per la fornitura di servizi, che entrambi i comuni sarebbero tenuti a fornire per la parte di propria competenza), rispetto a quelli che sarebbe necessario sostenere se l'immobile fosse, invece, ubicato nel territorio di un solo comune.

Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa statale è priva di fondamento, in quanto la questione di legittimità costituzionale è stata proposta rispetto a disposizioni di legge diverse da quelle sulle quali, nel corso del medesimo giudizio *a quo*, era stata in precedenza sollevata la questione dichiarata inammissibile da questa Corte (ordinanza n. 242 del 2000);

che l'inammissibilità era stata dichiarata con la predetta ordinanza in relazione sia alla erronea indicazione ed identificazione delle norme disciplinanti la fattispecie (era indicato l'art. 1, comma 5, del d.l. 30 dicembre 1988, n. 549, recante «Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale», non convertito in legge, e la legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144, relativa, invece, al d.l. 2 marzo 1989, n. 66, recante «Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale»), sia alla intervenuta sostituzione, parzialmente innovativa, della disciplina della tassazione operata dall'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, entrambi vigenti alla data della prima ordinanza di remissione e non presi in considerazione dal giudice *a quo*;

che non esiste, pertanto, preclusione alla possibilità da parte dello stesso giudice di sollevare nuova questione di legittimità costituzionale in via incidentale, tanto più se riferita a norme diverse, nei casi in cui la dichiarazione di inammissibilità della precedente si fondava sulla erronea individuazione della norma applicabile in relazione alla non rilevata modifica delle stesse norme denunciate;

che, in via generale, non esiste una preclusione alla riproponibilità di questione incidentale di legittimità costituzionale da parte dello stesso giudice e nello stesso giudizio, quando sia intervenuta da parte della Corte una pronuncia meramente processuale (v. sentenze n. 189 del 2001; n. 42 del 1996; n. 433 del 1995) ed il giudice *a quo* abbia rimosso gli elementi ostativi ad una pronuncia sulla fondatezza o meno della questione;

che la questione è manifestamente infondata sulla base delle considerazioni contenute nella ordinanza di manifesta infondatezza n. 61 del 2001 non presa in considerazione dalla ordinanza di rimessione del 10 maggio 2001;

che questa Corte con ordinanza n. 61 del 2001 ha sottolineato che la determinazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) — ora abolita — è basata sull'attività esercitata (settori di attività aventi una diversa tariffazione) e per classi di superficie utilizzata, secondo una tabella che attuava un sistema tariffario con andamento nel complesso regressivo (riferito a scaglioni fissi di tariffa di superficie via via più ampia);

che, trattandosi di imposta comunale, la determinazione era effettuata separatamente per ogni comune nel cui ambito territoriale erano ubicati gli insediamenti produttivi ed era dovuta a ciascun ente secondo gli anzidetti criteri (classe di superficie con differenziazioni secondo effettiva destinazione e settore di attività) e con ripartizione della superficie in caso di insediamenti interessanti il territorio di più comuni (ordinanza n. 61 del 2001);

che la tariffa prevedeva una agevolazione nel caso di pluralità di insediamenti separati nello stesso comune attraverso una sommatoria delle superfici ed unica liquidazione complessiva, nonché una serie di esclusioni dal computo della superficie, sempre agevolatorie in relazione alle finalità di utilizzazione di alcune aree (parcheggi per dipendenti e clienti), o di riduzioni di superficie calcolabile per le imprese artigiane ed, infine, correttivi in aumento o diminuzione a seconda del livello del reddito di impresa, di arti e professioni;

che il sistema di tariffa principalmente agganciato a quantità e classi di superficie dell'insediamento e correlato alla particolare utilizzazione dei servizi comunali in pluralità di comuni (esistendo l'obbligo di ciascun comune di fornire i servizi stessi per la parte del territorio in cui è ubicato l'insediamento produttivo) non comporta, di per sé, né duplicazione di imposta, atteso il ragguaglio alla superficie nel singolo comune, né una manifesta irragionevolezza tenuto conto degli oneri dei servizi, cui sono tenuti i diversi comuni;

che un sistema tariffario per classi fisse, come, del resto, ogni meccanismo di tassazione per raggruppamenti di attività o di iniziative, correlato a indici di capacità diversi dal reddito, si basa su elementi quantitativi per scaglioni di imposta, che non devono necessariamente considerare tutte le differenze che possono prodursi per effetto di unificazione o di separazione della tassazione: in alcuni casi, può risultare una minore tassazione complessiva, in altri casi può comportare una maggiorazione nel totale, essendo decisivo che nel complesso il sistema non sia manifestamente irragionevole, né discriminatorio in modo palesemente arbitrario;

che rientra nella discrezionalità del legislatore, fermo il limite della non irragionevolezza, di scegliere il sistema di tassazione per il caso di insediamenti unitari coinvolgenti pluralità di Comuni, unificandolo con il caso di pluralità di insediamenti produttivi in differenti Comuni (tassazione separata in base alla superficie in ciascun Comune);

che, d'altro canto, la localizzazione dell'insediamento dipende da una scelta della impresa o del professionista e da una sua valutazione di convenienza economica, anche meramente soggettiva (attività esercitata nel territorio di più Comuni con maggiori possibilità di utilizzazione dei relativi servizi);

che, di conseguenza, deve essere dichiarata la manifesta infondatezza di tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal d.-l. 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, nonché dal d.-l. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Biella con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 400

*Ordinanza 10 - 25 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Contenzioso tributario - Giudizi in grado di appello - Divieto di eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio - Disposizione transitoria - Inapplicabilità di tale preclusione ai giudizi già pendenti davanti alla Commissione di secondo grado - Assunta carenza di principi e criteri direttivi nella delega legislativa - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 79, comma 1.
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 30, comma 1, lettera *u*), della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione all'art. 30, comma 1, lettera *u*), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per la revisione del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1997 dalla Commissione tributaria regionale di Venezia sul ricorso proposto dalla Direzione regionale delle entrate del Veneto — sezione di Treviso — contro Damian Lorenzo, iscritta al n. 688 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello, con cui la Direzione regionale delle entrate del Veneto — sezione di Treviso — aveva impugnato la decisione di accoglimento della domanda di rimborso ILOR di un contribuente, eccedendo l'intervenuto compimento del termine di decadenza di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), la Commissione tributaria regionale di Venezia, con ordinanza del 16 giugno 1997 (r.o. n. 688 del 2001) ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);

che ad avviso del giudice *a quo* la norma, nel dichiarare inapplicabile ai giudizi già pendenti in grado di appello davanti alla Commissione di secondo grado la disposizione contenuta nell'art. 57, comma 2, dello stesso decreto legislativo, che prevede il divieto di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, si porrebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, non trovando supporto nell'art. 30, comma 1, lettera *u*), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per la revisione del contenzioso tributario);

che il giudice rimettente, sul presupposto che alla data dell'11 febbraio 1995 (data in cui è pervenuto alla Commissione tributaria di secondo grado l'atto di appello proposto dalla Direzione regionale delle entrate del Veneto) il giudizio fosse da considerarsi pendente, pone dubbi sulla possibilità per l'Ufficio appellante di proporre l'eccezione di decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, non potendosi questa considerare una eccezione rilevabile d'ufficio, in quanto ritenuta dal giudice *a quo* rientrante nella disponibilità delle parti;

che, sempre secondo l'ordinanza della Commissione tributaria, l'eccezione proposta verrebbe consentita da una disposizione intervenuta successivamente (art. 79, comma 1, del decreto legislativo citato, che è norma transitoria), cioè in data 1° aprile 1996 (data di insediamento delle Commissioni provinciali e regionali, in virtù dell'art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992), mentre il comma 1 dell'art. 80 del medesimo decreto legislativo recita: «il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993»; con conseguente contraddittorietà della norma che pone tempi diversi tra la sua applicazione ed il momento dell'effetto;

che la norma denunciata avrebbe dovuto essere oggetto di previsione nella legge di delegazione, mentre, al riguardo, non vi sarebbe alcun principio o criterio direttivo nell'art. 30, comma 1, lettera *u*), della legge n. 413 del 1991;

che sul piano della rilevanza, il giudice *a quo* sottolinea che il processo non può essere definito senza che sia risolta la questione della ammissibilità o meno della eccezione sollevata dall'Ufficio appellante, tenendo, peraltro, conto che sia l'art. 79, comma 1, sia l'art. 57, comma 2, sono norme di natura processuale, per le quali, in virtù dell'art. 11 delle preleggi, è prevista la immediata applicazione nei giudizi in corso e che non appaiono possibili soluzioni alternative;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione, affermando che la stessa si basa sull'errata premessa della non rilevanza d'ufficio dell'eccezione di decadenza sollevata dall'Amministrazione appellante, mentre, nella specie, tale eccezione sarebbe rilevabile d'ufficio;

che nel merito, l'Avvocatura ha concluso per la infondatezza della questione sollevata: proprio dalla norma di delega (art. 30, comma 1, lettera *u*), della legge n. 413 del 1991) si ricava — in via logica e sulla base di una interpretazione secondo i comuni canoni di ermeneutica — il criterio di assoggettabilità del processo (già giunto in fase di gravame) alle norme previgenti.

Considerato che esula da ogni problema di costituzionalità della norma denunciata il profilo della natura della eccezione concretamente proposta avanti alla Commissione tributaria regionale in sede di appello, cioè della intervenuta decadenza di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) per la domanda di rimborso dell'ILOR: costituisce, infatti, profilo interpretativo che il giudice *a quo* è tenuto a risolvere autonomamente, esulando dal contenuto e dai profili di costituzionalità della norma denunciata (art. 79, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»);

che la questione è priva di fondamento, in quanto qualsiasi disposizione limitativa di facoltà processuali relative alla fase di appello non può — senza incorrere in una palese irragionevolezza e violazione dei diritti di difesa — applicarsi quando la fase procedimentale di primo grado si sia conclusa sulla base di norme processuali che non contenevano la preclusione e, quindi senza che vi potesse essere un effetto impeditivo a proporre il profilo, sia come motivo di gravame sia come eccezione, per il semplice fatto di non essere stato sollevato in primo grado;

che nella specie considerata l'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 costituiva una innovazione preclusiva, per cui era doverosa, anche sul piano costituzionale, in sede di esercizio della delega, una norma transitoria che evitasse una preclusione per i giudizi esauriti in primo grado, con l'applicazione delle precedenti regole processuali;

che le norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi di delega legislativa devono essere interpretate conformemente a Costituzione, tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano ed individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione (v., da ultimo, sentenze n. 425 e n. 276 del 2000): nella specie, per la revisione della disciplina e della organizzazione dell'intero contenzioso tributario, con adeguamento alle norme del processo civile;

che il principio direttivo contenuto nell'art. 30, comma 1, lettera *u*), della legge di delega 30 dicembre 1991, n. 413, riguarda fattispecie del tutto differenti da quella considerata, riferendosi tassativamente ai processi pendenti avanti alle Corti d'appello ed alla Commissione centrale tributaria;

che, di conseguenza, deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione all'art. 30, comma 1, lettera u), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per la revisione del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

02C0804

N. 401

*Ordinanza 10 - 25 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree fabbricabili - Riduzione dell'indennità dovuta ad un importo corrispondente al valore dichiarato dall'espropriato ai fini impositivi - Prospettata disparità di trattamento tra i soggetti proprietari anche in relazione alla diversità tra aree fabbricabili e agricole e lamentata incongruità dell'indennizzo espropriativo - Questione già oggetto di esame - Assenza di motivi ulteriori - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 42.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 2001 dal Tribunale di Palmi nei procedimenti civili riuniti comunità Montana Versante Tirrenico Meridionale contro Pellegrino Paolo ed altra, iscritta al n. 754 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento di una somma quale prezzo della cessione volontaria di alcuni terreni oggetto di procedura di espropriazione per pubblica utilità, l'adito tribunale di Palmi, con ordinanza emessa in data 11 marzo 2001 (r.o. n. 754 del 2001), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui prevede che, in caso di espropriazione di area fabbricabile, l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti;

che, ad avviso del collegio rimettente, la norma di cui si tratta si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione. Sotto il primo profilo, essa introdurrebbe infatti una discriminazione tra i soggetti proprietari di immobili sottoposti a procedura espropriativa, differenziando l'ammontare dell'indennità da corrispondere in base alla loro correttezza nell'adempiere il dovere di contribuzione — dovendosi ritenere, in base al dettato normativo, che lo stesso non trovi applicazione nel caso in cui il proprietario abbia omesso di presentare la denuncia ai fini dell'ICI — ovvero alla fedeltà della dichiarazione, dal momento che la norma prevede una riduzione dell'indennità ad un importo pari al valore dichiarato dal contribuente, ovvero, infine, alla natura del suolo espropriato, in quanto il correttivo introdotto dalla norma in esame concerne solo le aree fabbricabili, e non anche i suoli agricoli;

che, quanto al lamentato *vulnus* all'art. 42 della Costituzione, sarebbe incoerente con il principio della necessaria congruità dell'indennizzo espropriativo la previsione, per la quantificazione di tale indennità, di un criterio avulso dalle caratteristiche essenziali del bene e privo di alcun riferimento al valore venale del bene espropriato;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, richiamando le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 351 del 2000, ed aggiungendo che non avrebbe ragion d'essere l'operato accostamento del regime indennitario dei terreni agricoli e di quelli edificatori, attesa la diversa determinazione del valore imponibile, agli effetti della imposizione diretta in genere, che rende in concreto inipotesizzabile per i primi la istituzione di un confronto tra valori nel senso stabilito dalla norma.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, è già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 351 del 2000 (e, successivamente, manifestamente infondata con l'ordinanza n. 539 del 2000), risultando il meccanismo di aggancio (limitativo) tra indennità di esproprio e valore dichiarato in sede di ICI tutt'altro che manifestamente irragionevole o palesemente arbitrario, anche con riferimento alla sua applicabilità alle sole aree fabbricabili e non anche a quelle agricole, di natura non omogenea alle prime;

che pertanto, non essendo stati addotti motivi ulteriori che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Palmi con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 402

Ordinanza 10 - 25 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Impossibilità di dare esecuzione immediata al provvedimento - Trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza - Assunto contrasto con le garanzie della libertà personale - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi con due ordinanze emesse il 25 maggio 2001 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, iscritte al n. 80 e al n. 81 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con due ordinanze di analogo contenuto in data 25 maggio 2001 (r.o. n. 80 e n. 81 del 2002), il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), «nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea ed assistenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo»;

che in entrambe le ordinanze il remittente premette di essere chiamato a convalidare il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore nei confronti di uno straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera;

che il giudice *a quo* deduce la violazione dell'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione da parte della disposizione censurata, in quanto essa consentirebbe al questore di adottare la misura del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza anche per indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, e cioè per un evento accidentale, non addebitabile allo straniero, superabile con congrui strumenti organizzativi, e, comunque, tale da non giustificare in alcun modo il sacrificio, sia pure temporaneo, della libertà personale del soggetto coinvolto, ben oltre i rigorosi limiti previsti dal dettato costituzionale;

che, in particolare, ad avviso del remittente, la mera indisponibilità temporanea di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo per l'immediata esecuzione dell'espulsione dello straniero con accompagnamento coatto alla frontiera non integrerebbe «un evento eccezionale di necessità ed urgenza che legittimi l'intervento limitativo della libertà personale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza»;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o in subordine non fondata;

che, in particolare, la difesa erariale, premesso che, nella sentenza n. 105 del 2001, questa Corte ha affermato la conformità a Costituzione del censurato art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, modellato proprio sul dettato dell'art. 13, terzo comma, della Costituzione, osserva che, non avendo il remittente specificato per quale dei presupposti richiesti dalla legge era stato disposto il trattenimento degli stranieri presso il centro di permanenza temporanea e assistenza, la questione sarebbe manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, viziata quanto meno da perplessità.

Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che la questione di legittimità costituzionale, che investe l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per l'indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, è già stata esaminata da questa Corte e decisa nel senso della manifesta inammissibilità (ordinanze n. 188 e n. 181 del 2002; n. 386 del 2001);

che tale soluzione deve essere adottata anche in riferimento alle questioni odierne, poiché neppure in questo caso le ordinanze descrivono le concrete fattispecie dalle quali i giudizi di convalida avevano preso le mosse né riferiscono per quale dei motivi previsti dalla legge (necessità di «procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo») il questore aveva ritenuto di non potere eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ed aveva disposto il trattenimento degli stranieri presso il centro di permanenza temporanea e assistenza;

che, infatti, come questa Corte ha già rilevato nei precedenti appena citati, la omessa descrizione della fattispecie, in presenza di una disposizione legislativa che consente il trattenimento per una varietà di ipotesi differenti, ciascuna delle quali può di per sé costituire la base della misura restrittiva, si risolve in un difetto di motivazione circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* MEZZANOTTE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 403

*Ordinanza 10 - 25 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Professioni - Reato di abusivo esercizio di una professione - Esercizio abusivo della professione di odontoiatra - Ritenuta configurabilità del reato nei confronti dei laureati in medicina e chirurgia immatricolati negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85, che non avessero esercitato la prescritta opzione per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri nel termine fissato - Prospettata diversità di trattamento di situazioni identiche - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Cod. pen., art. 348; d.lgs. 13 ottobre 1998, n. 386, art. 1, comma 4; legge 31 ottobre 1988, n. 471, art. unico (in combinato disposto).
- Costituzione, art. 3.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 348 del codice penale (Abusivo esercizio di una professione), 1, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 (Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'art. 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128), e dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 2002 dal Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, prima serie speciale, n. 17, dell'anno 2002.

Visti l'atto di costituzione di Nicolò Antonio Bruno nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di un medico chirurgo, iscritto al relativo albo, per il reato di abusivo esercizio di una professione, per avere reso prestazioni mediche di esclusiva pertinenza della odontoiatria, benché privo della relativa abilitazione, e non iscritto all'albo degli odontoiatri, il Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, con ordinanza del 10 gennaio 2002, pervenuta a questa Corte il successivo 4 aprile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 348 del codice penale (Abusivo esercizio di una professione), 1, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 (Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'art. 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128), e dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri);

che le disposizioni censurate, ad avviso del remittente, nel consentire ai laureati in medicina e chirurgia immatricolati negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85, abilitati all'esercizio professionale, di optare per l'i-

scrizione all'albo degli odontoiatri, esercitando la relativa facoltà entro il 31 dicembre 1991 (articolo unico della legge n. 471 del 1988), e nell'imporre (con l'art. 1 del successivo d.lgs n. 386 del 1998) ai laureati nella medesima disciplina, immatricolati negli stessi anni accademici, ai fini dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri, di superare una prova attitudinale, ma consentendo, in via transitoria e sino all'esito della prova, il mantenimento dell'iscrizione all'albo di coloro i quali, ai sensi della legge n. 471 del 1988, avevano esercitato quella facoltà di opzione, sarebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poichè riserverebbero irragionevolmente un differente trattamento a situazioni identiche;

che, secondo il giudice *a quo*, tali situazioni sarebbero entrambe, in egual misura, non conformi alla normativa comunitaria — il riferimento è alle direttive del Consiglio 25 luglio 1978, n. 78/686/Cee, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di dentista, e 25 luglio 1978, n. 78/687/Cee, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative per le attività di dentista, le quali direttive, notificate alla Repubblica Italiana il 28 luglio 1978, avrebbero dovuto essere attuate dagli Stati membri entro 18 mesi —, sicchè, qualora si procedesse per esercizio abusivo della professione di odontoiatra solo nei confronti di coloro che la facoltà di opzione non avevano potuto esercitare nel termine, come nella fattispecie, si verificherebbe una irragionevole disparità di trattamento a danno di questi ultimi, rispetto a coloro che, immatricolati negli stessi anni, entro il termine predetto l'opzione avevano esercitato;

che la non conformità della disciplina nazionale alla normativa comunitaria, ricorda il remittente, deriva dal mancato rispetto dell'art. 19 della direttiva 686 del 1978, il quale stabiliva che gli Stati membri avrebbero riconosciuto, «ai fini dell'esercizio dell'attività di dentista, i diplomi, certificati e altri titoli di medico rilasciati in Italia a persone che hanno iniziato la loro formazione di medico al più tardi dopo 18 mesi dalla notifica» della direttiva, e cioè entro il 28 gennaio 1980, laddove con la legge n. 471 del 1988 il termine era stato fissato fino a tutto l'anno accademico 1984-1985;

che tale inadempimento era stato accertato, con la sentenza 1° giugno 1995 in causa C-40/93, dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, che aveva dichiarato che la Repubblica italiana, prorogando il termine con la legge in discorso, era «venuta meno agli obblighi che le incombono»;

che ad avviso del giudice remittente, non sarebbe stato consentito discriminare «sulla base di un termine per l'esercizio dell'opzione» nell'ambito di soggetti versanti nella medesima condizione di illegittimità rispetto alla normativa comunitaria, in quanto, se la *ratio* delle leggi nazionali era la tutela dei diritti quesiti, essi «competevano a tutti gli iscritti alla facoltà di medicina negli anni considerati o a nessuno di essi, senza che potesse avere significato, se non puramente casuale, l'aver essi conseguito o non conseguito il diploma di laurea» entro una certa data;

che si è costituito l'imputato nel giudizio *a quo*, concludendo per l'accoglimento della questione, e lamentando, in particolare, la mancata fissazione della prevista prova attitudinale, le cui modalità sono state definite dal d.m. 19 aprile 2000, e la cui procedura, con il successivo d.m. 6 agosto 2001, è stata modificata a seguito di rilievi formulati dalla Commissione europea;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, secondo l'interveniente, l'ordinanza di remissione sarebbe lacunosa, in quanto non sarebbe chiarito che il d.lgs. n. 386 del 1998 è costituito non da uno ma da due articoli, il secondo dei quali stabilisce che alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo è abrogata la legge n. 471 del 1988; imponendo a tutti i laureati in medicina e chirurgia immatricolati negli anni accademici considerati di sostenere una prova attitudinale ai fini dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri, salva la possibilità di mantenere l'iscrizione all'albo per coloro i quali avevano optato, entro il termine, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, il legislatore avrebbe riportato in parità i trattamenti di posizioni identiche, salvi i diritti quesiti.

Considerato che nel giudizio *a quo* è in discussione la responsabilità penale, ai sensi dell'art. 348 del codice penale (Abusivo esercizio di una professione), di un imputato cui si addebita di avere effettuato prestazioni mediche di esclusiva pertinenza della professione di odontoiatra, senza essere iscritto all'albo degli odontoiatri, e ciò sulla base delle risultanze di una ispezione eseguita il 27 marzo 2001;

che pertanto non è oggetto del giudizio *a quo* la legittimità di un diniego di iscrizione dell'imputato medesimo all'albo degli odontoiatri, iscrizione che egli, peraltro, aveva chiesto nel 1993, ricevendone un diniego, motivato in base alla assenza delle condizioni richieste dalla legge, che non risulta essere stato contestato davanti alla competente autorità giurisdizionale;

che il remittente non spiega quale rilevanza abbia, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, l'applicazione (sia pure in «combinato disposto» con l'art. 348 cod. pen.), in primo luogo, dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471, norma che consentì bensì a suo tempo a determinate categorie di laureati in medicina di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, facendone domanda entro il 31 dicembre 1991, ma che, come ricorda lo stesso remittente, è stata poi riconosciuta in contrasto con gli obblighi assunti dall'Italia in base al diritto comunitario, e dunque inapplicabile, e della quale comunque l'imputato nel processo *a quo* non ha potuto di fatto usufruire; né l'applicazione (sia pure sempre in «combinato disposto» con l'art. 348 cod. pen.), in secondo luogo, dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. 13 ottobre 1998, n. 386, che consente solo a coloro che beneficiarono della legge n. 471 del 1988, e che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova attitudinale prevista dallo stesso decreto legislativo, di mantenere, in attesa dell'espletamento della prova, la iscrizione all'albo degli odontoiatri ottenuta in passato, e dunque già posseduta, ma non di iscriversi *ex novo* all'albo medesimo: mentre il superamento di detta prova attitudinale è configurato dall'art. 1, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 386 del 1998 come condizione per poter ottenere l'iscrizione all'albo da parte di coloro che, come l'imputato nel processo *a quo*, si sono iscritti alla facoltà di medicina entro l'anno accademico 1984-85;

che, comunque, il remittente non spiega come il richiamo alle norme ora ricordate, o la loro estensione a seguito della prospettata dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale, possano incidere sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 348 del codice penale, a' termini del quale — secondo la giurisprudenza di legittimità — si ha esercizio abusivo anche quando manchi il solo requisito dell'iscrizione all'albo, richiesta dalla legge per il legittimo esercizio della professione; né tale norma è contestata, sotto questo generale profilo, dal medesimo giudice *a quo*;

che, pertanto, la questione si palesa manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 348 (Abusivo esercizio di una professione) del codice penale, dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 (Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'art. 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128), e dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 404

*Ordinanza 10 - 25 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Elezioni - Contenzioso elettorale - Cause di incompatibilità - Incompatibilità alla carica di sindaco, per lite pendente tra il sindaco e il Comune, promossa con azione popolare - Prospettata violazione del diritto di accesso alle cariche elettive, del principio di buon andamento amministrativo e del diritto di difesa - Sopravvenuta modifica della disposizione oggetto delle censure - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza, anche con riguardo alla prospettata questione delle norme sopravvenute - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 63, comma 1, numero 4.
- Costituzione, artt. 24, primo e secondo comma, 51, primo comma, e 97, primo comma.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, numero 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in relazione all'articolo 9 dello stesso decreto legislativo, promosso con ordinanza del 19 ottobre 2001 dal Tribunale di Rimini, iscritta al n. 967 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1<sup>a</sup> serie speciale, n. 2, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione di Tommaso Ferri ed altra, Alberto Ravaioli e del Comune di Rimini, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza del 19 ottobre 2001, pervenuta a questa Corte il 10 dicembre 2001, il Tribunale di Rimini ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 24, primo e secondo comma, 51, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 63, comma 1, numero 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in relazione all'articolo 9 dello stesso decreto legislativo;

che il remittente premette di essere chiamato a giudicare su un ricorso di attori popolari i quali chiedono di dichiarare la decadenza dalla carica del Sindaco di Rimini, eletto il 27 maggio 2001, in relazione a due ipotesi di incompatibilità, di cui la prima (prevista dall'art. 63, comma 1, numero 4, del testo unico citato) concerne la pendenza di una lite fra il Sindaco ed il comune: lite che deriverebbe, nella specie, dalla azione popolare promossa dagli stessi ricorrenti contro il Sindaco, ai sensi dell'art. 9 del predetto testo unico, per far valere l'asserito diritto del comune alla restituzione degli emolumenti percepiti dallo stesso Sindaco nel periodo di carica succeduto alla sua elezione nel luglio 1999, fino alla decadenza pronunciata per incompatibilità dalla Corte di cassazione con sentenza n. 16205 del 2000, nonché al risarcimento dei danni subiti dal comune per l'organizzazione delle nuove elezioni amministrative del maggio 2001;

che, secondo il remittente, l'esperimento di quest'ultima azione popolare comporterebbe la pendenza di una lite fra il Sindaco ed il comune, ancorché «versante in una fase che, allo stato, non consente neppure di apprezzare l'atteggiamento processuale del comune, non ancora costituitosi»;

che il remittente, pur dando atto dell'esistenza, nella giurisprudenza di legittimità, di diversi orientamenti circa la possibilità che il giudice del contenzioso elettorale non arresti la sua indagine alla semplice constatazione della pendenza di un giudizio fra l'amministratore ed il Comune, ma valuti anche l'eventuale manifesta infondatezza o il carattere pretestuoso della lite, afferma che la valutazione circa «l'effettività di una controversia» resta preclusa nei casi, come il presente, in cui, non essendo ancora intervenuta una presa di posizione del Comune, sarebbe «impossibile anche solo deliberare l'interesse dello stesso»; e ciò a tacere della possibilità che quest'ultimo, dopo essersi associato alla posizione del Sindaco, muti atteggiamento processuale, anche solo domandando la compensazione delle spese di lite, con ciò determinando la sussistenza di una domanda contro il Sindaco;

che, a giudizio del remittente, l'art. 63, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (che prevede l'incompatibilità per lite pendente), in correlazione con l'art. 9 dello stesso testo unico (che prevede l'azione popolare per far valere in giudizio «le azioni e i ricorsi che spettano al Comune e alla Provincia»), sarebbe di dubbia legittimità costituzionale in riferimento all'art. 51, primo comma, della Costituzione, in quanto pregiudicherebbe il diritto di accedere all'ufficio di Sindaco per effetto della mera proposizione di una azione giudiziaria «sulla quale non è compiuta alcuna deliberazione né dall'autorità giurisdizionale, né da autorità amministrative»; all'art. 97, primo comma, della Costituzione, poiché lederebbe il buon andamento dell'azione amministrativa del comune, consentendo in sostanza di provocare «una decadenza *ad nutum* del Sindaco»; all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, poiché nella sede del contenzioso elettorale il Sindaco non potrebbe difendersi, dovendo l'autorità giudiziaria limitarsi a prendere atto della sussistenza della lite pendente;

che si sono costituiti gli attori popolari nel processo *a quo*, sostenendo anzitutto che la questione sarebbe inammissibile per irrilevanza, perché il giudice remittente avrebbe ommesso di motivare in ordine ad altra causa di incompatibilità del Sindaco, pure fatta valere dagli attori popolari medesimi; e sarebbe altresì inammissibile perché il giudice remittente contesterebbe la irragionevolezza di una tesi interpretativa e non di una norma, prospetterebbe dubbi interpretativi, chiedendo alla Corte di scegliere fra due indirizzi interpretativi, non preciserebbe il «*petitum* perseguito», e solleverebbe la questione in modo generico e contraddittorio;

che comunque, secondo i detti attori popolari, la questione sarebbe infondata;

che si è costituito il Comune di Rimini, il quale conclude chiedendo, in via principale, che la Corte sollevi davanti a sé, per poi accoglierla, questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 63, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui non estende a qualsiasi lite il trattamento previsto per le liti tributarie — la pendenza delle quali «non determina incompatibilità», — per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto i profili della irragionevolezza e della disparità di trattamento rispetto all'ipotesi della lite tributaria, nonché per contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione; in subordine, che la Corte dichiari la questione non fondata, in quanto il giudice del contenzioso elettorale ha già i poteri che gli consentono l'esame della fondatezza della lite e della sua non pretestuosità al fine della pronuncia sulla sussistenza della incompatibilità per lite pendente; in ulteriore subordine, che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, nella parte in cui non consente al giudice del contenzioso elettorale l'esame della fondatezza della lite e della sua non pretestuosità ai fini dell'accertamento della incompatibilità;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto l'interpretazione della norma conforme a Costituzione, vale a dire nel senso che al giudice elettorale è consentito un sindacato deliberatorio sulla pretestuosità o artificiosità della lite, conduce a ritenere non violati i parametri evocati;

che, all'udienza del 23 aprile 2002, le parti costituite hanno preso atto dell'approvazione da parte del Parlamento, in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali), di una modifica della disposizione denunciata, in quel momento peraltro non ancora entrata in vigore, concludendo anche in relazione ad essa;

che la questione è stata, quindi, rinviata a nuovo ruolo;

che, a seguito della successiva pubblicazione e dell'entrata in vigore della legge 24 aprile 2002, n. 75, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 13 del 2002, il cui art. 3-ter ha modificato l'impugnata disposizione dell'art. 63, comma 1, numero 4, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, la causa era nuovamente fissata nella camera di consiglio del 3 luglio 2002;

che, con atto depositato il 4 maggio 2002, le parti ricorrenti, attori popolari nel giudizio *a quo*, avevano intanto chiesto che la Corte, previa fissazione di nuova udienza, sollevasse davanti a sé questione di legittimità costituzionale del nuovo testo dell'art. 63, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nelle parti modificate e aggiunte dalla legge n. 75 del 2002, per contrasto con gli articoli 3, 24, 25, secondo comma, 97, 101, secondo comma, e 113 della Costituzione;

che ha depositato altresì memoria il Comune di Rimini, contestando l'ammissibilità e la fondatezza della eccezione di legittimità costituzionale delle norme sopravvenute.

Considerato che, successivamente all'udienza del 23 aprile 2002, e prima della nuova camera di consiglio fissata per il 3 luglio 2002, è entrata in vigore la legge 24 aprile 2002, n. 75, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali), la quale ha introdotto nel decreto-legge convertito un articolo 3-ter, modificativo dell'art. 63, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, vale a dire della disposizione oggetto della presente questione di legittimità costituzionale;

che, a seguito delle modifiche così introdotte, il nuovo testo del citato art. 63, comma 1, numero 4, prevede fra l'altro che «la pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'art. 9 del presente decreto [vale a dire di una lite promossa in via di azione popolare per far valere azioni o ricorsi spettanti al comune, come nel caso di cui si discute nel giudizio *a quo*] non determina incompatibilità» (secondo periodo); che «la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato» (settimo periodo); e che «la presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso» (ultimo periodo: disposizione che, pur essendo inserita nel testo dell'art. 63 del testo unico, si riferisce, evidentemente, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della predetta modifica);

che si rende pertanto necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione ad opera del remittente, in relazione alla sopravvenuta modifica della norma oggetto della questione medesima;

che anche i dubbi di costituzionalità, che una delle parti solleva riguardo alle norme sopravvenute, rientrano nell'ambito delle valutazioni che devono essere rimesse al medesimo giudice *a quo*, al quale spetta vagliarne la eventuale rilevanza ai fini del giudizio davanti ad esso pendente, nonché la non manifesta infondatezza;

che non può essere, invece, questa Corte a sostituirsi al remittente in tali valutazioni, come chiede la parte ricorrente nel giudizio *a quo*, poiché anche l'eventuale rilevanza della nuova questione ai fini del giudizio già rimesso a questa Corte in relazione al precedente testo dell'art. 63, comma 1, numero 4, del testo unico presuppone il previo esame, spettante al giudice *a quo*, della permanente rilevanza della questione originariamente sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rimini.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 405

Ordinanza 10 - 25 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Adozione di misure cautelari personali - Dichiarazioni rese da persona offesa informata dei fatti, in caso di accertata sua sottoposizione a minaccia affinché non renda dichiarazioni o dichiarare il falso - Possibilità di valutare le precedenti dichiarazioni accusatorie rese dalla stessa persona senza applicare l'art. 192 cod. proc. pen. - Mancata previsione - Prospettata irragionevole diversità di disciplina, rispetto a quella valevole per la fase dibattimentale - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., artt. 273, comma 1-*bis* e 192, commi 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3 e 111, quinto comma.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 273, comma 1-*bis*, e 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 2001 dal Tribunale di Catanzaro sull'istanza proposta da I. F., iscritta al n. 934 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1<sup>a</sup> serie speciale, n. 48, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 settembre 2001 il Tribunale di Catanzaro ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 273, comma 1-*bis* e 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevedono che, in caso di accertata sottoposizione a minaccia della persona informata dei fatti, affinché non renda dichiarazioni ovvero dichiarare il falso, il giudice possa valutare le dichiarazioni precedentemente rese dalla stessa senza applicare i predetti commi dell'art. 192 cod. proc. pen.»;

che il giudice *a quo* — chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di riesame dell'ordinanza con la quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere di una persona indagata per fatti di estorsione in danno di un imprenditore — premette che con riguardo ad uno degli episodi estorsivi, culminato nel versamento all'indagato di una somma di denaro a mezzo di assegno bancario, la misura cautelare si basava sulle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa alla polizia giudiziaria: dichiarazioni che la stessa persona offesa aveva peraltro smentito nel corso di una successiva audizione, affermando che l'assegno in questione era stato emesso in pagamento di crediti di lavoro di un proprio dipendente;

che, secondo il rimettente, ai fini dell'individuazione delle regole di valutazione del materiale indiziario, il dichiarante dovrebbe essere qualificato — quantunque non consti a suo carico alcuna iscrizione nel registro delle notizie di reato — come persona indagata di un reato collegato a quello per cui si procede, ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera *b*), cod. proc. pen; infatti, stante la causale estorsiva originariamente attribuita alla dazione della somma di denaro, avrebbe dovuto ipotizzarsi, in rapporto alle diverse dichiarazioni successivamente rese dall'offeso, il reato di favoreggiamento personale, e conseguentemente procedersi alle «formalità» di cui agli artt. 63 e 335 cod. proc. pen.: obbligo, questo, il cui inadempimento non potrebbe d'altra parte «ritorcersi in pregiudizio dell'indagato»;

che risulterebbe pertanto applicabile il comma 1-*bis* dell'art. 273 cod. proc. pen. (aggiunto dall'art. 11 della legge 1° marzo 2001, n. 63), che, con il richiamo alle regole di valutazione della prova di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., imporrebbe — ai fini della valutazione dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti per l'adozione della misura cautelare — dopo la verifica dell'attendibilità dell'accusatore, la ricerca di un «riscontro esterno individualizzante» delle sue dichiarazioni;

che nel caso di specie, mentre le iniziali dichiarazioni accusatorie dell'offeso risulterebbero «intrinsecamente attendibili», la sua successiva versione dei fatti si presenterebbe, per contro, «del tutto inverosimile» e conseguente all'avvenuta intimidazione del dichiarante mediante minaccia;

che le predette dichiarazioni accusatorie non troverebbero, tuttavia, uno specifico «riscontro esterno», di modo che si imporrebbe, alla luce del combinato disposto dei citati artt. 273, comma 1-*bis*, e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., la revoca della misura cautelare in atto per difetto dei gravi indizi di colpevolezza;

che ad avviso del rimettente, peraltro, le norme denunciate violerebbero l'art. 3 Cost., disciplinando in modo irragionevolmente diverso una fattispecie del tutto analoga a quella prevista dall'art. 500, comma 4, cod. proc. pen.;

che l'ipotesi in questione sarebbe segnatamente quella della persona offesa che, dopo aver reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di un soggetto, indicandolo come responsabile di un reato, renda ulteriori dichiarazioni inconciliabili con le prime e favorevoli all'indagato: dichiarazioni che comportano l'assunzione, da parte della stessa persona offesa, della qualità di indagato di reato collegato, ma che risultano successivamente frutto di intimidazione;

che in simile situazione secondo il rimettente — mentre il giudice del dibattimento, in forza del «meccanismo di salvezza» di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., potrebbe pervenire all'affermazione della responsabilità dell'imputato sulla base delle sole accuse iniziali, ritenute attendibili; il giudice della cautela si troverebbe viceversa impossibilitato, in assenza di analogo meccanismo, a valorizzare appieno le genuine dichiarazioni d'accusa iniziali, nonostante l'accertata minaccia nei confronti del testimone;

che siffatta disparità di trattamento — per cui, in sostanza, nel contrasto fra dichiarazioni «di verità» e «di intimidazione», il recupero pieno delle prime sarebbe consentito solo nel dibattimento e non nel corso delle indagini preliminari — non potrebbe d'altro canto trovare giustificazione nella diversità delle fasi processuali in cui le vicende si svolgono: giacché, al contrario, tale rilievo renderebbe ancor più evidente l'incongruenza di un sistema che, in presenza dei medesimi elementi probatori, non consente la cattura nell'un caso e permette la condanna nell'altro;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che il Tribunale rimettente sottopone a scrutinio di costituzionalità il combinato disposto degli artt. 273, comma 1-*bis*, e 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale, censurando come contrario all'art. 3 Cost. il fatto che esso imponga, ai fini dell'adozione delle misure cautelari personali, la ricerca di un «riscontro esterno individualizzante» delle dichiarazioni accusatorie rese da persona indagata (o imputata) in un procedimento connesso ovvero per un reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera *b*), cod. proc. pen.: e ciò anche quando risulti che il dichiarante è stato sottoposto a minaccia, affinché non renda dichiarazioni o dichiararsi il falso nel corso di una successiva audizione;

che il supposto *vulnus* costituzionale deriverebbe segnatamente dalla irragionevole disparità del trattamento in tal modo riservato alla fattispecie in questione nel confronto con la disciplina valevole per la fase dibattimentale: fase nella quale — ad avviso del rimettente — il giudice potrebbe viceversa, tramite il «meccanismo di salvaguardia» prefigurato dall'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., fondare, *coeteris paribus*, l'affermazione di responsabilità dell'imputato sulle sole dichiarazioni accusatorie iniziali del soggetto «intimidito», ancorché non corroborate dai «riscontri» richiesti dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.;

che — a prescindere da ogni rilievo circa la validità dell'assunto del rimettente, secondo cui nel procedimento *a quo* il dichiarante-persona offesa andrebbe qualificato come indagato di reato collegato (favoreggiamento personale), per il sol fatto di aver reso alla polizia giudiziaria due versioni contrastanti dei fatti (una accusatoria, reputata attendibile, e una successiva «liberatoria», viceversa «inverosimile»), indipendentemente dalla assunzione effettiva (e non meramente potenziale) della suddetta «qualità» personale — si deve peraltro osservare come, nel formulare l'anzidetta censura, il rimettente attribuisca alla previsione dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 14 della legge 1° marzo 2001, n. 63) un significato inesatto, confondendo in sostanza i due profili dell'acquisizione e della valutazione della prova;

che la disposizione da ultimo citata — consentendo di acquisire al fascicolo del dibattimento e di utilizzare come prova dei fatti le dichiarazioni precedentemente rese dalla persona esaminata, allorché vi siano elementi concreti per ritenere che essa sia stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non renda dichiarazioni in dibattimento o dichiari il falso — rimuove, in effetti, lo sbarramento all'utilizzabilità dibattimentale di determinate dichiarazioni rese fuori del contraddittorio delle parti: e lo rimuove — in attuazione all'art. 111, quinto comma, Cost., aggiunto dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 — a fronte della circostanza che il contraddittorio (quello genuino) non può nella contigenza instaurarsi, perché ostacolato da una condotta illecita;

che ciò non significa affatto, tuttavia, che le dichiarazioni accusatorie acquisite in forza dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. restino sottratte alle regole generali sulla valutazione della prova, beneficiando di una sorta di regime «privilegiato» di attendibilità;

che al contrario — qualora, in base alla previsione normativa in parola, vengano acquisite dichiarazioni accusatorie rese da un imputato in procedimento connesso o di reato collegato *ex art.* 371, comma 2, lettera *b*), cod. proc. pen. (*cf.* artt. 197-*bis* e 210, comma 5, cod. proc. pen.) — tali dichiarazioni restano pienamente soggette alla regola dettata dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., alla stregua della quale esse sono valutate «unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità», posto che la lettera e la *ratio* dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., non autorizzano una conclusione diversa;

che, di conseguenza — mentre è evidente che il «meccanismo di recupero» di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., non viene, né può venire, in considerazione ai fini dell'adozione e del riesame delle misure cautelari personali nella fase delle indagini, potendo il giudice utilizzare, a tali fini, il materiale probatorio raccolto unilateralmente dal pubblico ministero, senza sbarramenti di sorta — non è riscontrabile, in realtà, alcuna disparità di trattamento tra fase delle indagini e dibattimento, in punto di valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dall'indagato in procedimento connesso o di reato collegato «coartato»: restando ferma, in entrambi i casi, l'applicabilità della regola di valutazione *de qua*;

che la questione va dichiarata dunque manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 273, comma 1-bis e 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 406

Ordinanza 10 - 25 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Incompatibilità del giudice - Incompatibilità a tenere l'udienza preliminare anche per il giudice che, durante le indagini, abbia adottato un provvedimento di carattere interlocutorio quale la fissazione dell'interrogatorio preventivo (ex art. 289 cod. proc. pen.) non seguita in concreto dall'assunzione dell'atto da parte dello stesso giudice - Assunto contrasto con il principio di ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 34, commi 2-ter e 2-quater.
- Costituzione, art. 3.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 2-ter e 2-quater, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 2001 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di S.C., iscritta al n. 968 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza del 3 ottobre 2001, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Verona ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 2-ter e 2-quater del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono «la inapplicabilità della regola sulla incapacità a tenere l'udienza preliminare nel medesimo procedimento anche per il giudice che, durante le indagini, abbia adottato un provvedimento di carattere del tutto interlocutorio quale la fissazione dell'interrogatorio preventivo di cui all'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., non seguita poi dall'assunzione in concreto dell'adempimento da parte dello stesso giudice-persona fisica»;

che, a parere del giudice *a quo* — avendo il legislatore «abbandonato la regola della incompatibilità assoluta» a tenere l'udienza preliminare per il giudice che abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, in tutta una serie di ipotesi previste nelle norme impugnate, per le quali gli atti compiuti nel corso delle indagini sono reputati privi di «forza pregiudicante» in relazione alle decisioni da adottare nella udienza preliminare — sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza il fatto che non sia stata ugualmente affermata la inapplicabilità di quella regola nell'ipotesi in cui il giudice adotti, nel corso del procedimento, un provvedimento di natura interlocutoria, come la mera fissazione dell'interrogatorio ex art. 289, comma 2, cod. proc. pen., non seguita dalla concreta assunzione dell'atto, posto che quel provvedimento risulterebbe mancante, al pari di quelli indicati nei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 34 cod. proc. pen., «di qualsiasi «forza di prevenzione» in rapporto alla decisione da prendere in esito alla udienza preliminare».

Considerato che il giudice rimettente — dopo aver dato atto della regola generale della incompatibilità a tenere l'udienza preliminare da parte del giudice che abbia svolto nello stesso procedimento funzioni di giudice per le indagini preliminari, sancita dall'art. 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale; e dopo aver sottolineato come a questo sistema sia stata cagionata una «crepa» a seguito dell'inserimento di alcune eccezionali ipotesi derogatorie, tassativamente enunciate nei commi 2-*ter* e 2-*quater* dello stesso art. 34 cod. proc. pen. — sollecita l'estensione di tale eccezionale previsione attraverso l'inserimento di un nuovo «caso», rappresentato dalla mera fissazione dell'interrogatorio di cui all'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., non seguita dal suo espletamento da parte dello stesso giudice-persona fisica;

che la prospettata compromissione del principio di ragionevolezza risiederebbe, a parere del giudice *a quo*, nel fatto che un simile provvedimento, definito meramente «interlocutorio», sarebbe insuscettibile di generare un «pregiudizio» «in relazione al momento decisionale dell'udienza preliminare», al pari degli atti indicati nelle disposizioni impugnate;

che una simile tesi — anche a voler prescindere dalla premessa, non motivata, secondo cui la fissazione dell'interrogatorio di cui all'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., integrerebbe un atto del tutto «neutro» agli effetti che qui rilevano — non può comunque essere condivisa, giacché, stante il carattere eccezionale degli atti indicati nei commi 2-*ter* e 2-*quater* dell'art. 34 cod. proc. pen., in tanto si potrebbe postulare un raffronto rispetto alla specifica ipotesi dedotta dal rimettente, in quanto fra le figure poste in comparazione fosse comunque rinvenibile una identità sostanziale: evenienza, questa, non solo da escludersi, ma neppure prospettata dal giudice *a quo*, il quale si limita a far leva su di un ipotetico carattere di maggiore o minore «forza pregiudicante» che gli atti in questione presenterebbero;

che la questione proposta deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 2-ter e 2-quater del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Verona.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 407

*Sentenza 10 - 26 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Legge della Regione Lombardia - Efficacia subordinata a un successivo accordo con lo Stato - Ricorso statale in via principale - Eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse - Rigetto.**

– Costituzione, art. 127.

**Regione Lombardia - Stabilimenti industriali - Attività a rischio di incidenti rilevanti - Norme di sicurezza regionali - Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri - Pretesa invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza e ambiente - Non fondatezza della questione.**

– Legge Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19, artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 1 e 2.

– Costituzione, art. 117.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 gennaio 2002, depositato in Cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Ferrari e Massimo Luciani per la Regione Lombardia.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva, con ricorso notificato il 23 gennaio 2002, depositato il successivo 31 gennaio, questione di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti) — pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia del 27 novembre 2001, supplemento ordinario n. 48 — in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere *h*) ed *s*) della Costituzione, nonché agli artt. 8, 9, 15, 18, 21 e 28 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva

96/1982/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), ed all'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59).

2. — Il ricorrente premette che la disciplina delle attività a rischio di incidenti rilevanti sarebbe riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato *ex art. 117, secondo comma, lettere h) ed s)* nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto riconducibile alle materie «sicurezza» e «tutela dell'ambiente».

L'art. 18 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha attribuito alle regioni il potere di regolamentare il procedimento di istruttoria tecnica, le autorità titolari delle competenze conseguenti, il raccordo con il procedimento di valutazione di impatto ambientale, le modalità di coordinamento dei soggetti che svolgono l'istruttoria tecnica, le procedure per gli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio. Le regioni potrebbero, quindi, disciplinare esclusivamente gli interventi strumentali, nel rispetto della disciplina stabilita dalla legge statale, che sarebbe invece violata dalle disposizioni impugnate.

2.1. — Il ricorrente deduce che l'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 1999 stabilisce che, «affinché sorga l'obbligo del rapporto preliminare di sicurezza», le sostanze pericolose presenti in determinati stabilimenti «debbono essere in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3 (v. richiamo all'art. 8. 1)».

L'art. 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2001 dispone, invece, che il rapporto preliminare debba essere presentato dal gestore di nuovi stabilimenti, qualora negli stessi siano presenti sostanze pericolose in quantità uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2 del d.lgs. n. 334 del 1999. Dunque, secondo la difesa erariale, «le quantità indicate nella norma statale sono più elevate di quelle richieste dalla norma regionale che in questo modo ha ampliato la sfera normativa della legge statale», non limitandosi a disciplinare le materie indicate nell'art. 18 del d.lgs. n. 334 del 1999, né ad esercitare le funzioni amministrative conferite dall'art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998.

2.2. — L'art. 28 del d.lgs. n. 334 del 1999 ha disposto che, sino alla emanazione del decreto di cui all'art. 10, sono applicabili i criteri fissati nel decreto del Ministro dell'ambiente del 13 maggio 1996.

L'art. 4, comma 2, della legge regionale in esame, in via transitoria e fino al termine fissato dalla legge statale, ad avviso dell'Avvocatura, avrebbe invece illegittimamente stabilito che sono obbligatori gli elementi previsti dal suo allegato 2, i quali non coincidono con quelli richiesti dalle norme dello Stato.

2.3. — L'art. 21, comma 3, del d.lgs. n. 334 del 1999 dispone che per le modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose individuate con il decreto di cui all'articolo 10, ossia per quelle che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, deve essere avviata l'istruttoria per la valutazione del rapporto di sicurezza.

L'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale impugnata, in contrasto con la norma statale, dispone invece che, anche qualora le modifiche «non comportano aggravio di rischio», debba essere redatta una scheda valutativa tecnica, la quale, ovviamente, presuppone un'attività preparatoria.

Secondo l'Avvocatura, le norme impugnate realizzerebbero effetti innovativi e sarebbero costituzionalmente illegittime, dato che il livello di sicurezza, salvo che non sussistano situazioni ambientali differenti — ciò che non accade nel caso in esame —, dovrebbe essere identico sull'intero territorio nazionale. La fissazione di adempimenti differenziati realizzerebbe «alterazioni sotto il profilo della concorrenza in danno di quelle imprese che si trovano ad operare in regioni la cui disciplina più gravosa costringe ad affrontare costi maggiori».

Infine, conclude il ricorrente, la circostanza che l'art. 10 della legge regionale rinvia la sua entrata in vigore alla data della stipulazione dell'accordo di programma Stato-Regione *ex art. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998*, non inciderebbe sull'interesse all'impugnazione poiché, una volta concluso detto accordo, le norme censurate diverrebbero immediatamente efficaci.

2.4. — La difesa erariale, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, ha insistito per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme impugnate, ribadendo le argomentazioni svolte nel ricorso.

3. — Nel giudizio si è costituita la Regione Lombardia, chiedendo che la Corte dichiari il ricorso manifestamente inammissibile e, in linea gradata, manifestamente infondato.

Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, la resistente deduce che il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di interesse all'impugnazione, poiché l'efficacia delle norme censurate è condizionata alla stipulazione di un accordo di programma tra Regione e Stato, il quale, rifiutando il proprio assenso alla stipula di siffatto accordo, può impedire che la legge impugnata produca effetti.

Nel merito, la Regione Lombardia sostiene che, sebbene il controllo sugli impianti e sulle industrie a rischio di incidenti rilevanti riguardi sia la materia «sicurezza», sia la materia «tutela dell'ambiente», gli artt. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 e 18 del d.lgs. n. 334 del 1999 dimostrerebbero che questo controllo interferisce con le materie «governo del territorio», «tutela della salute» e «protezione civile», attribuite alla competenza legislativa di tipo concorrente della Regione. Inoltre, il d.m. 9 maggio 2001, disponendo che «le Regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e dal presente decreto», nonché «il coordinamento tra i criteri e le modalità stabiliti per l'acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e quelli relativi alla pianificazione territoriale e urbanistica» (art. 2, commi 1 e 3), conforterebbero che la prevenzione ed il controllo sui rischi di incidenti rilevanti è riconducibile anche a materie attribuite alla competenza legislativa regionale di tipo concorrente.

Dunque, secondo la resistente, nell'esercizio della propria competenza in materia di governo del territorio e di tutela della salute dei cittadini, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge statale, essa legittimamente avrebbe stabilito una disciplina più rigorosa, estendendo l'obbligo di redigere il rapporto di sicurezza e la scheda di valutazione dei rischi (artt. 3 e 5 della legge regionale n. 19 del 2001). Inoltre, a suo avviso, per numerose materie elencate nell'art. 117 della Costituzione sarebbe difficile stabilire i confini tra competenza statale e regionale e, proprio per questo, occorrerebbe applicare il criterio teleologico e, comunque, riconoscere, come nel caso della protezione ambientale, che la Regione è titolare di competenza legislativa in riferimento ai profili che interessano anche materie di sua competenza, potendo in ogni caso emanare quelle norme che garantiscono una maggiore tutela del bene della salute.

Infine, conclude la resistente, le norme, sotto il profilo della concorrenza, non pregiudicano le imprese che svolgono attività nella Regione Lombardia e, ragionevolmente, allo scopo di garantire la tutela del territorio e della salute umana, pongono rimedio ad una «disciplina statale palesemente lacunosa».

4. — Le parti, all'udienza pubblica, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il giudizio in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe, nei confronti della Regione Lombardia ha ad oggetto gli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, della legge regionale 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere *h*) ed *s*) della Costituzione, nonché agli artt. 8, 9, 15, 18, 21 e 28 del decreto legislativo n. 334 del 1999 ed all'art. 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Premesso che la disciplina delle attività a rischio di incidente rilevante è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, a norma dell'art. 117, secondo comma, lettere *h*) ed *s*), della Costituzione, il ricorrente sottolinea che questo tipo di riserva, innanzi tutto, esclude, per definizione, che i livelli di sicurezza per attività egualmente pericolose possano essere diversi da regione a regione ed in secondo luogo esclude conseguentemente che possano essere previsti adempimenti diversificati per le varie imprese, con possibile alterazione anche delle regole della concorrenza. Le disposizioni regionali impugnate sarebbero pertanto, ad avviso del ricorrente, costituzionalmente illegittime, in quanto invadono la competenza esclusiva dello Stato in materia di «sicurezza» ed «ambiente», avendo altresì un contenuto che, sotto vari profili, è difforme e contrastante rispetto ad una serie di norme «fondamentali» della disciplina statale.

2. — In linea preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata dalla difesa della Regione Lombardia, in base all'argomento che l'art. 10 della legge impugnata subordina l'efficacia della legge stessa alla «stipulazione dell'accordo di programma tra Stato e regione, di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 112/1998». Va infatti osservato che l'impugnativa da parte dello Stato delle leggi regionali è sottoposta, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, ad un termine tassativo riferito alla pubblicazione e non anche all'efficacia della legge stessa e, d'altra parte, la pubblicazione di una legge regionale, in asserita violazione del riparto costituzionale di competenze, è di per sé stessa lesiva della competenza statale, indipendentemente dalla produzione degli effetti concreti e dalla realizzazione delle conseguenze pratiche (cfr. sentenza n. 332 del 1998).

3. — Nel merito, il ricorso è infondato.

La disciplina specifica delle attività a rischio di incidenti rilevanti si è sviluppata soprattutto in ambito comunitario, a decorrere dalla direttiva 82/501 CEE del 24 giugno 1982 — c.d. «direttiva Seveso — la quale introdusse prescrizioni dirette alla prevenzione dei rischi industriali, coinvolgendo specialmente il responsabile dell'attività a rischio. Il decreto di attuazione — d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 — stabilì infatti una serie di obblighi a carico dei fabbricanti, prevedendo altresì un complesso procedimento di controllo, con l'intervento di una pluralità di soggetti pubblici, nel cui ambito le regioni, in particolare, furono chiamate a svolgere compiti di vigilanza sugli impianti a minore pericolosità, soggetti alla c.d. «dichiarazione», nonché sul rispetto delle misure di sicurezza.

Il predetto atto comunitario è stato modificato dalla direttiva 96/1982 CE del 9 dicembre 1996, che ha accentuato il profilo del controllo tecnico-ispettivo, anche prevedendo forme di pianificazione urbanistica ed ambientale del territorio esterno agli stabilimenti. In attesa dell'attuazione di questa direttiva, l'art. 72 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha innovato il quadro organizzativo precedente, conferendo alle regioni, sia pure previa adozione di una specifica normativa, anche le competenze amministrative concernenti gli impianti a maggiore pericolosità, soggetti alla c.d. «notifica», e mantenendo allo Stato essenzialmente compiti di indirizzo e coordinamento.

Successivamente il decreto di recepimento — d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 — ha ulteriormente ampliato le precedenti competenze delle regioni attribuendo ad esse anche la disciplina dell'attività procedimentale connessa all'istruttoria tecnica, nonché l'individuazione delle procedure più idonee per l'adozione degli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio di insediamento degli stabilimenti.

3.1. — Lo scrutinio di costituzionalità delle disposizioni regionali censurate va pertanto condotto sulla base del quadro di riparto delle competenze tra Stato e regioni, sul quale ora incide la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che reca «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».

A questo scopo, il primo problema da risolvere, ai fini della determinazione della competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, riguarda l'individuazione della «materia» alla quale ricondurre la legge regionale in esame; materia che, secondo il ricorrente, è da identificare nei disposti delle lettere *h)* e *s)* dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.

In proposito, appare improprio, nella fattispecie in esame, il riferimento alla materia «sicurezza», di cui alla lettera *h)* del citato art. 117. Non sembra infatti necessario a questo scopo accertare, in una prospettiva generale, se nella legislazione e nella giurisprudenza costituzionale la nozione di «sicurezza pubblica» assuma un significato restrittivo, in quanto usata in endiadi con quella di «ordine pubblico», o invece assuma una portata estensiva, in quanto distinta dall'ordine pubblico, o collegata con la tutela della salute, dell'ambiente, del lavoro e così via. È sufficiente infatti constatare che il contesto specifico della lettera *h)* del secondo comma dell'art. 117 — che riproduce pressoché integralmente l'art. 1, comma 3 lettera *l)* della legge n. 59 del 1997 — induce, in ragione della connessione testuale con «ordine pubblico» e dell'esclusione esplicita della «polizia amministrativa locale», nonché in base ai lavori preparatori, ad un'interpretazione restrittiva della nozione di «sicurezza pubblica». Questa infatti, secondo un tradizionale indirizzo di questa Corte, è da configurare, in contrapposizione ai compiti di polizia amministrativa regionale e locale, come settore riservato allo Stato relativo alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza n. 290 del 2001).

Alla luce di queste considerazioni, le disposizioni legislative in questione non possono rientrare nell'ambito materiale riservato alla competenza esclusiva dello Stato dalla lettera *h)* dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.

33.2. — La disciplina in esame è invece riconducibile al disposto dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione, relativo alla tutela dell'ambiente.

A questo riguardo va però precisato che non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art. 117 possono, in quanto tali, configurarsi come «materie» in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie (cfr. sentenza n. 282 del 2002). In questo senso l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una «materia» in senso tecnico, qualificabile come «tutela dell'ambiente», dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come «valore» costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia «trasversale», in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (cfr., da ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998).

I lavori preparatori relativi alla lettera *s*) del nuovo art. 117 della Costituzione inducono, d'altra parte, a considerare che l'intento del legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare *standards* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. In definitiva, si può quindi ritenere che riguardo alla protezione dell'ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato.

Anche nella fattispecie in esame, del resto, emerge dalle norme comunitarie e statali, che disciplinano il settore, una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti e funzionalmente collegati con quelli inerenti in via primaria alla tutela dell'ambiente. A questo proposito occorre, innanzi tutto, ricordare che nei «considerando» della citata direttiva 96/1982/CE si afferma, tra l'altro, che la prevenzione di incidenti rilevanti è necessaria per limitare le loro «conseguenze per l'uomo e per l'ambiente», al fine di «tutelare la salute umana», anche attraverso l'adozione di particolari politiche in tema di destinazione e utilizzazione dei suoli. Più specificamente, il citato decreto legislativo di recepimento n. 334 del 1999, dopo avere, all'art. 1, premesso che il decreto stesso contiene disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a «limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente», all'art. 3, comma 1, lettera *f*) definisce «incidente rilevante» l'evento che «dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente». E gli stessi concetti vengono sostanzialmente ribaditi anche negli artt. 7, comma 1, e 8, commi 2 e 10, cosicché si può fondatamente ritenere, in riferimento alle norme citate, che il decreto in esame attenga, oltre che all'ambiente, anche alla materia «tutela della salute», la quale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, rientra nella competenza concorrente delle regioni.

Così pure rientra nella competenza concorrente regionale la cura degli interessi relativi alla materia «governo del territorio», cui fanno riferimento, in particolare, gli artt. 6, commi 1 e 2, 8, comma 3, 12 e 14 dello stesso decreto, i quali prescrivono i vari adempimenti connessi all'edificazione e alla localizzazione degli stabilimenti, nonché diverse forme di «controllo sull'urbanizzazione». Anche le competenze relative alla materia della «protezione civile» possono essere individuate in alcune norme del citato decreto, come, ad esempio, l'art. 11, l'art. 12, l'art. 13, comma 1 lettera *c*), comma 2 lettere *c*) e *d*) l'art. 20 e l'art. 24, le quali prevedono essenzialmente la disciplina dei vari piani di emergenza nei casi di pericolo «all'interno o all'esterno dello stabilimento». Infine, alcune norme, come, in particolare, i citati artt. 5, commi 1 e 2, ed 11 dello stesso decreto, sono riconducibili anche alla materia «tutela e sicurezza del lavoro», egualmente compresa nella legislazione concorrente.

In definitiva quindi il predetto decreto n. 334 del 1999 riconosce che le regioni sono titolari, in questo campo disciplinare, di una serie di competenze concorrenti, che riguardano profili indissolubilmente connessi ed intrecciati con la tutela dell'ambiente.

4. — Così definito il quadro degli interessi sottostanti alla vigente disciplina sulle attività a rischio rilevante, ne deriva che essa ha un'incidenza su una pluralità di interessi e di oggetti, in parte di competenza esclusiva dello Stato, ma in parte anche — come si è visto — di competenza concorrente delle regioni, i quali appunto legittimano una serie di interventi regionali nell'ambito, ovviamente, dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, la cui violazione peraltro prospetta il ricorrente, anche se in via subordinata.

Alla luce di queste considerazioni è da respingere il motivo principale di ricorso, secondo cui, nel caso di specie, la materia *de qua* dovrebbe ritenersi di competenza legislativa statale esclusiva, afferendo essa sia alla tutela dell'ambiente che alla sicurezza pubblica. Ma è altrettanto da respingere il motivo prospettato in via subordinata, secondo cui «ove volesse considerarsi tale legge regionale alla stregua di atto regolamentare di competenza regionale», alcune norme di essa sarebbero illegittime sotto il profilo del mancato rispetto dei limiti fissati dal citato decreto legislativo n. 334 del 1999.

In proposito è da osservare, indipendentemente dalla inammissibile «degradazione» della legge regionale a regolamento regionale, che i ricordati artt. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 e 18 del d.lgs. n. 334 del 1999 stabiliscono che le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini, in particolare, di «garantire la sicurezza del territorio e della popolazione». In questa ottica vanno appunto respinte le prospettate censure incentrate sull'asserito superamento dei limiti prestabiliti dal citato decreto legislativo n. 334 del 1999, dal momento che la Regione Lombardia può ragionevolmente adottare, nell'ambito delle proprie competenze concorrenti, una disciplina che sia maggiormente rigorosa, per le imprese a rischio di incidente rilevante, rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale, proprio in quanto diretta ad assicurare un più elevato livello di garanzie per la popolazione ed il territorio interessati.

In questo senso, d'altronde, si è già espressa questa Corte, quando in una vicenda analoga, a proposito dei limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico, ha ritenuto non incostituzionale una disciplina regionale «specie a considerare che essa se, da un canto, implica limiti più severi di quelli fissati dallo Stato, non vanifica, dall'altro, in alcun modo gli obiettivi di protezione della salute da quest'ultimo perseguiti» (sentenza n. 382 del 1999).

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti), sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 408

*Sentenza 10 - 26 luglio 2002*

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma.

**Provincia di Bolzano - Personale del ruolo sanitario - Corsi di formazione manageriale - Approvazione di un disegno di legge provinciale in materia - Rinvio governativo per riesame del testo approvato - Ricorso della Provincia per conflitto di attribuzione - Prospettata lesione delle attribuzioni legislative provinciali e del potere di promulgazione spettante al Presidente della Provincia - Sopravvenuta modifica costituzionale, con soppressione del procedimento di rinvio delle leggi regionali e provinciali - Cessazione della materia del contendere.**

- Atto governativo di rinvio della legge della Provincia di Bolzano approvata il 6 ottobre 1999, n. 5/99-ter.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9 e 10, e 55, ultimo comma; Costituzione, art. 127; legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, artt. 8 e 10.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 1999 e della comunicazione del Commissario del Governo in pari data, prot. n. 023956, relativa al rinvio della legge provinciale di Bolzano, riapprovata il 6 ottobre 1999, concernente «Modifica alla legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, recante “Modifiche di legge nell’ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria”», promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 21 dicembre 1999, depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2000 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti 2000.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell’udienza pubblica del 4 giugno 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l’avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 21 dicembre 1999 e depositato il successivo 4 gennaio 2000, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione al rinvio per nuovo esame, deliberato dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre 1999 e comunicato in pari data dal Commissario del Governo, della delibera legislativa provinciale n. 5/1999-*ter* (Modifica alla legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5 recante «Modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria»), riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio provinciale di Bolzano il 6 ottobre 1999.

2. — La Provincia premette che, nell'esercizio delle proprie competenze legislative *ex artt.* 8, 9 e 10 dello statuto, il Consiglio provinciale approvava, in data 26 marzo 1999, il testo del disegno di legge provinciale n. 5/1999 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999-2000 e norme legislative collegate (legge finanziaria 1999)», il quale veniva rinviato per un nuovo esame al Consiglio provinciale dal Consiglio dei ministri con delibera del 30 aprile, limitatamente ad alcune disposizioni fra le quali l'art. 37 volto ad inserire, nella legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5 (contenente «Modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria»), l'art. 15-*bis* relativo a corsi di formazione manageriale, indetti dalla Giunta provinciale, per l'accesso al secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario. Successivamente, la predetta disposizione, censurata dal Governo in sede di rinvio, veniva riprodotta nell'art. 1 del disegno di legge n. 5/1999 *bis* contenente «Modifiche di leggi provinciali in connessione con le disposizioni finanziarie di cui alla legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1», che veniva approvato il 2 giugno 1999 dal Consiglio provinciale e poi rinviato al medesimo per nuovo esame dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 giugno 1999. A seguito di tale rinvio il Consiglio provinciale approvava, a maggioranza assoluta, il 6 ottobre 1999, il disegno di legge n. 5/1999 *ter*, contenente un articolo unico che riproduceva il testo dell'art. 1 del disegno di legge n. 5/1999 *bis* (oggetto del rinvio governativo), in una formulazione, però, diversa rispetto a quella precedente in quanto modificata in modo che risultasse più chiaramente l'intendimento della Provincia di rispettare la disciplina statale dei requisiti d'accesso al corso di formazione manageriale. Con nota del 22 ottobre 1999 il Commissario del Governo comunicava alla Provincia che il Governo, nella seduta del 22 ottobre 1999, aveva deliberato di rinviare al Consiglio provinciale per un nuovo esame la delibera legislativa provinciale n. 5/1999 *ter* sulla base di censure ed argomentazioni identiche a quelle già formulate in occasione del rinvio del disegno di legge n. 5/1999 *bis* (con particolare riferimento all'art. 1).

3. — La Provincia sostiene che l'atto di rinvio sarebbe lesivo delle proprie attribuzioni legislative di cui agli artt. 8, 9 e 10 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, come pure del potere di promulgazione delle leggi provinciali, spettante al Presidente della Giunta in base all'art. 55, ultimo comma, dello stesso statuto.

Infatti, a suo avviso, il disegno di legge provinciale n. 5/1999 *ter* riapprovato a maggioranza assoluta dal Consiglio provinciale di Bolzano il 6 ottobre 1999, è una legge «non nuova», costituendo il risultato di modifiche apportate, in sede di riesame, solo alle disposizioni che erano state oggetto del precedente rinvio, in conformità con un ormai consolidato indirizzo della Corte costituzionale. Il Governo, pertanto, non poteva nuovamente esercitare il potere di rinvio nei confronti della delibera legislativa riapprovata a maggioranza assoluta, potendo validamente impedire la promulgazione della legge da parte del Presidente della Giunta, di cui all'art. 55, ultimo comma, dello statuto, solo mediante ricorso dinanzi alla Corte costituzionale.

La Provincia, quindi, conclude chiedendo che la Corte dichiari che non spetta al Governo rinviare nuovamente la delibera legislativa provinciale n. 5/1999 *ter* riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio provinciale di Bolzano il 6 ottobre 1999 e, conseguentemente, annulli la deliberazione di rinvio del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 1999 e la relativa comunicazione in pari data del Commissario del Governo.

4. — Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato infondato.

La difesa erariale sostiene che la delibera legislativa provinciale n. 5/1999 *ter*, oggetto del rinvio governativo, è «nuova», dovendosi la novità riferire al disegno di legge nella sua organica identità e non alla singola disposizione da esso veicolata. Infatti — a suo avviso — il procedimento legislativo culminato nell'approvazione della delibera legislativa provinciale n. 5/1999 *ter* è iniziato nel luglio 1999; pertanto sono del tutto ininfluenti rispetto ad esso le vicende richiamate nel ricorso e relative ad altri disegni di legge, così come è ininfluenta la circostanza dell'avvenuta approvazione della delibera provinciale a maggioranza assoluta. Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude, quindi, chiedendo che sia respinto il ricorso della Provincia.

*Considerato in diritto*

1. — Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe ha ad oggetto il rinvio governativo della delibera legislativa n. 5/1999-*ter* — approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio provinciale di Bolzano il 6 ottobre 1999 — Modifica alla legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5 recante «Modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria»), che riproduceva sostanzialmente la precedente delibera n. 5/1999-*bis* già oggetto di altro rinvio.

Secondo la ricorrente Provincia, il rinvio deliberato dal Governo sarebbe lesivo delle attribuzioni legislative provinciali, di cui agli articoli da 8 a 10 dello statuto speciale, nonché del potere di promulgazione spettante al Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 55, ultimo comma, dello statuto, poiché il Governo non avrebbe potuto esercitare il potere di rinvio di una legge provinciale, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, sarebbe da considerare «non nuova».

2. — Successivamente alla proposizione del predetto ricorso è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il cui art. 8, sostituendo l'art. 127 della Costituzione, non prevede più il procedimento di rinvio governativo, né il controllo preventivo di costituzionalità delle delibere legislative regionali. Inoltre l'art. 10 della citata legge costituzionale stabilisce che fino all'adeguamento dei rispettivi statuti le disposizioni di essa si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

Alla luce di queste disposizioni, dunque, si debbono considerare non più applicabili, a decorrere dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, le norme dell'art. 55 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, che prevedono il rinvio governativo e l'impugnazione in via preventiva della delibera legislativa regionale (o provinciale), in quanto la soppressione del sistema di controllo preventivo delle leggi regionali (o provinciali) si traduce in un ampliamento delle garanzie di autonomia rispetto alla previsione statutaria (ordinanza n. 377 del 2002). Questa Corte ha infatti già da tempo prospettato la stretta correlazione tra le particolari forme e condizioni di autonomia di cui godono Regioni a statuto speciale e Province autonome e le modalità di impugnazione delle leggi regionali (sentenza n. 38 del 1957).

Ne consegue che la legge provinciale in esame può essere immediatamente promulgata dal Presidente della Provincia di Bolzano, non essendo più operante l'effetto impeditivo derivante dal meccanismo di controllo preventivo del Governo, il quale peraltro ha pur sempre la facoltà di promuovere la questione di legittimità costituzionale della stessa legge dinanzi a questa Corte, nei termini e nei modi previsti dal nuovo testo dell'art. 127 della Costituzione (ordinanza n. 65 del 2002).

Le citate norme della legge costituzionale n. 3 del 2001, sopravvenute in pendenza di conflitto tra enti, hanno quindi disposto in senso soddisfacente della pretesa vantata dalla Provincia ricorrente, cosicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere (sentenze n. 12 del 2000, n. 140 del 1999, n. 335 del 1998).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 409

*Ordinanza 10 - 26 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Trasporto di cose - Contratto di trasporto per conto terzi - Norma di interpretazione autentica - Nullità del contratto privo di annotazione dei dati relativi all'iscrizione nell'albo e all'autorizzazione al trasporto - Rilevanza solo nel caso di stipula del contratto in forma scritta - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento e manifesta illogicità, nonché carenza dei presupposti richiesti per l'emanazione di un decreto-legge - Palese irrilevanza e difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.L. 3 luglio 2001, n. 256 (convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 334), art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 77.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 2001 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile D'Ambrogio Francesco contro F.Ili Elia S.r.l. ed altra, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di costituzione della STEP s.r.l.;

Udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2002 il Giudice relatore Romano Vaccarella;

Udito l'avvocato Paolo Pacifici per la STEP s.r.l.

Ritenuto che, in sede di decisione di un processo civile di primo grado, il Giudice onorario aggregato del Tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 10 novembre 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, a norma del quale l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 — come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 —, «si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta», per asserito contrasto, da un lato, con l'art. 3 della Costituzione, «sia per irragionevole disparità di trattamento, sia per manifesta illogicità» e, dall'altro lato, con l'art. 77 Cost., stante la «carenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza, requisiti di validità costituzionale richiesti per l'emanazione di un decreto-legge»;

che la questione è stata sollevata in un giudizio nel quale D'Ambrogio Francesco, titolare dell'omonima ditta individuale di trasporti, aveva convenuto, innanzi al tribunale di Torino, la F.Ili Elia S.r.l. e la STEP S.r.l. narrando «di aver intrattenuto con la F.Ili Elia dapprima — dal 16 agosto 1983 al settembre 1992 — ed in seguito con la STEP, dal settembre 1992 in avanti, un rapporto di appalto di servizi di trasporto autoveicoli» in ordine all'esecuzione del quale lamentava violazioni tariffarie degli articoli 8 e 10 del decreto ministeriale 18 novembre 1982 e chiedendo la restituzione dei rimborsi da lui effettuati in favore delle convenute per spese assicurative abnormi e fuori mercato, nonché delle spese sostenute per percorsi a vuoto dell'autocarro attrezzato per trasporto veicoli;

che, riferisce il giudice *a quo*, le convenute si erano costituite in giudizio contestando la natura di appalto del rapporto intercorso con l'attore e, tra le altre eccezioni e difese, eccependo la nullità, per difetto di forma scritta, del contratto d'appalto di trasporti *ex art.* 13 del decreto ministeriale 18 novembre 1982;

che il giudice *a quo* rileva come appaia fondata l'eccezione di nullità dei contratti di trasporto oggetto di causa per difetto di forma scritta *ad substantiam* prescritta — alla stregua dell'univoca interpretazione fornita dalla giurisprudenza di merito — dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, aggiunto dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, secondo cui «al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'albo nazionale degli autotrasportatori (...), da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge»;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma denunciata di illegittimità costituzionale (art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334), retroattiva perché di interpretazione autentica, comporterebbe il rigetto della suddetta eccezione, in quanto la nullità del contratto privo delle prescritte annotazioni riguarderebbe solo i contratti per i quali sia stata scelta dalle parti la forma scritta;

che, dipendendo la validità dei contratti oggetto del giudizio *a quo* dall'applicazione della norma denunciata, la questione di legittimità costituzionale risulterebbe, ad avviso del rimettente, rilevante ai fini della decisione della causa;

che l'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che, non avendo effettuato le annotazioni richieste dall'art. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, hanno stipulato il contratto verbalmente (e non subiranno alcuna conseguenza) e coloro che, avendo scelto la forma scritta, se ne vedranno dichiarare la nullità;

che, inoltre, la norma interpretativa esibirebbe una *ratio* antitetica rispetto a quella della norma interpretata, la quale ultima si prefiggeva — mediante l'obbligo, sancito a pena di nullità, di annotare sul contratto gli estremi della iscrizione all'albo e dell'autorizzazione — lo scopo di scoraggiare e reprimere il fenomeno dell'utilizzo di vettori abusivi, laddove la norma interpretativa, consentendo *ad libitum* la forma verbale per il contratto di autotrasporto, facilita proprio quel fenomeno dell'abusivismo che la norma interpretata intendeva combattere;

che, in particolare, vi sarebbe una evidente illogicità e contraddizione nel sistema provocata dall'addizione della norma denunciata in quanto, all'assoluta libertà di scelta per le parti tra forma verbale o scritta per il contratto di autotrasporto, si contrapporrebbe, una volta concordata la forma scritta, la rigida prescrizione di annotare sul contratto, a pena di nullità dello stesso, gli estremi della iscrizione all'albo e dell'autorizzazione, così scoraggiando i contraenti dal concludere per iscritto il contratto di autotrasporto;

che il rimettente denuncia altresì la norma interpretativa (introdotta con decreto-legge) per contrasto con l'art. 77 della Costituzione «per carenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza, requisiti di validità costituzionale richiesti per l'emanazione di un decreto-legge», non esistendo alcuna situazione legittimante il ricorso allo strumento eccezionale della decretazione d'urgenza, tenuto conto che la norma interpretativa ha inciso su una disposizione entrata in vigore ben otto anni prima e per la quale l'urgenza neppure «potrebbe giustificarsi su un eventuale più recente contrasto giurisprudenziale in quanto esiste univoco orientamento interpretativo della giurisprudenza in materia»;

che si è costituita la STEP S.r.l., convenuta nel giudizio *a quo*, per sostenere le ragioni di illegittimità costituzionale già prospettate dal giudice rimettente, in particolare richiamando la pressoché unanime interpretazione fornita dai giudici di merito dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nel senso della necessità che il contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi rivesta la forma scritta *ad substantiam*; sottolineando che la nullità del contratto determina l'inapplicabilità al rapporto delle tariffe di trasporto c.d. «a forcella» e la possibilità che il mittente chieda al vettore la restituzione, a norma dell'art. 2033 cod. civ., dei corrispettivi pagati in esecuzione del contratto nullo; osservando che l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa non sarebbe esperibile, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, da colui che, come il vettore nella specie, col proprio consenso abbia giustificato lo squilibrio economico a favore dell'altra parte ed a proprio danno e che, comunque, l'azione *ex art.* 2041 cod. civ. non potrebbe comportare l'applicazione diretta della disciplina tariffaria; insistendo sul rilievo che, per effetto della norma interpretativa denunciata, verrebbero trattate in modo disomogeneo situazioni omogenee, posto che, nel caso di contratto di autotrasporto stipulato per iscritto, la nullità conseguirebbe alla mancata annotazione dei requisiti indicati dalla legge, mentre nell'ipotesi di contratto stipulato verbalmente lo stesso sarebbe valido, senza alcuna plausibile ragione differenziatrice e con un *vulnus* — determinato dalla portata retroattiva della norma — al principio di affidamento delle parti;

che inoltre, ad avviso della STEP S.r.l., la norma denunciata, della cui natura interpretativa sarebbe lecito dubitare, dovrebbe esser censurata — secondo profili immediatamente conseguenti a quelli evidenziati dal remittente — anche con riguardo al parametro dell'art. 41 della Costituzione, per le ripercussioni che la illogica disparità di trattamento avrebbe sul piano economico — come immediata conseguenza della violazione dell'art. 3 Cost. con il favorire le imprese che optino deliberatamente per la conclusione di un contratto nullo al fine di non osservare la disciplina tariffaria, nonché con riguardo al parametro degli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione in quanto il legislatore avrebbe imposto al giudice un'interpretazione dal giudice stesso sistematicamente respinta, e quindi prevaricato la funzione giurisdizionale mediante l'utilizzo del piano astratto delle fonti normative al fine di ingerirsi nella risoluzione delle concrete fattispecie in giudizio;

che la STEP S.r.l. ha successivamente depositato una memoria illustrativa nella quale ha, da un lato, richiamato la sentenza n. 525 del 2000 di questa Corte e, dall'altro, richiamato altre ordinanze di giudici di merito che hanno rimesso la medesima questione alla Corte costituzionale, ovvero sospeso il giudizio in attesa della pronuncia sulla legittimità costituzionale o, ancora, interpretato la norma denunciata nel senso della non retroattività;

Considerato che dall'ordinanza di rimessione risulta che il rapporto tra l'attore D'Ambrogio ed una convenuta (la F.lli Elia S.r.l.) si era protratto dal 16 agosto 1983 al settembre 1992, e pertanto non era ad esso applicabile l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974 n. 298, in quanto entrato in vigore soltanto il 29 marzo 1993;

che, relativamente al rapporto intrattenuto dal D'Ambrogio con l'altra convenuta (la STEP S.r.l.) «dal - settembre 1992 in avanti», il rimettente, da un lato, omette di precisare fino a quale data (in particolare, se posteriore al 29 marzo 1993) tale rapporto si sarebbe protratto e, dall'altro lato, omette di pronunciarsi sul punto — decisivo ai fini dell'applicabilità, sia pure ad una parte soltanto dei trasporti effettuati, della norma introdotta il 29 marzo 1993 — della qualificazione giuridica del rapporto stesso, limitandosi il rimettente a riferire quella prospettata dall'attore («appalto di servizi di trasporti») e, genericamente, la contestazione del convenuto;

che difetta, pertanto, la rilevanza della questione quanto alla causa tra la D'Ambrogio S.r.l. e la F.lli Elia S.r.l., così come deve ritenersi del tutto inadeguato l'esame della rilevanza compiuto dal rimettente quanto alla causa D'Ambrogio-STEP S.r.l., essendo evidente che la denunciata incostituzionalità della norma interpretativa presuppone la certa applicabilità nel giudizio *a quo* della norma interpretata;

che, conseguentemente, le questioni di legittimità costituzionale vanno dichiarate manifestamente inammissibili, quanto alla prima causa, per la sua palese irrilevanza e, quanto alla seconda causa, per difetto assoluto di motivazione circa la rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sollevate, in relazione agli artt. 3 e 77 della Costituzione dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* VACCARELLA

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 410

Ordinanza 10 - 26 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Contenzioso tributario - Controversie in materia di imposta di bollo - Azione giudiziaria condizionata al previo esperimento del ricorso amministrativo al Ministero delle finanze - Prospettata, ingiustificata, privazione temporanea del diritto di agire in giudizio - Omessa valutazione, da parte del rimettente, delle modifiche al quadro normativo intervenute anteriormente alla ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 33.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), promosso, con ordinanza emessa il 23 aprile 2001, dalla Corte di appello di Genova nel procedimento civile vertente tra A. N. e il Ministero delle finanze, iscritta al n. 522 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che la Corte di appello di Genova, I sezione civile, con ordinanza del 23 aprile 2001, depositata il 27 aprile 2001, solleva, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 646 *recte*: n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);

che, secondo l'ordinanza di rimessione, nel processo principale l'attore ha contestato l'intimazione dell'Ufficio del Registro di Chiavari, emessa a seguito del sequestro di due assegni postdatati e privi dell'indicazione del beneficiario, avente ad oggetto il pagamento di una somma dovuta dall'intimato a titolo di «imposta di bollo, soprattassa ed accessori»;

che, ad avviso del giudice *a quo* sarebbe fondata l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta dall'appellato, in quanto l'attore non avrebbe «sperimentato la via del ricorso gerarchico al Ministero delle finanze prima di iniziare l'azione giudiziaria ordinaria», dato che la sentenza di questa Corte n. 406 del 1993 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 33 del d.P.R. n. 642 del 1972 esclusivamente nella parte in cui esso non prevede, «in materia di rimborsi d'imposta, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo»;

che, secondo il rimettente, «l'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 — che impone il previo esperimento dei ricorsi amministrativi al Ministero delle finanze prima di adire la via giudiziaria —» sarebbe però «sospettabile di incostituzionalità nella sua interezza», dal momento che realizzerebbe «una ingiustificata temporanea privazione del diritto di azione del cittadino nei confronti» della pubblica amministrazione;

che, a suo avviso, la norma impugnata, «configurando lo sbarramento amministrativo come una condizione di procedibilità della domanda giudiziale» si porrebbe, quindi, in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, poiché fisserebbe «un meccanismo del tutto irrazionale», pregiudizievole dell'esigenza di garantire l'effettività del diritto di difesa del contribuente.

Considerato che la Corte di appello di Genova, I sezione civile, impugna, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, «l'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (...) nella sua interezza», in quanto, nel disciplinare i ricorsi amministrativi e l'azione giudiziaria nelle controversie in materia di imposta di bollo, realizzerebbe «una ingiustificata temporanea privazione del diritto di azione del cittadino nei confronti» della pubblica amministrazione;

che, secondo l'esplicita puntualizzazione del rimettente, nel giudizio principale è in contestazione il pagamento di una somma a titolo di «imposta di bollo, soprattassa ed accessori»;

che, anteriormente all'ordinanza di rimessione, l'art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 — entrato in vigore il 1° aprile 1998 (art. 21) — ha, tra l'altro, modificato l'art. 33 del d.P.R. n. 642 del 1972, disponendo che nel primo e nel quarto comma di quest'ultima norma «sono soppresse le parole» «soprattasse», mentre il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 — recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, entrato in vigore il 1° aprile 1998 (art. 30) ha sostituito il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria «contenuto nelle leggi vigenti» con il riferimento alla «sanzione pecuniaria, di uguale importo» (art. 26), stabilendo che, per le sanzioni concernenti tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammesso «ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti all'autorità giudiziaria ordinaria» (art. 18);

che, infine, sempre anteriormente alla data dell'ordinanza di rimessione, l'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, aveva disciplinato «l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle soprattasse relative ai tributi per i quali non è ammesso il ricorso alle commissioni tributarie», con norma dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte nella parte in cui (comma 3) non prevedeva, per le controversie da essa disciplinate, l'esperibilità dell'azione giudiziaria avverso l'iscrizione a ruolo anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo (sentenza n. 62 del 1998);

che, nonostante che le modificazioni della norma impugnata e del complessivo quadro normativo di riferimento siano anteriori alla data dell'ordinanza di rimessione, esse non risultano prese in considerazione dal rimettente, il quale non ha conseguentemente valutato se esse possano incidere sui profili di rilevanza della questione, omettendo altresì di precisare se la norma impugnata sia stata censurata in riferimento al testo vigente anteriormente, ovvero successivamente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 473 del 1997;

che, pertanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in mancanza di ogni argomentazione al riguardo, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (per tutte, ordinanza n. 148 del 2001).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dalla Corte di appello di Genova, I sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 411

*Ordinanza 10 - 26 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Fallimento - Azione fallimentare - Esercizio d'ufficio del tribunale - Obbligo del giudice di riferire al tribunale competente, anziché al pubblico ministero, in caso di insolvenza dell'imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile - Prospettato contrasto con i principî di imparzialità e terzietà del giudice - Questione sollevata in difetto di un «giudizio» - Manifesta inammissibilità.**

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 6 e 8.
- Costituzione, art. 111, secondo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza depositata il 31 marzo 2001 dal Tribunale di Saluzzo nel procedimento prefallimentare nei confronti della EFFEBI di Fusco Antonello & C. S.a.s., iscritta al n. 788 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che, richiesto di un decreto ingiuntivo contro la società EFFEBI S.a.s. di Fusco Antonello, il giudice civile del Tribunale di Saluzzo ravvisava, a carico della stessa società, elementi sintomatici dello stato di insolvenza e trasmetteva, pertanto, la relazione di cui all'art. 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) alla sezione fallimentare;

che il presidente nominava il giudice relatore «per riferirne in camera di consiglio»;

che, su relazione del giudice nominato, il Tribunale di Saluzzo, con ordinanza depositata il 31 marzo 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, limitatamente all'espressione «oppure d'ufficio», e 8 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), per violazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il fallimento possa essere dichiarato d'ufficio dal tribunale e che il giudice debba riferire dell'insolvenza di un imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile al tribunale competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo;

che, ad avviso del Tribunale rimettente, la carenza di effettivo esercizio della c.d. azione fallimentare da parte di soggetti diversi dall'organo giudiziario chiamato a decidere (creditori, debitore in proprio e pubblico ministero) violi il principio *nulla jurisdictio sine actione* risultante dal combinato disposto degli artt. 99 e 112 del codice di procedura civile;

che il principio *ne procedat iudex ex officio* sarebbe violato, secondo il rimettente, dagli artt. 6, 8, secondo comma, della legge fallimentare (laddove esulerebbero dall'area dell'esercizio officioso dell'azione fallimentare, stante il loro tratto di doverosità, le ipotesi di automatica dichiarazione di fallimento risultanti dal negativo esperimento del concordato preventivo e dall'amministrazione controllata, e quelle, alle prime assimilabili, della dichiarazione di fallimento delle grandi imprese soggette ad amministrazione straordinaria, dell'accertamento dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa e di quello delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria);

che il rimettente dichiara di non condividere la tesi — sostenuta dalla Corte di cassazione con la sentenza 9 marzo 1996, n. 1876, al fine di inferirne la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 6 della legge fallimentare secondo la quale il Tribunale, apprendendo la *notitia decoctionis* nel corso della sua ordinaria attività giurisdizionale ovvero da fonte qualificata come il giudice civile, si limiterebbe ad anticipare l'esercizio dell'azione da parte dei creditori dalla cui effettiva volontà, espressa tramite la domanda di ammissione al passivo, dipende la sorte della procedura, «provvisoriamente» aperta dal Tribunale;

che invece, ad avviso del Tribunale di Saluzzo, l'art. 6 citato costituirebbe una vera e propria ipotesi di «giurisdizione senza azione» attivabile, ogni volta in cui si apprenda una notizia in ordine alla decozione, anche al di fuori del canale informativo dell'art. 8 della legge fallimentare, tenuto anche conto che la segnalazione del giudice civile non costituisce affatto esercizio;

che il rimettente sottolinea come i principi di imparzialità e di terzietà del giudice, già evincibili dal combinato disposto degli artt. 24, 25, 97, 101, 106 Cost., sono stati rafforzati dall'attribuzione di autonoma dignità costituzionale ai caratteri del giusto processo, secondo la linea interpretativa fatta propria dalla Corte costituzionale con le pronunzie rese con riguardo all'art. 34 del codice di procedura penale;

che la stessa lettera dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione («davanti a giudice terzo ed imparziale») palesa la necessità di una dialettica processuale tra «parti» contrapposte le quali, invece, vengono a mancare ove «l'autorità giudiziale sia quella stessa che si è autonomamente attivata contro la parte cui il provvedimento decisivo è destinato», sicché la trasformazione del giudice in attore vulnererebbe in maniera insanabile il principio di imparzialità che deve connotare l'attività giudiziaria anche nel suo apparire;

che, ad avviso del collegio rimettente, nel nuovo assetto costituzionale non è più ipotizzabile un processo giurisdizionale senza due parti contrapposte (ciò che è sotteso alla stessa locuzione di «giudice terzo»), la cui assenza determina l'insorgenza di un pre-giudizio nella valutazione decisionale la quale, in tal modo, si snoderebbe secondo una logica autoreferenziale;

che, quanto alla rilevanza della questione, il collegio rimettente osserva che, a seguito della segnalazione *ex art. 8* legge fallimentare, avrebbe dovuto disporre, attraverso il giudice relatore nominato dal presidente, la comparizione del debitore *ex art. 15* della legge fallimentare e compiere gli opportuni atti istruttori, ma che a tanto non si era provveduto in quanto, «disponendo l'art. 111, secondo comma della Costituzione di un'evidente portata effusiva riferita a tutto il processo giurisdizionale fin dal suo inizio (...), il compimento anche di un solo atto istruttorio e la trattazione del fascicolo prefallimentare sarebbero preclusi, allo stato, dal dubbio di costituzionalità»;

che il Tribunale di Saluzzo chiede la declaratoria di incostituzionalità, in relazione all'art. 111, secondo comma, Cost., dell'art. 6 — limitatamente all'espressione «oppure d'ufficio» — e dell'art. 8 della legge fallimentare nella parte in cui dispone che il giudice civile debba riferire della *notitia decoctionis* al tribunale competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo (quale organo istituzionalmente preposto all'esercizio, *ex art. 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante l'ordinamento giudiziario, dell'azione civile nei casi previsti dalla legge, nonché all'esercizio, ex art. 73, comma II, dello stesso regio decreto, dell'azione diretta a fare eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico*) così derogando al principio della domanda che costituisce indefettibile corollario logico di quelli della terzietà ed imparzialità del giudice.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale di Saluzzo in sede di camera di consiglio convocata dal Presidente per la relazione del giudice da lui nominato a tale esclusivo fine;

che la ricezione della *notitia decoctionis ex art. 8 della legge fallimentare non determina l'inizio di un «giudizio» (cfr. Cass. 14 marzo 1985, n. 1980), e che solo a seguito dell'atto con il quale il Tribunale dispone la comparizione, ex art. 15 della legge fallimentare, dell'imprenditore in camera di consiglio sorge per il Tribunale stesso l'obbligo di pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;*

che, conseguentemente, la questione di legittimità costituzionale non è stata sollevata, nella specie, «nel corso di un giudizio», ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;

che l'intempestività dell'iniziativa del rimettente incide, escludendola, anche sulla rilevanza della questione nel procedimento *a quo* ove si consideri che esso, senza la preventiva, necessaria convocazione dell'imprenditore (*cfr. sent. n. 141 del 1970*), mai avrebbe potuto concludersi — per ciò solo che la questione fosse stata, in ipotesi, dichiarata infondata con la dichiarazione di fallimento;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 limitatamente all'espressione «oppure d'ufficio» — e 8 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione dal Tribunale di Saluzzo, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* VACCARELLA

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 412

*Ordinanza 10 - 26 luglio 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Calabria - Urbanistica - Realizzazione di reti di telecomunicazione di rilevante impatto edilizio e urbanistico - Sottoposizione al regime dell'autorizzazione, anziché a quello della concessione edilizia previsto dalle leggi dello Stato - Intervenuta modifica del parametro costituzionale invocato dal rimettente - Difetto di motivazione sul punto - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10, art. 56, commi 1 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 9 e 117; legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 3.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.56, commi 1 e 6, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato), promosso con ordinanza datata 10 ottobre 2001 e depositata il 28 novembre 2001 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria — sezione staccata di Reggio Calabria sul ricorso proposto da Latella Santo ed altri contro il comune di Reggio Calabria ed altre, iscritta al n. 75 del registro delle ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione di Telecom Italia S.p.a. ed altra;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso per ottenere l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata il 30 aprile 1998 dal dirigente dell'Ufficio pianificazione territoriale del comune di Reggio Calabria alla S.p.a. Telecom Italia per l'installazione di «un palo metallico con annesso *container* per il servizio radiomobile», il Tribunale amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria, con ordinanza datata 10 ottobre 2001 e depositata il 28 novembre 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1 e 6, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato);

che la questione era già stata sollevata dallo stesso Tar nel corso del medesimo giudizio, ma, con ordinanza n. 553 del 2000, questa Corte aveva ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, per una nuova valutazione della rilevanza alla luce della sopravvenuta legge della Regione Calabria 24 maggio 1999, n. 14 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della Regione Calabria — legge finanziaria), pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 54 del 24 maggio 1999, contenente modifiche alle norme denunciate (con soppressione, tra l'altro, della parola «telecomunicazioni»);

che il giudice *a quo* ha riproposto la questione, ritenendone la perdurante rilevanza, in quanto il predetto *ius superveniens*, privo di efficacia retroattiva, non sarebbe applicabile nel giudizio, essendo entrato in vigore il 24 maggio 1999, in data successiva al provvedimento impugnato, che pertanto resterebbe disciplinato dalla norma censurata, nella sua formulazione originaria;

che il Tar — richiamando la precedente ordinanza di rimessione — sottolinea, in particolare, la rilevanza della già sollevata questione di legittimità costituzionale, dovendosi fare applicazione in giudizio della norma denunciata ed essendo stati rigettati gli altri motivi del ricorso;

che, nel merito, il Tribunale rimettente, sempre citando la precedente ordinanza, afferma che la norma censurata — nel consentire la realizzazione di antenne di rilevante impatto edilizio, urbanistico e funzionale con una mera autorizzazione e senza tenere conto della destinazione di zona prevista dal piano regolatore generale — porrebbe «una deroga, del tutto arbitraria, ai principi affermati dalla legislazione statale in materia di pianificazione urbanistico-ambientale e di governo del territorio», che impongono, invece, il rilascio di una concessione edilizia ed il rispetto della destinazione urbanistica; tanto più che, nella fattispecie (avente ad oggetto una antenna per la telefonia mobile, costituita da un traliccio alto 37 metri, connesso ad un container di metri 2,5 per 6 per 3 di altezza), sarebbero «potenzialmente incisi beni che godono di una speciale tutela nell'ordinamento, quali l'ambiente e le condizioni di vita dei cittadini»;

che si sono costituite la S.p.a. Telecom Italia e la S.p.a. TIM — Telecom Italia Mobile, parti nel giudizio *a quo*, con due memorie di identico contenuto chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza della questione, da un lato, in quanto l'invocata pronuncia di illegittimità costituzionale non potrebbe più incidere sul rapporto sorto e disciplinato in base alla (abrogata) norma denunciata —, perché ormai definito con il rilascio dell'autorizzazione edilizia e con la materiale realizzazione dell'opera, e, d'altro lato, in quanto il rimettente non avrebbe motivato sulla permanente rilevanza della questione, a séguito dell'abrogazione della norma censurata.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe l'art. 56, commi 1 e 6, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato), nel testo anteriore alla modifica apportata dalla legge della Regione Calabria 24 maggio 1999, n. 14 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della Regione Calabria — legge finanziaria);

che le norme impuginate vengono censurate dal giudice *a quo*, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117 della Costituzione, nella parte in cui consentono la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse relative a reti di telecomunicazioni di rilevante impatto edilizio, urbanistico e funzionale con una mera autorizzazione e senza tenere conto della destinazione di zona prevista dal piano regolatore generale;

che, anteriormente al deposito dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il cui art. 3, tra l'altro, ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;

che il Tribunale rimettente, nonostante la vigenza della nuova disciplina al momento del deposito del provvedimento di rimessione, non ha motivato in ordine all'incidenza, sui termini della sollevata questione, dell'intervenuto mutamento di uno dei parametri costituzionali evocati (ordinanza n. 351 del 2002) ed ha anzi indicato quale momento della propria decisione una data anteriore all'entrata in vigore della citata legge costituzionale, richiamando altresì testualmente, per la concreta prospettazione delle censure, il contenuto di una sua precedente ordinanza di rimessione;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1 e 6, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria — sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

*Il Presidente - redattore:* RUPERTO

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

02C0816



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 38

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 maggio 2002*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali - «Sostituzione» di disposizioni della legge statale n. 108 del 1968 senza previsione del limite territoriale delle disposizioni sostitutive, con conseguente ritenuta inapplicabilità delle disposizioni statali «sostituite» su tutto il territorio nazionale.**

- Legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (in particolare, artt. 2, 3 e 4).
- Costituzione, art. 117, commi secondo e quarto; legge 17 febbraio 1968, n. 108.

**Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali - Disciplina dei casi di scioglimento del Consiglio regionale, di rimozione del Presidente della Giunta e di annullamento delle elezioni - Preteso contrasto con la competenza del legislatore statale ad integrare ed attuare le previsioni costituzionali in materia - In via subordinata: Preteso contrasto della legge regionale, approvata con procedimento ordinario, con la previsione costituzionale che riserva allo Statuto la disciplina della forma di governo e i principî fondamentali di organizzazione e funzionamento - In via ulteriormente subordinata: Asserita reintroduzione di disposizione soppressa dal nuovo testo di revisione della Costituzione; estensione della misura temporanea della permanenza in carica (applicabile eventualmente solo alla Giunta regionale) al Consiglio regionale; mancata limitazione dell'esercizio delle funzioni prorogate ai soli affari indifferibili ed urgenti; termine eccessivamente dilatorio per la indizione delle elezioni ed in mancanza dei *'dies a quibus'* di decorrenza; prolungamento del termine di indizione, nel caso di annullamento giurisdizionale delle elezioni, decorrente dallo «spirare del termine per l'azione revocatoria».**

- Legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (in particolare, art. 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7).
- Costituzione, artt. 117, commi secondo e quarto, 123, primo comma, e 126 (in particolare, ultimo comma); legge 17 febbraio 1968, n. 108.

**Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali - Elezione del nuovo Consiglio regionale - Proroga dei poteri del precedente finché non è riunito il nuovo Consiglio - Denunciata innovazione rispetto alle previsioni della legge statale in materia (art. 3 l. n. 108/1968) - Invasione del potere statale di stabilire la durata degli organi elettivi delle Regioni e, conseguentemente, il perdurare delle loro funzioni - In via subordinata: Denunciata violazione della previsione costituzionale che riserva allo «Statuto» e non già alla legge regionale la disciplina della materia.**

- Legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (in particolare, art. 3, comma 2).
- Costituzione, artt. 122 e 123, comma primo; legge 17 febbraio 1968, n. 108.

**Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali - Denunciata inosservanza della previsione costituzionale che subordina la legislazione regionale alla previa fissazione dei principî fondamentali e dei limiti da parte del legislatore statale.**

- Legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1.
- Costituzione, art. 122, commi primo, secondo e quinto.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Abruzzo nei confronti del suo presidente della giunta, avverso la legge regionale 19 marzo 2002 n. 1 intitolata «Disposizioni sulla durata degli organi e sull'indirizzo delle elezioni regionali», pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 5 del giorno 27 marzo 2002.

La determinazione di proposizione del presente ricorso è stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 16 maggio 2002 (si depositerà estratto del relativo verbale).

La legge regionale (non statutaria) 19 marzo 2002 n. 1, forse occasionata anche dalla controversia amministrativa nel frattempo conclusasi con decisione 2 maggio 2002 del Consiglio di Stato, presenta contenuti non omogenei: nel contesto di una normativa in tema di elezioni sono inserite alcune disposizioni integrative dell'art. 126 della Costituzione ed una disposizione avente — come si dirà, a tutto concedere — natura statutaria.

Occorre perciò separare e trattare distintamente ciò che in modo non soltanto tecnicamente impreciso è stato commisto.

Peraltro, una prima ragione di illegittimità costituzionale coinvolge quasi tutto il testo legislativo, e deve ravvisarsi nella formulazione degli artt. 2, 3 e 4: in essi il legislatore regionale ha «sostituito» alcune disposizioni della legge statale 17 febbraio 1968 n. 108, senza neppure aver cura di stabilire il limite territoriale delle nuove sostitutive disposizioni. Sicchè, a rigore, fino a declaratoria della illegittimità costituzionale della legge regionale in esame, Le disposizioni statali «sostituite» non potrebbero più essere applicabili in tutto il territorio nazionale. Questa constatazione può apparire paradossale, ma a ben vedere non lo è, posto che — in linea di principio — la legge regionale ha forza non inferiore a quella della legge statale. I predetti articoli contrastano quindi con l'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., e deve affermarsi che il legislatore regionale non può «sostituire» disposizioni di una legge statale senza decontestualizzarle; ciò a prescindere dalla «materia» cui questa afferisce.

Disposizioni integrative dell'art. 126 della Costituzione sono inserite nell'art. 3 della legge in esame, e precisamente nei commi 3, 4, 5 e 7 del «sostituito» art. 3 della legge n. 108 del 1968. Tali disposizioni prevedono tre discipline differenziate, relative rispettivamente:

a) al «caso di scioglimento del consiglio regionale o di rimozione del presidente della giunta per atti contrari alla Costituzione per gravi violazioni di legge e per ragioni di sicurezza nazionale»;

b) alle «ipotesi» di scioglimento anticipato (deve ritenersi, del consiglio regionale) diverse da quelle indicate *sub a*), e cioè allo scioglimento conseguente alla morte, all'impedimento permanente od alle dimissioni volontarie del presidente della giunta regionale, od a mozione di sfiducia nei confronti del medesimo approvata dallo stesso consiglio regionale, ovvero conseguente alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio regionale;

c) al «caso di annullamento delle elezioni pronunciato dal giudice amministrativo», caso — quest'ultimo — peraltro da tenere distinto dai due precedenti, in quanto concerne l'annullamento e non la cessazione dei mandati.

Preliminarmente si rileva che non spetta al legislatore regionale integrare l'art. 126 Cost.; dovrà a ciò provvedere una legge statale di attuazione della Costituzione. La necessità di una legge statale, necessita da ravvisarsi per tutti i predetti casi, appare particolarmente evidente per il caso di pronuncia giurisdizionale esecutiva od alla quale debba darsi leale ottemperanza e per il caso di scioglimento disposto con decreto del Presidente della Repubblica; l'appartenenza allo Stato delle funzioni testé considerate comporta la competenza statale a disciplinarne effetti e in genere conseguenze (anche immediati).

In via logicamente subordinata la legge regionale *sub judice*, approvata in esito a procedimento legislativo «ordinario», contrasta con la riserva di Statuto posta dall'art. 123, primo comma, della Costituzione in quanto concorre a disciplinare la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

In via ulteriormente subordinata, e nel dettaglio, si osserva altresì:

che il comma 3 del novellato art. 3 ripristina la disposizione contenuta nel previgente art. 126, ultimo comma, Cost., senza considerare che l'avvenuta soppressione di tale ultimo comma è stata determinata anche dalla non approvazione, nel corso del procedimento di revisione costituzionale, di un emendamento mirante a conservarlo;

che i commi 4 e 5 del novellato art. 3 prevedono la permanenza in carica anche del consiglio regionale sciolto o colpito da annullamento giurisdizionale, e così estendono una «misura» temporanea a tutto concedere applicabile soltanto alla giunta regionale;

che il comma 4 del novellato art. 3 non pone il limite «degli affari indifferenti ed urgenti»;

che il comma 6 del novellato art. 3 prevede un termine dilatorio — «entro tre mesi» (senza precisare tutti *i dies a quibus*) — eccessivamente lungo anche perché riferito, parrebbe, soltanto ai casi di scioglimento del consiglio o rimozione del presidente della giunta o annullamento delle elezioni, ed il successivo comma 7 ulteriormente prolunga detto termine facendolo decorrere «dallo spirare del termine per l'azione revocatoria».

Fermo restando quanto dianzi osservato in via generale, le disposizioni testé dettagliatamente indicate contrastano con l'art. 126 Cost., che pretendono integrare, e con l'art. 117, secondo e quarto comma, Cost.

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 2 del «sostituito» art. 3 («Finché non è riunito il nuovo consiglio sono prorogati i poteri del precedente») innova rispetto all'art. 3, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968 n. 108 («Essi esercitano le loro funzioni fino al quarantaseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione»), e consente alla maggioranza del consiglio regionale uscente di produrre leggi ed altri atti di sua competenza non soltanto durante la campagna elettorale e per qualche settimana dopo le elezioni, ma persino nell'eventualità di una sconfitta elettorale; il tutto senza il limite degli «affari urgenti ed indifferibili». Un grande fair play sarebbe indispensabile.

Comunque la disposizione appare affetta da illegittimità costituzionale: per l'art. 122 Cost. spetta allo Stato stabilire la durata degli organi elettivi delle Regioni, e quindi anche il perdurare delle funzioni ad essi affidate. A tutto concedere, cioè in via logicamente subordinata, la disposizione di che trattasi avrebbe dovuto essere approvata non con legge regionale «ordinaria» ma — ai sensi del citato art. 123, primo comma, Cost. — nel contesto dello Statuto, e perciò con il particolare procedimento per questo previsto.

Palesamente affette da illegittimità costituzionale sono le più disposizioni nelle quali (anche incidentalmente) è prevista una durata quinquennale del consiglio regionale («in cinque anni» «il quinquennio», «del quinquennio»). Come testé accennato per l'art. 122 della Costituzione la durata di tutti i consigli regionali è unitariamente stabilita «con legge (al singolare) della Repubblica».

Le disposizioni residue, non menzionate specificatamente sinora, possono ritenersi attinenti alla materia elettorale considerata dall'art. 122, primo secondo e quinto comma, Cost., e contrastano con detti parametri costituzionali ed in particolare con il citato comma primo ove è previsto che la «legge della regione» debba essere prodotta dopo una legge dello Stato stabilente «principi fondamentali» e «nei limiti» fissati da detti principi.

Il disegno di legge statale di attuazione dell'art. 122 Cost. è attualmente all'esame del Parlamento nazionale; a tale d.d.l. deve essere affidato, tra l'altro, il compito di modificare le disposizioni della legge n. 108 del 1968 precedenti decreti del Commissario del Governo (*cfr.* gli artt. 2 e 4 della legge in esame, nonché il comma 6 del da essa novellato art. 3).

Anche la legge abruzzese intenderebbe assicurare al consiglio regionale una seppur temporanea sopravvivenza malgrado vicende che questa non permettono. La presente controversia presenta qualche analogia con controversia — nei confronti della Regione Marche — recentemente esaminata da codesta Corte (reg. ric. n. 38 del 2001), e con altra controversia pendente nei confronti della Regione Calabria.

*P. Q. M.*

*Si chiede che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della legge sottoposta a giudizio, con ogni conseguenziale pronuncia.*

Roma, addì 22 maggio 2002

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: FRANCO FAVARA

**02C0521**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69  
GULLIVER LIBRERIE  
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**  
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA  
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDIFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO  
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO  
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI  
& DARIO CERIOLI  
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15  
FOROBONAPARTE S.r.l.  
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8



Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.  
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **CENTRO LIBRARIO MOLISANO**  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9
- ◇ **LIBRERIA PALOMAR**  
Via P. Amedeo, 176/B
- ◇ **LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI**  
Via Sparano, 134
- ◇ **LIBRERIA FRATELLI LATERZA**  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11
- ◇ **LIBRERIA AKA**  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10
- ◇ **CARTOLIBRERIA BONANNO**  
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393
- ◇ **LIBRERIA ESSEGICI**  
Via F. Riso, 56
- ◇ **LIBRERIA RIOLO FRANCESCA**  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37
- ◇ **LIBRERIA FORENSE**  
Via Maqueda, 185
- ◇ **LIBRERIA S.F. FLACCOVIO**  
Piazza V. E. Orlando, 15-19
- ◇ **LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.**  
Piazza S. G. Bosco, 3
- ◇ **LIBRERIA DARIO FLACCOVIO**  
Viale Ausonia, 70
- ◇ **LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO**  
Via Villaermosa, 28
- ◇ **LIBRERIA SCHOOL SERVICE**  
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»  
Via Cavour, 46/R
- ◇ **LIBRERIA MARZOCCO**  
Via de' Martelli, 22/R
- ◇ **LIBRERIA ALFANI**  
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- ◇ **NUOVA LIBRERIA**  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27
- ◇ **LIBRERIA IL PENTAFIOGLIO**  
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47
- ◇ **LIBRERIA SESTANTE**  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **LIBRERIA LA FONTANA**  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**  
LIBRERIA SAMBO  
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43
- ◇ **LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE**  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

#### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro			Euro
<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale .....	271,00		- annuale .....	56,00
- semestrale .....	154,00		- semestrale .....	35,00
<b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale .....	222,00		- annuale .....	142,00
- semestrale .....	123,00		- semestrale .....	77,00
<b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			<b>Tipo F</b> - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale .....	61,00		- annuale .....	586,00
- semestrale .....	36,00		- semestrale .....	316,00
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			<b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale .....	57,00		- annuale .....	524,00
- semestrale .....	37,00		- semestrale .....	277,00
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:				
- annuale .....	145,00			
- semestrale .....	80,00			

*Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale .....	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .....	5,00

#### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	253,00
Abbonamento semestrale .....	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	0,85

#### Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo .....	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni .....	175,00
Volume separato .....	17,50

#### TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga .....	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga .....	7,95

*I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.*

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
☎ 800-864035



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 7 3 1 \*

€ 8,80